Can. RAFFAELE SALUCCI

IL DIRITTO PENALE

SECONDO

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

VOLUME I.

ALMA COLLEGE
348.6
LIBRARY
Sa 38
Alma, California

Subiaco
Tipografia dei Monasteri
1926

16630

APPROVAZIONE DELLA CURIA VESCOVILE
DEI MARSI

Imprimatur

Aveani, 1 Januarii 1926

† Fr. PIUS MARCELLUS BAGNOLI Episcopus Marsorum

APPROVAZIONE DELLA CURIA ABBAZIALE
DI SUBIACO

Nihil obstat quominus imprimatur

D. J. BENEDICTUS PARMA Obl. O. S. B.

Censor

Imprimatur

Sublaci die 9 Januarii 1926

† LAURENTIUS O. S. B. Abbas et Ordinarius Sublacensis

L' Autore si riserva tutti i diritti, compresi quelli di traduzione e riproduzione, a norma delle vigenti leggi.

Avezzano, 5 maggio 1925.

ECCELLENZA REV.MA,

Nel giorno sacro al grande Pontefice Pio V di cui portate degnamente il nome, io depongo nelle venerate mani dell' Eccellenza Vostra questo lavoro, affinchè, accettandolo qual pegno della mia devota gratitudine, lo benediciate con affetto di padre e con sapienza di dottore, quale Iddio vi ha costituito nella sua Chiesa.

Nel tracciare queste pagine ho avuto di mira il solo bene dei miei confratelli, che vorrei più innamorati del nostro Codice, degno monumento di quella sapienza di cui la Roma di Pietro sarà sempre maestra.

E con l' opera, benedite anche all' Autore, che per essere al vostro fianco ha potuto apprendere il valore pratico delle leggi ecclesiastiche, facendone tesoro nella lettura del Codice.

Dell' E. V. Rev.ma

AFF.MO NEL SIGNORE
RAFFAELE SALUCCI.

A S. E. ILL.MA E REV.MA
MONS. PIO MARCELLO BAGNOLI
Vescovo dei Marsi
AVEZZANO

PREFAZIONE

A prima vista potrebbe sembrare inutile o superflua, se non addirittura presuntuosa, la pubblicazione di queste note; giacchè altre opere, alcune delle quali di indiscusso valore, hanno già incontrato il favore del pubblico. Ma se si considera che il campo delle ricerche scientifiche è tanto vasto che ognuno può a suo bell'agio passarvi l'intera vita e che le ricerche non si esauriscono neppure per l'opera dei sommi, non sarà difficile riconoscere anche alle nostre pagine il diritto alla vita.

Abbiamo scritto con l'umile intento di rendere più agevole a tanti confratelli lo studio delle nostre leggi penali, poichè è doloroso il constatarlo, ma si deve pur riconoscere, che su di esse regna una ben triste ignoranza fra il Clero. Il V libro del Codice rarissimamente è aperto, quasi fosse un trattato riservato esclusivamente ai giudici e avvocati di Rota.

Eppure non v'è forse parte del Codice che ricorra sì spesso nell'esercizio del ministero sacerdotale — specie in confessione — quanto quella delle censure.

Non neghiamo che la materia è tra le più difficili del Diritto; ma dovrebbe essere proprio questa una ragione di più per approfondirla meglio, una volta ammessa la sua pratica necessità.

A questo studio ci siamo sforzati di contribuire secondo le nostre deboli forze.

Nel commento ci siamo attenuti scrupolosamente alle norme dettate in proposito dalla S. C. dei Seminari e delle Università degli Studi, la quale in data 7 agosto 1917 ordinava: «ut in schola antheac textus aptissime nuncupata in qua ius canonicum penitus copioseque praelegitur, ita in posterum eiusmodi disciplina tradatur, ut alumni, non modo Codicis sententia synthetice proposita, sed accurata quoque uniuscuiusque canonis analysi, ad cognoscendum et intelligendum Codicem veluti manu ducantur; debent scilicet doctores iuri canonico tradendo, ipso Codicis ordine ac titulorum capitumque serie religiosissime servata, singulos canones diligenti explanatione interpretari».

In questo volume abbiamo trattato dei Delitti e delle pene in genere e in ispecie; *tratteremo in un prossimo volume, a Dio piacendo,* Delle pene contro i singoli delitti.

Sottomettiamo intanto noi stessi e il nostro lavoro al giudizio insindacabile della S. Chiesa, protestando che da figli devoti e obbedienti, non intendiamo in nessun modo allontanarci dai suoi insegnamenti e dalle sue prescrizioni.

L' Autore.

Indice

Approvazione . . . . . pag. IV
Lettera di dedica . . . . . » V
Prefazione . . . . . » VII
Indice . . . . . » IX
Introduzione . . . . . » XV

PARTE I.

Dei delitti.

Capo I. Natura del delitto e sua divisione . . . » 1
Qualità e quantità del delitto . . . . . » 4
Delitto pubblico e occulto . . . . . » 5
Competenza sul delitto . . . . . » 7
Capo II. Imputabilità del delitto . . . . . » 13
Cause aggravanti o attenuanti: effetti giuridici del delitto . . . . . » 13
Radice della imputabilità . . . . . » 13
Il dolo . . . . . » 13
Cause aggravanti o attenuanti . . . . . » 15
L'ignoranza . . . . . » 18
Mancanza di diligenza e caso fortuito . . . » 20
Età minore . . . . . » 24
Forza e timore . . . . . » 27
La passione . . . . . » 31
Abuso di dignità e di autorità . . . . » 32
Recidiva . . . . . » 34
Cooperazione . . . . . » 35
Azione penale e civile . . . . . » 41
Responsabilità solidale . . . . . » 43
Capo III. Il conato del delitto . . . . . » 44
Imputabilità del conato . . . . . » 46
Prospetto sinottico del delitto . . . . » 49

PARTE II.
Delle pene.

Capo I. Delle pene in genere . . . . . pag. 55
Diritto esclusivo della Chiesa sulle pene . . » 55
Nozione, specie, interpretazione e applicazione delle pene . . . . . » 66
Natura della pena . . . . . » 66
Diverse specie di pene . . . . . » 69
Denominazione delle pene . . . . . » 70
Proporzione tra la pena e il delitto . . . » 74
Interpretazione . . . . . » 83
Del Superiore che ha potere coattivo . . . » 95
Facoltà del potere coattivo . . . . . » 103
Estensione del potere coattivo . . . . » 105
Applicazione della pena . . . . . » 112
La pena rispetto al numero dei delitti . . . » 117
Procedura nell' infliggere la pena . . . . » 123
Del soggetto passibile della potestà coattiva . » 124
Esenzioni dalle leggi penali . . . . . » 133
Condizioni per incorrere la pena . . . . » 136
Ignoranza e suoi effetti . . . . . » 139
La pubertà . . . . . » 146
Cooperazione e responsabilità . . . . . » 149
Dell' osservanza della pena incorsa . . . » 150
Requisiti per infliggere la pena . . . . » 154
Del recidivo . . . . . » 161
Punizione del conato . . . . . » 162
Della remissione delle pene . . . . . » 163
Quando e come si possono rimettere . . . » 166
Remissione nulla . . . . . » 172
Formalità per la remissione . . . . . » 174
Prescrizione dell' azione penale . . . . » 177
Capo II. Delle pene in ispecie . . . . . » 178
Delle pene medicinali o censure . . . . » 178
Delle censure in genere . . . . . » 178
Natura delle censure . . . . . » 178
Oggetto della censura . . . . . » 182
Appello e ricorso . . . . . » 188
Moltiplicazione delle censure . . . . . » 193
Della riserva delle censure . . . . . » 195
Effetti della riserva . . . . . » 205

Dell' assoluzione . . . . . pag. 208
Domanda e concessione dell' assoluzione . . » 210
Della recezione dei Sacramenti con la censura . » 213
Effetti dell' assoluzione . . . . . » 215
In pericolo di morte . . . . . » 217
Fuori dal pericolo di morte . . . . . » 221
Dei casi urgenti . . . . . » 224
Delle censure in ispecie . . . . . » 235
Divini uffici e atti ecclesiastici . . . . » 238
La scomunica . . . . . » 240
Vitandi e tollerati . . . . . » 245
Assistenza ai divini uffici . . . . . » 248
Recezione dei Sacramenti . . . . . » 251
Amministrazione dei Sacramenti . . . . » 254
Privazione di indulgenze, suffragi, ecc. . . . » 257
Remozione dagli atti ecclesiastici . . . . » 260
Validità e nullità degli atti di giurisdizione . . » 262
Vari effetti della scomunica . . . . . » 263
Effetti della sentenza . . . . . » 266
Comunicazione con lo scomunicato vitando . . » 267
L' interdetto . . . . . » 269
Chi possa infliggerlo . . . . . » 271
Effetti dell' interdetto . . . . . » 273
Eccezioni . . . . . » 275
Effetti dei vari interdetti . . . . . » 277
Estensione dell' interdetto . . . . . » 278
Dell' interdetto collegiale e singolare . . . » 279
Interdetti personali . . . . . » 280
Delle persone interdette per accidens . . . » 281
Dell' interdetto ab ingressu Ecclesiae . . . » 282
La sospensione . . . . . » 283
Varie specie di sospensione . . . . . » 284
Della sospensione *a beneficio* . . . . . » 289
Effetti della sospensione ab officio e a beneficio . » 291
Effetti della sospensione *ferendae e latae sententiae* » 291
Degli atti posti dal sospeso . . . . . » 292
Sospensione collegiale e singolare . . . . » 293
Delle pene vendicative . . . . . » 294
Ricorso e appello . . . . . » 295
Della condizionale . . . . . » 296
Cessazione della pena vendicativa . . . . » 299
Dei casi urgenti occulti . . . . . » 300
Pene vendicative comuni . . . . . » 303

Soppressione e traslazione di Sedi . . . . pag. 305
Dell' infamia . . . . . » 306
Effetti dell' infamia . . . . . » 308
Cessazione dell' infamia . . . . . » 310
Chi possa infliggere l' infamia . . . . . » 311
Multa pecuniaria . . . . . » 311
Le speciali pene vendicative dei Chierici . . » 313
Della privazione di beneficii, uffici, ecc. . . » 315
Privazione temporanea dell' abito ecclesiastico . » 317
Residenza penale . . . . . » 318
Quando possa imporsi . . . . . » 319
Della deposizione . . . . . » 320
Privazione perpetua dell' abito ecclesiastico . . » 323
Della degradazione . . . . . » 323
Rimedi penali e penitenze . . . . . » 326
I rimedi penali . . . . . » 326
L' ammonizione . . . . . » 327
La correzione . . . . . » 328
Norme procedurali . . . . . » 328
Del precetto . . . . . » 331
Vigilanza . . . . . » 332
Le penitenze . . . . . » 333
Fine delle penitenze . . . . . » 335
Principali penitenze . . . . . » 336

PARTE I.

DEI DELITTI.

INTRODUZIONE

1. — Il *diritto penale* è quella parte del diritto che contiene le leggi, con le quali si impongono le pene ai delitti.

Le leggi che devono osservarsi dai giudici nell' istruire le cause per i delitti, costituiscono quella speciale parte del diritto che si chiama *diritto di procedura penale.*

Il diritto di procedura penale è contenuto nel IV libro del Codice : il diritto penale nel V libro.

Il diritto penale odierno conserva la divisione delle Decretali. Esso tratta prima dei delitti in genere e dei loro elementi oggettivi e soggettivi in ordine alla loro imputabilità; quindi delle pene in genere e in ispecie e finalmente delle pene contro i singoli delitti con qualche cenno sul modo di applicarle.

2. — Tra le parti del diritto penale occupa il primo posto il *diritto naturale* (1). Altra fonte principalissima è il *diritto divino positivo*, che si contiene nei libri del Nuovo Testamento e nella Tradizione divina. Del Vecchio Testamento si accetta solo ciò che viene approvato dalla Chiesa, giacchè non sarebbe possibile accogliere indifferentemente tutte le leggi criminali di quel tempo eccezionale (2).

Le *leggi della Chiesa* sono le fonti più comuni e numerose del diritto penale. Fin dai tempi apostolici troviamo esempi di tali leggi, quantunque non siano raccolte in collezioni speciali. Delle prime collezioni se ne parla nella lettera

(1) Wernz, *Jus Decretalium,* l. VI, n. 6; Zallinger, *Instit. Iur. Eccl.,* lib. V, c. 85 not. (a); Suarez, De leg. I, X, c. 2, n. 13; Droste, Kirch, *Disciplin.,* u. Crim. p. 6.

(2) Zallinger, l. c. 96; Exod. XXIII, 32; Deuter. VII, 1, 2 Schegg., Bibl. Archaeol. p. 707-677. Berner, *Diritto penale,* pag. 48.

di S. Gregorio di Neocesarea (a. 258) e nelle tre lettere canoniche di S. Basilio sui delitti ecclesiastici e le penitenze pubbliche. Vennero quindi i libri penitenziali, ove si parla della imputabilità dei singoli delitti e delle circostanze aggravanti o attenuanti (1).

Nei primi secoli ebbero notevole importanza nel foro ecclesiastico le leggi romane (2).

Dopo che dall' Imperatore Giustiniano fu fatta la collezione del diritto penale civile, anche nel foro ecclesiastico le leggi penali furono ordinate convenientemente. Fu Bernardo Papiense a iniziare quell' ordine di codificazione che fu ritenuto anche nelle 4 antiche collezioni. S. Raimondo di Pennafort lo adottò sostanzialmente nell' autentica collezione di Gregorio IX (3).

Nel Concilio Tridentino furono emanati molti decreti sui delitti e sulle pene, oltre che sulla procedura penale; i quali decreti furono inseriti nelle Decretali di Clemente VIII.

Una delle fonti più copiose del diritto penale negli ultimi secoli è il Bollario di Benedetto XIV.

Nell' ultimo secolo notevole fra le collezioni del genere, è la costituzione « Apostolicae Sedis » di Pio IX del 12 ottobre 1869, che è la codificazione di tutte le censure inflitte ipso iure ad alcuni delitti.

3. — *Scienze sussidiarie* per lo studio del diritto penale sono la *filosofia morale*, la *teologia morale*, la *storia* del diritto penale presso i diversi popoli, la *statistica* e la *medicina forense* (4).

---

(1) Pitra, *Jur. eccles. Graec.*, tom. I, p. 562, 575; Schiappoli, *Diritto penale*, can. n. 16.

(2) Droste, l. c. p. 6; Schiappoli, l. c. n. 17.

(3) Droste, l. c. p. 7.

(4) Berner, l. c. § 6; Delassus, *Les theories modernes de la criminalité*, Paris 1903; Tarquini, *Inst. iur. eccl. pubbl.*, n. 23; Cavagnis, *Instit. publ. eccl.*, P. I, p. 71; Muenchen, D. Kanan, *Gerichtsverfen*, tom. II, p. 9, ss.; Instruct. S. C. Ep. et Reg. 11 Junii 1880, art. 13.

PARTE I.

CAPO I.

Natura del delitto e sua divisione

Can. 2195. 1. Nomine delicti, iure ecclesiastico, intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata.

2. Nisi ex adiunctis aliud appareat, quae dicuntur de delictis, applicantur etiam violationibus praecepti cui poenalis sanctio adnexa sit.

Il delitto è la esterna e moralmente imputabile violazione della legge alla quale sia annessa la sanzione penale almeno indeterminata.

Perchè ci sia il delitto è quindi necessario che non manchi nessuno dei *quattro indispensabili elementi*, cioè:

1. *La violazione della legge.* Quì non trattasi della legge divina, positiva o naturale, ma della legge umana. Non si esclude tuttavia che anche la legge divina, positiva o naturale, abbia la sanzione penale, posta dall'autorità ecclesiastica, costituendo così il diritto umano positivo penale (1).

(1) Sole, *De delictis et poenis*, pag. 1-2; Chelodi, *Ius poenale*, pag. 4; Prummer, *Manuale Iur. Eccl.*, pag. 624, 3ª ed.; Wernz, *Ius Decretalium*.

2. *La sanzione penale*, ossia è necessario che la legge comandi o proibisca qualche cosa sotto una certa pena, determinata o indeterminata. Si ha in tal caso la legge penale. Di qui il principio giuridico: *Nullum crimen, nulla poena sine lege poenali.*

Quindi nessun delitto può punirsi con pena ecclesiastica se non quando la legge commina la pena o già ha avuto luogo l'ammonizione canonica. Da ciò segue che molti peccati, anche gravi ed esterni — come l'ubbriachezza, la fornicazione, ecc. — non sono per sè delitti ecclesiastici (1).

3. *Che la violazione della legge sia esterna,* giacchè la Chiesa, in quanto è società esterna, non giudica dell'interno; e la legge umana, ordinata alla conservazione e alla difesa dell'ordine sociale, si viola solo con gli atti esterni. Gli atti *puramente interni* sono riservati esclusivamente al giudizio di Dio; giudizio che quaggiù si esercita nel foro sacramentale (2) L'azione dicesi esterna quando è tale che se alcuno fosse presente, potrebbe vedere, sentire o comprendere ciò che si fa.

4. *Che l'azione sia moralmente imputabile*, ossia che venga compiuta scientemente e liberamente. Non basta quindi la colpa puramente giuridica, ma si richiede la grave colpa morale. Si ha qui la radice e la natura del *dolo*. Peraltro è bene notare che è imputabile non solo l'azione che proviene dal dolo, ma anche quella che deriva dalla *colpa*, cioè dalla mancanza di diligenza; poichè ciascuno è obbligato ad agire in modo da non turbare l'ordine giuridico (3).

Da quel che si è detto appare facile la distinzione che passa tra il *delitto e il peccato*. Sebbene siano entrambi un'azione moralmente cattiva, in quanto sono una volontaria trasgressione della legge, pure differiscono tra loro. Poichè

---

(1) Prummer, loc. cit, pag. 624, q. 557.

(2) Nel can. *Cogitationis*, 14, de Poenitentia, era detto: *Cogitationis poenam nemo patitur.*

(3) Sole, loc. cit. pag. 2-3.

il primo versa nell' ordine giuridico, il secondo nell' ordine morale; il primo si reprime nel foro esterno, il secondo nel foro interno. Si ha il delitto con la sola azione esterna, il peccato anche col semplice atto interno; il delitto turba l' ordine sociale della Chiesa, il peccato sconvolge l' ordine della coscienza.

Lo stesso S. Paolo, come acutamente nota S. Agostino, tenne presente la distinzione tra delitto e peccato: *Apostolus Paulus quando elegit ordinandos vel presbyteros vel diaconos et quicumque ordinandus est ad praeposituram ecclesiae, non ait: si quis sine peccato est, (hoc enim si diceret omnis homo reprobaretur, nullus ordinaretur) sed ait: Si quis sine crimine est sicut est homicidium, adulterium, aliqua immunditia fornicationis, furtum, fraus, sacrilegium et caetera huiusmodi* (1).

Nota. Si è visto come elementi del delitto siano essenzialmente il *dolo* e *il danno sociale.* Il primo, elemento subbiettivo, è la causa efficiente del secondo, elemento giuridico; l' uno e l' altro suppongono un terzo elemento, quello oggettivo o materiale (corpo del delitto). Ora il danno sociale, come tale, deve necessariamente supporre la violazione d' una legge preesistente all' azione criminosa; giacchè se si ammette che codesto danno non è altro che un disordine, bisogna riconoscere che il disordine non deriva che dalla trasgressione d' una legge. Si potrà piuttosto affermare che tale legge può essere priva della sanzione penale, ma non si potrà mai sostenere l' esistenza del delitto senza la legge. Infatti il Can. 2222, § 1, che i giuristi citano a conforto della loro tesi, è invece perfettamente d' accordo con la nostra asserzione. « *Licet lex* (dunque la legge preesiste) *nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat* ». Nè questo canone viene

(1) In Can. I Distinct. 81.

a distruggere la definizione del delitto data dal Can. 2195, come vorrebbero i giuristi, in quanto che mentre in quella si richiede le sanzione penale, almeno indeterminata, questo canone la ripudia; giacchè l'eccezione non deve distruggere la regola.

Questo, considerando il delitto nel campo puramente giuridico; chè nel campo morale — rientrando nell'ordine del peccato — trova nuovi elementi per la sua natura.

Secondo il § 2 del presente canone, ciò che si dice dei delitti è applicabile anche alla violazione del *precetto*, al quale sia unita la sanzione penale; eccetto il caso che la legge non stabilisca diversamente nelle varie circostanze.

Che cosa sia e chi possa imporre il precetto si vedrà nei canoni seguenti.

Qualità e quantità del delitto

Can 2196. Qualitas delicti desumenda est ex obiecto legis; quantitas vero dimetienda non solum ex diversa gravitate legis laesae, sed etiam ex maiore minoreve imputabilitate aut damno illato.

La qualità del delitto si desume dall'oggetto della legge; la quantità si misura non solo dalla diversa gravità della legge lesa, ma anche dalla maggiore o minore imputabilità o dal danno causato.

Il delitto quindi, pur conservando inalterata la sua natura di *transgressio legis*, acquista diverso aspetto a seconda delle diverse leggi che viola. Così abbiamo delitti contro la fede, contro la religione, contro la vita, la libertà, ecc. Tanti sono gli oggetti della legge, tante le specie del delitto.

La quantità invece si misura non solo dalla gravità della legge lesa, ma dagli stessi elementi del delitto: dal dolo e dal danno. A seconda della maggiore o minore imputabilità,

del maggiore o minore disordine aumenta o diminuisce la gravità del delitto.

Principii questi di capitale importanza, che devono sempre avere presenti coloro che hanno il potere di infliggere o applicare le pene.

Delitto pubblico e occulto

Can. 2197. Delictum est: 1. Publicum, si iam divulgatum est aut talibus contigit seu versatur adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri.

2. Notorium notorietate iuris, post sententiam iudicis competentis quae in rem iudicatam transierit aut post confessionem delinquentis in iudicio factam ad normam can. 1750.

3. Notorium notorietate facti, si publice notum sit et in talibus adiunctis commissum, ut nulla tergiversatione celari nulloque iuris suffragio excusari possit.

4. Occultum, quod non est publicum: occultum materialiter, si lateat delictum ipsum: occultum formaliter, si eiusdem imputabilitas.

1. Il delitto è *pubblico* se è già divulgato oppure trovasi in tali circostanze da doversi e potersi facilmente giudicare che andrà divulgato.

Già il D' Annibale scrisse: «In summa occultum accipere debemus quod adeo pauci et prudentes sciunt, ut reputari possit quasi nemo sciret, et quia res facti est, in aestimatione boni viri esse debet. Proinde occultum dici nequit, quod sciunt paucissimi quidem, sed rimosis auribus» (1).

Il Codice ammette che il delitto è pubblico anche quando, pur non essendo ancora noto a tutti o alla maggior parte della popolazione, è conosciuto però da tali persone, anche

(1) D' Annibale. *Summa Theolog. Moralis* I § 242 not. 49. Cfr. Card. Lega, *Praelectiones in textum iuris canonici*, vol. III, De delictis et poenis, n. 244.

pochissime, le quali, per la loro loquacità, lo divulgheranno quasi certamente.

2. È notorio *notorietate iuris*, dopo la sentenza del giudice competente, la quale sentenza però sia già passata in giudicato; e dopo la confessione del delinquente fatta in giudizio a norma del Can. 1750.

La sentenza *passa in giudicato* a norma dal Can. 1902: « *Res iudicata* habetur: 1. Duplici sententia conformi; 2. Sententia intra utile tempus non appellata; aut quae, licet appellata coram iudice *a quo*, detecta fuit coram judice *ad quem*. 3. Sententia definitiva a qua non datur appellatio ad normam Can. 1880.

Lo stesso valore ha la confessione del delinquente giusta il can. 1750: « Assertio de aliquo facto, in scriptis aut oretenus ab una parte contra se et pro adversario coram iudice, sive sponte, sive iudice interrogante peracta, dicitur confessio iudicialis.

3. Notorio *notorietate facti*, se è pubblicamente noto e se fu commesso in tali circostanze da non potersi occultare con nessuna tergiversazione nè da potersi scusare col suffragio del diritto.

4. Il delitto è *occulto*, quando non è pubblico.

Può essere occulto *materialmente*, se è occulto lo stesso fatto criminoso; occulto *formalmente* quando si conosce il fatto, ma non se ne conosce la imputabilità.

5. Il delitto è sempre occulto quando non si può provare in foro esterno.

6. Inoltre il delitto può *essere pubblico*, ma *non notorio*. Poichè siccome la *notorietà* importa che si *conosca* il *fatto in quanto è delitto* e quindi la *morale imputabilità* del delinquente, può benissimo darsi il caso che sia pubblico l'omicidio, perchè consumato dinanzi alla folla, ma non si sappia però se commesso con dolo o per legittima difesa. *Sarebbe notorio* invece, se si conoscesse in tal modo la cattiva volontà dell'omicida da non poterlo in nessun modo scusare.

Competenza sul delitto.

Can. 2198. Delictum quod unice laedit Ecclesiae legem, natura sua, sola ecclesiastica auctoritas persequitur, requisito interdum, ubi eadem auctoritas necessarium vel opportunum indicaverit, auxilio brachii saecularis; delictum quod unice laedit legem societatis civilis, iure proprio, salvo praescripto Can. 120, punit civilis auctoritas, licet etiam Ecclesia sit in illud competens ratione peccati; delictum quod laedit utriusque societatis legem, ab utraque potestate puniri potest.

Il delitto che lede soltanto la legge della Chiesa, la sola Chiesa, per la sua stessa natura, giudica e punisce, talvolta anche con l'aiuto del braccio secolare, se essa autorità lo stima necessario ed opportuno.

Il delitto che lede soltanto la legge della civile società, lo punisce la civile autorità, in forza del proprio diritto, salvo il can. 120, quantunque anche la Chiesa vi abbia la sua competenza a causa del peccato.

Il delitto che lede contemporaneamente la legge della società ecclesiastica e civile, può esser punito dall'una e dall'altra potestà.

Rispetto alla legge violata il delitto può essere *ecclesiastico, civile, misto.*

1. La Chiesa, come società esterna, ha ricevuto dal suo fondatore Gesù Cristo il triplice potere legislativo, giudiziario, coattivo (1). L'esigenza di questo potere è richiesta dalla stessa natura della Chiesa in quanto è vera società, giuridicamente perfetta. Infatti la società non è che *l'unione morale di più persone le quali vogliono conseguire lo stesso*

(1) Billot, th. XX; De Groot, Quaest. XI; Mazzella, disp. III, art. 9; Palmieri, Proleg. § XVIII-XIX; Cavagnis, *Institutiones Juris publici Ecclesiast.*; Liberatore, *Del Diritto pubblico eccles.*

fine coi medesimi mezzi (1). I due elementi essenziali, materiale e formale noi li troviamo nella Chiesa. Questa Chiesa inoltre è vera società giuridica, perchè istituita da Dio stesso — dal quale deriva ogni autorità. — È società perfetta, perchè ha per fine il bene che nel suo genere è completo e che nessun' altra società ha di mira — ossia la felicità spirituale e soprannaturale degli uomini. Tale quindi da non poter essere subordinata a nessun' altra società, ma da avere subordinate tutte le altre.

È logico dunque che la Chiesa, perchè società perfetta, goda del potere legislativo, giudiziario, coattivo.

Essa cioè deve essere sufficiente a se stessa nel genere suo e avere in sè i mezzi necessari per conseguire il suo fine. Infatti, perchè essa possa condurre i sudditi al proprio fine deve:

1. proporre loro come obbligatori alcuni mezzi necessari o utili al conseguimento del fine; ciò che importa il *potere legislativo;*

2. punire i violatori della legge, affinchè la potestà legislativa non sia vana; ciò che importa il *potere iudiciario;*

3. curare che le leggi e le sentenze siano eseguite; ciò che *importa il potere coattivo* o esecutivo (2). D' altronde che la Chiesa sia vera società giuridica si prova non solo con gli esposti argomenti di ordine intrinseco, ma con le stesse parole di Gesù Cristo, con la prassi apostolica e con le definizioni della Chiesa medesima.

---

(1) Tanquerey, *Synopsis Theologiae dogmat. fundament.*, Vol. I, pag. 558, n. 849 e ss.

(2) Tanquerey, loc. cit. pag. 548 in nota: « Diversimode ab auctoribus explicatur notio potestatis *coactivae*. Iuxta quosdam pars est potestatis executivae tantum (quae legislativae et judiciariae opponitur) quatenus vim physicam in invitos addibet. Iuxta alios vero, potestas quae dicitur coactiva ad legislativam pertinet, in quantum leges poenales constituit; ad iudiciariam autem in quantum poenas a lege statutas in casu particulari contra reum decernit; ad executivam vero in quantum poenas a judice decretas applicari mandat. Cfr. Cavagnis, op. cit. lib. I, n. 25-96.

Ciò posto è ovvio che *la sola Chiesa* e *non altri* abbia il diritto e il dovere di punire i delitti che ledano le sue leggi. E qui sarà bene riferire la proposizione del sillabo condannata da Pio IX: « Ecclesia non est *vera perfectaque societas plane libera*, nec pollet suis propriis e constantibus juribus sibi a divino suo Fundatore collatis, sed civilis potestatis est definire quae sint Ecclesiae iura ac limites, intra quos eadem iura exercere queat ». Anche Leone XIII nella Encicl. *Immortale Dei*, 1 nov. 1885, esplicitamente disse: « Ecclesia societas est genere et iure perfecta, cum adiumenta ad incolumitatem actionemque suam necessaria, voluntate beneficioque Conditoris sui, omnia *in se ac per se* ipsa possideat.

Talvolta può domandare — se lo crede necessario o opportuno — l'aiuto dal braccio secolare. Anche qui si noti la libertà assoluta della Chiesa: solo essa è giudice della necessità o opportunità dell'aiuto della legge civile — e è essa a domandarlo: nessuno può imporglielo.

Che tale aiuto sia talora necessario è evidente. Quantunque la Chiesa, come scrisse Nicolao I « gladium non habeat nisi spiritualem; non occidit, sed vivificat » (1) e, secondo l'effato, « abhorret a sanguine »; pure sovente occorre reprimere i delinquenti e i contumaci anche con le pene temporali proprie della umana giustizia (2).

Principio affermato anche da S. Paolo: « In virga veniam ad vos... In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam » (3) nelle quali parole non v'è solo la minaccia di un rimprovero, ma di un vero castigo. E questa prassi noi ritroviamo costantemente esercitata nella vita della Chiesa.

---

(1) Decret. Grat., can. Inter haec. 6, caus. 33, q. 2.

(2) Soglia, *Institutiones Iuris publ. eccles.*, pag. 165-169; Cavagnis, op. cit. lib. I, c. II, art. VI; Coupin, *Valeur des décisions du S. Siège*, pag. 214, ss.; Vacandard, *L'Inquisition*, Paris 1907; Joann. XXII, const. Loreet, 10 Kol nov. 1327; Bened. XIV, *Brev. ad assiduas*, 4 mart. 1755; etc.

(3) I Cor. IV, 21; II Cor. X, 6; Cfr. ibi XIII, 10, 2; II Thess III, 14, I Cor. V, 9; Rom. XVI, 17; II Joann. 10 etc.

Infatti quando Paolo di Samosata rimosso dall' Episcopato e rigettato dalla chiesa, resistette audacemente alla sentenza di deposizione, i Vescovi cristiani ottennero dal pagano Imperatore Aureliano che fosse espulso *con la forza* dal palazzo vescovile (1).

2. Per ciò che riguarda i delitti contro la sola autorità civile, si afferma nettamente la competenza della civile potestà. La Chiesa, peraltro, anche in quelli riserva e sostiene la sua competenza, *ratione peccati;* competenza, che tuttavia essa esercita *in foro poenitentiae* (2).

3. Per i delitti commessi dai Chierici resta fermo il prescritto dal can. 120 § 1. «Clerici in omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus (3) apud iudicem ecclesiasticum conveniri debent, nisi aliter pro locis particularibus legitime provisum fuerit.

§ 2. Patres Cardinales, Legati Sedis Apostolicae, Episcopi etiam titulares, Abbates, vel Praelati nullius, supremi religiosorum iuris pontificii Superiores, Officiales maiores Romanae Curiae, ob negotia ad ipsorum munus pertinentia, apud iudicem laicum conveniri nequeunt sine venia Sedis Apostolicae; ceteri privilegio fori gaudentes, sine venia Ordinarii loci in quo causa peragitur; quam tamen licentiam Ordinarius, praesertim cum actor est laicus, ne deneget sine iusta et gravi

---

(1) Ex Eusebio, Histor. eccles. lib. 7, cap. 30, pag. 364. Cfr. conc. Trid. Sess. XXV, De Regularibus et monialibus, cap. V.

(2) Devoti, *Instit. can.,* lib. 3, tit. 2, § 2; Sole, l. cit. pag. 11, Lega, *l. c.,* n. 52.

(3) Can 1552 § 1. Nomine iudicii ecclesiastici intelligitur controversiae in re de qua Ecclesia ius habet cognoscendi, coram tribunali ecclesiastico, legitima disceptatio et definitio.

§ 2. Obiectum iudicii sunt:

1. Personarum physicarum vel moralium iura persequenda aut vindicanda, vel earundem personarum facta iuridica declaranda; et tunc iudicium est *contentiosum.*

2. Delicta in ordine ad poenam infligendam vel declarandam; et tunc iudicium est *criminale.*

causa, tum maxime cum controversiae inter partes componendae frustra operam dederit.

§ 3. Si nihilominus ab eo qui nullam praehabuerit veniam, conveniantur, possunt, ratione necessitatis, ad vitanda maiora mala comparere, certiore tamen facto Superiore a quo venia obtenta non fuit ».

E nel can. 1553 § 1 è detto ancora: « Ecclesia *iure proprio et exclusivo* cognoscit... 3. De omnibus causis sive contentiosis sive criminalibus quae respiciunt personas privilegio fori gaudentes ad normam can. 120, 614, 680.

4. Sui delitti che ledano contemporaneamente la legge ecclesiastica e la legge civile, hanno la propria competenza tanto l'Autorità ecclesiastica quanto quella civile. Tali sono, p. es., l'omicidio, l'adulterio, l'incesto, il sacrilegio e simili, proibiti e condannati da ambo le leggi (1).

Si noti peraltro il prescritto del can. 1933 § 3 « In delictis mixti fori Ordinarii regulariter ne procedant cum reus laicus est et civilis magistratus, in reum animadvertens, publico bono satis consulit ». E nel can. 2223 § 3, n. 2 è detto che il Superiore o il giudice può astenersi dall'infliggere la pena, « si reus perfecte fuerit emendatus et scandalum reparaverit; aut sufficienter punitus sit vel puniendus praevideatur poenis auctoritate civili sancitis ».

Però quantunque in diritto sia ragionevole la competenza delle due potestà contro i delitti che tutte e due le offendono, in pratica riuscirebbe troppo gravoso al delinquente il dover

---

(1) Sole, *op. cit.* pag. 12; Conc. Trid. sess. XXIV de reform. matrim. cap. 8; e nel can. 2357 è detto: § 1. Laici legitime damnati ob delicta contra sextum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum commissa, vel ob stuprum, sodomiam, incestum, lenocinium, ipso facto infames sunt, *praeter alias poenas* quas *Ordinarius* infligendas iudicaverit.

§ 2. Qui publicum adulterii delictum commiserint, vel in concubinatu publice vivant, vel ob alia delicta contra sextum decalogi praeceptum legitime fuerint damnati, excludantur ab actis legitimis ecclesiasticis, donec signa verae resipiscentiae dederint.

sottostare a due giudizi per un solo reato. In tal caso occorrerebbe l'accordo preventivo fra l'autorità ecclesiastica e l'autorità civile, affinchè una delle due istruisse il giudizio e punisse il reo. Accordo, del resto, non sempre o affatto possibile dove lo Stato ignora che esista una Chiesa e che i suoi sudditi siano perfino membri liberi e volontari di essa (1).

E a questo principio si ispirano le parole del Canone in esame: « delictum quod laedit utriusque societatis legem, ab utraque potestate *puniri potest* ». Non si dice che *debba*, ma solo *che può essere* punito dall'una potestà e dall'altra — dove è velatamente accennato il desiderio del reciproco accordo.

---

(1) L'Aichner, nel suo *Compendium iuris eccl.*, § 216 n. 1 dice « Ne reus unius criminis duplex iudicium vel duplicem poenam sustinere cogatur, hae causae mixtae vel a tribunalibus mixtis, vel per praeventionem ab alterutro iudice, sive laico sive ecclesiastico definiri debent, prout unum vel alterum inter duas supremas auctoritates conventum est ».

CAPO II.

Imputabilità del delitto

Cause aggravanti o attenuanti; effetti giuridici del delitto.

Radice dalla imputabilità.

Can. 2199. Imputabilitas delicti pendet ex dolo delinquentis vel ex eiusdem culpa in ignorantia legis violatae aut omissione debitae diligentiae; quare omnes causae quae augent, minuunt, tollunt dolum aut culpam, eo ipso augent, minuunt, tollunt delicti imputabilitatem.

La imputabilità del delitto dipende dal *dolo* del delinquente o dalla colpa del medesimo *nell'ignorare* la legge violata ovvero nell'*omissione della debita diligenza*; per cui tutte le cause che aumentano, diminuiscono o tolgono il dolo o la colpa, aumentano, diminuiscono o tolgono nel tempo stesso la imputabilità del delitto.

Il dolo

Can. 2200 § 1. Dolus heic est deliberata voluntas violandi legem, eique opponitur ex parte intellectus defectus cognitionis et ex parte voluntatis defectus libertatis.

§ 2. Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur.

Qui per dolo si intende la *deliberata volontà* di violare la legge; ad esso si oppone per parte dell'intelletto, il *difetto di cognizione o ignoranza* e per parte della volontà, il *difetto di libertà*.

Posta la esterna violazione della legge, il dolo *si presume in foro esterno*, fino a che non *si prova* il contrario.

1. In questi due canoni sono esposti brevemente e chiaramente i principii fondamentali della imputabilità dell' atto umano delittuoso.

Tale imputabilità dipende:

a) dal dolo del delinquente. Ed è naturale. Giacchè in tanto noi attribuiamo un' azione a qualcuno in quanto egli scientemente e liberamente l' ha compiuta.

E il dolo infatti non è altro che la *deliberata volontà* di violare la legge. La volontà a sua volta suppone la *scienza*, secondo l' effato « nihil volitum quin praecognitum ». Perciò quando nella violazione della legge c' è l' atto dell' *intelletto* e della *volontà* insieme, si ha il dolo e quindi la piena responsabilità dell' atto. Mancando qualcuno di tali atti, non v' è il dolo e conseguentemente neppure il delitto.

b) dalla colpa del delinquente nell' ignoranza della legge violata. In questo caso il *defectus ex parte intellectus* cioè l'ignoranza, non toglie l' imputabilità del delitto per la semplice ragione che il delinquente si è reso *responsabile in causa* in quanto che egli *era tenuto* a conoscere la legge. Ignoranza che in lui è *colposa*. La *colpa* infatti non è altro che l' *omissione della debita diligenza nello stimare gli effetti che facilmente seguiranno da qualche fatto* (1).

c) dall' omissione della debita diligenza. Il Codice distingue sottilmente le diverse radici della responsabilità.

Qui non trattasi d' ignoranza, ma di disattenzione, di *negligenza*. E giustamente se ne fa un motivo di imputabilità. Giacchè ciascuno è tenuto ad usare quella diligenza che da tutti comunemente si usa, affinchè non si turbi l' ordine sociale: ed è responsabile chi venendo meno a questo generale ed elementare dovere reca danno alla società con l' infrazione delle leggi.

2. Una volta ammesso che l' imputabilità del delitto dipende dal dolo e che il dolo trova la sua essenza di colpa-

(1) Carrara, *Programma del corso di diritto penale*, § 80.

bilità nell'intelletto e nella volontà, ne viene di conseguenza che tutte quelle cause che aumentano, diminuiscono o escludono il dolo o la colpa — aumentando, diminuendo o togliendo la cognizione dell'intelletto e la libera determinazione della volontà — aumentano, diminuiscono o escludono nel tempo stesso anche la morale imputabilità del delitto.

3. *Posta la esterna violazione della legge,* il *dolo si presume nel foro esterno fino a prova in contrario.*

Ed è ovvio. Poichè ciascuno si ritiene padrone di sè e quindi padrone — per la cognizione e per la volontà — dei propri atti. E gli atti — nel foro esterno — si giudicano obiettivamente come avvengono e si presentano all'occhio dell'osservatore e si suppongano derivati dalla *libera volontà* dell'uomo *cosciente.* Sta all'uomo — o a chi per lui — provare la mancanza della coscienza e della libera volontà e quindi del dolo e della relativa imputabilità.

Cause aggravanti o attenuanti

Can. 2201 § 1. Delicti sunt incapaces qui actu carent usu rationis.

§ 2. Habitualiter amentes, licet quandoque lucida intervalla habeant, vel in certis quibusdam ratiocinationibus vel actibus sani videntur, delicti tamen incapaces praesumuntur.

§ 3. Delictum in ebrietate voluntaria commissum aliqua imputabilitate non vacat, sed ea minor est quam cum idem delictum committitur ab eo qui sui plene compos sit, nisi tamen ebrietas apposite ad delictum patrandum vel excusandum quaesita sit; violata autem lege in ebrietate involuntaria, imputabilitas exsulat omnino, si ebrietas usum rationis adimat ex toto: minuitur, si ex parte tantum. Item dicatur de aliis similibus mentis perturbationibus.

§ 4. Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed non tollit omnino.

1. *Sono incapaci del delitto coloro che al momento del delitto sono privi dell'uso di ragione.*

Ed è ovvio dopo quel che si è detto finora. Poichè se il

delitto dipende dal dolo, e il dolo dall' intelletto e dalla volontà, chi non ha la padronanza dell' intelligenza e della volontà non può esser capace di dolo e quindi di delitto. Tali sono per es., i fanciulli prima dei sette anni, i dementi, i furiosi, i quali, pur violando la legge, si ritengono irresponsabili. È lo stesso principio che ricorre in morale (1).

Costoro tuttavia possono talvolta solo *per accidens*, cioè *indirettamente*, sottostare a delle pene in quanto fanno parte d'una collettività sulla quale venissero a gravare dette pene (2) Per es. in caso di interdetto generale.

2. *Coloro che sono abitualmente dementi, sebbene abbiano talora lucidi intervalli e in alcuni atti o ragionamenti sembrino sani di mente, si presumono incapaci del delitto.*

La demenza — o mancanza di mente — è *generale* o *parziale*, secondo che il lume dell' intelletto si oscura su tutte le idee o su alcune soltanto. La demenza parziale è anche detta *monomania* (3).

Inoltre la demenza generale o parziale può essere *perfetta* o *imperfetta*.

Chiunque versa in tali condizioni è irresponsabile delle proprie azioni — giacchè costoro equiparandosi a chi non ha l' uso di ragione vengono a non possedere la padronanza dell' intelletto e della volontà, da cui deve dipendere il dolo.

E poichè nessuno si presume diverso dalla generalità degli individui se non quando è sufficientemente dimostrato, così nessuno si ritiene demente se non quando se ne ha la prova. Ma una volta provata la demenza, si suppone abitualmente demente fino a prova in contrario (4).

Su questi principii si fonda il prescritto del Canone, secondo il quale i *lucidi intervalli* che può avere un demente

(1) Barbosa, *De delictis puerorum*, cap. 2, n. 2.

(2) Bonacina, *De censuris* disp. 1 qu. 1, pag. 4. n. 9; Thesaur. *De poenis ecclesiasticis*, cap. 17; Lega, l. c. n. 37, 3.

(3) D' Annibale, *l. c.* § 31, nota 18. cfr. Ribot, *Les maladies de la volonté*.

(4) Lega, *l. c.* n. 38.

non sono sufficienti per l'attribuzione della imputabilità del delitto (1).

Nel dubbio fondato della demenza del delinquente si proceda a norma del can. 1792, il quale prescrive: « Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum requiritur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam ».

Si noti bene che qui trattasi di dementi (2) i quali siano tali *abitualmente*. Solo per questi ha valore il disposto del canone in esame. Quindi chi avesse solo di tanto in tanto accessi di demenza o pazzia — *essendo abitualmente padrone di sè* — sarebbe solo irresponsabile delle azioni commesse durante quegli accessi (3).

3. *Il delitto commesso nella ubbriachezza volontaria non è privo di qualche imputabilità.*

---

(1) Sole, *l. c.*, a pag. 19 dice: « *dummodo intervalla sint brevia* » (Cfr. D'Annibale, l. c. 831, not. 17). Quale sarebbe questa brevità d'intervalli? Non certamente di ore; rispetto a un demente abituale noi riteniamo breve anche l'intervallo di una settimana di lucidità mentale.

(2) Gli autori latini usano le parole *amens* e *demens*. Con la prima indicano la *totale mancanza* della mente; con la seconda la *mancanza parziale*. Noi usiamo semplicemente la parola demente, aggiungendovi l'aggettivo *generale* o *parziale* quando la chiarezza lo esige.

(3) A proposito di questo 2 § il *Monitore Ecclesiastico*, del Febbraio 1922, fasc. II anno XLVII, saggiamente osserva: « È questa una disposizione benigna, che non tutti i Codici accettano: p. es. lo spagnolo non esime da responsabilità criminale i dementi i quali agiscano in un lucido intervallo; il che, teoreticamente, sembra più confacente al diritto naturale; ma in concreto, secondo i dettami della scienza psichiatrica, la demenza abituale è uno stato morboso *continuo*, che solo permette intervalli di *minore* recrudescenza, ossia può offrire differenze solo di maggiore o minore intensità; e se così è la presunzione affermata dal Codice è pienamente giustificata ». Cfr. Maudon, *Histoire critique de la folie*, Paris, 1862; Hittermaier, *De alienationibus mentis*, Hedelbeg, 1825; Verga, *Se e come si possa definire la pazzia*. Milano, 1874.

L' ubbriachezza è *perfetta* o *imperfetta*, secondo che toglie in tutto o in parte l' uso di ragione.

Inoltre può essere *volontaria* o *involontaria* in quanto si è voluta — direttamente o indirettamente — o no.

Quella volontaria può essere *abituale* o *affettata*, in quanto si procura con una certa frequenza quasi quotidiana o si procura appositamente in ordine al delitto da commettersi.

Ciò posto è facile trarre le conseguenze in conformità della legge, secondo la quale:

a) L' ubbriachezza perfetta, anche *se volontaria*, diminuisce *moltissimo* l' imputabilità del delitto, la quale è sempre minore di quella che grava su chi delinque nella piena padronanza di sè.

Tuttavia la mancanza *del dolo* non esclude che ci sia *la colpa*.

b) L' ubbriachezza procurata *appositamente* in ordine al delitto o per commetterlo o per esserne scusati, non toglie nè diminuisce l' imputabilità, anzi l' aggrava.

c) L' ubbriachezza *involontaria* toglie qualunque imputabilità, se *è perfetta*; la diminuisce, se è *imperfetta*. Tutto ciò che si è detto dell' ubbriachezza, si deve applicare anche ai casi in cui ci siano simili perturbazioni di mente.

4. *La debolezza di mente* diminuisce, ma non toglie del tutto l' imputabilità. Ed è chiaro. Giacchè non siamo nè in piena demenza nè in pieno uso di ragione: è un quid medium tra l' una e l' altro. Perciò anche l' imputabilità dell' atto non è nè intera nè esclusa.

L' ignoranza.

Can. 2202 § 1. **Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit inculpabilis; secus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsius culpabilitate.**

§ 2. **Ignorantia solius poenae imputabilitatem delicti non tollit, sed aliquantum minuit.**

§ 3. **Quae de ignorantia statuuntur, valent quoque de inadvertentia et errore.**

1. La violazione della legge ignorata non è in alcun modo imputata, se l' ignoranza non fu colpevole; diversamente l' imputabilità è più o meno diminuita seconda la colpevolezza dell' ignoranza.

2. L' ignoranza della sola pena non toglie l' imputabilità del delitto, ma la diminuisce alquanto.

3. Ciò che è stabilito per l' ignoranza, vale anche per l' inavvertenza e per l' errore.

1. *L' ignoranza è la mancanza della cognizione di ciò che uno può e deve sapere* (1).

L' ignoranza è di tre specie: *del fatto*, *del diritto* e *della pena*. Si ha la prima quando uno ignora l' obbietto dell' azione, come chi percuote un chierico, credendolo un laico.

Si ha la seconda quando uno crede che non esista la legge o che qualche azione non sia dalla legge vietata. Questa può essere *invincibile physice*, se *in nessun modo* può togliersi; *invincibile moraliter*, se con una *certa diligenza* neppure si può togliere; può essere inoltre *vincibile*, se deriva dalla negligenza.

Inoltre l' ignoranza è *crassa* o *supina* se deriva *da gravissima* negligenza: è *affettata* quando uno *volontariamente* allontana i mezzi atti a toglierla per peccare più liberamente. La prima è negativa, la seconda positiva. Di questa bisognerà riparlarne nei canoni seguenti quando si tratterà dell' applicazione pratica delle pene.

2. L' ignoranza *del diritto*, ossia della legge violata, toglie ogni imputabilità se la stessa ignoranza non è colposa.

3. Se detta ignoranza *del diritto* è colposa, l' imputabilità del delitto sarà più o meno grave secondo che più o meno grave è la colpabilità dell' ignoranza.

4. L' ignoranza *della sola pena* non toglie, ma diminuisce *alquanto* l' imputabilità del delitto. Non la toglie, perchè lo stesso fatto che uno viola la legge suppone il dolo; la diminuisce, giacchè non conoscendosi la pena annessa alla

(1) D' Annibale, l. c. § 132, nota 37; D. Thom., 1, 2, 76, 3.

legge si ha un dolo minore di colui che conosce la pena eppure viola la legge.

Si noti che il canone nel § 2 parla di ignoranza sic et simpliciter presa; quindi tale ignoranza può essere indifferentemente vincibile o invincibile, perchè abbia luogo l'applicazione della legge (1).

5. Ciò che è disposto per l'ignoranza vale anche per l'*inavvertenza* e l'*errore*. Quantunque *l'inavvertenza non sia altro che una distrazione che avviene hic et nunc* — supponendo la notizia abituale della cosa — e *l'errore la falsa notizia della cosa*; pure l'una e l'altra possono rivestire i caratteri dell'ignoranza in quanto possono egualmente essere *vincibili* o *invincibili*, *volontari* o *involontari*. In tal modo l'imputabilità può essere esclusa, può restare integra e può essere diminuita (2).

Mancanza di diligenza e caso fortuito.

Can. 2203 § 1. Si quis legem violaverit ex omissione debitae diligentiae, imputabilitas minuitur pro modo a prudenti iudice ex adiunctis determinando; quod si rem praeviderit et nihilominus cautiones ad eam evitandam omiserit, quas diligens quivis adhibuisset, culpa est proxima dolo.

§ 2. Casus fortuitus qui praevideri vel cui praeviso occurri nequit, a qualibet imputabilitate eximit.

1. La diligenza è l'attenzione che ciascuno deve porre perchè l'azione sia compiuta secondo la sua natura onde si raggiunga l'effetto che da quella naturalmente deriva.

---

(1) Il Codice Italiano, fondandosi sul vecchio principio: *ignorantia facti non iuris excusat*, non ammette l'ignoranza della legge: «Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale» art. 44, C. P.

(2) D'Annibale, l. c. § 147, not. 24 e § 312: Quoties autem excusat ignorantia, inadvertentiam quoque et oblivionem excusare, ex alias dictis palam est».

In questo senso la diligenza si può ritrovare nell' azione buona e nell' azione cattiva.

Ciascuno è obbligato tanto dalla legge naturale quanto dalla legge positiva a far uso della diligenza, perchè non si turbi l' ordine sociale.

Si richiede quella diligenza che comunemente si usa da tutti nei medesimi affari; quindi la diligenza può essere *comune per l' agente* e diversa per *l' oggetto*, nel senso che non deve essere sempre la stessa in tutte le azioni potendo essere queste più o meno serie, più o meno pericolose e importanti.

2. Violandosi la legge per l' omissione della dovuta diligenza, l' imputabilità vien diminuita secondo i casi e le circostanze a giudizio del giudice prudente.

L' imputabilità quindi non si esclude e neppure si conserva integralmente. Ed è naturale. Giacchè in questa violazione della legge non abbiamo il *dolo puro* e *semplice*, ma la *colpa*, nella quale manca la *deliberata* volontà di violare la legge sebbene questa violazione si voglia più o meno inconsciamente *in causa*: non si *vuole* il danno, ma si *permette*.

Non si esclude perciò l' imputabilità, perchè il *quasi delitto* — che i moderni amano chiamare anche *delitto colposo* — *poteva* e *doveva* essere evitato; intanto è diminuita, perchè nell' individuo viene a mancare la *diretta* volontà di trasgredire la legge (1).

3. Ma se la cosa fu prevista, e ciononostante furono omessi i mezzi coi quali si poteva evitare — mezzi che ogni uomo diligente avrebbe usato — la colpa è prossima al dolo.

Nel numero precedente si trattava della semplice omissione della dovuta diligenza nell' operare. In tale omissione era *indirettamente* e *implicitamente* voluto il danno: danno che peraltro non *era chiaramente previsto*, ma poteva solamente *essere supposto*. Di qui la definizione del quasi delitto:

---

(1) Lega, l. c. n. 44; Sole, l. c. pag. 16; Chelodi, l. c. pag. 9.

effectus noxius, non praevisus, sed qui praevideri poterat et debebat.

Quì invece trattasi del danno già previsto e che si sarebbe anche potuto scongiurare — previsto, permesso, ma non directe voluto in se e per se — chè se così fosse, avremmo il pieno dolo, quindi il vero delitto e per conseguenza la completa imputabilità. Non possiamo perciò chiamare delitto l'atto che studiamo, come vorrebbe il Sole. È qualche cosa tra il *quasi delitto* e il *delitto*, che si potrebbe nominare addirittura *delitto-prossimo*. Nel *delitto-prossimo* l'imputabilità dipende dal grado della colpa.

La colpa può esser *lata, levis, levissima* (1).

È *lata* quando uno non usa quella *comune* diligenza, che da tutti suole adibirsi.

È *levis*, quando uno non usa quella diligenza, che sogliono usare gli *uomini prudenti*.

È *levissima*, quando uno non si serve della diligenza che usano gli *uomini diligentissimi*.

La *culpa lata* costituisce il *delitto-prossimo*, essendo essa *prossima* al dolo, radice essenziale del delitto stesso; ed è perciò imputabile in quella proporzione che la prudenza del giudice stimerà necessario.

La *culpa levis* costituisce il *quasi-delitto* per la malizia che si riscontra nella negligenza dell'agente e anche qui ha luogo la imputabilità discrezionale.

---

(1) Il D'Annibale, l. c., I, 297 scrive: «Et metitur, quasi e contrario, ex diligentia quam paterfamilias vel prudentissimus, vel solers, vel etiam desidiosus adhibet suis rebus. Itaque illius diligentiae deesse *levissima* culpa est, istius *levis*, huius *lata*. Levissima, e. gr., culpa ejus est qui, e curru aliquid proiiciens, prope stantem occidit, si priusquam iaceret circumspexit et conclamavit; levis eius qui circumspexit; lata eius qui nec conclamavit nec circumspexit. Haec generaliter; nam interdum culpa aestimari debet ex re, opere, negotio quod agitur; et quae in re modica levissima culpa est, in gravi fit levis, in gravissima lata».

La *culpa levissima* non costituisce delitto — e perciò non è imputabile nè per la pena nè pel rifacimento dei danni (1).

4. Il caso *fortuito* che non può prevedersi o che anche previsto non si può scongiurare, esime da ogni imputabilità.

Il caso fortuito vien definito: « *Eventus qui praevideri non potuit vel cui praeviso non potuit occurri* (2). È perciò indipendente dalla volontà dell' agente, il quale non vuole la trasgressione della legge nè vi concorre *neppure indirettamente*. Non vi è quindi nel *fatto* nè il *dolo* nè la *colpa:* e conseguentemente nessuna *imputabilità* (3).

È controverso se sia imputabile il caso fortuito che deriva da un' azione colposa. È imputabile l' azione colposa in sè e per sè, non giammai *l'imprevisto* che può seguirne, giacchè l' agente non lo volle neppure in causa in quanto che l' imprevisto evento non doveva essere un naturale effetto di quell'azione, ma fu semplicemente *effetto accidentale* o *casuale*.

Se per es. un chierico — nonostante la proibizione canonica — va a caccia e per *puro caso*, uccide un uomo, avrà commesso la colpa o meglio il dolo per l' azione proibita da lui compiuta, ma non sarà certo responsabile di omicidio; perchè non è detto che gli omicidi debbano anche indirettamente derivare dall' esercizio della caccia (4).

---

(1) Chelodi, l. c., pag. 10, n. 8: « Fines inter dolum et culpam non semper nec ab omnibus accurate signantur. *Dolus* est., e. g., si quis ut processum obtineat circumstantiam iuramento affirmat, nesciens utrum vera sit, at paratus periurare si casu falsam cognosceret (d. *eventualis*); *dolus* est si hominem in flumen proiciis, volens celare quem putas occidisse, at revera ille demum moritur suffocatus (d. *generalis*); e contra *culpa* est tantum homicidii, si quis vult alium ferire aut percutere, at malo fato mors sequitur (delictum praeterintentionale).

(2) Ex leg. 16, § 1 ff. Loc. et conduc.

(3) Non solo non vi è *l'imputabilità giuridica* o azione esterna — ma neppure *l' imputabilità morale* in *foro conscientiae* essendo in aperta antitesi la *colpa* e *l' imprevisto*.

(4) Suarez, *De cens.* Disp. 45, sect. 5, n. 3; Vernz, l. c. n. 23; Lega, l. c. n. 46.

Età minore

Can. 2204. Minor aetas, nisi aliud constet, minuit delicti imputabilitatem eoque magis quo ad infantiam propius accedit.

Per la piena intelligenza del presente canone è necessario riportare il can. 88: § 1. Persona quae vicesimum primum aetatis annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor. § 2. Minor, si masculus, censetur pubes a decimoquarto, si femina a duodecimo anno completo. § 3. Impubes, ante plenum septennium, dicitur infans seu puer vel parvulus et censetur non sui compos; expleto autem septennio, usum rationis habere praesumitur. Infanti assimilantur quotquot usu rationis sunt habitu destituti.

Gli estremi dell'età sono due nel Diritto Canonico: *età maggiore* e *età minore*.

È *maggiore* chi *ha compiuto* il *ventunesimo* anno di età (1).

Sotto il 21mo anno si è *minori*.

I minori poi si distinguono in *puberi* e *impuberi*.

L'uomo è *pubero* dal 14mo anno di età; la donna è *pubera* dal 12mo anno di età.

Prima del 14mo e del 12mo sono *impuberi*.

Gli *impuberi* a loro volta si dicono *infanti* o *fanciulli* prima dei *sette* anni *compiuti*; e si ritengono non padroni di sè.

Compiuti i *sette* anni si *presume* in essi l'*uso di ragione*.

I *maggiorenni* entrano nella *senilità* appena *cominciato il 60mo anno* di età, siano uomini che donne, deboli o forti (Can. 1254 § 2) (2).

---

(1) Prima del nuovo Codice era maggiore chi avesse compiuto il 25.mo anno di età. - Cfr. Vernz, l. c: n. 20.

(2) *Il Codice Italiano* dice: Art. 53 - Non si procede contro colui che nel momento in cui ha commesso il fallo, non aveva compiuto i *nove* anni - Nondimeno, dove il fallo sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, (sarebbero le nostre pene *latae sententiae)* ovvero la detenzione non

1. L' età minore *diminuisce* (ma non toglie) l' imputabilità del delitto. La diminuisce, perchè non ancora si ha in essi la piena intelligenza e la perfetta padronanza della vo-

---

inferiore ad un anno, il presidente del tribunale civile, sulla richiesta del pubblico ministero, può ordinare, con provvedimento revocabile, che il minore sia rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, per un tempo che non oltrepassi la maggiore età; ovvero può ingiungere ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere all'educazione del minore, di vigilare sulla condotta di lui sotto pena, in caso d' inosservanza ed ove il minore commetta un delitto qualsiasi, di un' ammenda sino a lire duemila. -

Art. 54 Colui che nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i *nove* anni, ma non ancora i *quattordici*, se non risulti che abbia agito con discernimento (è il nostro *nisi aliud constet)* non soggiace a pena. Nondimeno dove il fatto sia preveduto dalla legge come un delitto che importi l'ergastolo o la reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno, il giudice può dare l' uno e l' altro dei provvedimenti indicati nel capoverso dell' articolo precedente —

Qualora risulti che abbia agito con discernimento, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1. all' ergastolo è sostituita la reclusione da sei a quindici anni;

2. le altre pene si applicano con le diminuzioni determinate dai num. 3 e 4 dell' art. 47.

Se la pena sia restrittiva della libertà personale, ancorchè sostituita ad una pena pecuniaria, il colpevole che al tempo della condanna non abbia ancora compiuto i diciotto anni, la sconta in una casa di correzione —

L' interdizione dai pubblici uffici e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell' Autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

Art. 55. Colui che nel momento in cui ha commesso il fallo, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, è punito secondo le norme seguenti:

1. all'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a venti anni;

2. ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da sei a dodici anni; se oltrepassa i sei, ma non i dodici, si applica nella durata da tre a sei anni, e negli altri casi la pena è ridotta alla metà;

3. la pena pecuniaria è diminuita di un terzo.

Se al tempo della condanna il colpevole non abbia ancora compiuto i diciotto anni, il giudice può ordinare che la pena restrittiva

lontà; non la *toglie* del tutto per la ragione contraria, ossia perchè non sono privi di intelligenza e di volontà.

2. Questa diminuzione di imputabilità è tanto più grande quanto più il minorenne si avvicina all' infanzia, ossia ai 7 anni.

3. I *fanciulli*, i quali non si ritengono *sui compotes* giusta il riportato can. 88, si presumono incapaci del dolo e quindi non incontrano imputabilità di sorta.

4. Gli impuberi peraltro sono esenti dalle pene *latae sententiae* (can. 2230).

5. Il Canone in esame dice: *nisi aliud constet*. Quindi se nonostante l'età minore si *riconosce effettivamente il dolo* nell' agente, questi non sfugge alla imputabilità del delitto.

6. Si noti, che *tutti*, a qualunque età, possono contrarre l' *irregolarità* (can. 986); per la semplice ragione che non sempre l' *irregolarità* ha ragione di *pena* e quindi non sempre suppone il *dolo*.

7. Il Codice non accenna punto ai *vecchi* per ciò che riguarda la imputabilità del delitto: quindi nessuna esenzione vi è per essi in quanto tali. Certo che se per la loro età sono soggetti a *debolezza* o a *perturbazioni* di mente, usufruiscono delle cause scusanti a norma del Can. 2201 § 3, 4. Non è quindi l' età in sè e per sè — come qualche giurista vorrebbe sostenere — che fa diminuire il dolo o la pena, ma i malanni di cui si è parlato (1).

---

della libertà personale sia scontata in una casa di correzione e l' interdizione dai pubblici uffici e la sottoposizione alla vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza non sono applicate.

Art. 56. Colui che nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i diciotto anni, ma non ancora i ventuno, soggiace alla reclusione da venticinque a trenta anni se la pena stabilita per il reato commesso sia l' ergastolo e negli altri casi alla pena stabilita per il reato commesso diminuita di un sesto.

(1) Sole, l. c. pag. 25. Stravius, Diss. De iuribus et privilegiis senectutis, Ieume, 1664; Hommel, De iuribus senum singularibus; Schoffer, Gerontologia sive de iure senum.

Forza e timore

Can. 2205. § 1. Vis physica quae omnem adimit agendi facultatem, delictum prorsus excludit.

§ 2. Metus quoque gravis, etiam relative tantum, necessitas, imo et grave incommodum, plerumque delictum, si agatur de legibus mere ecclesiasticis, penitus tollunt.

§ 3. Si vero actus sit intrinsece malus aut vergat in contemptum fidei vel ecclesiasticae auctoritatis vel in animarum damnum, causae, de quibus in § 2, delicti imputabilitatem minuunt quidem, sed non auferunt.

§ 4. Causa legitimae tutelae contra iniustum aggressorem, si debitum servetur moderamen, delictum omnino aufert; secus imputabilitatem tantummodo minuit, sicut etiam causa provocationis.

1. La *vis* è la violenza che proviene da una causa estrinseca e libera (1).

È *assoluta*, se è completamente contro la volontà del paziente; *relativa*, se solo parzialmente.

È *fisica*, se si esercita con mezzi materiali; è *morale*, se proviene da minaccie verbali o scritte.

La *vis fisica*, quando è *assoluta*, toglie ogni imputabilità del delitto, giacchè nell'agente viene a mancare la libertà e quindi la volontà positiva, nella quale trova la sua radice il dolo.

Qui trattasi evidentemente di atti *esterni*, tra i quali, come s'è visto, cade il delitto. Giacchè *cogitationis poenam nemo patitur* (2).

---

(1) Sole, l. c. pag. 26, definisce la *vis*: *maioris rei impetus cui resisti non potest*. La definizione mi sembra errata, perchè dà alla *vis* un senso troppo assoluto e non sempre reale. Non può forse darsi una *vis* propria e vera alla quale d'altronde si possa resistere?

(2) Gli atti interni della volontà non sono suscettibili di violenza, giacchè la forza non può imporsi alla volontà. *Invitus*, dice S. Anselmo, *nemo potest velle, quia nemo potest nolens velle* (De libero arbitrio, c. 6). E S. Tommaso: *Contra rationem ipsius actus voluntatis est quod sit coactus vel violentus*. (1, 2, qu. 2, art. 4). Cfr. Gury, pag. 21.

Se la *vis fisica* è *relativa*, non esclude, ma solo diminuisce il dolo secondo il giudizio del giudice.

2. Il *metus* è la trepidazione della mente a causa di un pericolo imminente o futuro.

È *grave*, se il danno che si teme è grave; *lieve*, se il danno che si teme è lieve.

La *gravità* del *metus* è *assoluta*, se i mali temuti sono in sè veramente gravi per tutti; è *relativa*, quando sebbene lieve in sè, è tuttavia grave rispetto ad alcune persone.

Il metus è *ab estrinseco*, se proviene da causa estrinseca o libera, necessaria o naturale; è *ab intrinseco* se proviene da causa intrinseca, come da malattia, ecc.

È *giusto* o *ingiusto*, in quanto che la causa da cui è incusso è giusta o ingiusta.

Il *metus grave*, anche se è semplicemente *relativo*, toglie per lo più — non sempre quindi — il delitto — ma solo nel caso che trattisi di leggi puramente ecclesiastiche.

La ragione bisogna ritrovarla nei principii che costituiscono il delitto: nella *voluntas legem violandi*, chi agisce sotto la pressione del timore viola la legge non *per se*, ma per *accidens*, in quanto cerca di evitare un danno a se stesso; tale violazione quindi non essendo direttamente voluta dall'agente, non può essere imputabile al medesimo. Dice il legislatore che tale *imputabilità* è rimossa *per lo più* — cioè nella maggior parte dei casi — plerumque —. Sarebbe allontanata addirittura quando il timore fosse sì grave da turbare la mente e da togliere all'individuo l'uso delle proprie facoltà intellettiva e volitiva. Giacchè l'atto in tal caso non solo non sarebbe *spontaneo*, ma neppure *volontario*, nè *sic et simpliciter* nè *secundum quid*. E in questo caso si è irresponsabili dinnanzi a qualunque legge, naturale o positiva, divina o ecclesiastica.

Ma il *metus* in questione assolve solo dalle leggi *puramente* ecclesiastiche, ossia che non vertono su preesistenti leggi divine. — E non solo il *metus* grave, ma anche la *necessità* e il *grave incomodo*,

Ed è naturale. Poichè le leggi umane — e sono tali quelle ecclesiastiche — tengon presente la umana fragilità e poggiano tutte sul principio di non obbligare con grave incomodo.

Talora — solo in via eccezionale — possono obbligare anche con grave incomodo: quando per es. il Vescovo durante un' epidemia imponesse ai parroci di amministrare i Sacramenti agli infermi a qualunque costo. Allora il precetto sussiste in tutto il suo valore e il violarlo costituisce il delitto.

3. Se l' atto è *intrinsecamente cattivo* o verte nel *disprezzo della fede* o dell' *autorità ecclesiastica* o in *danno delle anime*, allora le cause esaminate nel numero precedente *diminuiscono*, ma *non tolgono* l' imputabilità. Nessun timore può scusare dall' osservanza dei precetti di *diritto naturale*, giacchè nessun timore può scusare dal *peccato mortale*.

Perciò sono considerati *apostati* tutti coloro che per *timore* dei tormenti rinnegarono la fede.

Come già si è detto cesserebbe anche in tali casi *ogni imputabilità* se il timore fosse tale da togliere all' individuo la *piena padronanza* di se stesso: sempre per la semplicissima ragione che non si concepisce delitto senza il dolo, nè il dolo senza la volontà (1).

4. *La causa della legittima difesa contro l' ingiusto aggressore toglie completamente il delitto, se si osserva la giusta moderazione nel reagire.*

Questo paragrafo non è che un' applicazione pratica del § 2: il timore di essere sopraffatti giustifica l' atto che sarebbe altrimenti imputabile come delittuoso. Più specificamente però si basa sull' universale principio naturale: *vim vi repellere*.

Ciascuno ha il diritto di difendere e conservare se stesso — e in tale difesa può far uso di tutti quei mezzi che si reputano necessari. Bisogna tuttavia che dall' uso non si passi all' abuso: cioè bisogna servirsi della forza tanto quanto è necessario per efficacemente difendersi.

---

(1) Liguori, Gury, Sole, ecc.

Tale difesa è consentita impunemente solo contro l' *ingiusto aggressore*: non potrebbe quindi un reo latitante sparare o inveire a mano armata contro i militi che in nome della legge lo rincorressero o aggredissero.

È da notare che il *moderamine inculpatae tutelae* non è da misurarsi col millimetro, il che non sarebbe neppure possibile — ma si deve considerare nel complesso delle circostanze che accompagnarono l' atto (1).

Nel caso che nella *legittima difesa* si oltrepassi la giusta misura, non vien più tolta l' imputabilità del delitto, ma è solamente diminuita a seconda delle circostanze attenuanti.

All' *eccesso* nella difesa è equiparata la *reazione* in caso di *provocazione*. Provocare non significa aggredire; quindi non è lecito aggredire appena si è provocati, col pretesto — anche plausibile — di prevenire l'atto violento del provocatore.

In tal caso il delitto non viene tolto, ma solo diminuito: doveva non commetterlo; ma commessolo, ha in suo favore — sebbene parzialmente — la causa eccitante — ossia la provocazione.

Nell' intrigo di queste distinzioni e valutazioni dell' atto delittuoso compiuto nelle circostanze sopra enumerate, è necessaria una non comune finezza d' intuito e una speciale prudenza nel giudice, al quale è commesso il peso gravissimo di sostenere la legge, ma nel tempo stesso di rispettare gli inviolabili diritti dell' uomo.

---

(1) *Il Codice Italiano* dice: « Art. 49: non è punibile chi ha commesso il fatto:

1. . . . . .

2. per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta.

2. per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare ». Cfr. Nicolini, *Questioni di diritto*, p. 2, q. 25, n. 9, pag. 289; Gregory, *De inculpatae tutelae moderatione*; Belime, *Philosophie du droit, tom. I*; Haus, *Cours de droit criminal*; etc.

La passione.

Can. 2206. Passio, si fuerit voluntarie et deliberate excitata vel nutrita, imputabilitatem potius auget; secus eam minuit plus minusve pro diverso passionis aestu: et omnino tollit, si omnem mentis deliberationem et voluntatis consensum praecedat et impediat.

La *passione* è un moto violento dell'animo che agisce indipendentemente dalla volontà umana, la quale se ne fece serva per non aver saputo tenere a tempo il suo pieno dominio.

È *volontaria*, se è deliberatamente voluta e procurata; *involontaria* se in essa è estranea la volontà dell'individuo non solo *hic et nunc*, ma anche in un remoto prossimo.

È *assoluta* se domina completamente l'uomo; *relativa* se la *volontà* ha ancora una certa padronanza su se stessa in modo da discernere l'atto che compie.

1. La *passione volontaria*, anche assoluta, ossia quella che è volontariamente eccitata e nutrita in ordine al delitto, non solo non toglie o diminuisce, ma *aumenta* la imputabilità del delitto stesso. La ragione di tale *aggravante* bisogna ritrovarla nella positiva formale volontà — precedentemente deliberativa — di violare la legge.

2. La *passione assoluta*, ma *involontaria*, toglie ogni imputabilità. E questo per la ragione altre volte ripetuta. Poichè tale passione sconvolgendo l'animo e turbando la mente dell'individuo, lo priva dell'uso dell'intelletto e della volontà in modo da fargli compiere atti che non vorrebbe e di cui presentemente è l'autore *materiale*. In tal modo viene a mancare la radice del *dolo* e quindi la *responsabilità*.

3. La *passione relativa* diminuisce *più o meno* l'imputabilità secondo il diverso fuoco della passione.

Nell'accertare la misura dell'imputabilità derivante dalla passione — più che nelle altre cause già viste, — è necessario che il giudice si renda obiettivamente esattissimo conto

non solo delle circostanze estrinseche di luogo, di tempo e di attori che accompagnarono il delitto, ma e principalmente dell'indole, carattere, educazione ed ambiente dell'individuo (1).

Abuso di dignità e di autorità.

Can. 2207. Praeter alia adiuncta aggravantia, delictum augetur:

1. Pro maiore dignitate personae quae delictum committit, aut quae delicto offenditur;

2. Ex abusu auctoritatis vel officii ad delictum patrandum.

1. Tra gli altri, uno dei primi *aggravanti* del delitto si ha nella *dignità* della persona che commette il delitto o che dal delitto è offesa.

Il delitto aumenta di gravità a misura che più grande è l'autorità *attiva* o *passiva*, ossia che offende o che è offesa.

La ragione si ha nel fatto che colui che è sugli altri per la dignità che riveste contrae nel tempo stesso l'obbligo di essere sugli altri anche con la dignità del costume in modo che tutti guardandolo vedano in lui il duce da *doversi* e da *potersi* fedelmente imitare e seguire.

Chi sovrasta altrui per dignità è esposto pure all'altrui osservazione: e la sua azione, buona o cattiva, ha per ciò stesso un effetto gravissimo.

Questo per la dignità presa in senso generale, secondo la genuina interpretazione del canone, il quale non vuole riferirsi soltanto ai Chierici, ma anche ai laici — altra è infatti la responsabilità di uno spazzino e altra quella di un magistrato.

---

(1) Il Codice Pen. Ital. dice: «Art. 51. Colui che ha commesso il fatto nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, se la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo e negli altri casi con la pena stabilita per il reato commesso diminuita di un terzo». Come è facile notare, il Diritto Canonico è di gran lunga più chiaro, più preciso e più razionale del Codice Italiano.

Scendendo in modo particolare ai chierici appare più evidente l'obbligo strettissimo che questi hanno non solo di non trasgredire la legge — virtù passiva — ma sibbene di osservarla con perfezione — virtù attiva — non solo non devono fare il male, ma devono compiere il bene. E il Can. 124 dice testualmente, sintetizzando mirabilmente tutto ciò che su questa materia ci insegna la Scrittura, i Padri, i Dottori e i Concilii « Clerici debent sanctiorem prae laicis vitam interiorem et exteriorem ducere eisque virtute et recte factis in exemplum excellere » (1).

È poi chiaro che come il delitto è sempre più grave quanto più elevata è la dignità del delinquente, così sarà pure tanto più grave quanto più elevata è la dignità dell'offeso. E per la stessa ragione dello scandalo che ne riceve la collettività: giacchè altro è il chiasso che si fa sull'uccisione d'un povero spazzino e altro è quello che si fa sull'uccisione d'un re, d'un cardinale, ecc. ecc. (2). Inoltre siccome l'*iniuria* — secondo i teologi — *est in persona iniuriata*, la gravità del delitto si desume logicamente e per sè dalla dignità della persona offesa.

2. Altro *aggravante* si ha nell'abuso dell'autorità o dell'ufficio nel commettere il delitto.

E giustamente. Poichè sommamente detestabile è colui che anzichè medico si fa carnefice delle anime, anzichè padre assassino. I sudditi devono rispettare l'autorità; ma anche i superiori devono agire in modo da non deprimere quest'autorità col loro mal costume.

---

(1) « In Episcopos, qui suum transgressi sunt iuramentum, est tanto gravius vindicandum quanto maiori praeeminent dignitate et eorum exemplo facilius alii poterunt ad similia provocari » Urbanus III in cap. 12, X de iureiurando.

(2) « Episcopi enim dicuntur sanctissimi, Christi Legati existunt, spirituales sunt patres, nostrique fratres et Coepiscopi, columnae comprobantur Ecclesiae: quare gravem oporteret esse poenam culpae violantis dignitatem sanctae praeeminentiae adaequandam ». S. Pont. Clem. V in cap. 1, De poenis V, 8.

Naturalmente tale abuso importa e suppone un dolo maggiore nel delinquente sia per la sua capacità soggettiva sia per gli effetti che ne derivano presso la collettività. Oggettivamente e soggettivamente il delitto cresce di responsabilità e conseguentemente anche di azione penale (1).

Recidiva.

Can. 2208. § 1. Recidivus sensu iuris est qui post condemnationem rursus committit delictum eiusdem generis et in talibus rerum ac praesertim temporis adiunctis ut eiusdem pertinacia in mala voluntate prudenter coniici possit.

§ 2. Qui pluries deliquerit etiam diverso in genere, suam auget culpabilitatem.

1. Il codice ci dà la perfetta definizione giuridica del *recidivo*. È recidivo in senso giuridico chi dopo una condanna commette di nuovo un delitto dello stesso genere e in tali circostanze di cose e di tempo specialmente, da potersi con facilità rilevare la sua pertinacia nella cattiva volontà.

Per la recidiva è dunque necessario:

1. che il delinquente non solo sia stato tale per il delitto commesso, ma che sia stato condannato dall'autorità competente, civile o ecclesiastica, o da entrambe; non sarà perciò recidivo — nello stretto senso giuridico — chi trasgredì la legge, ma senza riportarne *vera condanna*.

2. che il nuovo delitto sia dello stesso genere del primo delitto per il quale già ebbe una condanna;

---

(1) Principio riconosciuto dai Codici civili. Cfr. quello Penale Italiano negli Art. 35, 139, 149, 153, 332, 333, 347, 419, ecc. — Oltre questo principio generale, il Diritto Canonico accenna espressamente quando anche le *autorità* o *dignità* debbano sottostare a delle *sanzioni speciali*; giacchè pur essendo più grave la imputabilità d'un dignitario delinquente, è tuttavia esente dall'incorrere nelle censure comminate dal diritto se non nel caso che se ne faccia esplicitamente menzione. Cfr. Can. 2339, 2352, 2368, 2404, 2414.

3. che le circostanze di tempo e di luogo abbiano analogo riscontro con le circostanze del primo delitto per ciò che riguarda la disposizione soggettiva dell'individuo: riscontro certo non materiale e alla lettera.

4. che da queste circostanze risulti naturalmente — e non per induzione forzata — la ostinazione del reo nella cattiva volontà di violare la legge.

Il recidivo — per ciò stesso — è suscettibile di maggiore condanna.

2. chi commise più volte il delitto anche di diverso genere, aumenta la propria colpabilità.

È giustamente. Perchè sebbene non si abbiano qui tutti i caratteri della recidiva, pure c'è quello essenziale per la costituzione della recidiva stessa: cioè la ostinazione dal reo nella cattiva volontà di violare la legge (1).

Cooperazione.

Can. 2209. § 1. Qui communi delinquendi consilio simul physice concurrunt in delictum, omnes eodem modo rei habentur, nisi adiuncta alicuius culpabilitatem augeant vel minuant.

§ 2. In delicto quod sua natura complicem postulat, unaquaeque pars est eodem modo culpabilis, nisi ex adiunctis aliud appareat.

§ 3. Non solum mandans qui est principalis delicti auctor,

(1) Il Codice Pen. Ital. è in sostanza conforme al nostro:

Art. 80. «Colui che dopo una sentenza di condanna e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro reato, non può essere punito col minimo della pena incorsa per il nuovo reato.

Se il nuovo reato sia *della stessa indole* di quello per il quale è stata pronunziata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aggravamento della pena incorsa, secondo le norme seguenti, ecc. ecc. Cfr. art. 82, 83; 447, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 484, 495, 498.

sed etiam qui ad delicti consummationem inducunt vel in hanc quoquo modo concurrunt, non minorem, ceteris paribus, imputabilitatem contrahunt, quam ipse delicti exsecutor si delictum sine eorum opera commissum non fuisset.

§ 4. Si vero eorum concursus facilius tantum reddidit delictum, quod etiam sine eorundem concursu commissum fuisset, minorem imputabilitatem secumfert.

§ 5. Qui suum influxum in delictum patrandum opportuna retractatione abduxerit plene, ab omni imputabilitate liberatur, etiamsi exsecutor delictum ob alias causas sibi proprias nihilominus patraverit; si non abduxerit plene, retractatio minuit, sed non aufert culpabilitatem.

§ 6. Qui in delictum concurrit suum dumtaxat officium negligendo, imputabilitate tenetur proportionata obligationi qua adigebatur ad delictum suo officio impediendum.

§ 7. Delicti patrati laudatio, fructuum participatio, delinquentis occultatio et receptatio aliive actus delictum iam plene absolutum subsequentes, nova delicta constituere possunt, si nempe poena in lege plectantur; sed, nisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem.

1. Trattasi qui del *concorso nel delitto.*

Tale concorso può essere *fisico* o *morale* in quanto è prestato materialmente oppure col consiglio, con l'incoraggiamento, ecc.

È *necessario* o *accessorio* in quanto tale concorso era *indispensabile* alla consumazione del delitto o ne rese *semplicemente più agevole* il compimento.

Il concorso importa la *complicità*, che a sua volta è anche *fisica* o *morale.*

La *complicità* è *assoluta* e *secundum quid*, cioè relativa. È *assoluta* quando in ogni complice si ritrovano gli elementi essenziali del delitto, ossia la *mala voluntas legem violandi* e la reale *legis violatio.*

È *secundum quid* quando nel complice si ha o la *mala*

voluntas (concorso morale) o la *legis violatio* (concorso materiale).

In tal modo anche i complici sono *principali* o *secondari*.

Ciò premesso, vediamo quale sia a norma di legge la responsabilità di ciascuno: responsabilità peraltro che per i principii da noi enunciati appare fin d'ora evidente.

2. Coloro che di comune accordo concorrono *fisicamente* nel delitto, sono tutti rei allo stesso modo, eccetto il caso che le circostanze aggravino o diminuiscano la colpabilità di alcuno. Per es. se dieci persone dànno tutte insieme la scalata alla casa, per comune accordo preventivamente preso, sono tutte e dieci complici *principali*. Tuttavia se tra essi c'è un capo a istigare oppure un ragazzo che solo per timore si accinge all'impresa, è naturale che la responsabilità del primo sarà più grave di quella del secondo, il quale potrà esserne anche completamente libero se in lui ricorrono le cause esposte sul can. 2209 § 2.

3. Nel delitto che per la sua natura richiede il complice, ciascuna parte è colpevole allo stesso modo, tranne il caso che le circostanze dicano altrimenti.

E la ragione è ovvia. Richiedendosi per la consumazione del delitto necessariamente il concorso di ciascuno e prestando ciascuno tale concorso, sono entrambi complici *principali* e *necessari*. Tali sono, p. es., i *duellanti*, gli *adulteri*, ecc. Potrebbe darsi tuttavia che uno dei due fosse trascinato dalla forza, dal timore o dalle blandizie a commettere il delitto: in tal caso il concorso sarebbe *in tutto* o *in parte materiale* e quindi in tutto o in parte privo di imputabilità.

4. Non solo il mandante — che è il principale autore del delitto, — ma anche coloro che inducono alla consumazione del delitto o in questo in qualche modo concorrono, contraggono, a parità di condizioni, una imputabilità non minore dello stesso esecutore del delitto, se il delitto senza la loro opera non si sarebbe commesso:

Quindi la imputabilità è la stessa:

a) per il mandante, principale responsabile;

b) per gli eccitatori a delinquere (complici morali);

c) per coloro che in un modo qualunque (concorso fisico o morale, oppure fisico-morale) concorrono alla consumazione del delitto — complici necessari;

d) per l'esecutore del delitto;

ma solo nel caso che l'opera di ciascuno di essi sia stata *necessaria* alla esecuzione del delitto.

5. Però se il loro concorso rese solo più facile il delitto, che si sarebbe commesso anche senza l'opera loro, si ha naturalmente una imputabilità minore. Ed è naturale per la ragione accennata nel paragrafo stesso: che cioè l'intervento loro non è essenziale, ma accessorio: rende più spedita l'azione, ma non la determina o la consuma necessariamente. E la colpabilità più che pel diretto concorso nel delitto e pel delitto stesso, dobbiamo ripeterla — per i complici accessori di tal genere — quasi esclusivamente nella *mala voluntas in se* di violare la legge più che negli effetti che dalla violazione derivano. Principio questo d'altronde che regge tutta la giurisprudenza penale basata sul criterio fondamentale di salvaguardare l'ordine morale della società col reprimere e prevenirne la lesione.

6. Chi ritrasse pienamente il suo concorso nel delitto da commettersi con opportuna ritrattazione, è liberato da qualunque imputabilità, anche se l'esecutore commetterà egualmente il delitto per altre cause a lui propizie: se non lo ritrasse pienamente, la ritrattazione diminuisce, ma non toglie la colpabilità.

Sono naturali conseguenze dei precedenti paragrafi. Poichè come la responsabilità si ha nel concorso efficace o necessario nel delitto, così cessa o diminuisce quando questo concorso viene revocato totalmente o parzialmente. Trattasi certamente di delitto che deve ancora commettersi.

La ritrattazione con la quale si ritira il concorso deve essere fatta opportunamente, cioè in tempo utile: diversamente la responsabilità non cesserebbe totalmente, ma verrebbe solo a essere sensibilmente diminuita.

Nel caso che la ritrattazione sia *completa* e *opportuna* cessa ogni imputabilità, anche se l'esecutore vorrà commettere da sè il delitto per motivi suoi speciali. Se la ritrattazione è parziale, anche parzialmente sarà diminuita la imputabilità del complice.

Potremmo tuttavia osservare che l'atto malo già compiuto con l'ordire la consumazione del reato è già di per se stesso condannabile in quanto *cattivo*, *esterno*, e *consumato* nel *suo genere di lavoro preparatorio*. Nè la ritrattazione, anche completa, può annullare nel *foro esterno* il danno causato con l'aver istigati altri a delinquere: istigazione che può perdurare nell'animo di chi ne fu l'oggetto e che trascinato al precipizio non sa più tornare indietro. Ci sembra quindi che il ritrattato dovrebbe essere chiamato responsabile *in causa*, con una imputabilità minima, se si vuole, ma non del tutto annullata (1).

---

(1) Codice Pen. Ital. « Art. 63: Quando più persone concorrano nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato: ma all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto, se l'esecutore del reato lo abbia commesso anche per motivi propri.

64. È punito con la reclusione per un tempo non minore dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il reato medesimo diminuita della metà, colui che è concorso nel reato:

1. con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il reato;

2. col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3. col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso.

65. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli che sono concorsi nel reato, ove abbiano servito ad agevo-

7. Chi concorre nel delitto tràscurando il suo dovere, contrae una imputabilità proporzionata all'obbligo che aveva di impedire il delitto in forza del suo ufficio.

Qui trattasi di ufficio, ossia del dovere che nasce da un obbligo di giustizia, in quanto per tale ufficio si è obbligati a impedire che si violi la legge. Anche la carità ci impone codesto dovere: ma per siffatta trasgressione non ha luogo l'azione penale, la imputabilità, cioè, nel foro esterno.

8. La lode del delitto commesso, la partecipazione dei frutti, il ricevimento e il nascondimento del delinquente e altri atti successivi al delitto già pienamente consumato, possono costituire nuovi delitti se dalla legge sono gravati di pena; che se prima del delitto non se ne parlò affatto col reo, non importano alcuna imputabilità del delitto commesso.

Per sè non costituiscono delitto speciale:

1. la lode del delitto commesso;
2. la partecipazione del bottino;
3. l'occultazione del delinquente;

e simili atti, nè quindi importano responsabilità alcuna.

Possono tuttavia essere *nuovi delitti* se la legge come tali li contempla e li grava di pena.

Ma anche in questo caso — ossia anche se la legge li grava di pena — non importano corresponsabilità del commesso delitto e quindi *non sono punibili* se di essi non se ne è parlato prima che si commettesse il delitto.

Ed è giusto, perchè solo in questo caso noi ritroviamo il reale rapporto tra il delitto e simili atti, i quali naturalmente possono avere influito sull'animo del delinquente incoraggiandolo a violare la legge.

Arduo è il compito del giudice nel discernere e misurare la responsabilità dei complici: ed è in questi casi, più che in altri, che gli occorre la massima prudenza e oggettività.

---

larne la esecuzione, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi; ma la pena può essere diminuita di un sesto, e all'ergastolo può essere sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni.

Azione penale e civile.

Can. 2210. § 1. Ex delicto oritur:

1. Actio poenalis ad poenam declarandam vel infligendam et ad satisfactionem petendam;

2. Actio civilis ad reparanda damna, si cui delictum damnum intulerit;

§ 2. Utraque actio explicatur ad normam can. 1552-1959; et idem iudex in criminali iudicio potest ad instantiam partis laesae civilem actionem ad examen revocare et definire.

1. Dal delitto nasce:

1. *l'azione penale:*

a) a chiarire o infliggere la pena;

b) a chiedere soddisfazione.

L'una e l'altra sono naturale conseguenza del delitto, che violando la legge, sovverte l'ordine morale della società. E la società ha tutto *il diritto* (1) a che quest'ordine sia ristabilito con la punizione del delinquente; diritto che essa esercita per mezzo della legittima autorità costituita, la quale perciò ha il *dovere (non solum ius, sed officium)* di perseguire per suo conto il delinquente.

2. *l'azione civile:*

a riparare i danni, nel caso che il delitto abbia danneggiato alcuno.

Per la prima — azione penale - si risarcisce l'ordine generale delle cose; con la seconda — azione civile — si ripara l'ordine particolare — diritto privato — turbato dal delitto.

2. Tanto l'azione penale quanto quella civile sono regolate dalle norme processuali che vanno dal Can. 1552 al 1959.

1. In virtù del can. 1934 (2), l'*azione penale* è riservata

(1) Vernz, l. c. n. 81; Pessina l. c. § 171 sq.

(2) Can. 1934. Actio seu accusatio criminalis uni promotori iustitiae, ceteris omnibus exclusis, reservatur.

al solo promotore della giustizia. Questi, istruito il processo a norma dei predetti canoni, o *dichiari* che il reo è incorso in questa o quella pena, o, se trattasi di delitti con pene *ferendae sententiae, infligga* le debite pene. Il promotore è tenuto *ex officio* a perseguire il delinquente per la restaurazione dell' ordine sociale leso.

È in facoltà di qualunque fedele denunziare il delitto di un altro per ottenere soddisfazione o risarcimento di danni, oppure per l' amore della giustizia violata (1).

2. Il *dovere* da parte del promotore di agire contro il reo, non toglie all' offeso il *diritto* di sporgere querela in caso di ingiuria o di diffamazione (2).

3. L' *azione civile*, che tende al risarcimento dei danni in caso di violazione di *diritto privato*, compete a coloro che patirono tali danni.

4. Lo stesso giudice, ad istanza della parte lesa, oltre all' *azione penale*, può esaminare e definire anche *quella civile*.

E ciò appare logico e ragionevole. Poichè chi ha in mano tutti gli elementi della colpabilità del reo, più facilmente può determinare in quale misura debba questo ricompensare la parte lesa.

---

(1) Can. 1935 § 1. Quilibet tamen fidelium semper potest delictum alterius denuntiare ad satisfactionem petendam vel damnum sibi resarciendum, vel etiam studio iustitiae ad alicuius scandali vel mali reparationem.

§ 2. Imo obligatio denuntiationis urget quotiescumque ad id quis adigitur sive lege vel peculiari legitimo praecepto, sive ex ipsa naturali lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum.

(2) Can. 1938. § 1. In causa iniuriarum aut diffamationis, ut actio criminalis instituatur, requiritur praevia denuntiatio aut quaerela partis laesae.

§ 2. Sed si agatur de iniuria aut diffamatione gravi, clerico vel religioso, praesertim in dignitate constituto, illata, aut quam clericus vel religiosus alii intulerit, actio criminalis institui potest etiam ex officio.

È inutile rilevare che il giudice che agisce in *criminali può*, ma non è *tenuto* ad agire in *civili*; e può agire in *civili* solo quando lo chiede espressamente la parte lesa. E la ragione è evidente. La prima azione è reclamata dal principio di giustizia generale; la seconda dal principio di giustizia particolare: per la prima è la stessa giustizia che insorge per la difesa e il ristabilimento dell'ordine turbato; per la seconda è l'individuo che interviene a tutela dei propri diritti.

Responsabilità solidale.

Can. 2211. Omnes qui in delictum concurrunt ad normam can. 2209, §§ 1-3 obligatione tenentur in solidum expensas et damna resarciendi quae ex delicto quibuslibet personis obvenerit, licet a iudice pro rata damnati.

Tutti coloro che concorsero nel delitto secondo il Can. 2209, § 1-3, sono tenuti in solido a risarcire i danni e le spese derivanti dal delitto, anche se dal giudice furono condannati pro rata (1).

È un corollario del citato can. 2209. Essendo complici nel delitto, debbono naturalmente essere corresponsabili anche nella pena.

Il punto fondamentale del presente canone è nell'*obbligazione solidale* nel rifacimento dei danni.

L'obbligazione solidale consiste in questo, che ciascun reo può essere costretto a pagare l'ammontare dei danni e delle spese, come se egli solo avesse commesso il delitto. Questa costrizione può aver luogo nel caso che tra tutti i rei, uno solo fosse solvibile.

E quest'obbligo sussiste anche quando il giudice avesse condannati tutti i rei *pro rata*, cioè ciascuno per la quota che gli spetta.

(1) Cod. Pen. Ital. art. 39: « I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alla riparazione pecuniaria e alle spese processuali ».

CAPO III.

Il conato del delitto.

Can. 2212. § 1. Quicumque actus posuerit vel praetermiserit qui ad exsecutionem delicti natura sua conducunt, sed delictum non consummaverit, sive quia consilium suum deseruit sive quia delictum propter insufficientiam vel ineptitudinem mediorum perficere non potuit, *delicti conatum* committit.

§ 2. Cum omnes actus positi vel omissi sunt qui ad exsecutionem delicti natura sua conducunt et ad delictum perficiendum sufficiunt, si ex alia causa, praeter voluntatem agentis, effectum sortiti non sint, delicti conatus dicitur proprio nomine delictum *frustratum*.

§ 3. Conatui delicti accedit actio illius qui alium ad delictum committendum inducere studuerit, sed inefficaciter.

§ 4. Si conatus delicti peculiari poena in lege muletetur, verum constituit delictum.

1. *Il conato del delitto* è l'inefficace attentato al delitto. L'inefficacia può derivare o dal cambiamento di divisamento da parte dell'agente o dall'insufficienza o inettitudine dei mezzi adoperati.

È tuttavia necessario che l'atto da principio posto od omesso, tenda di sua natura al delitto (1).

---

(1) Al Tit. V « *Del Tentativo* » il Cod. Pen. It. sancisce:

Art. 61. « Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita dalla metà ai due terzi.

Se volontariamente desista dagli atti d'esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un reato ».

Art. 62. « Colui che, a fine di commettere un delitto, compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, se questo

Già vedemmo cosa sia il delitto e come la pena, dalla legge sancita, non si incorra se non quando il delitto è nel suo genere perfetto, secondo la proprietà delle parole. Can. 2228.

Trattasi adesso della punizione di delitto mancato. Il Canone è semplice: non così — come sempre — l'applicazione pratica.

In ogni delitto dobbiamo distinguere due tempi: un tempo per gli *atti preparatori* e un tempo per gli *atti esecutivi*.

I primi atti possono anche essere indifferenti, e quindi non suscettibili di pena: per es. l'acquisto di una rivoltella. Talvolta possono costituire da se stessi un delitto: e allora sono regolarmente punibili.

I secondi sono suscettibili di maggiore o minor pena, a seconda della maggiore o minore imputabilità del reo.

2. Il delitto che non si consuma per una causa indipendente dalla volontà dell'agente, quando tutti i mezzi atti a compierlo furono già adoperati, chiamasi *delitto frustrato*.

3. Al *conato del delitto* è equiparata l'azione di chi induce un altro — ma inefficacemente — a commettere il delitto.

Il *sollecitante* — in tal caso — ha la stessa responsabilità del reo diretto, con l'aggravante della circostanza di mandante, per la quale viene a rendere un altro partecipe — moralmente o materialmente — della propria *mala voluntas*.

Il sollecitato sarà responsabile dei suoi atti a norma del Can. 2209.

---

non avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volontà, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto diminuita da un sesto ad un terzo».

Come è facile rilevare dalla semplice lettura dei nostri Canoni e degli Articoli italiani, il criterio informatore delle due leggi è uno solo. L'analisi del conato del delitto e del delitto frustrato è quasi identica e quasi identica è pure la norma che ne stabilisce la pena. Tale dottrina sul conato può dirsi quasi di oggi: lo stesso Diritto Canonico non ne aveva finora una teoria completa. Cfr. Vernz, VI, 31, not. 121; Lega, 24; Chelodi, 15; Ferrini, 241.

4. Se al *conato del delitto* è dalla legge comminata una pena speciale, si ha il *vero delitto.*

E qui è necessario riflettere che sebbene *per se* il *conatus delicti* non è delitto, può talora esserlo per *accidens*, ossia perchè l'azione — anche nel suo inizio, prima di raggiungere o senza che si raggiunga lo scopo — è criminosa di per se stessa e quindi punibile. Ed esempi di questo genere non ne mancano nel Codice. Chi osasse vendere beni ecclesiastici, oltre a compiere un *atto nullo*, incorre senz'altro nelle *pene canoniche*. Can. 2347. E così chi assolvesse o fingesse assolvere il *complice in peccato turpe*, non solo assolve invalidamente, ma incorre nella scomunica *specialissimo modo* riservata alla S. Sede. Can. 2367. I chierici in sacris che presumessero contrarre matrimonio, pongono un atto nullo e incorrono nella scomunica *simpliciter* riservata alla S. Sede. Can. 2388.

Cotesti atti — come abbiamo visto — sono nulli e ciononostante sono puniti, perchè hanno in sè tutta la malizia del vero delitto: delitto che non si consuma unicamente per la volontà del legislatore che lo irrita nella sua stessa radice per la preventiva difesa di un principio di giustizia e di santità (1).

Imputabilità del conato.

Can. 2213. § 1. Delicti conatus suam habet imputabilitatem, eo maiorem quo magis ad consummationem accedit, quanquam minorem prae delicto consummato, salvo praescripto § 3.

§ 2. Delictum frustratum magis culpabile est quam simplex delicti conatus.

§ 3. Ab omni imputabilitate liberatur qui sponte ab incepta delicti exsecutione destiterit, si nullum ex conatu damnum aut scandalum ortum sit.

---

(1) Cfr. Wernz, n. 34; Vermeersch et Creusen, *Epitome Iuris Canonici*, Tom. III, pag. 188.

1. Il conato del delitto ha la sua imputabilità. E la ragione è ovvia.

Nel conato c'è tutta la *mala voluntas legem violandi*: ora è in questa *mala voluntas* l'essenza e la natura del delitto: è quindi naturale che l'agente sia punito anche se il delitto, per causa indipendente dalla sua *voluntas*, non fu consumato. La sua disposizione tendeva a turbare l'ordine sociale; quest'ordine sociale, illeso, ma minacciato, reclama giustamente la pena; allo stesso modo che si condanna l'assassino per mancato omicidio.

2. La imputabilità del conato è tanto più grande quanto più questo si avvicina alla consumazione del delitto.

3. Questa imputabilità è però sempre minore di quella che grava sul delitto consumato.

Altro è il *conato del delitto* e altro il *delitto stesso*, come abbiamo già visto. Quello è un semplice attentato, questo un fatto compiuto: quello resta in potenza, questo passa in atto: su tale differenza deve essere basata la pena.

4. Chi spontaneamente — e non per timore della pena o per altri motivi — desiste dall'intrapresa esecuzione del delitto, è liberato da qualunque imputabilità: ma a due condizioni:

a) che dal suo conato non sia derivato alcun danno;

b) che non vi sia stato scandalo.

In caso diverso — cioè quando vi fosse stato scandalo o danno, o tutt'e due insieme — si è puniti a norma del § 1.

5. Il *delitto frustrato* è più colpevole del semplice *conato del delitto*.

Ammesso il principio della imputabilità, è facile riconoscere il motivo di questo prescritto.

Nel *delitto frustrato* abbiamo tutte le cause concorrenti — dalla volontà dell'agente che non si ricrede fino all'uso di tutti i mezzi atti allo scopo — alla consumazione del delitto; nel *conato del delitto*, invece, noi abbiamo la volontà che muta consiglio o la scelta di mezzi inadeguati al fine.

È fuor di questione poter stabilire sicuramente questi principii:

a) Un terzo di pena al *conato del delitto*;

b) Due terzi al *delitto frustrato*;

c) Tre terzi al *delitto consumato*.

E la ragione l'abbiamo già accennata. Giova tuttavia ricordarla come a corollario di quest'ultimo capo.

In tutt'e tre i casi abbiamo la radice del delitto e quindi della imputabilità: la *mala voluntas*. Questa — come tale — è sempre punibile.

Tale punizione aumenta a seconda della gravità degli effetti che da essa derivano.

Se l'effetto è raggiunto nel suo genere, si ha *di fatto* la violazione dell'ordine sociale, perciò il *delitto consumato*. Allora non è più il *principio generale* di giustizia che reclama la pena, ma *il principio singolare* che esige condegna soddisfazione.

Abbiamo così terminato lo studio riguardante il delitto.

Vedemmo in che cosa consistesse e quali fossero le sue divisioni; donde traesse la sua imputabilità; quali fossero le cause aggravanti o diminuenti e quali gli effetti giuridici che ne derivano.

In questa prima parte attendemmo alla conoscenza teorica dei principi; nella seconda parte attenderemo alla conoscenza pratica dei medesimi.

Studio veramente difficile più di quel che non si crederebbe; giacchè a differenza di tanti altri, qui si tratta di far uso di un'arma, che usata a dovere, risana; usata male, uccide. Mente e cuore occorre e sopratutto quellà prudenza che si acquista solamente ai piedi della divina cattedra della Croce. Mi si perdoni questa digressione: ma non poteva tralasciare di ricordare ai Maestri e ai Giudici della Chiesa di Cristo che la sola *scientia inflat*, mentre la *caritas aedificat*.

Andiamo cauti nel formulare principii; più cauti nell'applicarli.

PROSPECTUS SYNOPTICUS DE DELICTO

I.

Definitio (can. 2195).

Externa et moraliter imputabilis legis violatio, cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata.

Qualitas (can. 2196).

desumenda est ex obiecto legis.

Quantitas (can. 2196).

ex diversa gravitate legis laesae et maiore minoreve imputabilitate aut damno illato.

Divisio (can. 2197).

Est: 1. Publicum, si jam divulgatum est aut divulgaturum erit.

2. Notorium notorietate iuris, post sententiam iudicis in rem iudicatam transactam.

3. Notorium notorietate facti si publice notum sit aut nullo modo celari possit.

4. Occultum materialiter, si lateat delictum ipsum;

5. Occultum formaliter, si eiusdem imputabilitas.

Punitio (can. 2198).

Si unice laedit Ecclesiae legem, sola Ecclesiastica auctoritas persequitur.

Si unice laedit legem societatis civilis, punit civilis auctoritas.

Si laedit utriusque societatis legem, ab utraque potestate puniri potest.

II.

Imputabilitas (can. 2199).

Pendet ex dolo delinquentis vel ex eiusdem culpa in ignorantia legis violatae aut in omissione debitae diligentiae.

Dolus (can. 2200).

Est deliberata voluntas violandi legem.

Incapaces delicti (can. 2201).

1. Qui actu carent usu rationis.

2. Habitualiter amentes licet quandoque lucida intervalla habeant.

3. Ebrii, si ebrietas fuit involuntaria et usum rationis adimat ex toto.

Causae minuentes imputabilitatem.

1. Ebrietas voluntaria (can. 2201).
2. Debilitas mentis (can. 2201).
3. Ignorantia culpabilis pro ipsius culpabilitate (can. 2202).
4. Ignorantia solius poenae (can. 2202).
5. Inadvertentia (can. 2202).
6. Errori (can. 2202).
7. Omissio debitae deligentiae (can. 2203).
8. Minor aetas (can. 2204).
9. Passio involuntaria (can. 2206).
10. Metus quoque gravis
11. Necessitas
12. Grave incommodum

si actus sit intrinsice malus aut vergat in contemptum fidei vel ecclesiasticae auctoritatis vel in animarum damnum. Can. 2205 § 3.

13. Causa legitimae tutelae contra iniustum aggressorem, si non servetur debitum moderamen. (Can. 2205 § 4).

14. Causa provocationis.

Causae aggravantes.

1. Ebrietas apposite ad delictum patrandum quaesita (can. 2201 § 3).

2. Passio voluntarie et deliberate excitata vel nutrita (c. 2206)

3. Dignitas personae delinquentis aut offensae (c. 2207 n. 1).

4. Abusus auctoritatis vel officii ad delictum patrandum. (can. 2207 n. 2).

5. Pluries delinquendo etiam diverso in genere. (Can. 2208 § 2).

Causae excusantes.

1. Ebrietas involuntaria (can. 2201 § 3).

2. Violatio legis ignoratae (can. 2202 § 1).

3. Casus fortuitus (can. 2203 § 2).

4. Vis physica quae omnem adimit agendi facultatem (can. 2205 § 1).

5. Metus gravis,
6. Necessitas
7. Grave incommodum

} si agatur de legibus mere ecclesiasticis. (Can. 2205 § 2).

8. Causa legitimae tutelae contra iniustum aggressorem, si debitum servetur moderamen. (Can. 2205 § 4).

III.

Cooperatio.

1. Qui communi delinquendi consilio simul physice concurrunt in delicto omnes eodem modo rei habentur. (Can. 2209 § 1).

2. Cooperatorum imputabilitas minuitur si eorum concursus facilius tantum reddidit delictum, quod etiam sine tali concursu commissum fuisset. (Can. 2209 § 4).

3. Qui suum influxum in delictum patrandum plene et tempestive abduxerit, ab omni imputabilitate liberatur — si non plene, imputabilitas minuitur tantum. (Can. 2209 § 5).

4. Qui in delictum concurrit suum officium negligendo, pro negligentia imputabilitate tenetur. (Can. 2209 § 6).

5. Laudatio delicti patrati
6. Participatio fructuum
7. Occultatio delinquentis
8. Alii actus delictum subsequentes

} nova delicta constituere possunt, si poena in lege plectantur; sed, nisi cum delinquente de illis actibus ante delictum conventum fuerit, non secumferunt delicti patrati imputabilitatem. Can. 2209 § 7.

Cooperatorum obligatio

Omnes qui in delictum concurrunt obligatione tenentur in solidum expensas et damna resarciendi, licet a judice pro rata damnati. (Can. 2211).

IV.

Quid ex delicto oritur.

1. Actio poenalis ad poenam declarandam vel infligendam et ad satisfactionem petendam. (Can. 2210 § 1 n. 1).

2. Actio civilis ad reparanda damna. (Can. 2210 § 1 n. 2).

V.

Conatus delicti.

1. Est actus positus vel omissus qui sua natura ad delictum conducit, quin delictum habeatur sive quia delinquens consilium suum deseruit, sive quia media adhibita inepta fuere. (Can. 2212 § 1).

2. Conatus delicti suam habet imputabilitatem. (Can. 2212 § 1).

3. Qui sponte ab incepta delicti executione destiterit, ab omni imputabilitate liberatur, si nullum ex conatu damnum aut scandalum ortum sit.

4. Conatus delicti verum constituit delictum si peculiari poena in lege mulctetur. (Can. 2212 § 4).

5. Conatui delicti accedit actio illius qui alium ad delictum committendum inducere studuerit, sed inefficaciter. (Can. 2212 § 3).

VI.

Delictum frustratum.

1. Delictum dicitur frustratum quando actus positi vel omissi ad executionem delicti effectum non sortiuntur ex alia causa, praeter voluntatem agentis. (Can. 2212, § 2).

2. Delictum frustratum magis culpabile est quam simplex delicti conatus. (Can. 2213 § 2).

PARTE II.

DELLE PENE

PARTE II.

CAPO I.

Delle pene in genere.

Diritto esclusivo della Chiesa sulle pene.

Can. 2214. § 1. Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus.

§ 2. Prae oculis autem habeatur monitum Conc. Trid., sess. XIII *de ref.* cap. I. « Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores non percussores esse, atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tamquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant, ne ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere cogantur; quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia, cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas; sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est, ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur ».

1. È diritto nativo e proprio della Chiesa, indipendente da qualunque umana potestà, di castigare i delinquenti suoi

sudditi con pene spirituali e temporali. Qui parliamo di *diritto*, non già di semplice privilegio o consuetudine.

Diritto *nativo*, non acquisito o ricevuto per consuetudine o tolleranza: è nato con la società stessa, cui spetta *naturalmente*.

Diritto *proprio*, che ha in sè e per sè in virtù della sua divina istituzione, non cedibile nè violabile.

Tale diritto è *indipendente* da qualunque umana potestà — per quanto grande e secolare essa sia — in quanto deriva direttamente da Dio. Non è quindi necessario che i poteri civili lo riconoscano, perchè abbia la sua forza; forza che non perderebbe qualora cotesti poteri la negassero.

Tale diritto *nativo* e *proprio* compete alla Chiesa nel castigare i suoi sudditi.

Si diventa sudditi della Chiesa con la ricezione del santo Battesimo.

È chiaro che solo sui sudditi possa la Chiesa esercitare il suo diritto: giacchè nessuno può comandare su quelli che non sono sotto la sua potestà; non potrebbe quindi la Chiesa scomunicare un pagano, il quale già si trova fuori la società dei cristiani per non essere battezzato.

2. Il castigo può farsi con pene spirituali e temporali. — E qui dobbiamo soffermarci alquanto.

Che alla Chiesa competa il *potere coercitivo* è semplicemente indubbio. Si prova con la ragione, con la S. Scrittura, con le Costituzioni dei Romani Pontefici, col S. Concilio di Trento e con la più antica prassi della Chiesa stessa.

a) Con la ragione. Già vedemmo nella prima parte di questo libro, a pag. 7, come la Chiesa Cattolica sia società perfetta e appunto perchè tale dotata della triplice potestà *legislativa, giudiziale* e *esecutiva*.

Ogni società ha le sue leggi, le quali regolano le azioni dei sudditi in ordine al fine da conseguirsi.

Ma non sempre le leggi sono osservate: e allora è necessario punire i violatori della legge.

Ora perchè le sentenze abbiano perfetta esecuzione è indispensabile il potere *coattivo* o *esecutivo* (1).

A che varrebbe far leggi se il legislatore non avesse i mezzi per assicurarne l'osservanza? A che emettere sentenze, quando non ci fosse il modo di farle eseguire? Come si vede ogni potere è subordinato all'altro, come tutt'insieme alla natura stessa di ogni società e quindi della Chiesa.

b) Con la Scrittura. Nel Vangelo, e precisamente in S. Matteo, al capo XVIII, v. 15 e seg., viene chiaramente promulgato dallo stesso nostro Signore Gesù Cristo, il principio di questo diritto punitivo: « Si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus » ove si allude alla scomunica.

S. Paolo, poi, in più luoghi, nelle sue lettere, fa chiaro accenno a questo potere ricevuto direttamente da Dio. « Ideo haec absens scribo, ut non praesens durius agam, *secundum potestatem quam Dominus dedit mihi* in aedificationem et non in destructionem » (II Cor. XIII, 10). E nella I ai Cor., al capo V, parlando di alcuni casi di fornicazione scrive: « Ego quidem absens corpore, praesens autem spiritu, jam iudicavi ut praesens eum qui sic operatus est, in nomine Domini nostri Jesu Christi, congregatis vobis et meo spiritu, cum virtute Domini nostri Jesu, tradere hujusmodi Satanae in interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Jesu Christi ». — E altrove: « Si quis non obedit verbo nostro, per epistolam, hunc notate et *ne commisceamini cum illo,* ut confundatur » (II Thessal. cap. III, 14). E di scomunica fulmina pure Imeneo e Alessandro che abbandonarono la fede cristiana: « quidam circam fidem naufragaverunt; ex quibus est Hymenaeus et Alexander, quos tradidi Satanae ut discant non blasphemare » (I Timoth. I, 20).

Ora è facile rilevare come queste pene comminate o inflitte dall'Apostolo Paolo — che agiva per mandato ricevuto direttamente da Dio nella persona di Nostro Signore Gesù

(1) Aichner, l. c. § 216.

Cristo — siano non solo *spirituali* ma anche *temporali*; giacchè con la scomunica non solamente si diviene incapaci di ricevere i Sacramenti — pena eminentemente *spirituale* — ma si è segregati dalla comunione dei fedeli — pena evidentemente *temporale*. Resta adunque provato che la Chiesa ha *piena potestà* sui fedeli (1).

c) Con le Costituzioni dei Romani Pontefici. Riferiamo tra tutte la Bolla dommatica « Licet » di Giovanni XXII, in cui è detto: « Adhuc constat, sicut ibi legitur in Mathaeo (cioè: si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus, cap. XVIII, 17) quod si aliquis damnum alicui indebite dederit, illudque ad mandatum Ecclesiae noluerit emendare, quod *Ecclesia per potestatem a Christo sibi concessam,* ipsum ad hoc per excommunicationis sententiam compellere potest, *quae quidem potestas est utique coactiva.* Circa quod est animadvertendum quod cum excommunicatio maior, nedum excommunicatum a perceptione Sacramentorum removeat, sed etiam a communione fidelium ipsum excommunicatum excludat, *corporalis est a Christo coactio Ecclesiae permissa* ». E condanna la seguente proposizione di Marsilio da Padova: « Tota Ecclesia simul iuncta nullum hominem punire potest punitione coactiva *nisi concedat hoc imperator* ».

E per citare un documento più recente, basta ricordare il Sillabo di Pio IX in cui trovasi condannata la 24ª proposizione che suona così: « Ecclesia vis inferendae potestatem non habet, neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam » (2).

---

(1) Cfr. Joannes XXII, Constit. « Licet » 23 Oct. 1327 contro gli errori di Marsilio da Padova e di Giovanni di Gianduno; V. inoltre le proposizioni 4 e 5 del Sinodo di Pistoia condannate.

(2) Verniz, l. c. n. 76; Card. Cavagnis, l. c. Inst. Juris Publ. Eccles. ed. IV, vol. I n. 201. — Cfr. Pio IX, lett. Ap. « Ad Apostolicae » del 22 agosto 1851; enciel. « Quanta cura » dell'8 dic. 1864. — Benedetto XIV nel Breve « Ad assiduas » del 4 marzo 1755, condannò il libro di P. La Borde in cui si negava alla Chiesa la potestà coattiva. — Pio VI nella Costit. Domm. « Auctorem fidei » del 28 agosto 1794 condannava come eretico il Sinodo di Pistoia.

E Leone XIII, nella Costituzione « Immortale Dei » del 1 Nov. 1885, positivamente afferma la *potestà punitiva* della Chiesa.

Non è chi non veda il valore assolutamente probativo di tali documenti, cui potremmo aggiungere a volumi se fosse necessario; ma noi sappiamo che anche una sola parola di un solo Pontefice è già per noi norma sicura di sana dottrina.

d) Col S. Concilio di Trento. È quello di Trento uno dei più celebri Concilii della Chiesa Cattolica sia per il numero e l'autorità dei partecipanti sia per le sapientissime e innumerevoli decisioni che in esso furono prese e che rimarranno monumento perenne di celeste dottrina e di saggia prudenza.

Questo Concilio, sebbene occasionalmente, ebbe più volte ad asserire la potestà coercitiva della Chiesa.

Nella Sess. VII, Can. XIV, *De Baptismo,* è detto: « Si quis dixerit, huiusmodi parvulos baptizatos, cum adoleverint, interrogandos esse, an ratum habere velint, quod patrini eorum nomine, dum baptizarentur, polliciti sunt; et, ubi se nolle responderint, suo esse arbitrio relinquendos; *nec alia interim poena* ad christianam vitam cogendos, nisi ut ab Eucharistiae, aliorumque Sacramentorum perceptione arceantur, donec resipiscant; anathema sit ».

E nel capo III della XXV Sess. *De reformatione,* trattando degli Ordini religiosi cui è permesso possedere beni immobili, viene intimato: « Quod si aliqua loca ex praedictis, quibus auctoritate Apostolica similia bona possidere permissum erat, *eis spoliata sint* ». E nel capo XIX della stessa Sessione: « Qui vero pugnam commiserint et qui eorum patrini vocantur, excommunicationis, ac omnium bonorum suorum proscriptionis ac perpetuae infamiae poenam incurrant (1).

Nei passi riportati si vede chiaramente come alla Chiesa competa il potere coattivo: anche soffermandoci solo all'ultimo tratto, noi scorgiamo netta la distinzione tra la pena

(1) Cfr. Gregorio XIII, Bolla *Ad tollendum,* 1852.

spirituale e quella temporale: « *excommunicationis ..... ac omnium bonorum suorum proscriptionis ac perpetuae infamiae poenam* ».

E pena *più temporale* di questa non sapremmo davvero trovarla.

e) Con la prassi della Chiesa. Quella dottrina che solennemente proclamava nelle Costituzioni Pontificie o nei Canoni dei Concilii, la S. Chiesa non tralasciò di confermare coi fatti. E la storia ci ricorda i vari mezzi da essa adoperati contro i delinquenti suoi sudditi (1).

Le principali pene sono:

1. *L'esilio* o più spesso la *rilegazione* in qualche città.

2. *Il carcere,* anche perpetuo e la *reclusione* nei monasteri.

3. *La confisca dei beni.*

4. *Il danno dell'infamia,* che non solo toglieva l'ascesa alla dignità, ma aveva tristi conseguenze anche civili. Infatti nel Cap. 13, X *De haereticis* § 5 (V - 7) si legge: « Credentes praeterea, receptatores, defensores et fautores haereticorum, excommunicationi decernimus subiacere; firmiter statuentes ut postquam quis talium fuerit excommunicatione notatus, si satisfacere contempserit infra annum, ex tunc ipso iure sit factus infamis, nec ad publica officia seu concilia, nec ad eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad testimonium admittuntur: sit etiam intestabilis, ut nec testandi liberam habeat facultatem, nec ad haereditatis successionem accedat. Nullus praeterea ipsi super quocumque negotio, sed ipse aliis respondere cogatur ». Cavagnis l. c. 293 e seg.

Resta quindi indiscusso che la Chiesa abbia sempre affermato, con le parole e coi fatti, il suo potere coattivo, ricevuto direttamente da Dio e indipendente da qualunque

(1) Vattadini, *Diritto pubblico ecclesiastico,* vol. II, p. 310 e seg. — Nannetti, *Ius pubblico ecclesiastico,* vol. II, p. 165 e seg. cap. 35 De sent. excom. N. 39; cap. VI, *De iudaeis;* Extrav. comm. de iudeis, cap. I e cap. X *De haereticis.*

umana potestà. « Ecclesia hoc ius sibi vindicat ut proprium et nativum ». Secondo le Costituzioni di Giovanni XXII e di Pio VI, cui fanno eco quelle del nuovo Diritto: « Nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens a qualibet humana auctoritate coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus ».

Nota. Alcuni scrittori (1) — come i Giansenisti stessi — non possono negare alla Chiesa il *fatto* del diritto coattivo; ma gliene negano l'origine sostenendo che tal diritto l'abbia ottenuto sia con l'evoluzione storica sia per concessione dei principi. Da quanto siamo venuti esponendo appare falsissima tale affermazione; se non altro, abbiamo la prova nel Vangelo, nel citato passo di S. Matteo e nella prassi paolina, l'interprete più fedele delle parole di Nostro Signore.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: può la Chiesa condannare a morte i suoi sudditi? si estende fino a questa pena — che è la massima nell'ordine temporale — il suo potere coattivo? A. Vermeersch, I. Creusen (2) asseriscono di no, fondandosi sull'autorità di vari autori (3) e sul fatto che tale potere la Chiesa non l'ha mai esercitato. L'asserzione ci pare troppo semplicistica per non dirla addirittura insostenibile.

Qui è questione di logica: una premessa dà naturalmente le sue conseguenze. Ammesso che la Chiesa ha potere coattivo nell'ordine spirituale e temporale, deve prendersi il potere coattivo temporale nel suo genuino significato senza restrizioni o limitazioni di sorta; e quindi tale potere deve avere tutti gli effetti temporali, non esclusa la pena di morte. Se tale potestà si concede ai Governi civili, perchè dovrebbe negarsi alla Chiesa? Nè si risponda che il fine di questa è

---

(1) Vacandard, *L'inquisition*, pag. 304.

(2) Epitom. Juris Can. op. cit. pag. 189.

(3) Vermeersch, La tolérance, pag. 81 sg. e Etudes religieuses, t. 128, pag. 433 sg. — Y. de la Brière, S. I. in Etudes religieuses t. 129 pag. 857 sg.

tutt'altro che quello della temporale autorità: giacchè allora si potrebbe obiettare che per codesta ragione — avendo cioè la Chiesa in vista una cosa spirituale — non potrebbe neppure condannare al carcere perpetuo e ad altre gravissime pene che rasentano quella di morte. Ignoro osservare che nella pena di morte manca uno dei due fini di ogni punizione: il ravvedimento del delinquente, giacchè tale pena si infligge quando tutti i mezzi punitivi sono esauriti e appunto sussiste la contumacia nel reo che andrà rovinosamente perdersi nell'azione criminosa, mentre insegna e realizza giustizia l'altro fine della pena: la contegna riparazione dell'ordine leso e lo scandalo dei fedeli.

Non si può accampare la ragione che dicasi la Chiesa non ha mai condannato a morte nessuno: non fare una cosa, non significa non poterla fare. Noi sappiamo che alcuni poteri, pur avendoli, la S. Chiesa non li esercita mai, neppure in punto di morte: per es. la dispensa dall'impedimento proveniente dal presbiterato e l'affinità in linea retta. Cfr. can. 1043.

Noi quindi siamo di parere che la Chiesa, come società vera e perfetta nel suo genere, e come vicaria nell'autorità di Dio stesso, abbia avuto potere coattivo temporale fino alla pena di morte.

La carità non esclude la giustizia, ma l'una deve comprendere l'altra, proprio come in Dio, che ama l'uomo e ciò nonostante lo manda all'inferno, perchè così esige il principio vendicativo. Nel governo occorre la mente e il cuore: chi agisce con l'una o con l'altro solo, addiviene o tiranno o debole. E la Chiesa non è nè tiranna nè debole.

3. Poichè sono gli Ordinari e particolarmente i Vescovi quelli che hanno il potere di infliggere le pene, sapientemente il legislatore — quasi a prefazione della parte riguardante le pene stesse — rivolge un monito agli Ordinari circa l'uso che devono fare di codesto potere. A prima vista ci sarebbe quasi da meravigliarsi di vedere nel Codice una lezione più o meno solenne proprio per i Vescovi, di esortazioni di

tal genere, infatti, non ce ne sono altre. — Ma se si considera che anche questi sono uomini e quindi soggetti alle passioni come gli altri e che d'altronde formidabile è la gravità del loro ministero, si comprende di leggieri come la Chiesa — cioè la suprema autorità da cui ha valore ogni legge — a guisa di Maestra e di Madre non si perita di rivolgere le sue esortazioni a coloro che essa propone al governo dei suoi figli.

Il documento è mirabile, degno veramente della sapienza che informa tutti gli atti del S. Concilio di Trento. È inoltre d'una eccezionale importanza, perchè traccia la via che debbono seguire gli Ordinarii nel difficilissimo e pericolosissimo campo della punizione dei sudditi.

Il nostro non è un trattato ascetico-morale e tanto meno una *exhortatio ad Episcopos*: ma una volta che il Codice riporta le gravissime parole del gran Concilio, crediamo opportuno esaminarle brevemente. A nessuno sfugge l'importanza pratica che esse hanno. Se dovessi tenere gli esercizi spirituali a un Vescovo novello, gli farei la metà delle conferenze su quel monito: e se fossi Pontefice lo darei ad ogni nuovo eletto scritto in un quadro da tenersi vicino al tavolo da studio con l'obbligo di meditarlo un'ora intera almeno per una volta al mese.

Meminerint Episcopi aliique Ordinarii se pastores, non percussores esse..... Grave richiamo che ci fa sovvenire della parabola dei due pastori e della famosa parola dell'Apostolo: « pastores gregis facti ex animo » e l'altra: « pascite (non percutite...) qui in vobis est gregem Dei » (1). Facilmente purtroppo, si è oggi dimenticato il senso vero di tante istituzioni anche le più sante che son divenute tutt'altro di quel che erano da principio. Chi, per esempio, riflette che la principale dote o requisito di chi è a capo di altri è semplicemente la carità? Requisito richiesto espressamente ed esplicitamente da Dio stesso. Infatti quando Gesù confermava a

(1) I Petr., 5, 2.

S. Pietro sulle rive del lago di Tiberiade l'assunzione al supremo potere del Pontificato, non gli richiese se fosse dotto, accorto, abile diplomatico, di sangue illustre ecc. ecc. ma solamente e per ben tre volte: « Diliges me plus his? (1), mi ami tu più di tutti? Soltanto l'amore — che è « plenitudo legis » (2) voleva il Signore nel suo primo rappresentante in terra: giacchè sapeva che nella carità sono racchiuse tutte le altre virtù, perchè di tutte essa è regina.

Domandava se lo amasse: amando lui, doveva necessariamente amare anche il prossimo, il gregge assegnatogli; poichè i due amori — di Dio e del prossimo — sono due fiamme d'un medesimo fuoco.

E il Codice con brevi ma scultoree parole, richiama alla mente del Vescovo tutta questa dottrina, che è il fondamento di tutta la legislazione penale non solo, ma di tutto il governo delle anime.

..... *atque ita praeesse sibi subditis oportere, ut non in eis dominentur, sed illos tamquam filios et fratres diligant elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant...* Si prescrive come debbano i Vescovi essere a capo dei sudditi: *con viscere di paterna carità*. È una conseguenza esplicita della implicita premessa difinitoria già esaminata. Il loro ufficio *non è di dominio*, ma di governo: governo non *baronale*, ma *paterno*, anzi *fraterno*.

Devono studiarsi di ritirare i sudditi da ciò che è illecito non con i fulmini della giustizia, ma con la esortazione e l'ammonizione.

E qui ci piace riferire le seguenti parole, che fanno proprio al caso nostro: « Esto subiectus Pontifici tuo et quasi animae parentem suscipe. § 1. Sed Episcopi Sacerdotes se esse noverint, non Dominos, honorent Clericos quasi clericos, ut et ipsis a Clericis quasi Episcopis honor deferatur. § 2. Sci-

(1) Ioan. 21, 16.
(2) Rom. 13, 10.

tum est illud Oratoris Domitii: « *Cur ego te, inquit, habeam ut Principem*, cum tu me non habeas ut Senatorem? » (1)

..... *ne, ubi deliquerint, debitis eos poenis coercere cogantur* ..... li ritraggano da quanto è illecito, affinchè non siano poi costretti — in caso di delinquenza — a doverli punire debitamente: *debitis poenis.*

La carità non distrugge la giustizia, ma la regola: perciò il legislatore accenna al come si deve punire il reo; con *pene debite,* cioè giuste.

..... *quos tamen si quid per humanam fragilitatem peccare contigerit, illa Apostoli est ab eis servanda praeceptio ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia*..... — Ecco magistralmente tracciato il metodo che devono tenere i Vescovi verso i sudditi delinquenti: *se per umana fragilità peccassero, è da osservarsi il comando dell'Apostolo* (2) *col riprenderli, scongiurarli, rimproverarli in tutta bontà e pazienza.*

..... *cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia quam austeritas, plus exhortatio quam comminatio, plus caritas quam potestas*..... — È la ragione di ciò che si raccomanda; perchè, dice il S. Concilio, giova più la benevolenza che l'austerità, più l'esortazione che la minaccia, più la carità che la potestà.

..... *sin autem ob delicti gravitatem virga opus erit, tum cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum laenitate severitas adhibenda est.* Siamo sempre sul medesimo parallelo o sulla solita antitesi: quando è necessaria la punizione, si usi pure il rigore, ma con mansuetudine; il giudizio, ma con la misericordia; la severità, ma con dolcezza. È difficile conciliare teoricamente questi termini in apparenza contraddittori e più difficile lo è nella pratica: si richiede un cuore pieno di carità, della carità che ardeva nel petto dei

(1) Can. 7, Dist. 95.
(2) Can. 7, Dist. 95.

Santi per essere *mansuetamente rigorosi; misericordiosamente giusti; dolcemente severi.*

..... *ut sine asperitate disciplina, populis salutaris ac necessaria, conservetur et qui correcti fuerint, emendentur, aut, si resipiscere noluerint, ceteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur.*

Ecco i tre fini della punizione:

a) il mantenimento della disciplina, salutare e necessaria ai popoli;

b) l'emendazione del reo;

c) l'esempio agli altri, onde si ritraggano dai vizi.

Tutto questo senza asprezza: — *sine asperitate* — ecco la nota dominante del grave monito del S. Concilio, che il Codice ha fatto suo per farlo meditare agli Ordinari.

E questa meditazione noi auguriamo per l'onore della Chiesa e il bene delle anime.

Nozione, specie, interpretazione e applicazione delle pene.

Natura della pena.

Can. 2215. Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta.

In largo senso dicesi pena ogni privazione di bene donde proviene molestia e dolore all'uomo.

La pena ecclesiastica fino al nuovo Codice, veniva definita: *malum passionis aut privationis ob delictum per ecclesiasticam auctoritatem illatum* (1).

Il *malum passionis* — restrittivo — è stato sostituito dalla « privatio alicuius boni » ampliativo: è rimasta la

(1) Cfr. Josephus Laurentius S. I., Institutiones Iuris Ecclesiastici, l. c. pag. 335 — Chelodi, l. c. pag. 16.

sostanza, son mutati gli accidenti. Anche la « privatio » per sè è « malum » : ma questo è solo una parte di quella o piuttosto effetto ; questo è generalmente temporale ; quello è temporale e spirituale.

La nuova definizione è quanto mai precisa e chiara. Esaminiamola.

Pena ecclesiastica : perchè viene inflitta esclusivamente dalla Chiesa, che solo — come vedemmo a pag. 7 — ne ha il potere da Dio.

È privazione di qualche bene : materiale o spirituale ; materiale per es. rilegazione in una casa di penitenza ; spirituale : censura ; privazione che deve essere motivata dalla punizione almeno del delitto (1).

A correzione del delinquente : ecco il principale *fine* della pena. Il legislatore non può volere la pena per la pena ; ma la infligge solo in vista di un bene, sia privato (correzione del reo) sia collettivo (riparazione dello scandalo). È ovvio : la Chiesa non ha di mira che la salvezza delle anime e solo a questa sono ordinati tutti i suoi atti.

A punizione del delitto : fine secondario della pena.

I due fini non si escludono, ma si completano a vicenda. La Chiesa non dimentica il primo, nè può non curare il secondo. Turbato l'ordine sociale, essa ha tutto il diritto e il dovere a che l'ordine sia riparato con la punizione del reo ; anzi mai può essa prescindere da questo secondo fine, anche se il reo fosse pentito e facesse penitenza o se ostinato nella

---

(1) Così, p. es., non sono pene la riparazione del danno causato (Can. 2210) la perdita del diritto di appello (Cann. 1847, 1129) le spese giudiziarie (Can. 1908 ss.) la rimozione amministrativa (Can. 2147 ss.). La privazione, inoltre, può vertere solo su quelle cose che cadono comunque sotto la giurisdizione della Chiesa : p. es. i Sacramenti (in quanto li amministra) le indulgenze, patronato (in quanto le concede), la libertà, la fama (in quanto con le sue leggi le difende). Non può togliere la grazia, i meriti in quanto ci vengono direttamente da Dio e non sono sottoposti al sindacato di alcuno.

mala volontà rendesse vano qualunque mezzo disciplinare. È vero che a differenza dello Stato essa tende alla felicità eterna e non a quella temporale e quindi più di quello, ha in vista il bene particolare dei sudditi: ma è anche vero che essa è una Società e come tale ha una legge che deve essere rispettata. Il sistema penale della Chiesa è dunque *misto*: emendazione del reo e punizione del delitto. Essa non rigetta la *teoria assoluta* nè quella *relativa*, ma ne forma una teoria *unica*, più razionale e più giusta. Perchè la emendazione del reo dovrebbe distruggere il diritto a che la legge sia restaurata? Perchè la restaurazione della legge dovrebbe dimenticare il bene del reo? (1)

Strano quindi che si possa sostenere una sola teoria indipendentemente o quasi in antitesi con l'altra (2). E ci sembra davvero esagerato ciò che scrive il Card. Lega « poenas ecclesiasticas consistere non in propria delictorum vindicta, sed potissimum in eiusdem salutaribus effectibus ».

Inflitta dalla legittima autorità: poichè solo questa, appunto in quanto legittima, ha il diritto di infliggere le pene. Chi manca di autorità può solo chiedere la riparazione dei diritti lesi. Tale autorità è impersonata dal Papa e dai Vescovi: il Papa per tutta la Chiesa, i Vescovi per le rispettive Diocesi.

Può quindi infliggere la pena: 1. chi ne ha l'autorità a norma di legge; 2. chi tale autorità possiede legittimamente.

---

(1) « Systemata poenalia, antiqua et nova, innumera fere circumferuntur. Ad tres classes reducuntur: 1) theoriae *absolutae* (poena est imperativum categoricum, Kant; negatio negationis, Hegel; corollarium contractus socialis, Beccaria, Ponsean; necessitas religiosa, Stahl; estetica, Herbart etc.); 2) *relativae* (poena est emendatrix, deterrens, defendens, etc.); 3) *mixtae*, quae cum fine retributivo et vendicativo reliquos fines utilitatis publicae et privatae coniunguntur » Chelodi, op. cit. p. 17. Cfr. Cathrein, II, 641 sg.; Meyer, Straf. 14 ss.

(2) Hinschius, IV, 747 sg., V, 123, 129; Thesauri, P. I, c. 1 et 2. Reiffenstuel, *Jus Can. univ.* V (Ingolstaskii 1741, t. 37, n. 2).

Quando non si verificassero queste condizioni, la pena non avrebbe la sua virtù e il reo ne resterebbe immune — dopo aver provato, però, la illegittimità dell' autorità che inflisse, poichè il ricorso in caso è solo devolutivo. (1)

Diverse specie di pene.

Can. 2216. In Ecclesia delinquentes plectuntur:

1. **Poenis medicinalibus seu censuris;**
2. **Poenis vindicativis;**
3. **Remediis poenalibus et poenitentiis.**

Dopo quel che si è precedentemente detto, è facile comprendere la divisione delle pene secondo il canone in esame. Vedemmo come la chiesa abbracci il *sistema misto,* non rigettando nè l' *assoluto* nè il *relativo,* ma fondendoli giustamente in *uno* solo. Ma questo non toglie che ogni pena abbia un *carattere proprio,* che miri, cioè, in modo tutto speciale, a uno dei due fini della pena stessa: la emendazione del reo o la punizione del delitto.

In questo criterio si fonda la divisione che ci presenta il Codice. — Abbiamo quindi:

1. *Pene medicinali o censure:* sono quelle che tendono principalmente alla correzione del delinquente; quali p. es. la scomunica, l' interdetto, e la sospensione (Can. 2255). Infatti nella definizione della censura dicesi: « Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, qui-

(1) Sole, pur seguendo lo spirito del Lega, a p. 49 dell' op. c. scrive: « Etiam sequuta delinquentis emendatione, si urgeat necessitas reparandi scandalum, potest legitimus Superior congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere ad *delictum puniendum* et ad scandalum delicto datum reparandum. Delictum enim impunitum evadere non debet, quia ordo externus iustitiae socialis vult et inclamat, ut malum poenae sequatur et quasi resarciat malum delicti ». Cfr. Can. 2248 § 1.

busdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis punitur, donec, a contumacia recedens, absolvatur» Can. 2241.

2. *Pene vendicative:* sono quelle che tendono principalmente alla punizione del delitto: «Poenae vindicativae illae sunt, quae directe ad delicti expiationem tendunt, ita ut earum remissio e cessatione contumaciae delinquentis non pendeat» Can. 2286. — Sono tali: l'interdetto locale, l'interdetto ab ingressu Ecclesiae, l'infamia iuris, la privazione dei Sacramentali ecc. ecc. (Can. 2291).

3. *Rimedi penali,* che tendono a ritrarre alcuno dalla violazione della legge o a impedire che torni a violarla di nuovo. — Sono: l'ammonizione, la correzione, il precetto, la vigilanza (Can. 2306).

4. *Penitenze* le quali si impongono in foro esterno «ut delinquens vel poenam effugiat, vel poenae contractae absolutionem aut dispensationem recipiat» (Can. 2312 § 1) — Sono tali: la recita di determinate preghiere; uno speciale digiuno; le elemosine; gli esercizi spirituali ecc. (Can. 2313 § 1).

Denominazione delle pene.

Can. 2217 § 1. Poena dicitur:

1. *Determinata,* si in ipsa lege vel praecepto taxative statuta sit; indeterminata, si prudenti arbitrio iudicis vel Superioris relicta sit sive praeceptivis sive facultativis verbis;

2. *Latae sententiae,* si poena determinata ita sit addita legi vel praecepto ut incurratur ipso facto commissi delicti; *ferendae sententiae,* si a iudice vel Superiore infligi debeat;

3. *A iure,* si poena determinata in ipsa lege statuatur, sive latae sententiae sive ferendae; *ab homine,* si feratur per modum praecepti peculiaris vel per sententiam iudicialem condemnatoriam, etsi in iure statuta; quare poena ferendae sententiae, legi addita, ante sententiam condemnatoriam est *a iure tantum,* postea *a iure simul* et *ab homine,* sed consideratur tanquam *ab homine.*

§ 2. Poena intelligitur semper ferendae sententiae, nisi expresse dicatur eam esse *latae sententiae* vel *ipso facto* seu *ipso iure* contrahi, vel nisi alia similia verba adhibeantur.

Secondo la divisione che ci presenta il Codice la pena dicesi:

1. *Determinata*, se è *tassativamente* stabilita nella legge stessa o nel precetto.

2. *Indeterminata*, se si rimette al prudente arbitrio del giudice o del Superiore, sia con parole precettive che con parole facoltative. Tali sarebbero le pene ricordate dai Cann. 2321, 2322 § 2, 2323, 2329, 2357, 2361, 2405, ove si usano le frasi: « pro gravitate culpae puniatur: prudenti Ordinarii arbitrio puniatur: congruis poenis puniatur; praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas iudicaverit; potest a suo Ordinario puniri; plecti poterunt etc. ».

Anzichè *determinate* e *indeterminate*, queste pene erano per lo innanzi chiamate *ordinarie* e *straordinarie*. Infatti il Wernz, l. c. n. 74, scrive: « poenae dividuntur, in *ordinarias* quae in ipsis legibus secundum individuam rationem certo definiuntur et in *extraordinarias* sive arbitrarias, quarum determinatio aut inflictio prudenti arbitrio iudicis ecclesiastici relinquitur pro personarum et rerum circumstantiis ». — Più precisa, evidentemente, è la odierna denominazione.

Giova notare che le pene *determinate* si *devono* infliggere così come la legge le commina. Per le pene *indeterminate* bisogna distinguere: o la legge fa uso di parole *precettive* e allora il giudice o Superiore *deve* infliggerle; o si serve di parole *facoltative* e allora *può* infliggerle; ma questa *possibilità* che si rimette all'esame prudente del giudice o Superiore, diventa *dovere* quando il caso singolo lo richiedesse, nonostante le parole facoltative — e ciò in forza del principio fondamentale del diritto punitivo. — (Can. 2223 § 3).

3. *Latae sententiae*, se la pena *determinata* è così annessa alla legge o al precetto che si incorre *ipso facto* che

si commette il delitto senza bisogno che intervenga la sentenza *condannatoria* del giudice. Tutto al più può richiedersi la sentenza *declaratoria*. « Poena latae sententiae, sive medicinalis sive vindicativa, delinquentem, qui delicti sibi sit conscius, ipso facto in utroque foro tenet; ante sententiam tamen *declaratoriam* a poena observanda delinquens *excusatur* quoties eam servare sine infamia nequit et in foro externo ab eo eiusdem poenae observantiam exigere nemo potest, nisi delictum sit notorium, firmo praescripto Cann. 2223, § 4. » 2232 § 1.

4. *Ferendae sententiae,* se deve essere inflitta dal giudice o dal Superiore con sentenza condannatoria.

5. *A iure,* se la pena *determinata*, sia *latae sententiae* sia *ferendae sententiae*, è stabilita nella stessa legge. Tali, p. es. le pene comminate dai Cann. 2314 § 1, n, 2, 2318, 2319, 2325, 2328, 2329, 2332, 2334, 2335, 2338, 2339 etc.

6. *Ab homine,* se viene inflitta per mezzo di speciale precetto o per sentenza giudiziaria condannatoria, quantunque già sia nel diritto stabilita (1).

Le pene *a iure* sono sempre *determinate* e quindi *latae sententiae.*

Le pene *ab homine* che *possono* anche essere *determinate* sono per lo più *indeterminate* e naturalmente *ferendae sententiae.*

---

(1) Duobus modis potest homo ferre censuras. Uno modo ferendo legem stabilem ac permanentem, obligantem sub hac poena, quam ipso facto incurrunt eius transgressores. Alio modo potest homo ferre censuras proferendo sententiam aut praecipiendo aliquid in singulari actione vel negotio, in quo non stabilitur ius aut stututum permanens, sed transitorium mandatum. Quando ergo censura fertur primo modo, dicitur esse *a iure;* quia iam talis censura in ipso iure continetur. Quando vero censura fertur posteriori modo, retinet velut commune nomen et quasi per antonomasiam vel accomodationem vocatur censura *ab homine.* Atque hoc sensu divisio illa communis est omnium theologorum et canonistarum ». Suarez: De censuris, disp. 3, Sent. 1, n. 2.

La ragione della distinzione non nuova *a iure* e *ab homine* è semplicissima: pur essendo sempre *l'uomo cioè il legislatore*, che infligge la pena, non è però sempre identico il *modo* con cui la infligge: alcune le determina con *legge permanente*, e si dicono *a iure*, altre con *precetto transeunte* per modum actus, e si dicono *ab homine* (1).

7. La pena *ferendae sententiae*, unita alla legge, è solo *a iure* prima della sentenza condannatoria.

Dopo la sentenza condannatoria, è *a iure* e *ab homine*; ma si considera come se fosse solo *ab homine*. Quest'ultima esplicazione — di cui avremmo fatto volentieri a meno — non sarà poi tanto sottile da non esser chiara. È ovvio che la pena *ferendae sententiae* sia *a iure* finchè il giudice o il superiore non la infligge per *modum praecepti*, giacchè fino a quel punto trovasi in potenza solo nella legge; è anche ovvio che poi divenga *ab homine* (non cessando di essere *a iure*, una volta che il *jus* la prescriveva) quando l'uomo, cioè l'autorità competente, la infligge: giustamente però conclude il legislatore dicendo che tale pena si considera semplicemente *ab homine*, come sono sempre quelle *ferendae sententiae* o indeterminate, secondo ciò che dicemmo sopra.

8. La pena deve intendersi sempre *ferendae sententiae* quando non è *espressamente* dichiarato essere *latae sententiae* o che *ipso facto* cioè *ipso iure* si contrae o non si usano simili espressioni.

Poichè la *pena* è di sua natura *odiosa* e poichè *odia sunt restringenda, favores autem ampliandi*, si comprende di leggieri la ragionevolezza del precedente paragrafo.

La pena *latae sententiae* è certo più grave della pena *ferendae sententiae*, anche se fossero identiche nella loro natura; perchè mentre per quella *ferendae sententiae* il reo ha

(1) La presente distinzione è della massima importanza pratica in quanto che da essa dipende la *riserva* o meno delle censure. Cfr. p. es. i Cann. 2245 § 2, 2247 § 2, 3, 2252, 2253 § 2. Wernz, 146, not. 16; Lega, 78 sg.; Noldin, 9; Hollweck § 23.

tutto l'agio di trattare con l'autorità competente la quale può benissimo mitigarne l'applicazione, quella *latae sententiae* invece, colpisce il reo *appena consumato* il delitto. In questo caso è la stessa legge che fa da giudice. Perciò questa legge, che è sentenza e condanna insieme, deve usare *parole chiarissime* in modo che *senza dubbio alcuno* si rilevi che trattasi di pena *latae sententiae*.

Ove le espressioni non fossero chiare o ci fosse *qualche dubbio fondato* sulla qualità della pena, *si deve* ritenere questa come pena *ferendae sententiae*. Infatti il Can. 19 prescrive « Leges quae poenam statuunt, aut liberum iurium exercitium coarctant, aut exceptionem a lege continent, *strictae subsunt interpretationi* ». E nel Can. 2219 § 1: « In poenis benignior est interpretatio facienda ».

Come si vede la distinzione è della massima importanza pratica (1).

Proporzione tra la pena e il delitto.

Can. 2218 § 1. In poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto, habita ratione imputabilitatis, scandali et damni; quare attendi debent non modo obiectum et gravitas legis, sed etiam aetas, scientia, institutio, sexus, conditio, status mentis delinquentis, dignitas personae quae delicto offenditur, aut quae delictum committit, finis intentus, locus et tempus quo delictum commissum est, num ex passionis impetu vel ob gravem metum delinquens egerit, num eum delicti poenituerit eiusdemque malos effectus evitare ipse studuerit, aliaque similia.

§ 2. Non solum quae ab omni imputabilitate excusant, sed etiam quae a gravi, excusant pariter a qualibet poena

(1) « Et, ut generaliter dixerim, nis appareat *manifeste* poenam esse l. s., eam esse f. s. omnino tenendum est. » D'Annibale, l. c § 303. Cf. Suarez *De Leg.* lib. V, c. VI, VII. *De Censuris*, 3, Lect. 3.

tum latae tum ferendae sententiae etiam in foro externo, si pro foro externo excusatio evincatur.

§ 3. Mutua iniuria compensatur, nisi una pars propter maiorem iniuriae ab eadem illatae gravitatem damnari debeat, deminuta, si casus ferat, poena.

1. Nell' infliggere le pene si osservi una giusta proporzione tra queste e il delitto, tenendo presente:

a) l'*imputabilità*, cioè la *mala voluntas* del reo;

b) lo *scandalo*, che dal delitto è derivato;

c) il *danno* che è stato causato.

E la ragione di questo sapientissimo criterio punitivo bisogna ritrovarla nel fatto che il delitto, come giustamente osserva il Carrara, non è un *ente materiale*, ma un *ente giuridico*, poichè lede un diritto e lo lede in forza di un atto di volontà (1).

2. È quindi necessario che il giudice o il Superiore infliggendo la pena tengano presenti le seguenti circostanze vagliandole con assoluta obbiettività:

a) Oggetto della legge: poichè la violazione sarà più o meno grave a seconda che più o meno grave sarà la legge violata. La bestemmia del nome Santo di Dio è più grave certamente del furto: sono entrambi delitti, ma differiscono specificamente fra loro per la diversità della legge che violano.

b) Gravità della legge: l'abbiamo già accennato: la gravità della legge dipende dalla diversa entità della legge stessa sia per la sua *natura* sia per il *fine* cui è ordinata.

c) Età: la responsabilità di un giovane di dieci anni è indubbiamente diversa da quella di un uomo di trenta, quaranta o cinquanta anni per la semplicissima ragione che il criterio del primo non è così sviluppato come il criterio del secondo.

---

(1) Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, pag. 12 e § 150. - La giurisprudenza francese poggia sul principio: *Mens peccat, non corpus.*

d) Scienza: quanto più sviluppata è l'intelligenza e più educata la mente tanto più accentuato si ha il senso della responsabilità e quindi più imputabile diventa il delitto: lo stesso atto di un avvocato e di uno spazzino municipale pur essendo identici nella natura, acquistano diversa gravità per la diversa capacità intellettiva dell'agente.

e) Educazione: converrebbe ripetere quel che si è detto per la scienza. È indiscussa l'influenza che ha l'educazione nella formazione del carattere dell'individuo. L'ambiente, l'esempio esercitano un fascino stragrande sull'uomo ed è ormai acquisito alla criminologia quanta responsabilità risalga ai metodi educativi nella comune delinquenza.

f) Sesso: lo stesso reato è più grave nell'uomo che nella donna, avendo il primo capacità ed energia fisico-morale che non ha la seconda.

g) Condizione: è la posizione sociale che occupa il delinquente. Esercita la stessa influenza dell'educazione, con l'aggiunta che può offrire mezzi speciali a seconda del grado della condizione stessa. Un giovane popolano può avere un'educazione da principe e risentirne gli effetti nella formazione del carattere, ma non sarà mai un principe e non avrà a sua disposizione milioni, castelli, ecc. ecc.

h) Stato di mente. Può essere *sano*, quando l'individuo è *sempre pienamente* padrone di sè: *alienato*, quando non lo è abitualmente: *debole*, quando ha *intervalli* di *quasi alienazione* e *costantemente* non ha l'*assoluta* padronanza di sè. È ovvio che in codesti casi è ben diversa la responsabilità del reo: nel primo *completa*, nel secondo *nulla*, nel terzo *lieve*.

i) Dignità della persona offesa. Iniuria est in persona iniuriata dicono i teologi, cioè la gravità dell'offesa si desume dalla dignità della persona che la riceve. Così lo *stesso gesto* irriverente commesso *dalla stessa persona* acquista maggiore colpabilità se rivolto alla persona del Papa anzichè di un semplice Sacerdote. Nella riparazione, invece, è tutto il

rovescio secondo l'altro effato: honor est in honorante. Cf. pag. 33.

l) Dignità del delinquente. Il delitto sarà sempre lo stesso per la sua natura specifica tanto in un re quanto in un povero legnaiuolo: ma non è lo stesso rispetto alla società, che ne patisce l'influenza funesta; poichè nel delitto dobbiamo sempre considerare due principii: uno *intrinseco* (cosa è in sè e per sè) uno *estrinseco* (quale è rispetto all'ambiente in cui si commette) Cf. pag. 33.

m) Fine. Il fine è duplice: *fine dell'opera*, cioè il fine a cui l'opera tende per sua natura; *fine dell'operante*, cioè quello cui tende la volontà dell'agente.

Qui trattasi del secondo: *finis intentus*. Questo può essere: 1. *intermedio* o *ultimo* in quanto la volontà mira ad un altro fine o si ferma in esso; 2. *positivamente* o *negativamente* ultimo, in quanto si vuole o no con l'esclusione dell'altro fine; 3. *primario* o *secondario*, in quanto la causa è totalmente motiva dell'atto o solo parzialmente impulsiva; 4. *esplicitamente* o *implicitamente* inteso, in quanto l'agente espressamente o solo virtualmente è mosso da questo fine.

Sta al giudice riconoscere, dall'insieme delle circostanze e delle deposizioni pro o contro, quale sia stato il fine inteso dal reo. Conviene peraltro che in questo giudizio tenga presente il principio: *odia restringenda* onde evitare il pericolo di fondarsi su fini immaginari o esageratamente amplificati.

n) Luogo: se *pubblico* o *privato*, *sacro* o *profano*. E' naturalmente diversa la gravità d'un atto commesso in piazza davanti alla folla, di quello commesso in una casa dinanzi a poche persone o a nessuno; e così è più grave il delitto consumato in una Chiesa che quello commesso in un teatro.

o) Tempo: se di giorno o di notte, di mattina o nel pomeriggio. Non sembri originale questa osservazione: è facile intendere come lo stesso delitto sia più grave se commesso di mattina anzichè di sera, poichè la sera potrebbero accedere cause attenuanti che non hanno ordinariamente luogo la mattina: eccitamento prodotto da affari, da lavori,

dal vino ecc. ecc. Di mattina si è d' ordinario padroni di sè stessi e si compiono gli atti nella pienezza della coscienza.

Bisogna inoltre osservare:

p) Se il reo agì spinto dalla passione: si hanno allora le attenuanti considerate a pag. 15.

q) ..... o per grave timore. Si può vedere ciò che dicemmo ampiamente a pag. 28.

r) Se si è pentito del delitto commesso. Questo pentimento potrà mitigare o far del tutto evitare le censure, cioè le pene *medicinali*, ma non quelle *vendicative*, avendo queste principalmente di mira la riparazione dello scandalo e la riparazione dell' ordine leso.

s) Se avrà procurato di evitare i cattivi effetti che dovevano derivare e che realmente derivarono dall' atto: poichè in tal caso, verrebbe a dimostrare un *reale* cambiamento nella sua *mala voluntas*, che è la radice di ogni imputabilità criminosa. — Cfr. pag. 21.

3. *Quelle cause che scusano non solo da ogni imputabilità, ma anche da imputabilità grave, scusano pure da qualunque pena sia latae che ferendae sententiae, anche nel foro esterno, se la scusa si prova per il foro esterno.*

a) Questo paragrafo si fonda sul noto principio: *non est poena ubi non est culpa.*

In pratica è di capitale importanza.

Considerino dunque bene il giudice e il superiore che un'azione, la quale, esaminata alla stregua dei principii di morale, non è grave per chi l' ha commessa, non è suscettibile di pena alcuna.

Abbiamo già esaminate le cause che diminuiscono o tolgono completamente la imputabilità dell' atto che in *sè guardato* potrebbe essere delitto. Ma poichè ricordiamo che il delitto dipende essenzialmente dalla *mala voluntas legem violandi*, è chiaro che quando manca questa *mala voluntas* non si ha il delitto e quindi non può aver luogo la pena (1).

---

(1) « Ad haec multa sunt quae reum excusant a poenis vel

Giustamente osserva quindi il Card. Lega (1). « Quare non videtur probanda agendi ratio Episcopi qui ob non gravem culpam, clericum suspensione mulctaret ».

b) Non si dà luogo alla pena quando la colpa fosse *lieve*. Già D'Annibale scriveva l. c. n. 312, not. 69 « ..... quia si levis est culpa, ignorantia excusat per se, nam poenae regulariter cessant ubi levis est culpa : S. Alph. VII, 31, 34 ».

E ciò in forza della regola : *de minimis non curat praetor* (2).

3. L' esenzione dalla pena sia *latae che ferendae sententiae* vale anche per il *foro esterno*, ma solo a condizione che delle cause scusanti si abbia *la prova per il foro esterno*.

Naturalmente. Giacchè se per il *foro interno* non occor-

---

incurrendis vel subeundis. Ab incurrendis excusat, naturali iure, quidquid excusat a peccato lethali (in levia vix animadvertitur) ». D'Annibale, l. c. § 312. — Cfr. Bened. XIV, De Synod. dioces. lib. X, cap. I, n. 3. — Conc. Trid. sess. XXV de reform. cap. 3. — Suarez, De cens. disp. 4. sent. 4, n. 2. - Hollweck, Die Kirckl. — Strafgetze, § 26.

(1) Lega, l. c. n. 102.

(2) Scrive il Wernz, l. c. n. 56 : « Sicut transgressio legis sine culpa imputabilitatem excludit, ita transgressionis *leviter* dumtaxat culpabilis ratio non habetur in iure poenali. Quaecumque ergo legis transgressionem vel omnino inculpabilem vel leviter dumtaxat culpabilem reddunt, a poena liberant non solum legali seu lege definita (poena ordinaria) - *oggi latae sententiae* - sed etiam ab arbitraria seu extraordinaria *(ferendae sententiae)* ».

Questionavano finora i canonisti sul caso possibilissimo che una trasgressione di legge mancasse di uno dei requisiti per essere soggetta a pena pur essendovi la *colpa grave* ed erano generalmente concordi nell'affermare che tale « *transgressio legis* » immunis a censuris, immo etiam ab ipsa poena legis (cioè *ferendae sententiae)* mitiori tamen poena arbitrio iudicis determinanda carere non debet ». - Wernz, l. c. che a pag. 66, nella nota 5 portava la seguente ragione « ... quod reus delicta atrociora, quae generatim puniuntur poenis latae sententiae, etiam commissa cum gravissima culpa, quam forte non sustulit defectus alicuius circumstantiae in lege definitae, manerent penitus impunita porro lex nihil debet continere iniquum aut absurdum ». Cfr. Reiffenst, V, 39, n. 429.

rono prove essendone giudice esclusivamente Dio, che non ha bisogno di testimonianze, le prove però sono indispensabili per quello *esterno*, di cui è giudice l'uomo, *qui videt in facie.*

Poste le esterne circostanze criminose, il peccato nel foro esterno si suppone fino a prova in contrario. Provata la *mancanza del dolo*, il reo presunto sfugge alla pena tanto *latae* che *ferendae sententiae* (1).

4. La mutua ingiuria dà luogo alla compensazione, eccetto il caso che una delle parti debba condannarsi per aver arrecato più grave ingiuria all'altra, diminuita sempre, secondo i casi, la pena.

1. L'ingiuria, generalmente presa, indica tutto ciò che si fa fuori o contro il diritto.

Nel caso nostro è *la dolosa lesione dell'onore altrui* (2) Si divide in *a) diretta* se colpisce *immediatamente* qualche persona nel corpo, nella fama o nella dignità; *b) indiretta*, se ciò avviene solo *mediatamente* in persona di un parente; *c) reale*, se si lede l'onore coi fatti; *d) verbale*, se con le parole; *e) lieve* o *atroce* a seconda della qualità di chi offende o di chi è offeso e della gravità del fatto sia in sè che rispetto alle circostanze di tempo e di luogo; *f) detrazione*, quando si manifesta ingiustamente un difetto vero, ma occulto; *g) calunnia*, se si propala un difetto falso. In questi due ultimi casi si ha la *diffamazione*, che se si fa alla presenza del diffamato dicesi *contumelia.*

(1) Laurentius, l. c. n. 494, b. — Suarez, l. c. disp. 4, sent. 2, n. 1, 15. — Kober, Die Suspension, 53. — Innocentius III, a.1207, c. 34 XV, 3: «Licet autem taliter duximus respondendum, quia nobis datum est de manifestis tantummodo iudicare: si tamen is, qui talem donationem facit, ex intentione ducatur, ut per temporalia bona, quae offert, spiritualia valeat adipisci, et clerici, qui eum in fratrem admittunt, non essent eum, nisi commoda temporalia perciperent, admissuri; sine dubio tam illi quam iste apud districtum iudicem, qui scrutator est cordium et cognitor secretorum, culpabiles iudicantur».

(2) Schmalzgr. tit. de iuiur n. 1. sq. cfr. Wernz, l. c. n. 433.

Per il delitto di ingiuria si richiede in primo luogo la *persona capace del dolo*, che abbia l'animo di ingiuriare. Poichè solo chi è capace del dolo può ingiuriare. Quindi i fanciulli e tutti coloro che sono incapaci del dolo, non recano ingiuria (1).

2. Quando due o più persone si ingiuriano a vicenda, ha luogo la cosidetta compensazione, cioè che la stessa ingiuria ricevuta dall'uno equivale alla pena meritata per l'ingiuria recata all'altro.

La compensazione può essere *assoluta* e *relativa*. È *assoluta* quando l'ingiuria è stata *uguale* da una parte e dall'altra.

È *relativa* quando da una parte fu *più grave* e dall'altra *più lieve*.

Nel primo caso non si dà luogo a pena di sorta; nell'altro la pena vien diminuita a proporzione della gravità dell'ingiuria.

Ma perchè la esposizione del precedente paragrafo sia completa, conviene qui riportare il Can. 1938: «§ 1. In causa iniuriarum aut diffamationis, ut actio criminalis instituatur, requiritur praevia denuntiatio aut querela partis laesae.

§ 2. Sed si agatur de iniuria aut diffamatione gravi, clerico vel religioso, praesertim in dignitate constituto, illata, aut quam clericus vel religiosus alii intulerit, actio criminalis institui potest etiam ex officio».

In questo caso è infirmata la virtù della compensazione, poichè fra le parti contendenti interviene come attrice la Chiesa, in quanto che l'ingiuria che vien fatta o si fa dai suoi ecclesiastici, ritorna a sua offesa ed essa, come Madre, ha tutto il diritto a che l'onore suo, che si confonde con quello dei figli, sia rispettato e riparato.

---

(1) Il Wernz, l. c., n. 434 vi aggiunge: «qui in iudicio contra testem tanquam infamem excipiunt, iniuriam non inferunt» Cfr. Schmalzgr, l. c. n. 3 sq. 17; sq. 10; Muemhen, l. c. pag. 575 sq.

In tal caso l'*azione criminale può* essere istituita *ex officio*, — cioè indipendentemente dalla denuncia della parte lesa.

È superfluo notare come la Chiesa interviene *solo* per la riparazione *dell'ordine violato*, cui è diretta *l'actio criminalis*, lasciando interamente alla volontà della parte l'*actio civilis*, che è intesa alla riparazione *de' danni* (1).

---

(1) Nel Codice Pen. Ital., riguardo alla diffamazione, è sancito:

Art. 393. — Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuisce ad una persona un fatto determinato e tale da esporla al disprezzo o all'odio pubblico o da offenderne l'onore o la riputazione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

Se il delitto sia commesso in atto pubblico o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore alle lire mille.

Art. 394. — L'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

La prova della verità però è ammessa:

1. se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli art. 194 e 198;

« *Art. 194.* — Chiunque, con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione o il decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa delle sue funzioni, è punito:

1. con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquanta a tremila, se l'offesa sia diretta ad un agente della Forza pubblica;

2. con la reclusione da un mese a due anni o con la multa da lire trecento a cinquemila, se l'offesa sia diretta ad un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

Art. 198. — Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso.

Come è facile rilevare dalla lettura dei precedenti articoli, notevole è il contatto che esiste tra i due Codici.

Circa la prescrizione dell'azione il nostro tace; resta quindi ferma quella *annua*, ammessa dal diritto canonico preesistente;

Nel Wernz, l. c., n. 438, leggiamo: « Actio iniuriarum cessat:

Interpretazione

Can. 2219. § 1. In poenis benignior est interpretatio facienda.

§ 2. At si dubitetur utrum poena, a Superiore competente inflicta, sit iusta, necne, poena servanda est in utroque foro, excepto casu appellationis in suspensivo.

§ 3. Non licet poenam de persona ad personam vel de casu ad casum producere, quamvis par adsit ratio, imo gravior, salvo tamen praescripto can. 2231.

1. *L'interpretazione della legge è la sua genuina spiegazione secondo il pensiero del legislatore.*

L'interpretazione è: *a) autentica,* se fatta dallo stesso Superiore; *b) usuale,* se dalla consuetudine; *c) dottrinale,* se dai dotti.

Dicesi: *a) comprensiva,* se dichiara ciò che è nella legge, ma in modo oscuro: *b) estensiva,* se estende la legge ad un altro caso non ancora compreso nella legge; *c) restrittiva,*

---

1. Espressa vel tacita *condonatione iniuriarum*; 2. *Satisfactione* legitime praestita; 3. *Retorsione iniuriae* in eadem specie et ad sui defensionem; 4. *Praescriptione* annua - 5. Morte alterutrius sive iniuriantis sive iniuriati ante litem contestatam -» Cfr. Schmalzgr. l. c. n. 41, 42, 48 sq.

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si iniziò contro di essa un procedimento penale;

3. se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore dell'imputazione sia esente da pena; salvo che i modi usati non costituiscano per se stessi il diritto preveduto nell'articolo seguente —

Art. 395. — Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, offende in qualunque modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona, è punito con la detenzione sino a quindici giorni o con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso pubblicamente, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa

se, conservato il senso delle parole, si prende il minimo di ciò che le parole esigono; *di ampliativa*, se si prende tutto ciò che le parole possono significare secondo il senso comune.

2. Ciò premesso, veniamo al caso.

Le leggi penali, ordinate al bene comune, sono però odiose rispetto all'individuo che ne è colpito — odiose perchè sono una privazione di qualche bene.

---

sino a lire cinquecento; e, se con la presenza dell'offeso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a due mesi o della multa sino a lire mille.

Se il fatto sia commesso con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'art. 393, la pena è della detenzione da uno a sei mesi o della multa da lire trecento a tremila.

Art. 396. — Quando il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso contro una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio, in sua presenza e a causa del servizio medesimo, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire millecinquecento; e, se vi concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a quattro mesi o della multa da lire cinquanta a duemila.

Art. 397. — Quando nei casi preveduti nei due articoli precedenti, l'offeso sia stato la causa determinante ed ingiusta del fatto, la pena è diminuita da uno a due terzi, e se le offese siano reciproche, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti o una di esse.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

Art. 398. — Non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'Autorità giudiziaria, concernenti la controversia; ma oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice pronunziando nella causa, può ordinare la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e sull'istanza dell'offeso, assegnargli una riparazione pecuniaria.

Art. 399. — Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente caso, il giudice ordina la confisca o la soppressione degli scritti, disegni o altri mezzi coi quali il delitto sia commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.

A istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata

Essendo *odiose*, sono sottoposte a stretta interpretazione secondo il can. 19: *Leges quae poenam statuunt* aut liberum iurium exercitium coarctant, aut exceptionem a lege continent, *strictae subsunt interpretationi* ».

Questo principio è da tenersi *sempre* presente sia nel *dubbio di diritto* che *di fatto*.

Si ha il *dubbio di diritto* quando si dubita se la legge esista o se si estenda a questo caso (1).

Si ha il *dubbio di fatto*, quando, tutto diligentemente considerato, si dubita se il delitto sia stato consumato (2).

---

a spese del condannato, per una o due volte nei giornali in essa indicati, in numero non maggiore di tre.

Art. 400. — Per i delitti preveduti in questo caso non si procede che a querela di parte.

Se la parte offesa muoia prima di aver dato querela, o se i delitti siano commessi contro la memoria di un defunto, possono dare querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i figli di essi, gli affini in linea retta e gli eredi immediati.

Nel caso di offesa contro un capo giudiziario, politico o amministrativo, od una sua rappresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del capo stesso o del suo capo gerarchico quando si tratti di Corpo che non sia costituito in collegio.

Art. 401. L'azione penale per i delitti preveduti nel presente caso si prescrive in un anno nei casi preveduti nell'art. 393, e in tre mesi nei casi preveduti negli articoli 395 e 396.

(1) Cfr. Can. 6. n. 5. « Quod ad poenas attinet, quarum in Codice nulla sit mentio, spirituales sint vel temporales, medicinales vel, ut vocant, vindicativae, latae vel ferendae sententiae, eae tamquam abrogatae habeantur — e il Can. 15: « Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent: in dubio autem facti potest Ordinarius in eis dispensare, dummodo agatur de legibus in quibus Romanus Pontifex dispensare solet.

(2) Ci sembra inesatta, pertanto, la definizione che ci dà il Cerato nel suo *Commentum* « censurae vigentes etc. » Patavii, 1918, pag. 7 « dubium facti esset si non certe constaret commissum delictum esse reservationi obnoxium. » la quale si confonde essenzialmente con quella che dà del *dubium iuris*, che si avrebbe « si non certe constaret de lege reservationis, an adsit, an se extendat etiam ad hunc casum » — Cfr. Sole l. c., n. 76; Chelodi l. c. n. 23.

Nell' uno e nell' altro caso il giudice non può infliggere la pena: non nel primo, perchè *nulla poena sine lege*, non nel secondo, perchè la pena non può sorgere dal delitto dubbio. Resta peraltro nel suo vigore, anche in tali casi, il Can. 2222: « § 1. Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat ; secus reus puniri nequit, nisi prius monitus fuerit cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu transgressionis, et nihilominus legem violaverit.

§ 2. Pariter idem legitimus Superior, licet probabile tantum sit delictum fuisse commissum aut delicti certe commissi poenalis actio praescripta sit, non solum ius, sed etiam officium habet non promovendi clericum de cuius idoneitate non constat, et, ad scandalum evitandum, prohibendi clerico exercitium sacri ministerii aut etiam eundem ab officio, ad normam iuris, amovendi ; quae omnia in casu non habent rationem poenae ».

A ogni modo in tutti i casi bisogna seguire le ben note regole « Odia restringi et favores convenit ampliari » ; « In poenis benignior est interpretatio facienda » (1).

Se il *fatto criminoso* fosse accertato e la legge prescrivesse la pena, ma vi fosse bisogno d' una interpretazione delle parole per chiarirne il senso, questa potrebbe essere *comprensiva* o *estensiva* : nel primo caso *verba legis stricte interpretanda sunt*, secondo il Can. 19, nel secondo *fit locus interpretationi restrictivae* (2).

---

(1) Reg. Iuris, 15, 49 in VI.

(2) La interpretazione *comprensiva*, cioè quella che dichiara ciò che è nella legge, ma in modo oscuro, e che può essere *lata, stricta, vel litteralis*, deve prendere le parole nel loro stretto significato, deve essere cioè *stricta*. E quando vi fossero due interpretazioni fondate entrambe su buone ragioni, bisogna sempre favorire la più benigna, giacchè *poenae potius molliendae sunt quam exasperandae*.

Tipico, in questo caso, è il seguente passo del d' Annibale :

3. Quando si dubita se la pena inflitta dal Superiore competente sia giusta o no, la pena è da osservarsi nel *foro esterno* e nel *foro interno*, eccetto il caso di *appello in sospensivo.*

Circa la *ingiustizia* della pena o si ha il *dubbio* o la *certezza.*

Se v' è il *dubbio,* sia positivo che negativo, la presunzione *sta per il superiore competente* e la pena è da osservarsi in ambo i fori (1).

Se v' è la *certezza* che la pena è *ingiusta,* non si è tenuti a osservarla nè in foro interno nè in quello esterno, perchè invalida.

Questa *invalidità* può derivare: 1. *dal difetto di giuri-*

« Poenae statutae adversus simoniacos vel bigamos coercendae sunt ad reos simoniae iuris divini (S. Alph. III, 108) et ad bigamos veros.... Suspensionibus in male *ordinatos* non subiacent Episcopi, quippe non ordinari, sed *consecrari* dicuntur » l. c. § 304, not. 5. Suarez, 31, 1, 29. Reiffenst, in Reg. Iur. — Lega l. c. n. 77.

(1) Can. 1904 « § 1. Res iudicata praesumptione iuris et de iure habetur vera et iusta nec impugnari directe potest. » Il che si fonda su due ragioni: 1. perchè si ritiene che il giudice abbia agito rettamente fino a dimostrazione in contrario; 2. perchè le parti, espressamente o tacitamente rinunziando all'appello, approvarono implicitamente la sentenza. La *res iudicata,* poi, non può impugnarsi *direttamente* in forza del Can. 1826 « Contra praesumptionem iuris simpliciter admittitur probatio tum directa tum indirecta; contra praesumptionem iuris et de iure, tantum indirecta, hoc est contra factum quod est praesumptionis fundamentum ». La *praesumptio* che *est rei incertae probabilis coniectura* (can. 1825 § 1) può essere *iuris simpliciter* e *iuris* et *de iure* (id. § 2.)

La prima (Cfr. can. 88 § 3, 1014, 1015, § 2, 1070, § 2, 1082, § 2, 2200 § 2) ha forza fino a che non si provi il contrario; la seconda finchè non se ne distrugge il fondamento (cfr. can. 175, 1972, 1904 § 2). Poichè la *res iudicata* gode della *praesumptio iuris et de iure* non vi è che la *prova indiretta,* quella cioè che è rivolta contro il fatto, che è il fondamento della presunzione.

Cfr. Noval, Commentarium C. I. C. - De Processibus, Pars. I, De Iudiciis n. 561 ss.; 677. - Reiff. I. C. U., L. II, Tit. 23, § I n. 26.

sdizione in chi la inflisse; 2. dal *difetto della causa*, per cui si inflisse; 3. dal *difetto della forma* con cui si inflisse (1).

Scrive il Wernz, l. c. n. 162: « Censura sive a iure sive ab homine absque *iusta causa* lata in se *omnino invalida* et iniusta existit ». E adduce la ragione: « Etenim huiusmodi censura est poena gravissima homini innocenti inflicta, ad quam utpote ad actum in sese turpem legislator vel iudex ecclesiasticus omni caret potestate; sed actus sine potestate positus est etiam nullus et irritus ».

Conviene peraltro notare che quando la pena è *invalida*, perchè ingiusta (e *non si è obbligati* a sottostarvi in *nessun foro)*, bisogna fare in modo di *evitare lo scandalo*, (2) onde

---

(1) Circa il termine « iniustum » il Chelodi fa questa distinzione: « Proprie significat quod contra legem est (illegitimum) id tamen dupliciter accipi potest: substantialiter vel accidentaliter. Si primum (et huc pertinet etiam necessitas iustae causae) poena erit *iniusta* et *invalida*, si alterum *valida*, et *iniusta* et appellationi obnoxia. Medium locum tenet sententia *materialiter* iniusta *formaliter* valida, quae in foro interno ut nulla, in *externo ut simpliciter* valida habetur ». l. c. pag. 22, n. 23, nota 3.

(2) La ragione è evidente: l'ordine pubblico importa che il suddito sottostia al superiore: altrimenti ne risulterebbe scossa l'autorità. D'altronde resta sempre fermo il vecchio assioma: *nemo iudex in causa propria*, che se ognuno dovesse giudicare le sue azioni, tutti, o quasi, si riterrebbero innocenti. - Può darsi tuttavia il caso che in una punizione manchi *del tutto il fatto per il quale* si è puniti: se per esempio Tizio fosse incolpato di omicidio non è difficile per il medesimo vedere se è o no colpevole: se non ha ucciso ed è stato *completamente* estraneo al fatto, è chiaro che se anche punito non sottostà alla punizione, perchè *poena non afficit innocentem* nonostante i decreti e le solennità di rito. In tal caso però Tizio deve agire in maniera da salvare l'Autorità. E se nel *foro esterno* non può salvare la sua innocenza e l'autorità nel tempo stesso, deve anteporre questa a quella, perchè così richiede il *bene pubblico* superiore a quello privato: e la legge penale infatti, odiosa a questo, è ordinata al bene di quello. — Però, *remoto scandalo*, non si è tenuti all'osservanza della pena *evidentemente* ingiusta. Così, chi è sospeso per un delitto che non ha commesso, può benissimo celebrare dove però non si ha notizia della sua sospensione.

agli occhi di chi non conosce lo stato delle cose non venga menomato il prestigio del superiore col non prestargli obbedienza.

A questo proposito scrive Graziano, can. *Non solum*, 77, c. 11, qu. 3: « Is autem, qui sub manu pastoris est, ligari timeat vel iniuste, nec pastoris sui iudicium temere reprehendat: *ne, etsi iniuste ligatus est*, ex ipsa tumidae reprehensionis superbia, *culpa* quae non erat fiat (1).

4. *Eccetto il caso d'appello in sospensivo.*

L'appello, secondo il can. 1879, è la « *provocatio a iudice inferiore ad iudicem superiorem, sententiae corrigendae aut infirmandae causa* ».

L'*appellatio*, che prima del nuovo Codice distinguevasi in *iudicialis* e *extraiudicialis*, *rationabilis* o *frivola*, è oggi solo *iudicialis*.

La *iudicialis* poi può essere *principalis* e *incidentalis*.

È *principalis* se si interpone dall'appellante principale, cioè da colui che per primo implorò l'officio del giudice superiore contro uno o più capi della sentenza definitiva;

È *incidentalis*, se si interpone dall'appellato, non da altri, contro l'appellante principale – non contro altri — per riparare la sentenza o i capi della sentenza da quello impugnati (2).

L'*appellatio* è inoltre *in suspensivo*, « si executionem appellatae sententiae suspendit ac propterea in suo robore permanet principium: *lite pendente, nihil innovetur; in devo-*

---

(1) D'Annibale, l. c. § 307. Cfr. C. 1, 4, 27, 30, 31. C. XI, q. 3; cap. 8, X, *de offic io iudicis ordinarii*, 1, 31; cap. 3, X, *de appellationibus* etc. II, 28; cap. 40, 48, *de sententia excommunicationis*, V, 39; cap. 1, 2, 14, *de sententia excommunicationis* etc. V, 11, in VI; cap. 5, V, *de clerico excommunicato*, V, 27: ibi: « quia tamen in dubiis via est eligenda tutior, etsi de lata in eum sententia dubitant, debuerat tamen potius se abstinere, quam Sacramenta ecclesiastica pertractare ».

(2) Noval, l. c. n. 638, pag. 418; Mattirolo, Instit. di Diritto Giud. Ital. n. 394.

lutivo si non suspendit exsecutionem sententiae, licet lis adhuc pendeat circa meritum causae» Can. 1899 § 1.

Ogni appello è *sempre in suspensivo, «nisi aliud* in iure *expresse* caveatur, firmo praescripto» Can. 1917, § 2. (1)

Il Can. 1917 qui citato dice: § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest.

---

(1) Riportiamo le norme che regolano l'appello.

Can. 1880. Non est locus appellationi:

1. A sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apostolicae;

2. A sententia iudicis qui a Sancta Sede delegatus est ad videndam causam cum clausola «appellatione remota»;

3. A sententia vitio nullitatis infecta;

4. A sententia quae in rem iudicatam transiit;

5. A definitiva qua iureiurando litis decisio innixa est;

6. A iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeat vim definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva;

7. A sententia in causa pro qua ius cavet expeditissime rem esse definiendam;

8. A sententia contra contumacem, qui a contumacia se non purgaverit;

9. A sententia lata contra eum qui in scriptis expresse professus est se appellationi renuntiare.

Can. 1881. — Appellatio interponi debet coram iudice *a quo* sententia prolata est intra decem dies a notitia publicationis sententiae.

Can. 1882. § 1. Appellatio fieri potest oretenus coram iudice pro tribunali sedente, si publice sententia legatur, statimque ab actuario scriptis redigenda est.

§ 2. Aliter facienda est in scriptis, salvo casu de quo in Can. 1707.

— Can. 1707. § 1. Qui scribere nescit, aut legitime impeditur quominus libellum exhibeat, oretenus petitionem suam coram tribunali proponere potest.

§ 2. Item in causis facilioris investigationis et minoris momenti ac propterea cito expediendis, iudicis arbitrio relinquitur petitionis admissio oretenus sibi facta.

§ 3. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus.

Can. 1883. — Appellatio prosequenda est coram iudice *ad quem*

§ 2. Iudex tamen potest sententiae, quae nondum transiit in rem iudicatam, provisoriam executionem iubere:

1. Si agatur de provisionibus seu prestationibus ad necessariam sustentationem ordinatis;

---

dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex *a quo* longius tempus ad eam prosequendam parti praestituerit.

Can. 1884. § 1. Ad prosequendam appellationem requiritur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari huius sententiae et libelli appellatorii quem iudici inferiori exhibuerat.

§ 2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali *a quo* obtinere nequeat, interim termini non decurrunt et impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem *a quo* praecepto obstringat officio suo quamprimum satisfaciendi.

Can. 1885. — Si casus de quo in can. 1733 contigerit intra terminum ad appellandum utilem, sed antequam appellatio interposita sit, sententia debet iis quorum interest denuntiari eisque concessi intelliguntur termini a iure statuti a die denuntiationis computandi.

§ 2. Si contigerit postquam fuerit appellatum, appellatio interposita eisdem denuntietur, in quorum favorem a die denuntiationis denuo currere incipit tempus utile ad appellationem prosequendam.

Can. 1733. Si pars litigans moriatur aut statum mutet aut cesset ab officio cuius ratione agit:

1. Causa nondum conclusa, instantia interrumpitur, donec heres defuncti aut successor litem instauret;

2. Causa conclusa, instantia non interrumpitur, sed iudex procedere debet ad ulteriora, citato procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore.

Can. 1886. Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive coram iudice *a quo*, sive coram iudice *ad quem*, deserta censetur appellatio.

Can. 1887 § 1. Appellatio facta ab actore prodest etiam reo, et vicissim.

§ 2. Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta, potest super aliis capitibus incidenter appellare; idque facere potest etiam sub conditione recedendi, si prior pars ab instantia recesserit.

§ 3. Si sententia plura capita contineat, et appellans quaedam

2. Si alia gravis urgeat necessitas, ita tamen ut, concessa provisoria exsecutione, per cautiones, fideiussiones aut pignora satis consultum sit indemnitati alterius partis casu quo exsecutio revocanda sit».

---

tantummodo capita impugnet, cetera capita exclusa habeantur; si nullum determinavit caput, appellatio praesumitur facta contra omnia capita.

Can. 1888. Si unus ex pluribus correis aut actoribus sententiam impugnet, impugnatio censetur ab omnibus facta quoties res petita sit individua aut obligatio solidalis; expensas vero iudiciales ille tantum sustinere debet qui appellavit, si iudex appellationis primam sententiam confirmaverit.

Can. 1889. (riportato nel testo del commento).

Can. 1890. Interposita appellatione tribunal *a quo* debet ad iudicem *ad quem* actorum causae authenticum exemplar vel ipsamet originalia acta causae transmittere ad normam Can. 1644 (che prescrive appunto le norme con cui si devono trasmettere gli atti al tribunale superiore).

Can. 1891 § 1. In gradu appellationis non potest admitti nova petendi causa, ne per modum quidem utilis *cumulationis*: ideoque litis contestatio in eo tantum versari potest ut prior sententia vel confirmetur, vel reformetur sive ex toto sive ex parte.

§ 2. Sed novis exhibitis documentis et novis probationibus poterit causa instrui, servatis regulis traditis in Can. 1786, 1861.

Can. 1786. Post evulgatas testificationes, testes iam auditi denuo super iisdem articulis ne interrogentur, neque novi testes admittantur, nisi caute et ex gravi ratione in causis quae nunquam transeunt in rem iudicatam; ex gravissima ratione in ceteris; et in quolibet casu omni fraudis et subornationis periculo remoto, altera parte audita, et requisito voto promotoris iustitiae vel defensoris vinculi, si hi iudicio intersint; quae omnia iudex decreto suo definiat.

Can. 1861 § 1. Post conclusionem in causa novae probationes inhibentur, nisi agatur de causis quae numquam transeunt in rem iudicatam aut de documentis nunc primum repertis, aut de testibus qui antea ob legitimum impedimentum tempore utili induci non potuerunt.

§ 2. Si novas probationes admittendas censeat, id decernat iudex, audita altera parte, cui congruum tempus concedat ut novas probationes cognoscere et se defendere possit; aliter iudicium nullius est momenti.

Dicesi che la sentenza è passata *in giudicato* — *in rem iudicatam* — quando l'appello non si fa entra il tempo utile, cioè *entro dieci giorni* dalla *notizia* della pubblicazione della sentenza. Cfr. Can. 1902.

Ciò premesso torniamo al canone in esame.

Nel caso che il suddito, colpito da pena, giusta o ingiusta che sia, ricorre *legitime* al superiore competente, gli effetti della pena restano sospesi in ambo i fori, fino a che il superiore cui si ricorse non avrà deciso in merito.

Si badi peraltro fin d'ora che vi son molte pene le quali — come vedremo in seguito — *statim ac latae fuerint*, executionem secumferunt, nec ab eis datur appellatio, nisi in *devolutivo*. Can. 2243 § 1.

5. Non è lecito di estendere la pena da persona a persona o da caso a caso, quantunque vi sia eguale ragione, anzi più grave, salvo tuttavia il prescritto del Can. 2231.

Nella interpretazione delle leggi penali è da tenersi presente l'assioma: « poenae non excedunt proprium casum » (1).

Non regge quindi l'argomento *a pari*, nè quello *a maiori*, ma ogni pena riguarda il suo caso specifico e determinato e colpisce la persona tassativamente nominata (2).

---

(1) Fino al nuovo Codice c'era controversia fra i Dottori se nel Diritto Canonico fosse ammessa l'*analogia* sia giuridica che legale come si ammetteva dal Diritto Romano. (Pessina, l. c. § 6). A questo proposito scrive il Wernz, l. c., n. 67 « *Ius quidem Romanum* sancivit, interpretationem ob legis defectum non posse restringi ad solos casus iure praevisos, *sed admisit analogiam legalem* pro casibus non expressis et analogiam iuridicam pro casibus similibus.

Ius canonicum nullibi videtur expresse contradixisse illi principio de applicanda lege poenali secundum analogiam sive iuridicam sive legalem, sed etiam non continet claram et expressam illius approbationem. Hinc controversia inter Doctores. Cfr. Suarez, De leg. l. V, c. 4, n. 3 sq. c. 3, n. 5 sq. D'Annibale, l. c. n. 304 et not. 8.

(2) Non mancano Dottori che sostengono l'*interpretazione estensiva ob identitatem rationis*, perchè, dicono, espressa una volta la

Già il Can. 20 proibisce simile analogia: « Si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis sive particularis, norma sumenda est, *nisi agatur de poenis applicandis* (l'argomento a simili o analogico è quindi espressamente escluso in fatto penale) a legibus latis in similibus: a generalibus iuris principiis cum aequitate canonica servatis: a stylo et praxi Curiae Romanae: a communi constantique sententia doctorum ».

6. V'è una eccezione contemplata dal Can. 2231: « Si plures ad delictum perpetrandum concurrerint, licet unus tantum in lege nominetur, ii quoque de quibus in can. 2209, § 1-3, tenentur, nisi lex aliud expresse caverit, eadem poena; ceteri vero non item, sed alia iusta poena pro prudenti superioris arbitrio puniendi sunt, nisi lex peculiarem poenam in ipsos constituat ».

In forza di questo Canone è quindi pacifico che *in contentis*, cioè in quelle cose che si contengono come la parte nel tutto, ha luogo l'*interpretatio extensiva* o semplicemente l'*extensio*.

Non ci sembra peraltro esatto ciò che aggiunge il Sole, l. c. n. 79, a questa limitazione fatta dal Codice stesso — almeno così come ce la prospetta l'Autore. Egli afferma che l'*extensio* ha luogo anche: 1. *Si extensivae interpretationis faveat constans omnium DD. interpretatio.* Io non nego che la *concorde* e *costante* interpetazione di *tutti* i Dottori possa essere norma sicura nella interpretazione delle leggi, ma nego

---

ratio legis, essa sussiste anche nel caso ove non è espressa — in quanto che la *ratio legis est anima legis*. Benissimo, rispondiamo col D'Annibale, l. c. § 188; è vero che la *ratio legis est anima legis*; ma è anche vero che la *ratio iuris non facit ius*. Nella legge non dobbiamo indagare la *ragione*, che mosse il legislatore, ma dobbiamo osservarne la *volontà*: e la volontà è quella che le parole indicano nel loro senso genuino. Che se nell'applicare le leggi penali si dovessero ricercare tutte le ragioni anteriori e posteriori intese dal legislatore, resteremmo privi di quella norma sicura che lo stesso Codice sapientemente ci addita.

semplicemente il *fatto* che ci sia bisogno di interpretazione ove la stessa legge la esclude chiudendo entro termini precisi la portata del dispositivo legale.

2. *Si lex non extenderetur ad casus non expressos, evaderet irrisoria et absurda.* Se il caso è del genere che rientra nella stessa specie, ammetto; diversamente, nego. Giacchè non è davvero lecito distruggere così leggermente, con un canone personale ciò che un Canone del Codice prescrive esplicitamente: *non licet poenam de persona ad personam vel de casu ad casum producere, quamvis par adsit ratio, imo gravior.* Più logica, invece, ci sembra la conclusione del D'Annibale, quantunque a taluno (1) appaia esagerata « Ideo poena statuta adversus mandantem non tenet facientem: et ex diverso, statuta adversus facientem, mandantem non tenet: statuta adversus mandantes et facientes non tenet eos qui opem, auxilium praebent, etc. » l. c., I, 310.

Più logica e quindi più giusta, perchè rispondente al fondamentale principio: « *odia restringi et favores convenit ampliari* ».

Del Superiore che ha potestà coattiva.

Can. 2220 § 1. Qui pollent potestate leges ferendi vel praecepta imponendi, possunt quoque legi vel praecepto poenas adnectere: qui iudiciali tantum, possunt solummodo poenas, legitime statutas, ad normam iuris applicare.

§ 2. Vicarius Generalis sine mandato speciali non habet potestatem infligendi poenas.

1. *Chi ha potestà di far leggi o imporre precetti, può anche annettere pene alla legge o al precetto.*

La ragione è evidente. Sarebbe inutile far leggi o imporre precetti se non si avessero nel tempo stesso i mezzi per farli osservare. E tali mezzi consistono appunto nella

(1) Chelodi, l. c. pag. 22, not. 1.

pena, la quale o ritrae l'uomo, con salutare timore, dal violare la legge, o, in caso di violazione, ristora debitamente l'ordine turbato, serve di castigo al reo e di monito agli altri.

2. *Chi ha il solo potere giurisdizionale, può semplicemente applicare le pene già legittimamente stabilite dal diritto o dal superiore.*

Il giudice – *iudex, a iure dicendo* — non *condit, sed dicit ius*: non fa le leggi, ma le dichiara, le applica, le fa osservare. Infatti il giudice vien definito: « la persona legittima, che ha la pubblica potestà di conoscere le controversie dei litiganti e di emettere la sentenza secondo le prescrizioni delle leggi ».

Spesso il Legislatore si rimette all'*arbitrio* del giudice, ma sempre nell'applicare le pene, che già sono nel Diritto, almeno indeterminate e dentro certi limiti che lo stesso legislatore gli determina (1).

Ma il prescritto del presente Canone non è assoluto: ha pure le sue eccezioni fissate dal Codice stesso.

Infatti il Can. 1845 suona così: § 1 « Sed potest quoque iudex ad frangendam rei contumaciam comminari ecclesiasticas poenas.

§ 2. Quod si facere velit, iteranda est rei citatio, cum comminatione poenarum; nec iam tunc licet aut contumaciam declarare aut, ex declarata, poenas irrogare, nisi probetur hanc quoque secundam citationem suo effectu caruisse ».

Il giudice quindi, in alcuni casi che il Diritto gli determina, ha pure la potestà di comminare e di infliggere le

(1) Can. 3, Dist. 4 « Cum leges fuerint institutae et firmatae non licebit iudici de ipsis iudicare, sed secundum ipsas » Can. 4, Caus. 3, quaest. 7: « Bonus iudex nihil ex arbitrio suo facit et domesticae proposito voluntatis, sed iuxta leges et iura pronunciat, statutis iuris obtemperat, non indulget propriae voluntati, obsequitur legibus, non adversatur, examinat causae merita, non mutat ». « Canonum statuta custodientur ab omnibus. Et nemo in actionibus vel iudiciis ecclesiasticis suo sensu, sed eorum auctoritate ducatur ». *De Constitutionibus*, cap. 1, X, 1-2.

pene, cioè, per servirci della precisione che ci dà la frase latina, *potest poenas ferre*.

I casi non sono solo quelli contemplati nel citato canone 1845, ma ce ne sono altri qua e là nel Codice (1).

Contesta il Noval, l. c., n. 219, che queste siano eccezioni; perchè tali non le riconosce il Codice. Se l'A. avesse riflettuto che è eccezione tutto ciò che è fuori della regola comune, non si sarebbe spinto a tale asserzione. Infatti noi abbiamo una *regola comune, ordinaria* nel can. 2220, il quale *limita espressamente* la potestà ordinaria del giudice: altri canoni, 1845, 1640, ecc. concedono delle facoltà, ma in casi determinati: ora questi canoni, appunto perchè limitati a determinati casi, non possono costituire una seconda regola, ma formano piuttosto e semplicemente una eccezione alla regola generale. Che se volessimo sottilizzare, dovremmo

---

(1) Cf. p. es. il Can. 1640: § 2 Omnes, iudicio assistentes, qui reverentiae et obedientiae tribunali debitae graviter defuerint, iudex, etiam illico et incontinenti si coram tribunali sedente in id quis peccaverit, potest censuris quoque aliisve congruis poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores etiam iure alias causas apud tribunalia ecclesiastica pertractandi privare. Can. 1766 § 2. Testis inobediens, qui nempe, sine legitima causa non comparuit, aut, etsi comparuit, renuit respondere vel iusiurandum praestare vel attestationi subscribere, a iudice potest congruis poenis coerceri et insuper multetari pro rata damni quod ex eius inobedientia partibus obveniat ». Cfr. inoltre i Cann. 1743 § 2 e 1755 § 3. – Diversi autori, p. es. Noval. op. cit., n. 219, Vermeersch, op. c. Tom III, n. 216, pag. 86, etc., citano anche il Can. 1705 § 2, il quale canone non parla affatto, in nessuno dei 3 §, della questione in esame. Non crediamo che codesti autori, degni di tutta la nostra stima, non abbiano fatto uso del Codice riscontrandone fedelmente i canoni; nè possiamo talmente credere che i tipografi — di case diverse — si sian trovati casualmente d'accordo nell'errore nella identica citazione. E allora? Facciamo questo rilievo — che potrà saper di leggerezza — per raccomandare maggiore esattezza e scrupolosità nell'uso del Codice, non seguendo ciecamente le tracce di nessun collega, per quanto eminente.

ancora aggiungere che quella che il Codice concede al giudice di *ferre poenas*, non è *facoltà* confondibile con quella che hanno *iure proprio* i superiori Ecclesiastici, ma una *semplice delega* che il Diritto concede in quanto l'ufficio di giudice talvolta lo richiede per l'esecuzione della legge. Giacchè la *potestas* non è qualche cosa che si possiede per *modum actus*, ma un quid che è abitualmente insito all'ufficio e quindi proprio della persona che lo riveste: e allora o il giudice ha tale *potestas* e in tal caso cadrebbe il prescritto del Can. 2220; o resta in vigore il can. 2220 e allora neghiamo assolutamente al giudice *aliquam potestatem coercitivam*, (1) concedendogli solo una certa facoltà che il diritto gli accorda in determinati casi.

3. Il Vicario Generale non può — senza un mandato speciale — infliggere le pene.

La potestà del Vicario Generale è determinata dal Can. 368 § 1: « Vicario Generali, vi officii, ea competit in universa dioecesi iurisdictio in spiritualibus ac temporalibus, quae ad Episcopum iure ordinario pertinet, exceptis iis quae Episcopus sibi reservaverit, vel quae ex iure requirant speciale Episcopi mandatum ».

È proprio quello delle pene uno dei casi in cui il diritto richiede nel Vicario un mandato speciale.

È ovvio che tale mandato gli deve essere concesso dal Vescovo, di cui fa le veci.

---

(1) Scrive infatti il Noval: « Et notandum quod nec in hoc canone neque in canone 1924 edidit Legislator fieri seu concedi per ipsos exceptiones contra Cann. 2220 et 2223; et ex hoc satis innuit competere suapse natura judici aliquam potestatem coercitivam, seu quod semper ac iudex potest aliquem ad aliquid adigere per iussa seu decreta iudicialia, potest sua iussa congruis poenis munire et urgere. Aliquam quidem potestatem coercitivam recognoverunt usque iudici interpretes iuris veteris ». E riporta una citazione del Lega: « Quia iudicis est legem exsequi, huic iurisdictioni inest mixtum imperium, seu ius adhibendi modicam coercitionem in reluctantes ». (De Ind. Eccl., I, n. 100).

Però, qualora a norma del Can. 1573, § 2 fosse anche *officiale*, potrebbe in tal caso infliggere anche le pene, senza bisogno del mandato speciale del Vescovo.

Il Canone dice infatti: «Quilibet Episcopus tenetur officialem eligere *cum potestate ordinaria iudicandi*, a Vicario Generali distinctum, nisi parvitas dioecesis aut paucitas negotiorum suadent hoc officium ipsi Vicario Generali committi».

Dalla *potestas ordinaria iudicandi* nasce tale facoltà, a norma del § 1 del canone 2220 in esame il quale sancisce che «qui *iudiciali* (potestate) (pollent) possunt... poenas, legitime statutas, ad normam iuris applicare» (1).

4. Ciò premesso, vediamo chi possa, con *potestà ordinaria*, sancire le pene:

a) Il *Romano Pontefice* il quale «§ 1: Beati Petri in primatu successor, habet non solum primatum honoris, sed

(1) E qui cade in acconcio fare una distinzione sui due termini *ferre* e *infligere*, i quali possono facilmente generare confusione se non si usano debitamente secondo i casi.

Ferre, cioè fare, stabilire, decretare le pene: *infligere*, cioè applicare, comminare, fulminare le pene già fatte, stabilite o decretate.

Il *ferre* è proprio del legislatore o superiore che ha la potestà di stabilire le pene.

L'*infligere* è del giudice, che ha la potestà di applicarle — È anche del Vicar. Gener., ma per mandato speciale. — Non siamo quindi d'accordo nè con Sole nè con Chelodi, senza far cenno di altri. Quest'ultimo poi erroneamente ritiene che al Vic. Gen. competa la *potestas poenas statuendi* (decretare) e non quella *infligendi* (naturalmente in seguito a mandato speciale) e rimprovera al Codice di usare nel Can. 2220 § 2, il termine *infligere*, che è proprio del giudice. — Che il Codice usi troppo leggermente un termine per l'altro è vero; ma nel Can. 2220 § 2 usa proprio quello che doveva usare. Il Vicario Gen. non può *ferre* le pene; può solo — quando vi è *specialiter* delegato, e deve esserlo *caso per caso* — applicarle. E che sia questo il vero senso del vocabolo *infligere* si può rilevare dal Can. 2224 § 3 (ne citiamo uno per tutti) «Si poena constituta sit tum in conatum delicti tum in delictum consummatum, hoc admisso, *infligi tantum debet poena* in consummatum delictum *statuta*. — Quindi l'*infligere* suppone la pena già *statuta* da un altro.

supremam et plenam potestatem iurisdictionis in *universam Ecclesiam* tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; § 2. Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a quavis humana auctoritate independens » Can. 218.

Can. 219. Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremae iurisdictionis potestatem.

b) I *Vescovi residenziali*, i quali « sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur, quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis » Can. 329 § 1. « Ius ipsis et officium est gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda » Can. 335 § 1 (1).

c) I *Vicari e i Prefetti apostolici*, i quali « iisdem iuribus et facultatibus in suo territorio gaudent, quae in propriis dioecesibus competunt Episcopis residentialibus, nisi quid Apostolica Sedes reservaverit » Can. 294 § 1.

d) Gli *Abati e i Prelati nullius*, cioè coloro « qui praesunt territorio proprio, separato ab omni dioecesi, cum clero et populo » Can. 319 § 1. Nel proprio territorio, ciascuno di essi « easdem potestates ordinarias easdemque obligationes cum iisdem sanctionibus habet, quae competunt Episcopis residentialibus in propria dioecesi » Can. 323 § 1.

e) Il *Cardinale*, che « *ad sedem suburbicariam promotus* et in eiusdem possessionem canonice immissus est verus Episcopus suae dioecesis, eaque potestate in eam pollet, quam Episcopi residentiales in propria dioecesi obtinent » Can. 240 § 1. Gli altri Cardinali, invece, « in suis titulis vel diaconiis,

(1) I Patriarchi e i Primati, in forza di questo titolo, non hanno nessuna giurisdizione fuori della propria Diocesi, praeter praerogativam honoris et ius praecedentiae Can. 271. Cfr. Can. 280.

postquam eorumdem canonicam possessionem ceperint, omnia possunt quae locorum Ordinarii in suis ecclesiis, *exceptis ordine iudiciorum* et *qualibet iurisdictione in fideles* » Can. 240 § 2.

f) Il *Metropolita*, l'Arcivescovo, cioè, che è a capo della provincia ecclesiastica, con sede vescovile determinatagli dal Romano Pontefice, Can. 272. Peraltro nelle diocesi suffraganee, egli può solo — dopo l'imposizione del pallio — « punire notoria crimina, manifestas et notorias offensas tum sibi tum suis forte illatas, iustis poenis, censuris non exclusis » ma solo durante la S. Visita. Can. 274 n. 5.

g) I *Superiori Maggiori*, nelle religioni clericali esenti circa i proprii sudditi: Can. 198 § 1. Sono *Superiori Maggiori* e quindi *Ordinarii* (Can. 198 § 2) l'*Abate Primate*; l'*Abate Superiore* della Congregazione Monastica; l'*Abate del Monastero sui iuris*, sebbene appartenente alla Congregazione Monastica; il *Generale* o supremo moderatore della religione; il *Superiore Provinciale*; i *rispettivi Vicari* e *tutti coloro che hanno potestà provincializia*. Can. 488 n. 8.

h) Il *Concilio Ecumenico*, per tutta la Chiesa, quando è convocato dal Romano Pontefice (Can. 222 § 1) e dal medesimo ne vengono confermati e promulgati i decreti Can. 227.

i) I *Concili plenari e provinciali*, convocati e tenuti a norma del Diritto (Cann. 281 - 282) dopo l'approvazione della S. C. del Concilio (1).

e) Il *Sinodo Diocesano*, per la Diocesi, quando sia stato

---

(1) Can. 291 § 1. « Absoluto Concilio plenario aut provinciali, praeses acta et decreta omnia ad Sanctam Sedem transmittat, nec eadem antea promulgentur, quam a Sacra Congregatione Concilii expensa et recognita fuerint; ipsimet autem Concilii Patres designent et modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta promulgata obligare incipiant.

§ 2. Decreta Concilii plenarii et provincialis promulgata obligant in suo cuiusque territorio universo, nec Ordinarii locorum ab iisdem dispensare possunt, nisi in casibus particularibus et iusta de causa ».

celebrato a norma dei Sacri Canoni Can 357 § 1. « Synodum dioecesanam convocat eique praeest Episcopus non autem Vicarius Generalis sine mandato speciali nec Vicarius Capitularis ». Can. 362: « Unicus est in Synodo legislator Episcopus, ceteris votum tantum consultivum habentibus; unus ipse subscribit synodalibus constitutionibus; quae, si in Synodo promulgentur, eo ipso obligare incipiunt, nisi aliud expresse caveatur ».

m) Tutti coloro che in mancanza del Romano Pontefice, dei Vescovi residenziali, degli Abati o Prelati *nullius,* dei Vicarii e Prefetti Apostolici, prendono interinalmente le redini del governo a norma del Diritto. Così, per es. il Vicario Capitolare, *legitime* eletto (Can. 432) ha la potestà di annettere le pene alle leggi e ai precetti (1).

---

(1) *I Legati del Romano Pontefice* non hanno giurisdizione *ordinaria,* ma *delegata;* per sè, quindi non possono decretare pene. Cann. 265, 270.

Le *Congregazioni Romane* possono decretare le pene solo per mandato del Romano Pontefice.

Si eccettua la *S. Congr. del S. Officio,* la quale è insieme anche *tribunale* secondo il Can. 247 § 2: « Iudicat de iis delictis quae sibimet secundum propriam eiusdem legem reservantur cum potestate has criminales causas videndi non solum in gradu appellationis a tribunali Ordinarii loci; sed etiam in prima instantia si directe ad ipsam delatae fuerint ». È ancora molto discusso se i Superiori locali degli Ordini Religiosi possano imporre precetti con annessa pena canonica. Per noi la risposta è semplicemente *negativa* nel modo più assoluto. E questa risposta la fondiamo sulle prescrizioni del Codice, che sono limpide e chiare per chi abbia occhi e voglia vedere. Posto che solo « qui pollent potestate leges ferendi vel praecepta imponendi, possunt quoque legi vel praecepto poenas adnectere » (Can. 2220 § 1) è facile rilevare che non avendo i Superiori locali religiosi — padre guardiano, padre priore ecc. — potestà di far leggi nè di imporre precetti nel senso giuridico, non possono neppure comminar pene ai propri sudditi. Nè si obbietti il Can. 501, § 1 che suona così: « Superiores et Capitula, ad normam constitutionum et iuris communis, potestatem habent dominativam in subditos: in religione autem clericali exempta, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno,

Facoltà del potere coattivo.

Can. 2221. Legislativam habentes potestatem, possunt intra limites suae iurisdictionis non solum legem a se vel a decessoribus latam, sed etiam, ob peculiaria rerum adiuncta, legem tam divinam quam ecclesiasticam a superiore potestate latam, in territorio vigentem, congrua poena munire aut poenam lege statutam aggravare.

1. Coloro che hanno potestà di far leggi possono, entro i limiti della propria giurisdizione, munire di pena, o aggravare la pena già stabilita, non solo la legge emanata da essi stessi o dai predecessori, ma, attese le particolari circostanze, anche la legge divina nonchè quella ecclesiastica emanata dalla superiore potestà e vigente nel territorio.

È un corollario o meglio un' appendice dichiarativa del precedente Can. 2220.

Coloro che hanno la potestà di far leggi, chi siano costoro, l' abbiamo già visto, enumerandoli nel commento al canone precedente.

---

quam pro externo »: giacchè la giurisdizione del foro esterno non importa per sè la potestà *poenas ferendi vel infligendi* come lo provano i Cann. 366, 368, nei quali si concede al Vicario Generale la stessa *potestà ordinaria,* che compete al Vescovo, per tutta la Diocesi, mentre il Can. 2220 § 2 gli toglie perfino il potere di infliggere le pene. Ora se questa facoltà non compete al Vic. Gener. che pure chiamasi Ordinario, come concederla ad un semplice guardiano, che rispetto al primo può appena mettersi alla stregua di un parroco? Il quale parroco può solo correggere (Can. 467 § 1) i fedeli, ma non punirli.

Del nostro parere è anche Chelodi, loc. cit., pag. 23 in nota: « Neque ex iure communi superiores religiosi locales videntur posse dare praeceptum cum adnexa vera poena canonica, uti censent Caviglioli, *De Censuris latae sent.* Augustae Taurini 1919, 15 et Ferreres, Instit. Can. 1, n. 809. Iure antiquo haec facultas eis non erat certa: (Cfr. Wernz III, 692) in iure novo non apparet satis probata, nisi expresse in eorum constitutionibus contineatur ». Cfr. Biederlack Führer, *De Religiosis.*

Si noti che questo Canone è più restrittivo del Can. 2220, in quanto che mentre quello dava dei poteri anche a coloro che possono imporre il semplice precetto senza far leggi « qui pollent potestate leges ferendi *vel praecepta imponendi* » il Can. 2221, invece, dà le facoltà in esame soltanto a coloro che hanno la potestà di far leggi « legislativam habentes potestatem ».

I legislatori possono munire di pena o aggravare la pena già esistente:

a) le leggi proprie, quelle cioè emanate da essi stessi;

b) le leggi dei propri predecessori, e la ragione è da ricercarsi nella nota regola 46 in VI: « Is qui in ius succedit alterius, eo iure, quo ille, uti debet ». Giacchè ogni legge è ordinata al bene pubblico e colui che a questo bene è preposto ha tutto il diritto e il dovere — *iure naturali* prima che ecclesiastico — di fare in modo che le leggi raggiungano il loro fine: di qui nasce il « ius poenas ferendi et infligendi ».

c) la legge divina. La violazione della semplice legge divina costituisce il *peccato,* ma non il *delitto,* il quale si ha solo nella « externa et moraliter imputabilis legis violatio, cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata ». Can. 2195, § 1. — Se però la legge divina ha questa « sanctio canonica » avremo allora il delitto con tutte le sue conseguenze giuridiche. Il legislatore può annettere la pena a tale legge per le stesse ragioni di cui alla lettera *b.*

d) la legge ecclesiastica dell' autorità superiore. L' autorità superiore emanando una legge, per un determinato territorio, non annulla il potere di chi è a capo di quel territorio, ma commettendone a quell' autorità l' osservanza, rispetta ogni diritto che alla stessa autorità compete in virtù d' un dovere che le incombe: quello di far rispettare la legge.

Si noti peraltro che il legislatore può aggravare o munire di pena solo una superiore legge ecclesiastica vigente nel suo territorio e non già una legge universale.

e) Si richiedono circostanze speciali « peculiaria rerum adiuncta » perchè il legislatore possa far uso dei poteri con-

cessigli dal presente Canone: per es. la necessità di reprimere un abuso grave e universale (1).

Estensione del potere coattivo.

Can. 2222 § 1. Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iusta poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat: secus reus puniri nequit, nisi prius monitus fuerit cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu trangressionis, et nihilominus legem violaverit.

§ 2. Pariter idem legitimus Superior, licet probabile tantum sit delictum fuisse commissum aut delicti certe commissi poenalis actio praescripta sit non solum jus, sed etiam officium habet non promovendi clericum de cuius idoneitate non constat, et ad scandalum evitandum, prohibendi clerico exercitium sacri ministerii aut etiam eundem ab officio, ad normam iuris, amovendi: quae omnia in casu non habent rationem poenae.

1. Questo canone costituisce una vera e propria eccezione alle regole generali del diritto penale, e appunto perchè eccezione, è d' una delicatezza estrema.

(1) Si tenga tuttavia presente che il Superiore non può riservare a sè una censura già riservata alla Sede Apostolica « § 1. Si censura Sedi Apostolicae reservata sit, Ordinarius nequit aliam censuram sibi reservatam in idem delictum ferre » Can. 2247. Queste facoltà punitive, secondo lo spirito del Can. 2214, devono essere prese in senso stretto facendone uso molto discreto. Basti leggere i seguenti canoni: 897. « Casus reservandi sint pauci omnino, tres scilicet vel, ad summum, quatuor ex gravioribus tantum et atrocioribus criminibus externis specifice determinatis; ipsa vero reservatio ne ultra in vigore maneat, quam necesse sit ad publicum aliquod inolitum vitium exstirpandum et collapsam forte christianam disciplinam instaurandam ». 898. « Prorsus ab iis peccatis sibi reservandis omnes abstineant quae iam sint Sedi Apostolicae etiam ratione censurae reservata, et regulariter ab iis quoque quibus censura, etsi nemini reservata, a iure imposita sit ».

Secondo il Can. 2242 § 1 è detto che « censura punitur tantummodo delictum externum, grave, consummatum cum contumacia coniunctum ».

Per delitto poi giusta il Can. 2195 § 1 « intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio cui addita *sit sanctio canonica saltem indeterminata* ».

Ora appare manifesto come il Can. 2222 § 1 il quale ammette che « licet lex nullam santionem appositam habeat » quindi neppure *indeterminata*, « legitime Superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua iuxta poena punire » sia in pieno contrasto coi ricordati principi; contrasto, peraltro semplicemente apparente, perchè la stessa autorità che ha sancito il Can. 2222 § 1 ha sancito pure i Cann. 2242 § 1 e 2195 § 1, e quindi il criterio regolatore è sempre unico.

Abbiamo voluto premettere queste brevi osservazioni per far risultare la gravità del dispositivo in esame, affinchè se ne faccia un uso moderatissimo e solo raramente, quando proprio lo esigessero le circostanze accennate « *scandalum datum et specialis transgressionis gravitas* ».

Conviene tuttavia notare che questa eccezione ha pure il suo fondamento giuridico - morale, che va ricercato in quel principio generale, in forza del quale il legittimo superiore ha *iure naturali* la potestà punitiva prima che *iure canonico*. Che se la Chiesa di un principio generale ne ha fatto una eccezione, ciò dipende dal suo giusto criterio di prudenza, secondo la quale è non solo opportuno, ma necessario fissare delle norme, specie in fatto di diritto penale.

Il Superiore ha il dovere di far osservare tutte e singole le leggi divine e umane? E allora diamogli i mezzi onde raggiungere lo scopo: concediamogli cioè il diritto di punire chi trasgredisce la legge, anche se questa legge non è premunita di pene.

Egregiamente scrive il Wernz l. c. n. 14. « Distinctio inter peccatum et delictum semper fuit in Ecclesia observata, quamvis non semper in fontibus juris appareat clare propo-

sita, multo minus invenitur expressa notis illis formulis, *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* (1). Quae formulae in moderno iure poenali societatis civilis rigidam habent applicationem praesertim ob separationem in diversis subiectis triplicis potestatis legiferae, iudicialis, administrativae. At in foro ecclesiastico illa separatio non adest: nec ex natura rei videtur esse repetendum, quod violationes legum tum solum subiaceant sanctioni poenali, cum haec per antecedento legem poenalem fuerit statuta (2); nam fundamentum potestatis coercitivae est, ex una parte conservatio et tutela efficax ordinis socialis, quae imputabilitatem ad poenam refert ad potestatem socialem (3). Ex quo duplici fundamento non deest in superiore ecclesiastico, perfecta fori externi iurisdictione praedito, potestas ad castigandas variis poenis illas violationes legum, quae ordinem socialem perturbant vel cum gravi fidelium scandalo sunt coniunctae, *saltem praemissa monitione*, qua legis transgressor admonetur desistere a transgressione praesertim tractum successivum habente vel ad reparandum scandalum datum adigitur ». In nota poi aggiunge: « At ex alia parte ex ipsa rerum humanarum natura repugnat, ut potestas quaedam publica omnia hominum peccata etiam externa puniat in foro externo, nisi summa introducatur confusio in societate humana. Cui legi naturali vel ipsum exercitium potestatis ecclesiasticae est subiectum. (Suarez, De leg. I, III, c. 12, n. 11, 12, I, IV, c. 11, n. 3). Quare practice in omni societate exercitium potestatis coercitivae ita debet ordinari, ut per legem certa crimina castigatione digna notentur iustisque poenis subiiciantur, cetera *plerumque* in foro externo et humano relinquuntur impunita » (4).

(1) Secondo i principii generali del nostro diritto penale bisogna correggere: *nullum crimen sine lege, nulla poena sine crimine* ».

(2) Cfr. Rossi, Diritto penale, l. IV, c. 1, della legge penale.

(3) Cavagnis, Instit. iuris publ. eccl. t. I, n. 126.

(4) Non mancano Autori che troppo avvinti dal principio punitivo quasi dimenticano quello discrezionale. Troppo, per es. il

2. Qui trattasi della violazione d'una legge, la quale non abbia nel diritto, una sanzione penale, neppure indeterminata.

Sole, n. 85 l. c. si sofferma sul primo e scrive: « praevia constitutio legis poenalis vel etiam comminatio poenae, in iure ecclesiastico, non ita absolutae et taxativae exigitur, ut si desit, nulla poena infligi debeat » norma giusta, questa, ma sempre in via d'eccezione. E nello stesso senso vanno intese le parole del Lega, l. c., n. 20 « In iure ecclesiastico *lex poenalis* non est ita expressa ut punire non valeat actus forsan nulla lege positiva prohibitos, sed vetitos lege *naturali* aut *divina* aut tantum *civili*; quando isti actus turbent ordinem socialem Ecclesiae ..... Quare in iure can. admittuntur etiam poenae *arbitrariae* seu *extraordinariae*, sed nulla lege positiva determinatae, sed remissae arbitrio iudicis ». Tutti costoro citano il Wernz, ma travisando la mente dell'illustre gesuita, perchè ne riportano tanto quanto fa per la loro tesi. La *potestas poenas infligendi* è per noi una spada a due tagli difficilissima a maneggiarsi; di qui la nostra premura a fissare bene i termini della grande questione. E continuiamo a citare volentieri il Wernz, perchè è del nostro parere, e di ciò siamo contenti, perchè pensavamo così prima ancora di leggerlo. « At negari non potest, quia ius poenale commune alicuius societatis tum suam perfectionem obtineat, cum accurate delicta sunt notata, per leges poenales infligendam poenam saltem intra certos limites (v. gr. summum et infimum) determinantes, quo et evitatur nimium iudicis arbitrium et simul per antecedentem sanctionem legi adnexam melius obtinetur finis deterrendi a legis violatione; sicut suam efficaciam obtinet ius poenale ex eo, quod poenae statutae executioni mandentur.

E ancora « Ergo ex dictis practice simplex violatio legis aut praecepti sanctionem poenalem saltem indeterminatam non continentis, licet peccatum sit in foro interno Ecclesiae subiectum ac per poenitentias castigandum etiam publicas a praxi tamen vigenti non alienas, si publice et cum scandalo commissum fuerit, verum autem delictum non constituit, unde vera poena ecclesiastica saltem a Praelato R. Pontifici inferiore puniri non potest, nisi praevia monitione comminationem poenalem continente, qua transgressori intimetur, ut a violatione desistat vel actum lege requisitum ponat vel scandalum forte datum reparet » l. c. — Come è facile rilevare, l'ultimo punto non concorda più col vigente diritto penale per volontà del legislatore, il quale ha disposto che ove il caso lo richiede si possa infliggere la pena anche senza la intervenuta ammonizione.

Il legittimo superiore può punire tale violazione anche senza che prima abbia avuto luogo la rituale comminazione della pena, ma a due condizioni:

1. che ciò esiga lo scandalo dato, onde vi sia condegna riparazione.

2. che lo reclami la gravità della legge trasgredita.

La qualità e l'entità della pena è rilasciata all'arbitrio del Superiore: è indubitato che debba essere proporzionata alla imputabilità del reo.

3. Ove non si verificassero le predette circostanze — scandalo o gravità della legge — il reo non si può punire — *puniri nequit* (1).

Perchè possa punirsi è necessario:

1. che sia stato precedentemente ammonito (ossia prima che violasse la legge).

2. che l'ammonizione sia stata accompagnata dalla comminazione della pena *latae o ferendae sententiae*;

3. che nonostante l'ammonizione e comminazione della pena, abbia violato la legge, *per la quale* fu ammonito e minacciato.

---

(1) Non ci pare esatta la ragione che adduce il Sole, l. c. n. 86, a questo prescritto: « Reus violans legem, quae nullam sanctionem appositam habeat, ignorans invincibiliter legem poenalem, nondum enim constituta est, uti supponitur, ipsam non spernit, ideoque poena muletari non potest (Can. 2202 § 1). Eoque magis monitio praemittenda est, quando agitur de poenis medicinalibus seu censuris, quae ex natura sua dirigantur ad frangendam contumaciam delinquentis ».

La ragione vera è solo quella dichiarata dal legislatore: poichè il punire per la violazione d'una legge che non ha sanzione penale e non premessa l'ammonizione, è cosa odiosissima, ciò può farsi solo in casi gravissimi, quando cioè lo richiede lo scandalo e l'entità della legge; tale punizione non può infliggersi se non nel modo indicato dal § 2, quando manchino le stesse circostanze. Non è quindi questione d'ignoranza e di scienza, giacchè l'ignoranza della legge penale può esserci e invincibile anche nel primo caso e ciononostante si può essere puniti per l'esigenza delle circostanze.

4. Possono darsi due casi.

Primo, che sia *soltanto probabile* (è quindi esclusa assolutamente qualsiasi certezza) che il delitto sia stato commesso.

Secondo, che *sia certo* che il delitto sia stato commesso, ma nel tempo stesso sia anche *certo che l'azione penale* relativa al delitto sia caduta *in prescrizione*. Nell'uno e nell'altro caso il legittimo superiore ha non solo il diritto, ma il dovere:

1. di non promuovere il chierico (1) della cui idoneità non gli consta. Della idoneità del chierico giudice unico e insindacabile è il Vescovo, o meglio, l'Ordinario, il quale tuttavia è bene che senta il parere — senza alcun obbligo di seguirlo — del Rettore del promovendo e di due esaminatori sinodali.

2. di proibire al chierico l'esercizio del sacro ministero per evitare lo scandalo che ne potrebbe seguire.

3. di rimuoverlo dall'ufficio, a norma del Diritto. (can. 2147-2161).

Tutti questi provvedimenti non hanno ragione di pena, rientrando essi nella *potestà amministrativa* e non in quella *coattiva*.

Tutto l'insieme di questo paragrafo ha a prima vista, per chi lo consideri superficialmente, qualche cosa di troppo odioso. È vero che non siamo nella pena vera e propria, ma è altresì vero che l'interdire l'ascensione a un ordine o la proibizione di esercitarlo non sono *di fatto* una grazia o un premio: sarà un castigo *negativo*, ma è sempre castigo; poichè la mente del legislatore può mutare il nome, ma non la natura della cosa.

Però a chi sia addentro nello spirito della disciplina canonica appare logico il prescritto in esame e lo riconosce come una legittima conseguenza di altre prescrizioni giuridiche.

Infatti nel Can. 973 § 3 è detto: « Episcopus sacros ordines nemini conferat quin ex positivis argumentis moraliter

(1) Can. 108 § 1. « Qui divinis ministeriis per primam saltem tonsuram mancipati sunt, clerici dicuntur ».

certus sit de eius canonica idoneitate ; secus non solum gravissime peccat, sed etiam periculo sese committit alienis comunicandi peccatis ». È evidente che questa *certezza* indispensabile per volontà della Chiesa, viene a mancare anche col solo dubbio *probabile* : di qui l' obbligo di interdire la promozione agli ordini : proibizione questa che ha di mira il decoro dello stato clericale e la salute del soggetto che, promosso, si esporrebbe al pericolo di venir meno ai propri doveri (1).

In quanto alla proibizione di esercitare gli ordini ricevuti, essa trova la sua spiegazione nel dovere che hanno gli Ordinari di *reprimere* non solo, ma di *prevenire* gli scandali (2).

Un vero fondamento giuridico tutto proprio ha invece l' *amozione*, la quale può aver luogo anche senza colpa dell' amovendo. Il Can. 2147 prescrive : « § 1. Parochus inamovibilis a sua paroecia amoveri potest ob causam, quae ipsius ministerium, etiam citra gravem suam culpam, noxium aut saltem inefficax reddit.

§ 2. Hae causae sunt praesertim quae sequuntur :

1. Imperitia vel permanens infirmitas mentis aut corporis, quae parochum suis muneribus rite obeundis imparem

---

(1) Conc. Trid., sess. XIV, de ref. c. 1 ; S. C. Concil. Vercell. 21 mart. 1643 : S. C. de Prop. Fide, Instruct. d. 20 oct. 1884.

(2) Il D' Annibale parlando di questa proibizione, l. c. § 385 la chiama « providentia quaedam pastoralis, quae clericum de graviore crimine postulatum, vel suspectum, sacris interdicit ad scandala removenda, sive uti aiunt, *ad cautelam*. (Can. 13 e 14, Cons. 25). Haec ..... irrogari potest ob solam criminis suspicionem, si haec graviter existimationem onerat, (Can. 13 et 14 Cons. 2, 5). sed tantum ab officio, et ab administratione beneficii » (Cap. 10, De purgat. Can. X, V, 34 ; cap. 4, 5 X. De Simonia, V, 3). E nella nota 44 : « Haec suspensio pertinet ad honorem sacri ministerii, quia non decet, fama laborantem (prout corpore vitiatum) operari sacris, si exinde scandalum, rumores, obtrectationes, suboriantur. Hisque subortis, quod cessaverint, nihil proderit suspenso quod crimina poenitentia deleverit, vel quod nullum crimen admiserit, vel eo absolutus fuerit in iudicio ».

reddit, si, iudicio Ordinarii, per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat ad normam Can. 475 :

2. Odium plebis, quamvis iniustum et non universale, dummodo tale sit, quod utile parochi ministerium impediat, nec brevi cessaturum praevideatur ;

3. Bonae existimationis amissio penes probos et graves viros, sive haec oriatur ex levi vivendi ratione parochi, sive ex antiquo eius crimine quod nuper detectum eximatur iam poena ob praescriptionem, sive ex facto familiarium et consanguineorum quibuscum parochus vivit nisi per eorum discessum bonae parochi famae sit satis provisum ;

4. Probabile crimen occultum, parocho imputatum, ex quo Ordinarius prudenter praevidet magnam in posterum oriri posse fidelium offensionem (1).

5. Mala rerum temporalium administratio cum gravi ecclesiae aut beneficii damno, quoties huic malo remedium afferri nequeat sive auferendo administrationem parocho, sive alio modo, quamvis aliunde parochus spirituale ministerium utiliter exerceat ».

Applicazione della pena.

Can. 2223 § 1. In poenis applicandis iudex nequit poenam determinatam augere, nisi extraordinaria adiuncta aggravantia id exigant.

§ 2. Si lex in statuenda poena ferendae sententiae facultativis verbis utatur, committitur prudentiae et conscientiae iudicis eam infligere, vel, si poena fuerit determinata, temperare.

§ 3. Si vero lex utatur verbis praeceptivis, ordinarie poena infligenda est ; sed conscientiae et prudentiae iudicis vel Superioris committitur :

---

(1) È facile riconoscere quanto delicata sia la posizione di un parroco e quanto potere è concesso agli Ordinarii anche riguardo ai cosidetti *inamovibili*. È necessaria una prudenza estrema nell'uso di tali facoltà, che potrebbero facilmente trascendere in abuso.

1. Poenae applicationem ad tempus magis opportunum differre, si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevideantur ;

2. A poena infligenda abstinere, si reus perfecte fuerit emendatus, et scandalum reparaverit, aut sufficienter punitus sit vel puniendus praevideatur poenis auctoritate civili sancitis ;

3. Poenam determinatam temperare vel loco ipsius aliquod remedium poenale adhibere aut aliquam poenitentiam iniungere, si detur circumstantia imputabilitatem notabiliter minuens, vel habeatur quidem rei emendatio aut inflicta a civili auctoritate castigatio, sed iudex vel Superior opportunam praeterea ducat mitiorem aliquam punitionem.

§ 4. Poenam latae sententiae declarare generatim committitur prudentiae Superioris : sed sive ad instantiam partis cuius interest, sive bono communi ita exigente, sententia declaratoria dari debet.

1. Il giudice non fa la legge, ma la dichiara e l' applica nella integrità voluta dal legislatore.

In forza di questo principio il giudice non può accrescere la pena quando questa è determinata dalla legge.

« Iudex in applicandis poenis, scrive il Wernz, (1) practicam dat interpretationem legis poenalis (interpretatio *iudicialis*, quae *usum forensem* gignit). At quoniam non de legibus, sed secundum leges est ipsi iudicandum, ut leges poenales recte applicet, debet observare generales normas de interpretione legum (2) et praesertim principia specialia, quae ad leges poenales referuntur » (3).

---

(1) Wernz, l. c. n. 66.

(2) Suarez, *De leg.* I, VI, c. 1, sq. ; D' Annibale, l. c. n. 184, sq. Wernz, *Ius Decretalium*, tom. I, n. 131.

(3) Bileweld, Ebont, Hélie, Lega l. c. n. 75, D' Annibale l. c. n. 304, sq.

2. Può tuttavia il giudice accrescere la pena dalla legge determinata quando lo esigessero *straordinarie* circostanze *aggravanti.*

Il legislatore determina il caso in cui il giudice può far uso di poteri eccezionali, che egli stesso gli concede: che si diano, cioè, tali circostanze, le quali siano *straordinarie* e nel tempo stesso *aggravino* la imputabilità del reo. Però nell' accrescimento della pena il giudice deve tener sempre presente il can. 2218, il quale, come s' è visto, prescrive che « in poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto, habita ratione imputabilitatis, scandali et damni, etc. ».

3. *Se la legge nello stabilire la pena* ferendae sententiae *si serve di parole facoltative, si commette alla prudenza e coscienza del giudice infliggerla o meno, o di temperarla, quando fosse determinata.*

Trattasi di pena *ferendae sententiae.*

Questa può essere *determinata,* p. es. « *suspendatur a divinis* » (Can. 2315) e *indeterminata,* p. es. « *aliisque congruis poenis* ab Ordinario pro gravitate delicti puniantur » (Can. 2329).

Può essere stabilita dalla legge con parole *facoltative,* p. es. « praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas iudicaverit » (Can. 2357) « praeter poenas de quibus in Can. 2357, si hic locus sit » (Can. 2358); e con parole *precettive,* p. es. « deponantur; suspendantur; excommunicentur; degradentur; etc. ».

Quando la pena è *indeterminata* ed ha parole *facoltative,* il giudice secondo la sua coscienza e prudenza, *può* applicarla o non applicarla.

Quando la pena è *determinata* ed ha sempre parole *facoltative,* può, applicandola, temperarla.

Si noti che anche se *determinata,* il giudice, ove lo ritenesse opportuno, *può* sempre *non infliggere* la pena quando questa ha parole *facoltative.*

4. *Se la legge ha parole precettive, ordinariamente la pena si deve infliggere,*

Però anche in questo caso il legislatore rimette alla coscienza e prudenza del giudice o del Superiore :

1. *Differire a un tempo più opportuno l' applicazione della pena, quando si prevede che dalla immediata punizione del reo ne venissero mali maggiori.*

La pena deve correggere il delinquente e restaurare l'ordine sociale turbato : quando questo duplice fine può non essere raggiunto, anzi c' è la possibilità che l' ordine venga maggiormente turbato, la pena è non solo vana, ma perniciosa ed è necessario sospenderne l' applicazione. « *Non poena propter poenam, sed poena propter bonum* ». È questo il nostro migliore assioma di diritto penale, frutto di lunga e paziente meditazione. E ad esso noi informiamo la nostra dottrina giuridica.

2. *Astenersi dall' infliggere la pena, ma a condizione :* 1. che il reo si sia *perfettamente* emendato. Questa emendazione perfetta, totale, assoluta deve essere pubblica, deve cioè constare non solo al giudice o al Superiore, ma al popolo che subì lo scandalo ; 2. che abbia riparato lo scandalo. Questa seconda condizione è un giusto complemento della prima ed entrambe, verificandosi, rendono vana la pena, che, come abbiamo sopra accennato, tende proprio a correggere il reo e a riparare lo scandalo; 3. oppure che sia stato sufficientemente punito o si prevede che sarà punito dalla civile autorità. E ciò a norma del Can. 1933 § 3: « In delictis mixti fori Ordinarii regulariter ne procedant cum reus laicus est et civilis magistratus, in reum animadvertens, publico bono satis consulit ». Il quale prescritto, peraltro, secondo lo spirito benigno del canone in esame, può essere esteso anche ai Chierici, quando si verificano le condizioni volute dalla legge.

3. *Temperare la pena determinata :* è la stessa indulgenza concessa dal § 2.

4. *O adibire qualche rimedio penale* (1) *in luogo di tale*

(1) Can. 2306. Remedia poenalia sunt: 1). Monitio. 2). Correptio. 3). Praeceptum. 4). Vigilantia.

pena, ovvero ingiungere, sempre in luogo di codesta pena, una qualche penitenza (1).

Il giudice o il legittimo Superiore possono temperare la pena o commutarla, ma a condizione: 1. che vi siano circostanze, le quali diminuiscano *notevolmente* la imputabilità. 2. che il reo si sia emendato. 3. che abbia avuto già luogo la punizione dell' Autorità civile. 4. e che nonostante tutto questo essi — il giudice o il superiore a differenza del n. 2, stimino opportuno infliggere una qualche punizione.

5. *Generalmente si commette alla prudenza del Superiore di dichiarare la pena « latae sententiae ».*

La pena *latae sententiae*, come vedremo in seguito, si incorre *ipso facto* commesso il delitto, quando però si è consapevoli del delitto stesso. Però prima della *sentenza declaratoria* il reo è scusato dall' osservarla in *foro esterno* quando non potesse osservarla senza infamia, nè alcuno può esigerne l' osservanza in detto foro, eccetto il caso che il delitto sia *notorio* e fermo il prescritto del Can. 2223, § 4.

La sentenza declaratoria può emettersi o no, a giudizio del Superiore.

Però il Superiore *è obbligato* ad emetterla in due casi:

1. Quando la richiedesse la parte interessata;
2. Quando lo esigesse il bene pubblico.

A questo riguardo il Codice prescrive delle norme da seguirsi dal giudice: Can. 1608: « Iudex competens parti legitime requirenti suum ministerium ne recuset, firmo praescripto

(1) Can. 2313, § 1. Praecipuae poenitentiae sunt praecepta: 1). Recitandi determinatas preces. 2). Peragendi piam aliquam peregrinationem vel alia pietatis opera. 3). Servandi peculiare ieiunium. 4). Erogandi eleemosynas in pios usus. 5). Peragendi exercitia spiritualia in pia aliqua religiosa domo per aliquot dies.

§ 2. Poenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest poenali remedio monitionis et correptionis.

Can. 1625 § 1 » (1). Can. 1618: « In negotio quod privatorum solummodo interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis; sed in delictis et in iis quae publicum ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt, etiam ex officio ».

La pena rispetto al numero dei delitti.

Can. 2224, § 1. Ordinarie tot poenae quot delicta.

§ 2. Si tamen propter numerum delictorum nimius esset poenarum infligendarum cumulus, prudenti iudicis arbitrio relinquitur aut poenam omnium graviorem infligere, addita, si res ferat, aliqua poenitentia vel remedio poenali aut poenas intra aequos terminos moderari, habita ratione numeri et gravitatis delictorum.

§ 3. Si poena constituta sit tum in conatum delicti tum in delictum consummatum, hoc admisso, infligi tantum debet poena in consummatum delictum statuta.

1. *Di regola ordinaria tante pene si incorrono quanti sono i delitti commessi.*

I delitti per la loro pluralità, devono essere numericamente distinti.

La *distinzione*, nei delitti come nei peccati, è *numerica* e *specifica*.

La *distinzione specifica* si desume dalla violazione di leggi moralmente diverse.

La *distinzione numerica* si desume dalla distinzione degli oggetti totali cui tutti gli atti si riferiscono nonchè dalla moltiplicità degli atti moralmente interrotti. Si è detto degli og-

(1) Cfr. Can. 1619 § 1, « Si actor pro re sua probationes quas afferre posset, non afferat, vel reus exceptiones sibi competentes non apponat, iudex ne suppleat.

§ 2. Si vero agatur vel de publico bono vel de animarum salute, eas supplere potest et debet ».

getti totali, giacchè l'oggetto totale si distingue dagli altri e resta compiuto in se stesso (1). Così l'acquisto della rivoltella, il porto abusivo di essa, la scalata a un'abitazione per aggredire e uccidere Tizio sono vari atti concorrenti tutti in un unico delitto. Si è detto degli atti moralmente interrotti, giacchè, quando gli atti sono moralmente interrotti, ogni atto resta in sè compiuto in modo che quello successivo non può dirsi continuazione di quello precedente. Così chi a più riprese percuote un tale o ruba o bestemmia — con atti sempre tra loro distinti — commette tanti delitti quanti furono gli atti compiuti.

Gli atti si interrompono in tre modi: 1) per ritrattazione, cioè per revoca espressa della volontà; 2) per cessazione volontaria dall'atto; 3) per un certo intervallo di tempo che deve calcocarsi tenendosi ragione della natura dell'atto che si interrompe.

Non trattiamo qui degli atti interni che non cadono sotto l'azione penale: ma unicamente degli atti esterni. Questi si moltiplicano tutte le volte che l'oggetto è diverso, o in se compiuto. Non si moltiplicano, anche posto un notevole intervallo di tempo, quando sono mezzi che tendono a un fine ossia sono atti accessori di quello principale. « Si quis, scrive S. Alfonso, proponat occidere hominem et idcirco arma praeparat, viam arripiat, et inimicum occidat; unum peccatum committit, licet per plures dies illum quaesierit et pluries voluntatem repetierit. Ita communiter S. Bonav. et S. Thomas etc. » (2).

Si hanno inoltre i *delitti continuati*, che nonostante il tratto successivo costituiscono un solo delitto: p. es. la bigamia, il concubinato ecc. (3).

---

(1) « Ex actibus criminosis, solius principalis seu gravioris delicti rationem haberi, quia delicti praeambula in principali confunduntur » Thesaurus, De Poenis, p. 1, cap. XV.

(2) S. Alph., lib. 5, n. 40.

(3) Mancini, l. c. 93. — È facile rilevare la differenza che passa tra i principii di morale e i principii di diritto a proposito della

2. Ciò premesso diviene più agevole la enumerazione dei delitti.

Tale enumerazione, da prendersi più in senso morale che materiale, spetta al giudice il farla, onde applicare il principio: *tot poenae quot delicta.*

Questo principio vale sia per le pene *latae sententiae* che per le pene *ferendae sententiae.* Nell' antico diritto si faceva qualche distinzione: il Codice lo pone *sic et simpliciter.* Però lo stesso Codice fa nel § 2, riguardo alle pene *ferendae sententiae*, quella osservazione giustissima che facevano pure i vecchi canonisti riguardo al cumulo delle pene (1).

Difatti il § 2 sancisce *che quando per la moltiplicità dei delitti sarebbe troppo grande il numero delle pene da infliggersi* si rilascia al prudente arbitrio del giudice:

2. o di infliggere tra tutte le pene quella più grave,

---

distinzione numerica. Ed è altresì facile intuirne la ragione. La *distinzione numerica giuridica* si ha con la moltiplicità o ripetizione di atti *esternamente* compiuti; quella *morale,* invece, si ha pure con la semplice sospensione della volontà e quindi per la ripetizione di atti *internamente* completi. La ragione della prima è nel noto principio: *cogitationis poenam nemo patitur,* giacchè *de internis non curat praetor,* in quanto l'atto interno, mancando di prove non può essere giudicato esternamente: oltre che il semplice pensiero pur offendendo la legge divina, non turba — nel senso giuridico — l'ordine sociale. Invece la *distinzione numerica morale* trova la sua ragione nel fatto che la prova dell'atto interno c'è nella stessa spontanea testimonianza che ne fa il reo dinanzi a Dio rappresentato dal confessore. Per questi motivi un individuo potrebbe commettere più peccati e nel tempo stesso un solo delitto. Così per es. chi comincia a toccare e a baciare una donna senza la volontà della copula e poi, spinto dalla passione, consuma la copula, commette due peccati che devono dichiararsi nella confessione, ma consuma un unico delitto. Cfr. S. Alfon. 13, Gury vol. I, n. 163, 1, pag. 161.

(1) Cfr. Wernz, l. c. n. 58; Suarez, De cens. d. V, sec. 3, 4; Muenchen l. c. II, 99; Katz, l. c. pag. 54; Hinschius, l. c. t. V, pag. 944 sq.; Shiappoli, l. c. n. 109; Berner, l. c. § 291, 292; Pessina, l. c, § 136 sq.

tralasciando le altre, aggiungendovi, però qualche penitenza o rimedio penale;

1. o moderare con un certo senso di discrezione e di equità le diverse pene, tenendo però conto del numero e della gravità dei delitti (1).

3. Mentre il primo § *tot poenae quot delicta* riguarda come abbiamo detto, tanto le pene *latae* che *ferendae sententiae*, il § secondo, invece, riguarda esclusivamente le pene *ferendae sententiae* in forza delle parole « poenarum infligen-

(1) Il Codice Ital. prescrive: Art. 67 « Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, una delle quali sia l'ergastolo, si aumenta da uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua e sino a cinque anni ove anche un'altra delle pene incorse sia l'ergastolo.

Art. 68. Al colpevole di più delitti, che importano la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, si applica la pena per il delitto più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si oltrepassino i trenta anni per la reclusione e la detenzione, e cinque anni per il confino.

Art. 71. Al colpevole di più contravvenzioni, che importino l'arresto, si applica la pena per la contravvenzione più grave con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si superino i tre anni.

Art. 77. Colui che per eseguire o per occultare un reato, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti costituenti essi pure un reato, ove questi non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o circostanze aggravanti del reato medesimo, soggiace alle pene da infliggersi per tutti i reati commessi, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 78. Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave.

Art. 79. Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi, della medesima risoluzione, si considerano per un solo reato; ma la pena è aumentata da un sesto alla metà».

È facile rilevare l'affinità che corre nei principii tra il nostro diritto e quello italico.

darum ». Ora è chiaro che la pena *latae sententiae* non si deve infliggere, ma tutt' al più si potrà *declarare*.

Perciò, secondo lo spirito della legge, un povero delinquente può benissimo ricevere il cumulo di più pene *latae sententiae*, consumati che abbia i delitti. Di qui una spaventosa conseguenza pratica che stanti le odierne prescrizioni, non è possibile scongiurare.

Di tale conseguenza si preoccupavano i vecchi canonisti a cominciare dal Wernz, il quale scrive: « Gravem difficultatem, quae hic occurrit, persenserunt antiqui et moderni poenalistae atque legislatores civiles. (Cfr. Pessina l. c. § 136, sq.: Berner, l. c., § 162). At a *cumulatione materiali* poenarum recentiores legislatores generatim abhorrent, sicut etiam generatim et sine discrimine non admittunt *absorptionem omnium poenarum in poena maiori* sed via media solent procedere, admissa *cumulatione poenarum iuridica* idque duplici ratione: vel sumendo poenam delicti gravioris eamque augendo, quasi cetera delicta concurrentia essent circumstantiae aggravantes, vel secundum certa principia statuendo unam poenam, quae non sit summa arithmetica omnium poenarum, sed iuridicam tantum servet proportionem cum pluribus delictis prudenter aestimatam » (1).

Davvero strano quanto afferma il Sole « Nec caeteroquiu repugnat multiplicatio poenarum eiusdem vel diversae speciei in eodem subiecto » (2). Cosa è la pena? quale lo scopo? chi ne è l'oggetto? Se teniamo presenti questi diversi punti, vedremo come sia irragionevole l'inflizione di più pene a una sola persona anche se rea di più delitti. Se Tizio commette dieci reati, tutti degni della pena di morte, lo condannerete dieci volte alla morte? e se ogni reato è punibile con dieci anni di reclusione, gli darete cento anni di carcere? E così se Caio commette vari delitti, di cui uno è punito con la sospensione, un altro con l'interdetto, un terzo con la

(1) Wernz, l. c., pag. 69, in nota 17.
(2) Sole, l. c., n. 100.

scomunica, è proprio necessario che gli cadano sulle spalle tutte codeste pene quando basta una sola per tutte? Eppure a questo conduce il principio *tot poenae quot delicta.*

Principio che è di più facile applicazione nel foro secolare, in cui è più agevole cumulare la pena nel carcere o nella multa pecuniaria. Sarebbe quindi più giusto, a nostro avviso, stabilire come principio che *in caso di più delitti puniti con pene* latae sententiae, *il reo restasse colpito dalla pena più grave tra quelle di tutti i delitti.*

Il che, in fondo è lo stesso principio che vige per le pene *ferendae sententiae.*

4. *Se la pena è costituita sia pel conato del delitto che per il delitto consumato, quando si ha l'uno e l'altro, si deve infliggere solo la pena stabilita contro il delitto consumato.*

Naturalissimo.

Il *conato* può scindersi dal delitto per considerarlo e punirlo a sè, solo quando non si consuma il delitto al quale esso è ordinato; ma quando si ha il vero e proprio delitto, ogni separazione è oziosa in quanto il *conato* non è che un mezzo del delitto, col quale viene a costituire un unico reato suscettibile di un' unica pena.

Che se il Diritto sancisce una pena anche pel semplice conato, tale pena si applica solo quando a questo non segue il delitto.

Si avverta bene che il Codice, giustamente, proibisce nel modo più assoluto l'inflizione della duplice pena « infligi *tantum* debet poena in consummatum delictum statuta » (1).

---

(1) Scrive il Wernz, l. c. n. 57 « Cum generatim lex poenalis respiciat delictum consummatum, conatus delicti non est a iudice punibilis poena legis. Quare nisi lex conatum tamquam delictum distinctum puniat, mitiori poena arbitraria a iudice puniri potest, eo quidem graviori quo culpa sit maior et magis conatus ad delicti consummationem accedat, *praesertim vero* quando conatus transiit *in delictum frustratum seu praetergressum*. Quodsi poenitentia seu resipiscentia statim post delictum, etsi a poena non liberet, est circumstantia a iudice attendenda; multo magis dicenda est libe-

Procedura nell'infliggere la pena.

Can. 2225. Si poena declaretur vel infligatur per sententiam iudicialem, serventur canonum praescripta circa sententiae iudicialis pronuntiationem: si vero poena latae vel ferendae sententiae inflicta sit ad modum praecepti particularis, scripto aut coram duobus testibus ordinarie declaretur vel irrogetur, indicatis poenae causis, salvo praescripto Can. 2193.

1. In questo Canone è brevemente indicata la forma che si deve osservare nell' infliggere le pene.

Norme sapienti non solo, ma necessarie per il retto andamento della giustizia che purtroppo è affidata a uomini e non ad Angeli. Dovunque è l' uomo c' è la passione, dove c' è la passione il disordine e nel disordine l' ingiustizia.

2. Le pene possono dichiararsi o infliggersi in due modi:

1. con sentenza giudiziaria;
2. con precetto particolare.

Se la pena si dichiara *(latae sententiae)* o si infligge *(ferendae sententiae)* con sentenza giudiziaria si *devono osservare* le prescrizioni canoniche circa il pronunciamento di tale sentenza. Tali prescrizioni si trovano nel Codice dal Can. 1868 al Can. 1877.

3. Se poi la pena *latae* o *ferendae sententiae* si infligge con *precetto particolare,* si dichiari o si infligga *in iscritto* oppure *a voce,* ma *davanti a due testimoni.*

Nell' uno e nell' altro caso si devono indicare le cause della pena dichiarata o inflitta.

---

rare a poenis resipiscentia illa, qua quis sponte a conatu delicti desistit, quando ex tali conatu nondum secutum est damnum aliquod publicum aut privatum. At poena conatus in poena delicti ex illo consummati *absorberi* dicenda est ».

Cfr. D'Annibale, l. c., n. 305, not. 23; Thesaurus, l. c, c. 13, Constit. « Divinarum » Benedicti XIV, 4, non. Augusti 1757; Lega l. c. n. 18, 19, 20 Cod. Pen. Ital., art. 61, 62.

Nel Canone è detto «*ordinarie* declaretur vel irrogetur...» per significare, che pur essendo questa la forma da osservarsi, in linea ordinaria, può darsi il caso in cui il legittimo Superiore, per circostanze o motivi speciali, può benissimo dichiarare o infliggere la pena a voce, ma senza testimoni.

Vi sono d'altronde dei casi in cui l'osservanza di detta forma è *obligatoria*, come vedremo in seguito. (Cfr. Can. 2309 § 2).

In genere i testimoni possono essere ecclesiastici o laici di probata integrità (1).

Tuttavia ove trattasi di punire un chierico è opportuno far uso di testi ecclesiastici; in mancanza di questi si faccia uso dello *scritto* o si omettano del tutto.

Per quanto reo, un Sacerdote, o meglio un Chierico, riveste sempre tale dignità che deve essere sostenuta — per quanto è possibile — dinanzi ai secolari. Il prescritto del Can. 2193 (2) riguarda la sospensione *ex informata conscientia*, di cui ci occuperemo in seguito.

Del soggetto passibile della potestà coattiva.

Can. 2226, § 1. Poenae adnexae legi aut praecepto obnoxius est qui lege aut praecepto tenetur, nisi expresse eximatur.

§ 2. Licet lex poenalis posterior obroget anteriori, si tamen delictum, quando lex posterior lata est, jam commissum erat, applicanda est lex reo favorabilior.

---

(1) Cfr. S. C. Ep. et Reg. Instruct. 11 Jun. 1880, art. VIII: «Praeceptum intimatur praevento a Cancellario coram Vicario Generali; *sive coram duobus testibus ecclesiasticis aut laicis probatae integritatis*».

(2) Can. 2193: «Prudenti Ordinarii arbitrio relinquitur suspensionis causam seu delictum clerico patefacere aut reticere, pastorali tamen adhibita sollicitudine et caritate, ut, si delictum clerico manifestare censuerit, poena ex paternis qua interposuerit monitis, nedum ad expiationem culpae verum etiam ad emendationem delinquentis et ad occasionem peccati eliminandam inserviat».

§ 3. Quod si lex posterior tollat legem vel poenam tantum, haec statim cessat, nisi agatur de censuris jam contractis.

§ 4. Poena reum ubique terrarum tenet, etiam resoluto iure Superioris, nisi aliud expresse caveatur.

1. *È soggetto alla pena annessa alla legge e al precetto chiunque è tenuto all'osservanza di quella legge o di quel precetto, eccetto il caso di una espressa esenzione.*

Vediamo prima di tutto chi sia soggetto alla legge.

Can. 12. « Legibus mere ecclesiasticis non tenentur qui baptismum non receperunt, nec baptizati qui sufficienti rationis usu non gaudent, nec qui, licet rationis usum assecuti, septimum aetatis annum nondum expleverunt, nisi aliud iure expresse caveatur.

Can. 13, § 1. « Legibus generalibus tenentur ubique terrarum omnes pro quibus latae sunt ».

§ 2. « Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiiciuntur pro quibus latae sunt quique ibidem domicilium vel quasi-domicilium habent et simul actu commorantur (1), firmo praescripto Can. 14 ».

(1) Can. 91. « Persona dicitur: *incola*, in loco ubi domicilium, *advena*, in loco ubi quasi-domicilium habet; *peregrinus*, si versetur extra domicilium et quasi-domicilium quod adhuc retinet; *vagus*, si nullibi domicilium habeat vel quasi-domicilium.

Can. 92, § 1. Domicilium acquiritur commoratione in aliqua paroecia aut quasi-paroecia, aut saltem in dioecesi, vicariatu apostolico, praefectura apostolica; quae commoratio vel coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi, si nihil inde avocet, vel sit protracta ad decennium completum.

§ 2. Quasi-domicilium acquiritur commoratione uti supra, quae vel coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem ad majorem anni partem, si nihil inde avocet, vel sit reapse protracta ad majorem anni partem.

§ 3. Domicilium vel quasi-domicilium in paroecia vel quasi-paroecia dicitur paroeciale; in dioecesi, vicariatu, praefectura, non autem in paroecia vel quasi-paroecia, dioecesanum.

Can. 94, § 1. Sive per domicilium sive per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur.

Can. 14, § 1. « Peregrini :

1. Non adstringuntur legibus particularibus sui territorii, quamdiu ab eo absunt, nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut leges sint personales ;

2. Neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae ordini publico consulunt, vel actuum solemnia determinant ;

3. At legibus generalibus tenentur, etiamsi hae suo in territorio non vigeant, minime vero si in loco in quo versantur non obligent.

§ 2. Vagi obligantur legibus tam generalibus quam particularibus, quae vigent in loco in quo versantur ».

Riassumendo sono tenuti all' osservanza delle leggi ecclesiastiche :

1. Tutti i battezzati che abbiano compiuto i sette anni e che abbiano il sufficiente uso di ragione.

2. Alle leggi generali sono sottoposti in ogni luogo tutti coloro pei quali furono emanate.

3. Alle leggi particolari di un determinato luogo sono tenuti coloro pei quali furono emanate e che in detto luogo hanno il domicilio o quasi-domicilio e che presentemente vi dimorano.

4. I pellegrini non sono tenuti alle leggi particolari del proprio territorio fino a che ne sono lontani, eccetto il caso che la loro lontananza noccia nel proprio territorio o che le leggi siano personali.

---

§ 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur.

§ 3. Illorum quoque qui non habent nisi dioecesanum domicilium vel quasi-domicilium parochus proprius est parochus loci in quo actu commorantur.

Can. 95. Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendi, salvo praescripto Can. 93 — (che riguarda la moglie, gli amenti, i minorenni, i quali hanno per domicilio quello del marito, del curatore ecc.).

Non sono neppure tenuti alle leggi del luogo ove si trovano, eccettuate quelle che riguardano l'ordine pubblico o determinano le solennità degli atti.

Sono però tenuti alle leggi generali, anche se queste non obbligano nel proprio territorio. Ove non obligassero neppure nel luogo ove si trovano, non sono tenuti ad osservarle.

5. I vagi sono tenuti all'osservanza delle leggi sia generali che particolari che vigono nel luogo dove si trovano. Come si vede un'eccezione gravissima riguarda i *pellegrini*, cioè coloro che si trovano fuori del proprio domicilio o quasi-domicilio. Ed è questa; che costoro finchè stanno fuori diocesi non sono tenuti all'osservanza delle proprie leggi particolari, anche se andarono via in *fraudem legis;* nè sono tenuti ad osservare quelle del luogo ove trovansi presentemente per la ragione che avendo un superiore stabile non hanno nessun obbligo di sottostare ad un altro. Praticamente in forza di questi principii avviene questo: che un pellegrino, il quale viola una legge particolare (non riflettente l'ordine pubblico e le solennità negli atti) non incorre in nessuna pena: non della propria diocesi, perchè ne è fuori, non del luogo in cui trovasi, perchè non appartiene a quel luogo.

Queste disposizioni potrebbero sembrare a prima vista strane come che dessero al pellegrino una libertà contrastante col bene comune, che ha diritto alla riparazione della colpa.

Ma se bene si riflette, non è difficile conoscerne la ragione intima, che gli autori, purtroppo trascurano.

È assodato che anche il pellegrino è tenuto all'osservanza *delle leggi generali sempre* e *dovunque*.

È tenuto anche fuori Diocesi alle leggi particolari vigenti nel suo luogo di domicilio o quasi-domicilio, quando o sono personali - e allora è chiaro *quia onus sequitur oneratum* - o la sua lontananza nuoce alla patria, come nella legge della residenza.

Fuori di queste leggi non ci sarebbe ragione di costringere il pellegrino ad osservarne delle altre.

Per due motivi:

1. Non è tenuto ad osservare quelle della sua Diocesi, perchè sono *locali* e obbligano il *suddito* nell' ambito della Diocesi stessa. Questa limitazione di osservanza dipende dal fatto che dette leggi sono emanate in virtù delle *particolari esigenze* di un determinato luogo: dimodochè fuori di quel luogo, non avrebbero ragione di essere.

2. Non è tenuto ad osservare quelle della Diocesi in cui presentemente trovasi, perchè sono leggi emanate *per quel luogo in rapporto ai suoi sudditi*, che ne resero necessaria la promulgazione.

Nè l' ordine pubblico viene a ricevere detrimento perchè giustamente il legislatore fa eccezione per le leggi che lo riflettono; leggi che *tutti* sono tenuti a rispettare.

È con questa eccezione che rende obligatoria la legge anche per i non sudditi, cade la ragione addotta dai canonisti sul perchè il pellegrino non sia tenuto all'osservanza delle leggi del luogo ove trovasi, cioè la questione della sudditanza.

Nè si obbietti che l'eccezione non infirma la regola; perchè la regola della sudditanza rispetto alle leggi penali è semplicemente una questione teorica o piuttosto una chimera giuridica.

Il pellegrino non è tenuto ad osservare le leggi di un dato luogo non perchè non sia suddito di quel luogo, ma perchè essendo le leggi particolari non è tenuto a conoscerle e non conoscendole a rispettarle; se ne eccettuano due, perchè il legislatore vuole tutelato l' ordine pubblico e il bene dei terzi: le quali due obbligano anche se non conosciute, rientrando questo criterio nei principii contenuti nel Can. 2229.

È superfluo l' osservare che il pellegrino, il quale trasgredì le sue leggi prima di lasciare la patria, debba sottostare alle pene da quelle leggi comminate. Infatti il Can. 1566, § 2 dice: « Licet post delictum reus e loco discesserit, iudex loci ius habet illum citandi ad comparendum et sententiam in eum ferendi » (1).

---

(1) Cfr. D'Annibale, l. c., § 205. 306 etc,; Cap. 2 de Constitutione, 1, 2, in XI; Leo XIII, const. « Romanos Pontifices » 8 Maji 1881.

2. Se alla *legge generale* è in *qualche luogo* annessa la pena, il pellegrino è tenuto all'osservanza della legge, ma trasgredendola, non incorre in quella pena che riveste carattere particolare, eccetto il caso che la pena sia sancita per tutelare l'ordine pubblico; nel quale caso viene incorsa anche dal pellegrino (1).

3. I regolari sono esenti dalla giurisdizione degli Ordinari e quindi anche dalle pene dai medesimi decretate; eccettuati i casi espressi nel Codice (2).

4. Il principio che «chi deve osservare la legge deve subirne anche la pena, trasgredendola» ammette pure delle eccezioni.

È però necessaria una *espressa* esenzione.

Vedremo nel Canone seguente queste esenzioni.

5. Tra la prima legge sotto la quale fu commesso il delitto, e la seconda che abroga la prima, è da applicarsi al reo la legge più a lui favorevole.

---

(1) Vermeersch, l. c., n. 417.

(2) Can. 615. «Regulares, novitiis non exclusis, sive viri, sive mulieres, cum eorum domibus et ecclesiis, exceptis iis monialibus quae Superioribus regularibus non subsunt, ab Ordinarii loci iurisdictione exempti sunt, praeterquam in casibus a iure expressis». E i casi sono espressi nei seguenti canoni:

Can. 619: «In omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem etiam poenis coerceri».

Can. 1261, § 1. Locorum Ordinarii advigilent ut sacrorum canonum praescripta de divino cultu sedulo observentur et praesertim ne in cultum divinum sive publicum sive privatum aut in quotidianam fidelium vitam superstitiosa ulla praxis inducatur, aut quidquam admittatur a fide alienum vel ab ecclesiastica traditione absonum vel turpis quaestus speciem praeseferens.

§ 2. Si loci Ordinarius leges pro suo territorio hac in re tulerit, *etiam religiosi omnes, exempti quoque* obligatione tenentur easdem servandi; et Ordinarius potest eorundem ecclesias vel publica oratoria in hunc finem visitare.

Can. 2269, § 2. Interdictum personale sequitur personas ubique; locale non urget extra locum interdictum, sed in loco interdicto omnes etiam exteri aut exempti, excluso speciali privilegio, illud servare debent».

È questa una conseguenza del principio: *favores ampliandi, odia vero restringenda* (1).

6. *Se la legge posteriore, toglie la legge o la pena, la pena cessa immediatamente: ma non cessano le censure già contratte.*

Si noti la distinzione che fa il legislatore tra la *pena* e la *censura*: la prima può estinguersi con la promulgazione d'una nuova legge, mentre la seconda resta anche se la nuova legge abroga la prima per la quale fu contratta.

La *censura* non si rimette che con l'*assoluzione* secondo il Can. 2248, § 1 « Quaelibet censura, semel contracta, tollitur tantum legitima absolutione » (2).

---

(1) Il Codice Penal. Ital. stabilisce: Art. 2 « Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato».

(2) Cfr. Can. 2289. « Poena vindicativa finitur ejus expiatione vel dispensatione ab eo concessa qui legitimam habeat dispensandi potestatem ad normam Can. 2236 (il quale regola appunto l'esercizio di tale potestà).

Circa l'abrogazione della legge anteriore fatta dalla posteriore è bene tener presente il Can. 22 « Lex posterior, a competenti auctoritate lata, obrogat priori, si id expresse edicat, aut sit illi directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed firmo praescripto Can. 6, n. 1, lex generalis nullatenus derogat locorum specialium et personarum singularium statutis, nisi aliud in ipsa expresse caveatur». Secondo il Canone la seconda legge abroga la prima quando ciò è detto *espressamente* o quando la seconda è *direttamente* contraria alla prima. Alcuni si chiedono perchè non si ha il medesimo effetto con una legge contraria *indirettamente*. Ci piace riferire il giudizio del Monitore Ecclesiastico (4 S. vol. 7, Fasc. 1 genn. 1925, pg. 16) il quale con l'usata esauriente chiarezza così risponde: « Secondo alcuni *directe contraria* significa: diametralmente opposta; *indirecte*, semplicemente diversa: cioè nel primo caso la posteriore nega quel che l'anteriore affermava; nel secondo, invece, dispone *diversamente* sul medesimo argomento. Ci piace piuttosto l'altra opinione secondo cui, una legge è direttamente contraria a un'altra quando statuisce diversamente (ma incompatibilmente) sul *medesimo* oggetto: è indirettamente contraria quando statuisce su *diverso* oggetto, ma così collegato con l'oggetto di altra legge precedente, da rendere difficile o anche impossibile l'adempimento di questa. Qui si vede chiaramente la ragione per cui nel secondo caso non

7. *La pena persegue il reo dovunque, in ogni parte del mondo.*

La pena, se *personale*, « *afficit personam* » ed allora è naturale che la persona la porta con sè dovunque vada. È questa la ragione intima e unica di tale principio.

Conviene però fare delle distinzioni.

La pena può essere:

1. di *diritto generale* o di *diritto particolare*, contratta cioè in forza di leggi generali o di leggi particolari;

2. per un tempo *indeterminato* o *determinato*;

3 *universale* o *locale*, se impone cioè o proibisce una cosa dovunque o entro i limiti di un dato luogo.

Quando la pena, sia di diritto particolare che generale, è *universale*, ha forza dovunque il reo si porti: se *locale*, solo entro i limiti del luogo determinato.

Quando non è espressamente dichiarato se è universale o locale, la pena si intende sempre *universale* in forza del Canone in esame, eccetto il caso che la natura della pena non dica altrimenti.

Così per es. chi è sospeso dalla Messa dal proprio Ordinario, resterà sospeso dovunque vada.

Ma chi dal proprio Ordinario è *sic et simpliciter* sospeso dalle confessioni, potrà benissimo confessare in altri luoghi quando *sponte et libere* gliene venisse data facoltà; nè egli, non richiesto, è tenuto a manifestare la sospensione, perchè *nemo tenetur infamare seipsum.*

E la ragione della diversità di estensione tra le due so-

---

vi ha abrogazione della legge precedente; in quanto, cioè, non risulta evidente che il legislatore abbia avuto presente l'oggetto dell'altra legge antecedente, che la nuova tocca sì da vicino. Può infatti spesso, se non sempre, logicamente presumersi che, se avesse avuto presente quell'oggetto, avrebbe piuttosto modificata la nuova norma in guisa da rendere compossibile l'adempimento di entrambe ». Ed è questo lo spirito del Codice espresso nel Can. 23: « In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri possit, conciliandae ».

spensioni è questa: per celebrare la Messa, quando si è ordinati, non occorrono permessi di sorta nè ad *validitatem* nè *ad liceitatem*: e questa potestà è *universale* rispetto ai luoghi quando si è immuni da censure. Perciò quando questa potestà o meglio *facultas celebrandi* si perde *sic et simpliciter* — cioè senza limitazione di luogo — si intende perduta per ogni luogo.

Per la confessione invece è tutto l' opposto. Non basta la *facoltà* ricevuta in *potenza* nell' *ordinazione* per assolvere tanto *valide* che *licite*, ma occorre la *giurisdizione*. Questa giurisdizione la concede l' Ordinario o altri che possano. Ora l' Ordinario quando sospende dalla confessione, intende e *deve* intendere, solo di revocare *per sempre* o *ad tempus* quella facoltà che egli aveva concessa e non già di privare ii suddito della *potentialis potestas* di confessare. Quindi la sospensione dalle confessioni, appunto perchè privazione d' una facoltà locale, non ha nè può aver valore alcuno fuori del luogo soggetto alla giurisdizione di chi sospende. È ovvio che se le sospensione fosse inflitta dalla S. Sede — sempre *sic et simpliciter* — avrebbe valore dovunque.

Quando il tempo della pena è *determinato*, la pena cessa spirato quel tempo.

Se *non è determinato*, la pena perdura *indefinitivamente*. Nell' un caso e nell' altro la pena rimane anche se nel frattempo il Superiore cessa dalla carica.

Però quando il Superiore avesse inflitta la pena con la clausola « ad nostrum beneplacitum » morendo il Superiore cesserebbe la pena. Così se il Superiore non avesse inflitta la pena ciò *in iscritto* nè innanzi a *due testimoni*, cessando egli dalla carica, cesserebbe automaticamente anche la pena (1).

(1) Cfr. Can. 24 « Praecepta, singulis data, eos quibus dantur, ubique urgent, sed iudicialiter urgeri nequeunt et cessant resoluto iure praecipientis, nisi per legitimum documentum aut coram duobus testibus imposita fuerint».

Non ci soddisfano le ragioni che portano vari Autori sulla

Esenzioni alle leggi penali.

Can. 2227 § 1. Poena nonnisi a Romano Pontifice infligi aut declarari potest in eos de quibus in Can. 1557 § 1.

§ 2. Nisi expresse nominentur, S. R. E. Cardinales sub lege poenali non comprehenduntur, nec Episcopi sub poenis sententiae suspensionis et interdicti.

In questo canone vengono dichiarate le eccezioni al Diritto comune in riguardo alle leggi penali.

Can. 1557 § 1. Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi:

---

estensibilità della pena fuori del luogo del sospeso. Per citarne uno, tra gli altri, riportiamo quanto dice il LEGA, l. c. n. 191 «Si limitatio non sit expressa, suspensio se porrigit ad quaecumque officia. Sed quaeritur: an etiam ad *quaecumque loca*? Et si agatur de suspensione ab ordine, nullum dubium subest; prohibita enim legitime, seu ab eo qui ius habet, a suo usu, potestate ordinis, quoad omnia loca prohibita intelligitur, quia pertinet ad *statum* personae clerici, et quae *statum afficiunt personarum,* personam *sequuntur ubique terrarum.* (E fin qui possiamo essere d'accordo come su principii *generali;* ma non su quel che segue). Statum personarum constituunt ea iura quae faciunt clericum, religiosum seu regularem, civem. Unde hic status non constituitur nisi a *iure communi.* Quare dum ius commune permittit, per remedia poenalia, status diminutionem, haec personam sequitur ubique locorum. Suspensio quoad *unum locum* non afficit *statum* personae (e questa è una patente contraddizione di applicazione pratica, la quale infirma la troppo assoluta asserzione dei principii enunciati e dimostra come in questi manchi la ragione intima della estensibilità sospensiva) id etiam statuitur in codicibus, veluti in Regulam. Gregoriano, § 7». Cfr. SOLE, l. c. n. 110; D'ANNIBALE, l. c. § 331. Quest'ultimo scrive: «Porro censura (uti et poena) tum quia adimit ea quae cohaerent *statui personae christianae vel clerici:* tum *quia vim suam capit a iure canonico,* quod viget ubique, cum fuerit contracta, reum sequitur ubique locorum, prout, seu vulgo dicitur, *umbra corpus* et lepra leprosum». Pure qui, naturalmente, facciamo le stesse riserve sulla mancanza di distinzione da pena a pena.

1. Eos qui supremum tenent populorum principatum horumque filios ac filias eosve quibus ius est proxime succedendi in principatum ;

2. Patres Cardinales ;

3. Legatos Sedis Apostolicae, et in criminalibus Episcopos, etiam titulares.

Le pene devono essere inflitte o dichiarate *esclusivamente* dal Romano Pontefice quando una delle seguenti persone incorre in una *pena latae* o *ferendae sententiae :*

1. Coloro che tengono il supremo principato dei popoli, cioè i re, imperatori, presidenti di repubbliche, i loro figli e figlie (naturalmente anche le rispettive mogli) e quelli che ne sono gli immediati eredi al trono.

2. I Cardinali ;

3. I Legati della S. Sede ;

4. I Vescovi, tanto residenziali che titolari (1).

Coloro che sono a capo dei popoli non sono quindi soggetti alle pene sancite da leggi particolari, perchè gli Ordinari su di essi non hanno alcuna giurisdizione nel foro penale (2).

2. Se non sono *espressamente* nominati, i *Cardinali* non sono sottoposti alla *legge penale.*

Qualora però incorressero in una pena latae o ferendae sententiae, rimane sempre fermo il disposto del § 1.

L' espressa menzione è fatta in due Canoni. Nel 2332 « Omnes et singuli cuiuscumque status, gradus seu conditionis etiam regalis, episcopalis vel *cardinalitiae* fuerint, a legibus, decretis, mandatis Romani Pontificis pro tempore exsistentis ad Universale Concilium appellantes, sunt suspecti de haeresi et ipso facto contrahunt excommunicationem Sedi

---

(1) I Vescovi si dicono *residenziali* quando sono nominati a una Diocesi che trovasi *di fatto* sotto il governo ecclesiastico ; si dicono *titolari,* quando sono nominati a una Diocesi ancora infedele, sulla quale non possono esercitare alcuna giurisdizione e di cui non prendono neppure possesso. Cfr. Can. 348.

(2) Cfr. Vermeersch, l. c, n. 417.

Apostolicae speciali modo reservatam: Universitates vero, Collegia, Capitula aliaeve personae morales, quocumque nomine nuncupentur, interdictum speciali modo Sedi Apostolicae pariter reservatum incurrunt». E nel 2397 «Si quis ad dignitatem *cardinalitiam* promotus, iusiurandum, de quo in can. 234, emittere recusaverit, ipso facto cardinalitia dignitate privatus perpetuo maneat». Altri casi sono menzionati nella Costituzione «Vacante Sede Apostolica» che riporteremo in seguito.

3. Se non sono *espressamente* nominati, i *Vescovi*, sia residenziali che titolari, non sono soggetti alle pene di *sospensione* e di *interdetto latae sententiae.*

Questa disposizione ritrovasi nel cap. 4, *de sententia excommunicationis*, V, 11. in VI: «Quia periculosum est Episcopis et eorum superioribus, propter exsentionem pontificalis officii, quod frequenter incumbit, ut in aliquo casu interdicti vel suspensionis incurrant sententiam ipso facto: Nos deliberatione provida duximus statuendum, ut Episcopi et alii superiores praelati nullius constitutionis occasione, sententiae sive mandati praedictam incurrant sententiam ullatenus ipso iure: *nisi in ipsis de Episcopis expressa mentio habeatur* (1).

Sono quindi soggetti, i Vescovi, a tutte le pene *ferendae sententiae,* non esclusa la sospensione e l'interdetto.

Di quelle *latae sententiae,* eccettuate queste due ultime, le possono incorrere tutte.

Le espressamente nominate si trovano nei Can. 2370, 2373 (2).

---

(1) C. 37, «de electione et electi potestate», 1, 6, in VI.

(2) Can. 2370: «Episcopus aliquem consecrans in Episcopum, Episcopi vel, loco Episcoporum, presbyteri assistentes, et qui consecrationem recipit sine apostolico mandato contra praescriptum Can. 953, ipso iure suspensi sunt, donec Sedes Apostolica eos dispensaverit».

Can. 2373: «In suspensionem per annum ab ordinum collatione Sedi Apostolicae reservatam ipso facto incurrunt:

È evidente la differenza che passa tra i Cardinali e i Vescovi. Questi, se non sono espressamente nominati, soltanto non incorrono nella sospensione e nell'interdetto *latae sententiae*; quelli, invece, sempre se non sono espressamente nominati, non incorrono in nessuna pena perchè non soggetti alla legge penale.

Condizioni per incorrere la pena.

Can. 2228: « Poena lege statuta non incurritur, nisi delictum fuerit in suo genere perfectum secundum proprietatem verborum legis.

1. La pena stabilita per legge si incorre soltanto, quando il delitto è *perfetto,* ossia consumato, nel suo genere secondo la proprietà delle parole della legge.

Il delitto, come vedemmo, consiste nella *esterna* e moralmente *imputabile* violazione della legge.

Questa violazione o *actio mala*, deve essere *perfetta*, perchè sia suscettibile di pena.

---

1. Qui contra praescriptum Can. 955, alienum subditum sine Ordinarii proprii litteris dimissoriis ordinaverint;

2. Qui subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, ordinaverint contra praescriptum Can. 993, n. 4, 994;

3. Qui aliquem ad ordines maiores sine titulo canonico promoverint, contra praescriptum Can 974, § 1, n. 7;

4. Qui, salvo legitimo privilegio, religiosum, ad familiam pertinentem quae sit extra territorium ipsius ordinantis, promoverint, etiam cum litteris dimissorialibus proprii Superioris, nisi legitime probatum fuerit aliquem e casibus occurrere, de quibus in Can. 966 ».

Cfr. anche Can. 2371, Can. 2398 « Si quis ad Episcopatum promotus, contra praescriptum Can. 333 intra tres menses consecrationem suscipere neglexerit, fructus non facit suos fabricae ecclesiae cathedralis applicandos; et si postea in eadem negligentia per totidem menses perstiterit, episcopatu privatus ipso iure manet ». Ma di questi canoni riparleremo in seguito quando ne tratteremo *ex professo.*

Questa perfezione o consumazione del delitto deve essere tale non solo rispetto al *genere* del delitto stesso, ma anche rispetto alle parole della legge violata – le quali parole devono essere intese nel loro genuino significato (1).

Se la legge punisce il *conato,* è necessario che pure questo sia perfetto, perchè possa esser meritevole di pena.

Per intendere la ragione di questo rigore di applicazione penale, si tenga presente il Can. 19. che è come la sintesi di tutte le regole finora vigenti al riguardo: « Leges, quae poenam statuunt aut liberum iurium exercitium coarctant, aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationi ».

2. Ogni *actio mala* (2) consiste nella *omissione* o nella *commissione,* in quanto non si fa quel che si doveva o si fa quel che non si doveva fare.

Si compie con le *parole* o con l' *opera.*

Se la pena è stabilita contro chi non compie una determinata azione, si incorre appena trascorso il tempo utile per il compimento di quell' azione. Così ove ci fosse l' obbligo di confessarsi ogni quindici giorni sotto pena di sospensione, si incorrerebbe nella sospensione allo spirare del quindicesimo giorno se la confessione — senza una giusta causa – non fosse avvenuta.

Se è stabilita contro chi fa quel che non dovrebbe, la pena si incorre quando l' *opera* è *perfettamente compiuta.* In ogni delitto si distingue il *principio,* la *continuazione,* e la *fine:* su quest' ultima sola cade la pena.

---

(1) Can. 18 « Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos Codicis parallelos, si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem legislatoris est recurrendum.

(2) Come è noto, l' *actio* e l' *actus,* sono due cose diverse in quanto l' *actus* si compie e rimane nell' *interno*; l' *actio,* che ha origine dall' interno, si compie nell' *esterno.* È quindi l' *actio mala* e non l' *actus malus* che costituiscono il delitto.

Scrive lo Schmalzgrueber: « Requiritur enim actus consummatus, sive peccatum in suo genere completum, ita, ut effectus lege, aut praecepto prohibitus reipsa consequatur. Hinc si homicida excommunicetur, non incurrit censuram, qui solum percussit vel vulneravit... quia qui non est perfecta causa illius actus propter quem decreta est excommunicatio, non incurrit illam » (1).

L' *actio mala* si compone finalmente con le *parole*, quando le parole si profferiscono in modo da essere sentite dai presenti e in guisa che rivelino l'animo di chi parla: bestemmia, spergiuro, eresia, ecc.

3. Conviene notare in che consista la *perfezione* dell' *actio*. L' *actio* è perfetta quando si compie in modo che nulla le manchi di ciò che le è essenziale sia per diritto che per natura. Che quando avvenisse questa deficienza, l'atto sarebbe nullo e quindi non più suscettibile di pena.

Così, per es. ove ci fossero delle pene per chi vendesse un oggetto, tali pene non si incorrerebbero ove tale vendita fosse nulla, perchè « non praestat impedimentum, quod de iure non sortitur effectum » (2).

Ci possono però essere degli atti, i quali sono nulli non perchè ad essi manchi qualche cosa di essenziale, ma per la volontà stessa del legislatore che li irrita *ipso iure* e che nel tempo stesso aggrava di pene coloro che osano compierli (3). Però anche in questo caso è necessario che il fatto, pur non raggiungendo lo scopo, sia completo nella sua natura, indipendentemente dalla legge irritante.

---

(1) Schmalzgrueber, 1, 5, tit. 39 « De sent. excomm. » n. 72.

(2) 1, 55 De R. 1.

(3) Cfr. p. es. I Canoni seguenti 2347 « Firma nullitate actus et obligatione, etiam per censuram urgenda, restituendi bona illegitime acquisita ac reparandi damna forte illata, qui bona ecclesiastica alienare praesumpserit aut in iis alienandis consensum praebere contra praescripta Can. 534, § 1 et Can. 1532: (e qui vengono le diverse pene secondo l'entità del reato).

Can. 2388, § 1. « Clerici in sacris constituti vel regulares aut

Ignoranza e suoi effetti.

Can. 2229 § 1. A nullis latae sententiae poenis ignorantia affectata sive legis sive solius poenae excusat, licet lex verba de quibus in § 2 contineat.

§ 2. Si lex habeat verba: *praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit* aliave similia quae plenam cognitionem ac deliberationem exigunt, quaelibet imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae.

§ 3. Si lex verba illa non habeat:

1. Ignorantia legis aut etiam solius poenae, si fuerit crassa vel supina, a nulla poena latae sententiae eximit: si non fuerit crassa vel supina, excusat a medicinalibus, non autem a vindicativis latae sententiae poenis;

2. Ebrietas, omissio debitae diligentiae, mentis debilitas, impetus passionis, si, non obstante imputabilitatis deminutione, actio sit adhuc graviter culpabilis, a poenis latae sententiae non excusant;

3. Metus gravis, si delictum vergat in contemptum fidei aut ecclesiasticae auctoritatis vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae nullatenus eximit.

§ 4. Licet reus censuris latae sententiae ad normam § 3, n. 1. non teneatur, id tamen non impedit quominus, si res ferat, congrua alia poena vel poenitentia affici queat.

1. Già vedemmo cos'è l'ignoranza e come dividasi (pag. 18). Ripetiamo qui ciò che è necessario alla chiara intelligenza del Canone.

---

moniales post votum sollemne castitatis, itemque omnes cum aliqua ex praedictis personis matrimonium etiam civiliter tantum contrahere praesumentes, incurrunt in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae simpliciter reservatam: clerici praeterea, si moniti, tempore ab Ordinario pro adiunctorum diversitate praefinito, non resipuerint, degradentur, firmo praescripto Can. 188 n. 5.

§ 2. Quod si sint professi votorum simplicium perpetuorum tam in Ordinibus quam in Congregationibus religiosis, omnes, ut supra, excommunicatio tenet latae sententiae Ordinario reservata».

L' ignoranza è *vincibile* o *invincibile*.

La *vincibile* deriva dalla negligenza nell' esercizio della facoltà intellettiva. Con tale uso può togliersi ed è per questo che dicesi vincibile.

La *invincibile* si divide in *fisica* e *morale*. È *fisica*, se in nessun modo può togliersi; è *morale*, se usando una ordinaria diligenza non può eliminarsi.

L' ignoranza *invincibile*, sia fisica che morale, scusa sempre dalla colpa e quindi dalla responsabilità.

L' ignoranza *vincibile* esclude il *dolo*, ma non la *colpa* e quindi è più o meno imputabile a seconda che più o meno grave è la colpa.

L' ignoranza *vincibile* è *lievemente* colpevole, se pende da lieve negligenza, *gravemente* colpevole se da grave negligenza, *gravissimamente* colpevole se da gravissima negligenza.

Come è ovvio la *gravità della colpa* si desume dal *difetto* di *diligenza* (che può essere appunto *lieve, grave, gravissimo)* che uno avrebbe dovuto usare per conoscere la legge.

L' ignoranza *vincibile* dividesi ancora in *crassa* o *supina*, e *affettata*.

È *crassa* o *supina* quando deriva da *gravissima negligenza*. È *affettata* quando proviene dal *volontario rifiuto* dei mezzi atti a togliere l'ignoranza, onde peccare più liberamente.

Nella prima c' è una volontà *negativa* di violare la legge; nella seconda questa volontà è perfettamente *positiva* (1).

2. L' ignoranza *affettata*, sia della legge, sia della sola pena, non scusa da nessuna pena *latae sententiae*.

È facile intenderne la ragione dopo ciò che si è detto di tale ignoranza. L' ignoranza *affettata* implica la volontà di violare la legge e quindi suppone il dolo in tutta la sua

(1) « Certe non potest negari latum esse discrimen inter ignorantiam graviter culpabilem ex negligentia (ut evenit in *crassa* et *supina*) et idcirco indirecte tantum voluntariam et ignorantiam directe voluntariam et studiose quaesitam ut quis liberius agere possit contra legem (ut evenit in affectata)» Wernz, l. c. 258, not. 72.

malizia. Diversa era l'opinione del D'Annibale e di molti Dottori: (1) ormai ogni quistione è cessata. Essi sostenevano che l'ignoranza *affettata* scusasse dalle pene che sono comminate contro coloro che violassero la legge *consulto* o *scienter*.

Secondo il nuovo Diritto, invece, anche se la legge ha le parole *praesumpserit, ausus fuerit, scienter, temerarie, consulto egerit*, ecc. ecc. — le quali suppongono la piena cognizione e deliberazione — si incorrono lo stesso le pene pure con l'ignoranza, quando questa è *affettata*.

Scrive il Wernz « *Praesumptio* et *temeritas* contra legem agentis ex ignorantia studiose quaesita, si non est maior quam in transgrediente legem cognitam, certe non est minor; cfr. Suarez, De cens. disp. IV, sect. 10, n. 3; S. Thom. 1, 2, qu. 6, art. 8, qu. 76, art. 3, *De malo*, qu. 3, art. 8, ubi dicit illam ignorantiam *augere* peccatum; Sanchez in Decal. l. I, c. 17, n. 5. Quod si in casu violantis legem cognitam dolus est *formalis* et in casu ignorantiae affectatae dolus est virtualis, cum tamen dolus virtualis in casu non sit coniunctus cum minori malitia, videtur etiam aequiparandus in poena. Illa vero aliqualis reverentia legis, quam vident nonnulli auctores in casu ignorantiae affectatae, in foro externo in paritate culpae non videtur a legislatore attendenda » (2).

---

(1) D'Annibale, l. c. I, 133, not. 44, 318; Hilarius a Sexten, 27; Lehmkuhl, Theol. mor. II, 1108; Lugo, De fide, disp. XX, sect. 6; Ballerini-Palmieri, t. I, n. 39, 51 sq. t. VII, n. 101; Lega, l. c., pag. 64.

(2) Wernz, l. c. n. 158, not. 72. Era finora controverso se l'ignoranza *crassa* o *supina* si distinguesse dall'ignoranza semplicemente *grave*.

Ammettevano la distinzione Ballerini-Palmieri l. c. n. 99 con Pirhing, h. l. n. 46 e Sanchez, *De matrim.* l. IX, n. 32 n. 32, 33; la negavano, tra gli altri, Gury-Ferreres II, 939; Noldin, l. c. n. 24; Suarez l. c. dup. IV, sect. 10. All'opinione di quest'ultimo propendeva lo stesso Wernz, il quale scrive, l. c. n. 21, not. 79: « Utrum autem omnis ignorantia *graviter* culpabilis sit dicenda *crassa*, atque delicti imputabilitatem non excludens in controversia est. Suarez, *De Cens.* disp. IV. 1. 10, sub exceptione comprehendit

3. Se la legge non contiene le parole: *praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit* e altre simili, le quali esigono la piena conoscenza e deliberazione di ciò che si fa, qualunque diminuzione di imputabilità sia da parte dell'intelletto che da parte della volontà esime dalle pene *latae sententiae*.

---

quamlibet *ignorantiam graviter culpabilem, quam proinde non distinguit a crassa seu supina*; licet enim admittat in gravi culpa dari non posse gradus, at nullum est criterium iuridicum unde possimus definire certum gradum, infra quem ignorantia graviter quidem culpabilis sit, sed nondum crassa aut supina ideoque excusans, ultra illum gradum iam sit crassa aut supina et non excuset. Quae *sententia videtur* confirmari ex definitionibus passim datis de crassa et supina ignorantia, v. gr. si dicitur illa quae oritur ex *magna* negligentia, ex negligentia *cum excessu*, at unde hic excessus et magnitudo sunt diiudicanda? At plures alii v. gr. Ballerini, *Opus mor* t. VII, n. 90; Sanchez, *De Matrim.* l. IX d. 32, n. 32, 32; Pirhing I, V, tit. 39, n. 46 distinguunt ignorantiam graviter culpabilem ex gravi negligentia et ignorantiam culpabilem ex gravi negligentia cum excessu, tamen a sententia Suarezii in textu proposita non videtur esse recedendum».

La controversia è stata ormai risolta dal Codice, il quale fa chiara distinzione tra ignoranza *simpliciter grave* e ignoranza *crassa o supina*. Infatti nel § 3, n. 1 del Can. 2229 è detto: «Ignorantia legis aut etiam solius poenae, si *fuerit crassa* vel *supina*, a nulla poena latae sententiae eximit; *si non fuerit crassa vel supina*, excusat a medicinalibus, non autem a vindicativis latae sententiae poenis». Ora è evidente che questa ignoranza, che pur non essendo *crassa* o *supina*, non esime dalla pena, *deve essere grave*, che se tale non fosse non avrebbe luogo la pena.

Bisogna tuttavia riconoscere che la soluzione donataci dal Codice è più che altro speculativa, rimanendo sempre nella pratica la difficile questione del come distinguere la ignoranza *crassa* o *supina* dalla ignoranza *simpliciter gravis*: in pratica, tale distinzione, ha recata solo una nuova difficoltà per i superiori e i giudici in quanto devono essi saper riconoscere la *natura* della ignoranza per applicare o meno le pene.

Che se è facile distinguere la ignoranza *leviter* colpevole da quella *graviter* colpevole e questa da quella *affettata*, non è egualmente facile distinguere la *crassa* dalla *grave*, in quanto l'una e l'altra si fondano su *negligenza grave*. Era forse meglio distin-

La pena *latae sententiae*, poichè si incorre *ipso facto* che si consuma il delitto, contiene implicitamente un processo e una sentenza già emessa, *habitualiter* dal legislatore contro determinati reati compiuti in determinate circostanze e con determinati elementi di imputabilità.

La natura di tali pene è sì grave, che giustamente si richiede che il delitto sia *perfetto* nel suo genere, cioè che il dolo — radix seu fundamentum delicti — sia pieno e quindi la imputabilità del delinquente completa. La pienezza del dolo si ha quando il delinquente conosce la legge, prevede le conseguenze che derivano dalla sua violazione e ciò nonostante compie l'*azione mala*.

Tale *conoscenza* e *previsione* viene richiesta dal legislatore, perchè si incorra nelle pene *latae sententiae* con le parole su riferite: *praesumpserit, ausus fuerit*, ecc. ecc. (1).

È da notarsi che in questo paragrafo si parla non solo dell'*ignoranza* «ex parte intellectus», ma anche del *timore* «ex parte voluntatis»; poichè è ovvio che l'ignoranza è in rapporto all'intelletto come il timore alla volontà: «quaelibet imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae».

4. Quando la legge non ha le dette espressioni sono da seguirsi le regole seguenti:

1. Se l'ignoranza *della legge* o della *sola pena* è *crassa o supina*, non scusa da nessuna pena *latae sententiae*; se *non è crassa o supina*, scusa dalle *medicinali*, ma non dalle pene *vendicative latae sententiae*.

---

guere l'ignoranza in *crassa* e *affettata* e in base a questi criteri comminare le pene. Siamo nel campo penale, ove più che in altro campo, è necessaria la massima semplicità e la più grande chiarezza. Siccome poi anche la ignoranza *crassa* non può aver sempre un egual grado di imputabilità, si doveva rimettere al giudice, come in altri casi, l'infliggere quella pena che credeva più opportuna, aggravandola o mitigandola secondo l'occorrenza.

(1) Sono da equipararsi alle dette espressioni per gli stessi effetti penali, anche le parole «*pertinaciter*» (Can. 2317, 2331) *fraude et dolo*, (Can 2361) *malitiose* (Can. 2374) *de industria* (Can. 2351).

L' ignoranza *simpliciter grave*, quindi, esime dalle pene *medicinali* soltanto.

La ragione di questa eccezione è da ricercarsi nella natura stessa della pena medicinale, detta anche censura. La censura colpisce il delinquente *contumace*; (1) si ha la contumacia quando il delinquente conosce il delitto e la pena che lo accompagna, e ciononostante perdura nella cattiva volontà: è quindi ovvio che la censura non si incorre se non da chi la conosce. Logicamente dunque l' ignoranza, sebbene grave — ma che non sia crassa o supina — scusa da tali pene.

Non è così per le *pene vendicative*, le quali, a differenza delle medicinali, tendono alla espiazione del delitto in modo che la loro remissione non dipende dalla cessazione della contumacia nel delinquente (2).

2. L' *ebrietà, l' omissione della debita diligenza, la debolezza di mente* e *l' impeto della passione* non scusano dalle pene *latae sententiae, quando l' azione, nonostante la diminuzione della imputabilità, è ancora gravemente colposa.*

Poichè l' azione resta *grave*, nonostante la diminuzione della imputabilità, è chiaro che tale diminuzione deve essere minima o quasi e quindi gli effetti delle suesposte circostanze pressochè insensibili.

Che se l' azione, in seguito a tali cause, perdesse della

---

(1) Cfr. Can. 2241, 3342.

(2) Cfr. Can. 2386. — A questo proposito il Prümmer, l. c., pag. 633, n. 565, d. a., porta vari esempi. Dice, fra l'altro, che un religioso laico, il quale *laborans* levi *ignorantia* della legge o della pena introduce nella clausura dei regolari una donna, non incorre nella scomunica in quanto è pena medicinale — ma è privato degli uffici, in quanto tale privazione è pena *vendicativa*. A noi sembra che nel caso, così come è esposto — non vi sia luogo nè a scomuniche nè a privazione di uffici, per la semplice ragione che non trattasi di ignoranza grave, ma *lieve* e l'ignoranza lieve, come abbiamo già visto, scusa da qualunque pena, poichè *ubi non est culpa, non est poena.*

sua grave imputabilità, ne verrebbe di legittima conseguenza la esenzione dalle pene *latae sententiae* (1).

3. Il *grave timore* non esime in nessun modo e per nessun motivo dalle pene *latae sententiae* quando il delitto, che sotto il suo influsso si commette, ridonda:

a) in disprezzo della fede;

b) in disprezzo dell'autorità ecclesiastica;

c) in pubblico danno delle anime.

La ragione è da ricercarsi in ciò che dicemmo del *metus* rispetto alle leggi divine, le quali obbligano *sempre*, anche con *gravissimo* incomodo, in quanto la loro trasgressione, se *avvertita*, non scusa mai da *peccato grave*. È chiaro come « *pro nullo metu debeat quis mortale peccatum incurrere* » (2).

Se uno, per sfuggire alla morte, rinnega Dio, commette peccato grave.

Se il parroco, in tempo di peste, abbandona la residenza — alla quale è tenuto per legge divino-umana — commette peccato grave. E se cotesti reati sono muniti di pena, la pena si incorre *ipso facto* (3).

---

(1) Questo dispositivo potrebbe sembrare strano a prima vista, poichè lascia integra la imputabilità del reato nonostante cause scusanti o diminuenti. Ma conviene riflettere che per molti reati non si richiede la « plenam cognitionem ac deliberationem legis » da parte del delinquente, perchè si sia suscettibili di pena.

Quando la legge esige la pienezza della cognizione e della deliberazione, lo esprime apertamente, come abbiamo visto nel § 2; quando tale esigenza non v'è, basta che concorrono i comuni elementi *di grave* responsabilità, perchè l'azione sia imputabile.

(2) Innocent. III in cap. 5. De his quae vi metusve causa fiunt I, 40.

(3) Wernz, l. c. n. 158: « *Metus* adeo gravis, ut excuset a gravi culpa, multo magis excusat a gravi censura: at viceversa metus gravis, qui nequaquam excusat a peccato gravi et externo v. g. in legem divinam committendo, saltem illud efficit, ut Ecclesia censuram alias statutam ordinarie non sustineat. Etenim metus gravis, qui culpam non aufert, tollit saltem contumaciam ad incurrendam censuram requisitam, nisi metus directe incutiatur in contemptum religionis aut ecclesiasticae potestatis. Quo in casu

5. Quantunque il reo non incorra nelle pene *latae sententiae* a norma del § 3, n. 1., ciò non toglie che gli si possa infliggere — se ne è il caso — un' altra congrua *pena* o *penitenza.*

Questo dispositivo si fonda sul Can. 2232 e si riconnette al Can. 2248 § 2.

Si noti, peraltro, che la legge non dice che il Superiore *debba,* ma solo che *può* infliggere una qualche pena o penitenza quando lo esige lo scandalo dato, indipendentemente dalla emendazione del reo. Il fine della pena, come vedemmo, è duplice, e non solo l' uno non esclude l' altro, ma lo suppone e lo esige.

La pubertà

Can. 2230. Impuberes excusantur a poenis latae sententiae, et potius punitionibus educativis, quam censuris aliisve poenis gravioribus vindicativis corrigantur; puberes vero qui eos ad legem violandam induxerint vel cum eis in delictum concurrerint ad normam Can. 2209, §§ 1-3, ipsi quidem poenam lege statutam incurrunt.

1. Conviene ricordare che secondo il Can. 88, dicesi *impubero* chi non ha compiuto il 14. anno di età, se uomo; il 12. se donna.

L'*impubero,* prima del 7. anno compiuto, dicesi *fanciullo* — sia uomo che donna — e si ritiene *non sui compos.*

Compiuto il 7. anno, si presume che abbia l' uso di ragione.

---

excepto, cum metus etiam gravis non tollat contumaciam in Ecclesiam, etiam a censura incurrenda non excusat». Cfr Suarez, l. c. disp. 4, sect. 3, n 12 sq. Schmalzgr l. c. n. 79; Reiffenst, l. t. n. 34; Ballerini Palmieri, l. c. n. 103; Kober, D. Kirchemb, pag. 209; Stemur, l. c. pag. 223; Hilarius a Sexten l. c. p. 27.

In forza quindi della *praesumptio iuris*, si diventa capaci di *dolo* dopo il settimo anno di età e conseguentemente soggetti alle leggi penali.

Tale *praesumptio*, tuttavia, non è assoluta e giustamente il legislatore esime gli *impuberi* dalle pene *latae sententiae* — le quali pene (come abbiamo accennato più volte) per la loro gravità di immediata applicazione devono supporre la *pienezza del dolo*.

Tale pienezza non è possibile ritrovare *ordinariamente* negli impuberi, quantunque abbiano sviluppato l'uso di ragione, perchè essa richiede la *piena cognizione* da parte dell'*intelletto* e la *piena libertà* da parte della volontà. (1)

---

(1) Prima del nuovo Codice era vivamente controverso fra i canonisti se gli impuberi prossimi alla pubertà fossero soggetti alle *pene latae sententiae* o addirittura alle leggi penali. Scrive il Wernz, l. c. n. 20 « Iam iure Iustinianeo relate ad imputabilitatem criminalem, cum infantes omnis culpae expertes habeantur, minoris aetatis per se ratio non habetur in his, qui pubertatem excesserunt. In impubertate vero occurrit illa distinctio inter impuberes infantiae proximos et proximos pubertati, atque hi non illi reputantur capaces doli *in delictis privatis;* in delictis vero *publicis* imputatio non datur nisi in his, qui iam pubertatem excesserunt. Valde tamen incertum est qua ratione in impuberibus aestimaretur proximitas infantiae vel pubertati, dum alii illam aestimandam dicunt ex gradu discretionis unde rem remittunt ad iudicis arbitrium, alii vero propinquos infantiae dicunt qui infra, pubertati qui supra decimum aetatis annum cum dimidio sunt constituti.

Simile *dubium habetur in fontibus iuris canonici*, ubi praeterea non est admissa illa distinctio inter delicta privata et publica saltem sensu iuris Romani. Praeterea in foro ecclesiastico capacitas *peccandi* praesumitur septimo aetatis anno completo, a quo tempore per se incipit subiectio legibus ecclesiasticis. Quae subiectio et peccatum in transgressione commissum cum supponat deliberatam voluntatem, exclusio imputabilitatis *delicti* non potest ex hoc capite per se repeti; dolus enim qui requiritur ad delictum nihil aliud est quam deliberata voluntas transgrediendi legem, quae supponit ex parte intellectus cognitionem et libertatem ex parte voluntatis. Si ergo supra septennium excusatio admittatur et incapacitas delinquendi, id erit ex *positiva dispositione*, qua maior

2. Gli *impuberi*, dunque, sono immuni dalle *pene latae sententiae.*

Più che con le *censure* o altre più gravi pene vendicative, devono esser corretti con le *punizioni educative.*

---

quidam dolus seu perfectior mentis discretio exigitur a legislatore. Nulla porro est lex ecclesiastica, quae expresse et directe malitiam sufficientem ad delinquendum *generali modo* non agnoscat usque ad determinatam aetatem in iis, qui iam infantiam excesserunt; neque etiam est lex *generali modo* licet *indirecte* idem statuens, in quantum ab omnibus poenis incurrendis impuberes liberet; sed potius expresse in nonnullis poenis includuntur. At cum etiam dentur textus impuberes e certis poenis excusantes aut iubentes puniri mitius, concludendum est imputabilitatem criminalem relate ad impuberes plerumque relinqui aestimandam prudenti arbitrio iudicis ecclesiastici, qui tamen prae oculis habere debet praesumptionem iuris de maiore culpabilitate impuberis ante decennium completum, etc. ». Cfr. Ferrini, l. c. n. 97; Van Vetter, *Cours de droit romain*, § 43 § 2; Schilling, Lehrbuch, *f. Inst. n. Genh des römischen Privatrechts*, II, § 35, not. ff.; Thibaut, *Systeur d. Pandekteurechts*, I, § 121; Maynz, *Cours de droit romain*, I, § 99, i. f.; Schmalzgr, V, 23, n. 3; Hollweck l. c. pag. 74; Thesaurus l. c. I, c. I, c. 17; Amor Ruibal l. c. n. 45 sq.: Lega l. c. t. III n. 29; Schiappoli l. c. n. 53; Suarez, *De Censuris*, disp. V, s. 1, n. 17 sq.; Hilarius a Senten, *De Cens.* p. 17; Giraldi, *Exposit. iur. Pontif.* p 2, sect. 857, c. 2, tit. *De delictis puerorum* V, 23; D'Annibale, I. c. § 312; Lemkuhl. *Theol. mor.* II, n. 870; Lig. *Theol. Mor. De Censuris* n. 14.

Il Codice ha tagliato corto e ha determinato i limiti di età per incorrere nelle pene *latae sententiae.*

Non sappiamo con quale fondamento il Vermeersch, l. c. n. 424, sostiene che in *re criminali* l'età della pubertà sia la stessa tanto per gli uomini che per le donne, *cioè il 10. anno*; a sostegno di tale asserzione cita il Reiffenstuel, V, tit. XXIII, n. 5, Lega, *De iudiciis*, I, n. 37, I Hollweck, *Die Kirchl. Strafgezetze*, § 12. La legge non distingue tra *res criminalis* e *res civilis*, ma stabilisce senz'altro che la donna diventa pubera a 12 anni e l'uomo a 14: tale principio deve avere la sua applicazione indistintamente tanto nelle cose civili che in quelle penali. Se era possibile discutere prima del Diritto, non lo è più quando il Can. 88 è di tanta chiarezza nè ve n'è un altro che lo eccettui. Il Can. 1648 § 3 non ha nulla a che vedere con questo dispositivo.

In quell'età di irriflessione la censura non potrebbe avere l'efficacia che può esercitare in un adulto e anzichè muovere il cuore al pentimento potrebbe più facilmente indurlo a quel senso di inasprimento che poi genera l'odio.

3. Però i *puberi* che inducessero gli impuberi al delitto o con essi concorressero a commetterlo a norma del Can. 2209 §§ 1-3 (v. pag. 35) incorrono senz'altro nella pena stabilita dalla legge, cioè nelle pene *latae sententiae*.

4. Conviene notare che la legge esime gli *impuberi* dalle pene *latae sententiae*, non già da quelle *ferendae sententiae*.

E sebbene si raccomandi di correggerli piuttosto con *punizioni educative*, ciò non esclude che il giudice, ove il caso lo richieda, possa gravarli anche di censure.

Con questo Canone è risolta finalmente la tanto discussa questione sull'età che si richiede per essere soggetti alle leggi penali.

Cooperazione e responsabilità

Can. 2231: Si plures ad delictum perpetrandum concurrerint, licet unus tantum in lege nominetur, ii quoque de quibus in Can. 2209 § 1-3, tenentur, nisi lex aliud expresse caverit, eadem poena: ceteri vero non item, sed alia iusta poena pro prudenti Superioris arbitrio puniendi sunt, nisi lex peculiarem poenam in ipsos constituat.

Questo Canone può considerarsi come una postilla o nota explicativa del Can. 2209 ove si parla della cooperazione nel delitto (v. pag. 36) Vedemmo i diversi gradi di cooperazione: principale, necessaria, accessoria, ecc. ecc. Può darsi che la legge, contemplando il reato di uno solo, a uno solo commini la pena.

Ora è manifesto che se a trasgredire detta legge concorressero più persone, di cui tutte fossero *agenti principali* a norma dei §§ 1-3 del ricordato Canone, la pena che la legge commina a uno solo, verrebbe incorsa da tutti.

Si eccettua il caso che la stessa legge dica *espressamente* altra cosa.

Se vi fossero dei *correi secondari* o si sta a ciò che per essi sancisce la legge o quando la legge tace, saranno puniti dal giudice, secondo il suo prudente arbitrio, con altra giusta pena.

Dell' osservanza della pena incorsa

Can. 2232. § 1. Poena latae sententiae, sive medicinalis sive vindicativa, delinquentem, qui delicti sibi sit conscius, ipso facto in utroque foro tenet; ante sententiam tamen declaratoriam a poena observanda delinquens excusatur quoties eam servare sine infamia nequit, et in foro externo ab eo eiusdem poenae observantiam, exigere nemo potest, nisi delictum sit notorium, firmo praescripto Can. 2223, § 4.

§ 2. Sententia declaratoria poenam ad momentum commissi delicti retrotrahit.

1. La pena *latae sententiae*, sia medicinale che vindicativa, colpisce *ipso facto* il delinquente, il quale sia conscio del delitto commesso e lo lega nel foro interno e nel foro esterno.

Tali effetti derivano dalla stessa natura della pena *latae sententiae*, la quale, giusta il Can. 2217, « ita est addita legi vel praecepto ut incurratur ipso facto commissi delicti ».

Si noti peraltro che è necessario che il reo *sia consapevole* del proprio delitto, perchè sia *immediatamente* gravato della pena. Ove nel reo mancasse tale *consapevolezza*, nel *momento della trasgressione* della legge, la pena *latae sententiae* non sortirebbe più il suo effetto, anche *se dopo* il delinquente venisse a comprendere il suo delitto. Giacchè tale pena, sebbene per volontà del legislatore sia in rapporto con la *cognizione* del reo, pure non resta sospesa alla medesima come l' effetto alla causa; allo stesso modo che non v' è peccato quando la *conoscenza* è posteriore alla colpa.

È però ovvio che è sempre in facoltà del giudice o superiore punire il reo con pene *ferendae sententiae,* ove il caso lo richiedesse.

2. Quantunque il reo, incorso nella pena, sia dalla stessa legato in ambo i fori, pure è scusato dall' osservarla:

a) prima della sentenza declaratoria

b) quando però non gli fosse possibile osservarla senza infamia.

La sentenza *declaratoria* differisce sostanzialmente dalla sentenza *condannatoria:* questa *infligge* la pena; quella invece *dichiara* semplicemente il delitto commesso e conseguentemente *pubblica* la pena che si incorre nello stesso momento del delitto.

In altri termini la sentenza declaratoria — come nota il Thesaurus — (1) « non est declaratoria *poenae*, sed *criminis*, seu *facti,* non *iuris.* »

Prima di cotesta sentenza, il reo non è tenuto a osservare la pena, quando ci fosse pericolo d' infamia.

Dopo la sentenza, invece, nonostante l' infamia, l'obbligo di osservarla è assoluto e improrogabile.

3. In quanto all' *infamia,* conviene tener presente la distinzione che i canonisti fanno tra *pene positive* e *pene negative*, onde riconoscere quando la pena si possa osservare senza che vi sia l' infamia. (2)

La pena dicesi *positiva, se consiste nel fatto,* quando cioè senza un qualche fatto del reo o di un terzo non è possibile subirla: per es. il carcere, l' esilio, la multa, la confisca dei beni, ecc.

Dicesi *negativa,* se consiste nel *diritto,* quando cioè priva alcuno di qualche *diritto ottenuto,* come officio, beneficio, giu-

---

(1) Thesaurus, l. c. P. I, cap. 5, Resp. III.

(2) Cfr. Wernz, l. c. n. 63; t. II, n. 102, 134 sq.; D' Annibale, l. c § 308, n. 43; Suarez, *De leg.,* l. c. c. 7, n. 6; Schmalzgr l. c. n. 49; Ballerini-Palmieri, l. c. n. 7; Sanchez, *De matrim.* d. XXXII, n. 18; Lega, l. c. 73.

risdizione, ecc. o di *un diritto da ottenersi*, rendendoli *inabili*, per es., a fare, acquistare, contrarre, ecc. Questa *inabilità* può essere *canonica, civile* o *naturale*. (1)

Ciò premesso, è facile rilevare come *l'infamia* possa nascere sia dalla *pena positiva* sia dalla *pena negativa*. Quest'ultima, peraltro, nasce solo dal *iure quaesito*.

Ora, poichè *nemo tenetur prodere seipsum*, è evidente come il reo non sia obbligato a osservare tali pene prima della sentenza declaratoria.

Non è così per le *pene negative de iure acquirendo*. Queste consistono nella privazione del diritto ad acquistare ciò che ancora non si possiede: privazione che non dà luogo all'infamia in quanto manca l'atto del reo o dei terzi il quale renda manifesta la penalità subita.

4. Prima della sentenza declaratoria, nessuno può esigere che il reo osservi la pena nel foro esterno, eccetto il caso che il delitto sia notorio.

È una conseguenza delle premesse, le quali si fondano sul principio naturale per cui ciascuno ha diritto alla propria fama.

Nessuno può distruggere quel principio nè ledere questo diritto. Tutti, compreso lo stesso superiore, devono rispettarlo. Se il superiore vuole obbligare il suddito a osservare la pena, deve prima emettere sentenza declaratoria; sentenza che non può a meno di emanare quando la parte lesa o il bene pubblico lo esigono. Can. 2223 § 4.

Così un parroco che per un delitto *occulto* sia incorso nella scomunica, fino a che non ne ottiene la dispensa, può benissimo celebrare e amministrare i Sacramenti, quando ciò

---

(1) « *Canonicam*: ut puta quae haereticos (C. 2, *De haer.* in VI) vel simoniacos ad Parochias examinatores (Trid. XXIV, R. 18) reddit inhabiles ad obtinenda beneficia ecclesiastica. *Civilem* veluti quae mortuos civiliter prohibet foro et muneribus publicis (§ 118). *Naturalem*, ut puta quae matrimonium inter reos *criminis* vel inter raptorem et raptam, consistere vetat. D'Ann. § 308,. n. 43.

non facendo potrebbe cadere nell' infamia. Nè il beneficiato è tenuto a rinunciare al beneficio, di cui è privato per la pena incorsa o a rifiutare questo per il quale si è reso inabile quando ciò facendo dovesse infamarsi. (1)

5. La sentenza declaratoria ha effetto retroattivo fino al *momento del reato*.

---

(1) Cfr. Vermeersh, l. c. n. 426. Ved. Can. 990 § 2; 2290. Cap. 19, *De haeret.* in VI (V. 2). E qui sorge una questione di pratica importanza. Ammesso che un sacerdote possa celebrare anche dopo la scomunica incorsa per delitto occulto (quando non celebrando potrebbe infamarsi) diventa egli irregolare? commette un *sacrilegio*? Non diventa irregolare, perchè l' irregolarità è un *impedimento canonico* posto dalla Chiesa, che si contrae in determinati casi. Nel caso nostro è la stessa Chiesa che permette la celebrazione della Messa: ora poichè sarebbe strano sostenere la *contemporanea* efficacia di *due leggi contraddittorie*, è logico che la eccezione prevale sulla regola e bisogna quindi escludere la irregolarità.

Non è così per il *sacrilegio*, il quale non dipende dalla volontà di nessuno, ma dalla natura stessa della cosa. Esso infatti si definisce: *violatio rei sacrae*, violazione che avviene quando uno tratta *indegnamente* una cosa sacra. Nessuno può negare che colui che celebra con la scomunica (anche se ciò gli è consentito dalle leggi) non sia indegno: quindi non è possibile dubitare che cotesto celebrante commetta tanti sacrilegi quante volte celebra indegnamente.

Lo stesso dicasi del Sacerdote caduto in peccato mortale, che non ha occasione di confessarsi e che è *costretto* a celebrare: quando non potesse avere dolore perfetto, egli commette indubbiamente sacrilegio ogni volta che dice Messa. Abbiamo detto quando non potesse avere dolore perfetto: perchè quando ci fosse il dolore col proposito di confessarsi *quam citius*, il peccato sarebbe già cancellato e rimessa quindi la indegnità.

È vero che anche lo scomunicato potrebbe emettere l' atto di dolore perfetto; ma è altresì vero che gli effetti penali della scomunica sono indipendenti dalla sua volontà, ma dipendenti invece dalla volontà del legislatore: e uno, anzi il principale di codesti effetti, è l' esser messo fuori della Chiesa come indegno di appartenervi: onde il dolore potrà distruggere il peccato, ma non la scomunica.

Requisiti per infliggere la pena

Can. 2233. § 1. Nulla poena infligi potest, nisi certo constet delictum commissum fuisse et non esse legitime praescriptum.

§ 2. Licet id legitime constet, si agatur de infligenda censura, reus reprehendatur ac moneatur ut a contumacia recedat ad normam Can. 2242, § 3, dato, si prudenti eiusdem iudicis vel Superioris arbitrio casus id ferat, congruo ad resipiscentiam tempore: contumacia persistente, censura infligi potest.

1. Nessuna *pena può infliggersi* se non consta *certamente* che il delitto fu commesso e che non è legittimamente prescritto.

Trattasi delle pene *ferendae sententiae: nulla poena infligi potest.*

Perchè il giudice o il Superiore possano infliggere la pena è necessario:

1. che si abbia la *certezza* del delitto commesso. In questa materia ogni *probabilismo* con tutte le sue gradazioni è assolutamente escluso. Le prove devono fondarsi su argomenti, fatti e deposizioni certe; quando ci fosse *un sol dubbio* sulla commissione o meno del delitto, è sempre da favorirsi il reo.

Nel caso, trattasi del *dubbio di fatto*: però è bene ricordare che anche nel dubbio *di diritto*, è da favorirsi il reo.

Si tenga presente il principio che « *nemo praesumitur malus, nisi probetur* (1).

---

(1) D' Annibale, l. c. § 304: « Ut locus poenae fieri possit, ante omnia duo exploratissima esse debent, *factum* et *jus*: idest, 1. delictum admissum fuisse ab eo qui reus postulatur, et hoc manifestam rationem continet; 2. poenam adversus delictum huiusmodi in iure comprehensam esse; nam instar axiomatis semper fuit et erit semper, *nulla poena sine lege*: in dubiis autem semper

2. che il delitto non sia prescritto. Trascorso il tempo dal diritto fissato per la prescrizione, non ha più luogo *l'azione penale*, salva però sempre l'*azione civile* per la riparazione dei danni.

Il tempo utile per la prescrizione è diverso a seconda dei delitti. — In genere l'*azione criminale* si prescrive dopo *tre anni*.

L'azione per *le ingiurie* (cioè lesione di onore, di stima, ecc.) si prescrive dopo *un anno*.

L'azione per *delitti qualificati* (congiunti cioè con altra specie di delitto, come stupro con violenza, ratto per libidine, ecc.) *contro il VI e VII comandamento*, si prescrive dopo *cinque anni*.

L'azione per *simonia* o *omicidio* si prescrive dopo *dieci anni* (1).

---

id accipiendum esse, quod est favorabilius reo». Cfr. Thesaur l. c. 1-16; l. 178, De R. I.

«Hinc sive factum sit dubium ex gr. an abortus revera secutus fuerit (can. 2350, § 1); vel quod ad irregularitatem: *an foetus animatus*, (Can 985, § 4); sive *auctor facti*, veluti si duo in clericum telum iecerint, et unus ferierit, sed uter ex eis non appareat: quia satius est impunitum relinqui facinus nocenti, quam innocentem condemnari, l. 5, *De Poenis*; sive denique dubitetur an quis ex dolo malo, vel ad vim repellendam, hominem vulneravit». Sole, l. c. n. 130.

(1) Can. 1703. Firmo praescripto Can. 1555, § 1 de delictis Sacrae Congregationi S. Officii reservatis, tempus utile ad actionem criminalem proponendam est triennium, nisi agatur:

1. De actione iniuriarum, quae uno anno perimitur;

2. De actione ob delicta qualificata contra VI et VII divinum praeceptum, quae quinquennio perimitur;

3. De actionibus ob simoniam vel homicidium, contra quae actio criminalis decennio perdurat.

Can 1704. Sublata per praescriptionem actione criminali:

1. Non est hoc ipso sublata actio contentiosa, forte ex delicto orta, ad damna sarcienda;

2. Ordinarius remediis Can. 2222, § 2 statutis uti adhuc potest.

I *delitti* riservati al *S. Officio* non cadono sotto questi principi, ma la loro azione è *perpetua*.

Però tanto per la *certezza* del delitto quanto per la *pre-*

Can. 1705 § 1. Praescriptio in contentiosis currit ex quo actio primum potuit iure proponi; in criminalibus, a die patrati delicti.

§ 2. Si delictum habeat tractum, ut vocant, successivum, non currit praescriptio, nisi a die qua delicti tractus cessaverit.

§ 3. In delicto habituali vel continuato praescriptio non decurrit nisi post ultimum actum: et conventus ob aliquem criminosum actum non praescriptum, tenetur de antiquioribus, qui cum eodem actu connectuntur, etiamsi singulatim sumpti ob praescriptionem excluderentur».

Il Codice Pen. It. stabilisce: «Art. 91. La presunzione, salvo i casi nei quali la legge disponga altrimenti, estingue l'azione penale:

1. in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo;

2. in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

3. in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque anni, o l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

4. in cinque anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ai cinque anni, ovvero la pena del confisco, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della multa;

5. in due anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto per un tempo superiore ad un mese, o dell'ammenda per una somma superiore alle lire trecento;

6. in sei mesi, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 92. La prescrizione decorre, per i reati consumati, dal giorno della loro consumazione; per i reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i reati continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

Se l'azione penale non possa essere promossa o proseguita che dopo una speciale autorizzazione, ovvero dopo che sia risoluta

scrizione dell'azione resta fermo il prescritto del Can. 2222, § 2 per i casi dallo stesso canone contemplati. (v. pag. 105)

Quantunque constasse legittimamente che il delitto è stato commesso e che non è prescritto, pure non può aver luogo *immediatamente l'inflizione della censura.*

Prima di infliggere la censura è necessario che il reo sia *ripreso* e *ammonito* onde receda dalla contumacia.

Il Superiore o il giudice, se il caso lo consente, può dargli un certo tempo per indurlo a resipiscenza.

Se nonostante la riprensione e l'ammonizione e, se concesso, trascorso il tempo stabilito, il reo perdura nella contumacia, il giudice o il superiore può infliggere la censura.

---

una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui l'autorizzazione siasi data o la questione sia stata definita.

Art. 93. Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contradittorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura; ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'art. 91.

Se la legge stabilisce un termine di prescrizione più breve di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento: ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui cominciò la prescrizione secondo l'art. 92, non sia proferita la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro uno solo.

Art. 102. L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni, eccetto che l'estinzione avvenga per la remissione della parte lesa, e questa non ne abbia fatto espressa riserva.

Questa è, nella sua nuda esposizione, la procedura giuridica circa l'inflizione delle pene *ferendae sententiae*.

Vediamone adesso lo spirito e la portata.

2. L'*ammonizione canonica*, in genere, è il precetto dato dal competente giudice ecclesiastico col quale si dichiara al suddito ciò che deve fare o evitare con la minaccia della pena che si incorre in caso di trasgressione del precetto.

Nel caso specifico è l'intimazione con la quale il Superiore dichiara al delinquente che incorrerà nella censura se non si ravvede o non obbedisce. (1)

L'ammonizione è *a iure* o *ab homine* in quanto il *decreto* della censura da incorrersi è dichiarato dalla legge o dal giudice. «Censura sine contumacia, scrive il D'Annibale (2), haec sine comminatione censurae ne intelligi quidem potest. Age modo: comminatio haec vel a iure est, vel ab homine. A iure, quae continetur in lege, vel praecepto, quo aliquid iubetur aut vetatur: *ab homine* (ex persona) ea est, qua reo praecipitur aliquid praestare intra certum ac definitum diem, (v. gr. intra

(1) Wernz, l. c. n. 255; Sole, l. c. n. 132; Droste, l. c. pag. 101 sq.; Kober, D. Suspension. p. 59 sq.; Lega, l. c. n. 288; Boriero, l. c. 378 sq. Instruct. S. C. Ep. et Reg. art. 7 —

I canonisti distinguevano l'ammonizione in *paterna* e *canonica*. Quella paterna, come dice il nome stesso, era *simplicissima* et *mitissima*, e tale «suavior procedendi modus, quantum fieri potest, omnino est praemittendus, antequam Superiores ecclesiastici severiora adoptent remedia. (Conc. Trident. sess. XIII, c. 1, de ref.)». Wernz, l. 1. —

Anch'essa aveva le sue norme, nè poteva farsene uso alla leggiera, ma era necessario che «antequam Episcopus vel alius Ordinarius sive clerico sive laico sibi subdito intimet monitionem paternam, lex ecclesiastica vere fuerit violata et de violatione facta authentice constet.

Nel codice non si fa menzione di questa *particolare forma* di ammonizione; ma è indubbio che essa è richiesta dalla natura stessa dell'ufficio pastorale ed è il primo passo verso la *monitio canonica*.

(2) l. c. § 329.

triduum restituere; raptam aut concubinam dimittere), secus tali censura, v. gr. excommunicatione, plectendus: haec est quae vulgo *monitio canonica* dici solet. »

In quanto alle *modalità*, l'ammonizione canonica può farsi in *scritto* e a *voce*. Can. 2143 § 1: « Quoties monitiones praescribuntur, haec fieri debent *vel oretenus* coram cancellario aliove officiali Curiae aut duobus testibus, vel *per epistolam* ad normam Can. 1719 » Can. 1719: « Si ob distantiam vel aliam causam difficulter per cursorem tradi possit reo convento scheda citatoria, poterit iussu iudicis transmitti per tabellarios publicos, dummodo commendata et cum syngrapha receptionis, vel alio modo qui secundum locorum leges et conditiones tutissimus sit. »

Riguardo *al numero*, nulla stabilisce il Diritto, rimettendolo alla prudenza del Superiore. Le ammonizioni, quindi, possono essere una, due o tre, o più ancora, secondo che il caso richiede. Can. 2309 § 6: monitio fieri potest semel vel pluries, pro Superioris arbitrio et prudentia.

Non mancano peraltro dei casi in cui viene espressamente determinato il numero delle ammonizioni prima di addivenire a speciali provvedimenti penali. (1)

In quanto *al tempo* che deve passare tra l'una e altra ammonizione o tra questa e la pena da infliggersi, si rimette all'arbitrio del superiore « dato, si prudenti eiusdem iudicis vel superioris arbitrio casus id ferat, congruo ad resipiscentiam tempore ». Si comprenderà meglio lo spirito della legge se si terranno presenti varie disposizioni contenute nel Codice. Nel can. 660 è detto specificatamente che nei delitti

(1) Cfr. Can. 649: « In virorum religionibus clericalibus non exemptis et laicalibus, ut professus a votis perpetuis dimitti possit, praecedant necesse est tria delicta cum duplici monitione ac defectu emendationis ad normam Can. 656-662 ».

Can. 660: « Duae debent esse monitiones, scilicet singulae pro singulis duobus primis delictis; in delictis autem continuatis seu permanentibus intercedat necesse est inter primam et alteram monitionem saltem trium dierum integrum spatium ».

continuati tra la prima e la seconda ammonizione *deve* passare saltem *trium dierum integrum spatium*. E nel Can. 662: « Religiosus censetur se non emendasse, si post secundam monitionem novum delictum commiserit vel in eodem permanente perstiterit: post ultimam monitionem *sex saltem dies erit expectandum*, antequam ad ulteriora progressus fiat ».

Nel fare l'ammonizione, il Superiore *ricordi* al delinquente le pene stabilite contro i delitti di cui è ripreso. Can. 2168 § 2; Can. 2176.

L'ammonizione sia accompagnata da opportune esortazioni e correzioni. Can. 661.

Da quanto abbiamo esposto, si rileva facilmente l'importanza e lo scopo dell'ammonizione, la quale tende a liberare il suddito dalla censura o almeno a non precipitarne l'applicazione. Scrive l'Icard: « Multi opinantur monitiones non requiri ad validitatem, quia id non exprimitur in iure; sed animadvertere oportet eam esse *rationem censurae*, ut praeter reatum delicti, supponat contumaciam: atqui nisi praecesserit monitio, reus non est contumax, aut saltem utrum talis sit, ignorat superior; ergo non solum contra regulas iuris, sed et contra naturam ac finem proprium censurarum agit iudex, si censuram ferre praesumat nulla praemissa monitione » (1).

Il valore dell'ammonizione non è stato punto diminuito dal nuovo Codice. Se ne ha abolito il numero *obbligatorio*, non ne ha distrutta l'*obbligatorietà*. Risulta evidente che pur oggi, come ieri, l'inflizione della censura sarebbe nulla ove non precedesse l'ammonizione per le ragioni limpidamente suesposte dall'Icard.

Certo, peraltro, che annullata l'inflizione della censura, non sarebbe distrutto il diritto di riprendere la procedura per la correzione ed, eventualmente, per la punizione del reo; giacchè non è detto che un delitto debba restare impunito per l'errore del giudice (2).

---

(1) Icard, Praelectiones iuris can., tom. 3, n. 763.

(2) Nell'antico diritto abbiamo sanzioni molto esplicite al ri-

Quando venisse violato un precetto particolare, cui era annessa una censura *ferendae sententiae*, la censura si può infliggere appena provato il delitto senza che intervenga l'ammonizione, di cui fa le veci il precetto stesso (1).

Del recidivo

Can. 2234 Qui plura delicta commisit, non modo gravius puniri, sed si, prudenti iudicis arbitrio, res id ferat, subiici etiam debet vigilantiae vel alii remedio poenali.

La gravità della pena è naturalmente proporzionata al dolo del reo. Col ripetersi dei delitti, più manifesto si rende il dolo e più comprovata la contumacia. È quindi logico che più grave debba essere la pena quanto maggiore è la contumacia. Questo principio lo vedemmo sanzionato dal can. 2208, § 2. « Qui pluries deliquerit etiam diverso in genere, suam auget culpabilitatem ».

In questi casi non solo il giudice può aggravare la pena, ma, se lo stima opportuno, può sottoporre il delinquente alla *vigilanza* o ricorrere a un altro rimedio penale.

---

guardo. Cfr. c. 26, *De appellationibus*, 11, 28; c. 48, X, *De sententia excommunicationis*, V, 39 ove è detto: « Sacro approbante Concilio (Later. an. 1215) prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competente admonitione praemissa, et personis praesentibus idoneis, per quas, si necesse fuerit, probari possit monitio, promulgare praesumat ». — Si richiedevano *tre* ammonizioni con due giorni di intervallo tra l'una e l'altra, o almeno *una peremtoria*, triplicato, però, il tempo utile, eccetto che il caso richiedesse altrimenti. Talora la *trina ammonizione* si richiedeva *ad validitatem censurae*. Cfr. Conc. Trid. sess. XXV, c. 3 de ref.; Thesaurus, p. II, V. Censura, c. 1; Wernz, VI, 167; Kober, Kirchenb, 145, sg.; Lega, l. c. n. 102; Hilarius a Sexten, l. c. p. 31; Suarez, l. c. disp. III, sent. 8 sq.; Ballerini - Palmieri l. c. n. 108 sq.; Hinschius, l. c. tom. IV, pag. 761, 773, 342; Mendelssohn, *De monitione canonica*, pag. 9, sq.; Schamalzgr, h t. n. 26: Reiffenst h. t. n. 27.

(1) Comm. int. C. I. C. 14 luglio 1922, vedi *Acta Ap. Sedis*, XIV, pag. 530.

La vigilanza non solo ha ragione di pena, ma serve ad aumentare la pena stessa. « Can. 2311, §1 : Si casus gravitas ferat et praecipue si agatur de eo qui in periculo versatur relabendi in idem crimen, eum Ordinarius submittat vigilantiae.

§ 2. Vigilantia praecipi quoque potest ad augendam poenam, praecipue in recidivos » (1).

Punizione del conato

Can. 2235. Delictum frustratum aut conatus delicti, nisi tamquam distincta delicta lege plectantur, possunt congrua poena pro gravitate puniri, salvo praescripto can. 2213, § 3.

Abbiamo visto (pag. 44) cosa sia il *delitto frustrato* e il *conato del delitto*.

Se questi atti sono dalla legge considerati come delitti, sono punibili a norma del diritto.

Se invece sono considerati non come *delitto a se,* ma come *inizio di delitto*, allora o la pena è stabilita per legge e si infligge a norma di legge ; o non è stabilita, e allora è

---

(1) Cod. Pen. It.: Art. 28: La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza.

La vigilanza speciale dell' Autorità di pubblica sicurezza, ove la legge non disponga altrimenti, non può essere inferiore ad un anno, nè superiore ai tre. Il condannato sottoposto a tale vigilanza ha l' obbligo di dichiarare all' autorità competente, entro quindici giorni dal termine indicato nell' art. 42, in qual luogo intenda stabilire la propria residenza e l' obbligo altresì di adempiere le prescrizioni che gli siano imposte in conformità della legge. La stessa autorità gli può vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.

Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per un tempo maggiore di un anno, il giudice può aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale.

in facoltà del superiore di punire tanto il delitto frustrato che il conato del delitto, secondo la gravità del caso; fermo restando il prescritto del can. 2213, § 3, il quale dice: « Ab omni imputabilitate liberatur qui sponte ab incepta delicti executione destiterit, si nullum ex conatu damnum aut scandalum ortum sit ».

Quindi nel caso che vi fosse stato *danno* o *scandalo*, il giudice non *può*, ma *deve* punire cotesti atti criminosi quali il delitto frustrato e il conato del delitto.

Della remissione delle pene

Can. 2236, § 1. Remissio poenae sive per absolutionem, si agatur de censuris, sive per dispensationem, si de poenis vindicativis, concedi tantum potest ab eo qui poenam intulit, vel ab eius competente Superiore aut successore, vel ab eo cui haec potestas commissa est.

§ 2. Qui potest a lege eximere, potest quoque poenam legi adnexam remittere.

§ 3. Iudex qui ex officio applicat poenam a Superiore constitutam, eam semel applicatam remittere nequit.

1. La pena cessa *a) con la morte del reo; b) con l'espiazione; c)* con *la prescrizione; d)* con *la remissione* fatta dal superiore competente (1).

La *remissione* avviene per *assoluzione* e per *dispensa*.

L'*assoluzione* si riferisce alle *pene medicinali;* la *dispensa* alle *pene vendicative*.

2. Notiamo la differenza che passa tra l'*assoluzione* e la *dispensa*. A prima vista questi due termini sembrano sinonimi: invece il loro significato e il loro valore è diametralmente opposto per la semplice ragione che *diverso* è il *fine delle censure* da quello delle pene *vendicative*.

(1) Cfr. Can. 1702.

Le *censure* tendono a infrangere la *contumacia* del reo: di modo che se il reo si ravvede e dà segni di tale ravvedimento, viene immediatamente liberato dalle censure.

Le pene *vendicative*, invece, tendono *all'espiazione del delitto* e la loro remissione non dipende punto dalla cessazione della contumacia del delinquente: esse durano *in perpetuo* o per un tempo *determinato*.

Per questo:

l'*assoluzione* è un atto di *giustizia*, e quindi non dipende dalla volontà del superiore, ma dalla volontà del delinquente; mentre *la dispensa* è un atto di *grazia* e dipende esclusivamente dalla volontà del superiore; l'*assoluzione* è *secundum legem*, in quanto la legge comanda che cessi la censura cessando la contumacia; mentre la *dispensa* è *contra legem*, perchè distrugge — nel caso — la legge penale;

l'*assoluzione* una volta concessa, *non può* revocarsi; mentre *revocabile*, invece, è la *dispensa* quando venga a mancare o a riconoscersi ingiusta la causa per la quale fu concessa.

per la *mancata assoluzione*, in quanto atto di giustizia, può avere luogo l'appello al competente superiore; mentre per la mancata dispensa può aver luogo il solo ricorso. (1)

Ciò premesso, vediamo chi possa concedere sia l'assoluzione sia la dispensa.

3. Possono concederle:

a) colui che inflisse la pena, in forza del principio: *illius est solvere, cuius est ligare* (2) questa facoltà compete a chi inflisse la pena anche se il reo cambia territorio.

b) il competente superiore: Tale, in senso assoluto, rispetto al Vescovo, è solo il Romano Pontefice. Il Metropolita, e molto meno il Primate, non possono dispensare dalle pene

---

(1) Per la nozione dell'*appello* e del *ricorso* cfr. Can. 2243.

(2) R. I. I.: «omnis res, per quascumque causas nascitur, per easdem dissolvitur» 35, ib: «Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est».

inflitte dai propri suffraganei se non in tempo di visita (1) e in caso di appello. (2)

c) il successore, secondo la regola: *Is qui in ius succedit alterius, eo iure, quo ille, uti debebit.* (3) Il Vicario capitolare, sede vacante, e il Vicario Generale, assente il Vescovo, possono rimettere le pene inflitte da questi. (4)

d) colui al quale è stata concessa facoltà secondo i principii: « Potest quis per alium, quod potest facere per seipsum »: « Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum. (5) Tale facoltà o *delega* è *a iure* e *ab homine*, in quanto è concessa, in determinati casi, dallo stesso Diritto, o si ha espressamente dal superiore competente.

4. *Chi può dispensare dalla legge, può anche rimettere la pena annessa alla legge.* (6)

I due poteri sono correlativi: e come non si dà pena senza legge nè si è soggetti a quella se prima non si è sottoposti a questa, così chi ha potere sulla legge, esercita naturalmente tale potere anche sulle pene annesse alla legge. Chi possa dispensare, è detto nel Can. 80: « Dispensatio, seu legis in casu speciali relaxatio, concedi potest a conditore

---

(1) Can. 274, 5.

(2) Can. 274, 7.

(3) R. I. 46, in VI.

(4) Vermeersch, l. c. n. 430. Cfr. Chelodi, l. c., n. 29; Wernz, l. c. n. 82, sq. Lega, *De iudiciis Eccl.*, t. IV, n. 184 sq.; Berner l. c. § 165. Riedel, *De praescript. crim.* 1831; Carrara, *Programma*, § 574, 714.

(5) R. 35, R. I. in VI: « Plus semper in se continet quod est minus » e la R. 42, ib. « Accessorium naturam sequi congruit principalis » E nel caso nostro il *principale* è la legge e l'accessorio *la pena*.

(6) Quindi l'Ordinario che può dispensare dalla legge della residenza, può anche rimettere le pene dovute all'illegittimo assente. E così il Vescovo che può dare facoltà di alienare i beni ecclesiastici, può anche assolvere chi li acquistò senza licenza. Cfr. Can. 2236; 2381.

legis, ab eius successore vel Superiore, nec non ab illo cui iidem facultatem dispensandi concesserint. » (1)

5. *Il giudice che* ex officio *applica la pena stabilita dal Superiore, non può rimetterla quando l'ha applicata.*

Questo prescritto scaturisce da due principi: 1. il giudice, *dicit ius, non condit;* egli applica la legge, ma non la fa: quindi il suo potere è ben limitato. Già vedemmo che il Can. 2220 § 1. stabilisce: « qui pollent potestate iudiciali tantum, possunt solummodo poenas, legitime statutas, ad normam iuris, applicare. » Applicata la pena, l'ufficio del giudice è terminato; 2. il giudice è un *inferiore* e la legge del superiore non può essere tolta dall'inferiore. L'inferiore può compiere solo ciò che gli è commesso entro i limiti del mandato: ogni atto che oltrepassasse questi limiti, sarebbe nullo.

Quando e come si possano rimettere

Can. 2237. § 1. In casibus publicis potest Ordinarius poenas latae sententiae iure communi statutas remittere, exceptis:

1. Casibus ad forum contentiosum deductis;

2. Censuris Sedi Apostolicae reservatis;

3. Poenis inhabilitatis ad beneficia, officia, dignitates, munera in Ecclesia, vocem activam et passivam eorumve privationis, suspensionis perpetuae, infamiae iuris, privationis iuris patronatus et privilegii seu gratiae a Sede Apostolica concessae.

§ 2. In casibus vero occultis, firmo praescripto Can. 2254 et 2290 potest Ordinarius poenas latae sententiae iure communi statutas per se vel per alium remittere, exceptis censuris specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatis.

1. Col presente canone cominciano le eccezioni alla regola generale contenuta nel precedente Can. 2236.

(1) Cfr. Chelodi, l. c. n. 29, not. 3. Suarez, de cens. d. XXIX, s. 1, n. 21. Chelodi, *Ius matrimoniale*, 42.

Abbiamo visto, infatti, *che illius est solvere cuius est ligare*. Ora il § 1. del Can. 2237 sancisce che « *l' Ordinario può rimettere le pene* latae sententiae *stabilite dal diritto* nei casi pubblici ».

Vediamo innanzi tutto la portata di questo paragrafo.

2. Si noti che quì non si usa la parola *Vescovo*, ma la parola *Ordinario*. La prima è *restrittiva*, la seconda *estensiva*. Infatti secondo il Can. 198 si dicono *Ordinari*:

a) Il Romano Pontefice, che ne è il primo e il supremo e il cui territorio è tutto il mondo cattolico;

b) il Vescovo residenziale entro i limiti del suo territorio;

c) l'Abate o Prelato nullius;

d) il Vicario Generale del *Vescovo* e dell'*Abate nullius*;

e) l'Amministratore apostolico, nell'ambito della Diocesi affidatagli;

f) il Vicario Apostolico;

g) il Prefetto Apostolico;

h) tutti coloro, che, venendo a mancare i predetti ordinari, succedono interinalmente nel governo in forza del diritto o delle costituzioni approvate;

e) i superiori maggiori — generali e provinciali — delle religioni *clericali esenti* rispetto ai propri sudditi (1).

Tutti costoro hanno *potestà ordinaria* di rimettere le pene di cui nel § 1.

Tali pene possono rimetterle *per se vel per alium*, perchè la potestà ordinaria può essere delegata.

---

(1) Can. 198: § 1. In iure nomine Ordinarii intelliguntur, nisi quis expresse excipiatur, praeter Romanum Pontificem, pro suo quisque territorio Episcopus residentialis, Abbas vel Praelatus *nullius* eorumque Vicarius Generalis, Administrator, Vicarius et Praefectus Apostolicus, itemque ii qui praedictis deficientibus interim ex iuris praescripto aut ex probatis constitutionibus succedunt in regimine, pro suis vero subditis superiores maiores in religionibus clericalibus exemptis.

§ 2. Nomine autem *Ordinarii loci seu locorum* veniunt omnes recensiti, exceptis superioribus religiosis.

Nel Can. 197 § 1, è detto: « Potestas iurisdictionis ordinaria ea est quae ipso iure adnexa est officio; delegata, quae commissa est personae. »

E nel Can. 199 § 1: Qui iurisdictionis potestatem habet ordinariam, potest ea alteri ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud expresse iure caveatur. » (1)

3. Gli Ordinari possono sempre rimettere *per se vel per alium* le pene *latae sententiae.*

La loro facoltà è limitata e vengono nettamente escluse le pene *ferendae sententiae.* La ragione di questa esclusione è contemplata nel Can. 2218 § 1, n. 3, ove è detto che la pena « *ferendae sententiae*, legi addita, ante sententiam condemnatoriam est *a iure tantum*, postea *a iure* simul et *ab homine*, **sed consideratur tamquam ab homine** ».

Essendo perciò le pene *ferendae sententiae ab homine*, cadono sotto il prescritto del Can. 2245, § 2, ove è detto: « Censura *ab homine* est reservata ei qui censuram inflixit aut sententiam tulit, eiusve Superiori competenti, vel successori aut delegato... ». Sempre escluso dalla facoltà di rimettere è il giudice, per le ragioni esposte a pag. 166, n. 5. (2)

---

(1) *Nisi aliud espresse iure caveatur.* E di eccezioni non ne mancano. Il parroco, per es., ha la facoltà *ordinaria ad confessiones excipiendas* entro il suo territorio eppure non è in suo potere di delegarla, potere che compete all'Ordinario locale. Cfr. Can. 873 § 1: Ordinaria iurisdictione ad confessiones excipiendas... pro suo quisque territorio potitur... parochus aliique qui loco parochi sunt ». Can. 874, § 1: Iurisdictionem delegatam ad recipiendas confessiones quorumlibet sive saecularium sive religiosorum confert sacerdotibus tum saecularibus tum religiosis etiam exemptis Ordinarius loci in quo confessiones excipiuntur ».

(2) E qui conviene notare ciò che abbiamo precedentemente accennato, che cioè il reo per la pena da cui è colpito, resta sempre sottoposto al superiore che la inflisse, anche se si allontana dal suo territorio. « Certum est, scrive il Lega, l. c. n. 130, quoad hanc censuram, ut censuratus, etsi desierit esse subditus censurantis, tamen ab eo tantum, non ab alio iudice ordinario absolvi potest; et hoc explorati iuris est, quia in hac censura non tantum

È bene peraltro avvertire che le *pene latae sententiae*, dalle quali può assolvere l'Ordinario, debbono essere *stabilite* dal *diritto comune* « iure communi statutas », rimanendo sempre eccettuate quelle comminate dalla persona o, come si dice, *ab homine*, le quali sono riservate a norma del citato canone 2245 § 2.

4. *Tale facoltà può esercitarsi solo nei casi pubblici.*

Il delitto dicesi *pubblico* quando è già divulgato o trovasi in tali circostanze da poter prudentemente giudicare che sarà divulgato. — Can. 2197. —

Il delitto *pubblico* differisce dal delitto *notorio*.

La *pubblicità* è la notizia del delitto, *quatenus est factum;* la *notorietà* invece è la notizia per cui il delitto, già pubblico, si conosce *qua est delictum.*

La *pubblicità* riguarda la *cognizione* del fatto; la *notorietà* ne riguarda la *imputabilità morale.* Un delitto quindi *può essere pubblico,* ma *non notorio.*

Nel caso nostro trattasi solo di *delitti pubblici.*

5. Ciò premesso vediamo quali sono le pene alle quali, pur essendo il caso pubblico, non si estendono le facoltà degli Ordinari.

a) I casi che pendono presso il foro contenzioso.

Dicesi che il caso pende presso il *foro contenzioso* quando il giudice competente ha incominciato a trattarlo, anche se vi sia stato deferito ingiustamente (1).

La ragione dell'eccezione è ovvia. Essendosi già istruito un giudizio, non conviene interromperne il corso. (2)

---

sententia condemnationis, sed ipsum *vinculum* poenae repetendum est omnino ab auctoritate censurantis. Haec dicta sunt arg. cc. 29, 48. *De sent. excom.* X. (X, 39); 7 lit. in 6 (V, 11) et 8 *De off. ord.* X (1, 31) ».

(1) Suarez, 41, 2, 6; D'Ann. § 316; Lega, l. c. n. 131; Sole, l. c. n. 148.

(2) Can. 1568: « Ratione praeventionis, cum duo vel plures iudices aeque competentes sunt, ei ius est causam cognoscendi qui prius citatione reum legitime convenit ».

Tuttavia, se il giudice che tratta il caso è *incompetente*, o, se competente, ha dichiarato *non darsi luogo a procedere*, l'eccezione cessa, e l'Ordinario può rimettere la pena.

b) Le censure riservate alla Sede Apostolica. Si noti bene che trattasi di *censure* e non di pene vendicative. Quando la censura si incorre per un delitto pubblico ed è riservata alla S. Sede, l'Ordinario non ha facoltà di rimetterla, anche se non è stata deferita al foro contenzioso.

c) Le pene che rendono inabili:

1. *ai benefici*; 2. *agli offici*; 3. *alle dignità*; 4. *agli uffici nella Chiesa*; 5. *alla voce attiva e passiva* —

Inoltre:

6. *la sospensione perpetua*; 7. *l'infamia iuris*; 8. *la privazione del giuspatronato*; 9. *la privazione del privilegio o grazia* concessa dalla Sede Apostolica.

Di tutte queste pene avremo agio di parlarne in seguito. Per ora basti notare che quando sono stabilite dal diritto comune e *sono latae sententiae* — incorse sempre per un delitto pubblico — nulla può l'Ordinario.

6. *Nei casi occulti* l'Ordinario può rimettere le pene *latae sententiae* emanate per diritto comune *per se vel per alium*, fermo restando il prescritto dei Can. 2254 e 2290 (1) i quali

---

(1) Can. 2254. § 1. In casibus urgentioribus, si nempe censurae latae sententiae exterius servari nequeant sine periculo gravis scandali vel infamiae, aut si durum sit poenitenti in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut superior competens provideat, tunc quilibet confessarius in foro sacramentali ab eisdem, quoquo modo reservatis, absolvere potest, iniuncto onere recurrendi, sub poena reincidentiae, intra mensem saltem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve Superiorem praeditum facultate et standi eius mandatis.

§ 2. Nihil impedit quominus poenitens, etiam post acceptam, ut supra, absolutionem, facto quoque recursu ad Superiorem, alium adeat confessarium facultate praeditum, ab eoque, repetita confessione saltem delicti cum censura, consequatur absolutionem; qua

riguardano rispettivamente i casi *urgenti* e i casi *urgenti occulti*. Sono *eccettuate* le *censure* riservate alla S. Sede *specialissimo* e *speciali modo*.

Il paragrafo è chiaro e non ha bisogno di commento.

Trattasi sempre di pene *latae sententiae* stabilite per diritto comune; escluse quindi quelle *ferendae sententiae* e quelle *ab homine*.

Si parla inoltre - e tutta qui è la ragione della differenza del § 2 dal § 1 di questo canone — di *casi occulti*. Un delitto è occulto quando non è noto a nessuno, o è noto solo a pochi, i quali peraltro non intendano divulgarlo.

Può essere *occulto materialmente*, se lo stesso delitto non è conosciuto; *occulto formalmente*, se non se ne conosce la imputabilità (1).

Vedremo in seguito come e quanto si possano rimettere anche le censure *speciali* o *specialissimo modo* riservate alla S. Sede qui eccettuate.

---

obtenta, mandata ab eodem accipiat, quin teneatur postea stare aliis mandatis ex parte Superioris supervenientibus.

§ 3. Quod si in casu aliquo extraordinario hic recursus sit moraliter impossibilis, tunc ipsemet confessarius, excepto casu quo agatur de absolutione censurae de qua in Can. 2367, potest absolutionem concedere sine onere de quo supra, iniunctis tamen de iure iniungendis, et imposita congrua poenitentia et satisfactione pro censura, ita ut poenitens, nisi intra congruum tempus a confessario praelipiendum poenitentiam egerit ac satisfactionem dederit, recidat in censuram.

Can. 2290 § 1. In casibus occultis urgentioribus, si ex observatione poenae vindicativae latae sententiae, reus seipsum proderet cum infamia et scandalo, quilibet confessarius potest in foro sacramentali obligationem servandae poenae suspendere, iniuncto onere recurrendi saltem intra mensem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum facultate praeditum et standi eius mandatis.

§ 2. Et si in aliquo casu extraordinario hic recursus sit impossibilis, tunc ipsemet confessarius potest dispensationem concedere ad normam Can. 2254, § 3.

(1) Cfr. Can. 2197, n. 4; vedi pag. 5.

7. Nell'antico diritto assai più limitata era negli Ordinari la potestà di rimettere le pene. Potevano dispensare soltanto dalle pene *latae sententiae* incorse per gli *adulterii et crimina his minora* (1). Pei casi *occulti* vigeva la concessione del Concilio di Trento: « Liceat Episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus, ex delicto occulto provenientibus, excepta ea, quae oritur ex homicidio voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare, et in *quibuscumque casibus occultis*, etiam Sedi Apostolicae reservatis, delinquentes quoscumque sibi subditos in dioecesi sua per se ipsos aut vicarium ad id specialiter deputandum in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Item et in haeresis crimine in eodem foro conscientiae *eis tantum*, non eorum vicariis, sit permissum » (2).

Remissione nulla.

Can. 2238. Poenae remissio, vi aut metu gravi extorta, ipso iure irrita est.

1. Già vedemmo cosa sia la *forza* e il *timore* (v. p. 27) e come si distinguano.

Quando la remissione della pena si ottiene con la *vis* o il *metus grave*, è invalida in forza del diritto stesso.

Si noti che la *vis* e il *metus* debbono essere *gravi*.

Debbono inoltre essere incussi, *direttamente* o *indiretta-*

(1) Come si vede, il principio era di difficile interpretazione, perchè con la parola generica: *delitti minori* dava luogo a inutili disquisizioni. Si ritenevano *delitti minori*: i *furti*, i *sacrilegi*, gli *spergiuri*; *maggiori*: l'*omicidio*, la *simonia*, l'*eresia*.

Thesaur l. c., c. 23 ad IV; D'Annibale, l. I, 321; Wernz, l. c. 91; Suarez, l. c. XXIX, 1. 21; Lega, VII, 11, 15; Lega, l. c. n. 131; Chelodi, l. c. 30.

(2) Conc. Trident., cap. 6, sess. XXIV, de ref. — Si noti che col vecchio diritto la facoltà di cui sopra era concessa ai *soli Vescovi*, che solo in *alcuni casi* potevano subdelegarla: oggi è data agli *Ordinari*, che possono liberamente servirsene *per se vel per alium*.

mente, cioè *per se* vel *per alium*, dal reo, e a *colui che può rimettere* la pena e *in ordine alla remissione* della pena stessa. Quindi: 1. se la *vis* o il *metus* non è grave, anche *relativamente*, la remissione è *valida*; 2. se sono incussi da altri, senza l'intesa del reo, il quale *contemporaneamente* chiede e ottiene la remissione della pena dal *superiore agitato*, la remissione è *valida*; 3. se la *vis* o il *metus* sono incussi dal reo, ma *non in ordine* alla remissione della pena, bensì *per altre ragioni* da questa *indipendenti*, e ciononostante ottiene, sotto l'impressione del momento, la remissione della pena, la remissione è *valida*.

2. I canonisti fanno distinzione tra *metus giusto* e *metus ingiusto*. Alcuni ritengono che se il *metus* è *giusto* la remissione è *valida*; se *ingiusto* è *invalida* (1). Altri dicono che o sia *giusto* o *ingiusto*, il *metus irrita* sempre la remissione della pena.

Noi ripetiamo che «*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*». E il principio è avvalorato dal fatto che dove il legislatore intende fare la distinzione, la fa esplicitamente. Nel Can. 1087 si dice: § 1 Invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab estrinseco et

---

(1) Tra i primi, Vermeersch, l. c. n. 423, il quale dice: «Etsi textus inter metum iustum et iniustum non distinguit, ob finem legis et ex fontibus canonis dicendum est remissionem *metu iusto* tum quoad rem tum quoad modum, v. gr. denuntiationis ad superiorem, extortam non *esse invalidam*». Tra i secondi Sole, l. c. n. 151. Lo stesso D'Annibale segue queste distinzioni: «Absolutio danda est scienter et *libere*: non valet data per errorem circa causam motivam, vel extorta metu gravi *et iniusto*» l. c. § 355.

Cfr. Cap. un., *de iis quae vi metusve causa fiunt*, 1, 20 in VI: «Absolutionis beneficium ab excommunicationis sententia, vel quamcumque revocationem ipsius, aut suspensionis, seu etiam interdicti per vim vel metum extorta, praesentis constitutionis auctoritate omnino viribus vacuamus. Ne autem sive vindicta violentiae crescat audacia, eos qui absolutionem seu revocationem huiusmodi vi vel metu extorserit, excommunicationis sententiae decernimus subiacere».

iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium ». Nel canone in esame, invece, non si parla di *metus iustus* vel *iniustus*. Nè sappiamo come, nel *caso nostro*, si possa concepire la *giustizia* nel *metus*. Il censurato che vuole ottenere l'assoluzione, può avvalersi dei mezzi che il diritto gli concede, sia facendone domanda al superiore competente, sia ricorrendo al giudice superiore. Fuori di questi ogni altro mezzo sarebbe *illegittimo*; e il mezzo della *vis* o del *metus* sarebbe non solo *illegittimo*, ma *inefficace*. Chi può ammettere nel reo, anche ingiustamente punito, il diritto di intimidire il Superiore per averne l'assoluzione? Con questo principio verremmo a capovolgere e a confondere tutto l'ordine morale e penale e a creare una serie di nuove dolorose conseguenze. Infatti, se si ammettesse codesto principio, ottenuta col *metus* la remissione della pena, bisognerebbe istruire un nuovo giudizio per vedere se il *metus* fu giusto o ingiusto e quindi se la remissione è valida o invalida.

Resti quindi fermo e incontrovertibile il principio che la remissione della pena è invalida quando si ottiene col *metus* o con la *vis* grave: *metus* e *vis*, che nel *caso*, sono sempre *ingiusti*.

Formalità per la remissione.

Can. 2239 § 1. Poena valide remitti potest praesenti vel absenti, absolute vel sub conditione, in foro externo vel interno tantum.

§ 2. Licet poena etiam oretenus remitti possit, si tamen scripto inflicta fuerit, expedit ut etiam eius remissio scriptis concedatur.

1. La pena può *validamente* rimettersi al *presente* e all'*assente*.

L'assoluzione può essere *assoluta* o *condizionata*.

Può darsi inoltre nel *foro esterno* o solo nel *foro interno* o nell'*uno* e nell'*altro*.

2. Anzitutto notiamo che il *foro ecclesiastico* si divide in foro *esterno* e foro *interno.*

Il *foro esterno* è quello nel quale si amministrano gli affari *della cristiana società* sia spirituali che temporali e si governano i fedeli con mezzi sociali o leggi, la cui violazione costituisce il delitto.

Il *foro interno* è quello nel quale si dirigono i fedeli al fine soprannaturale e si regolano affari riguardanti la *coscienza* di ciascuno.

Il *foro interno* si divide in *foro sacramentale* e in *foro conscientiae* a seconda che il potere si esercita nell'*atto* della confessione o *fuori* di confessione.

3. Chi ha la potestà di rimettere le pene nel *foro esterno,* può rimetterle anche all' *assente.*

In questo caso il mezzo *ordinario* è la lettera *raccomandata* (1).

Non siamo d' accordo coi canonisti, nè con D' Annibale, i quali ammettono senz' altro che la pena all' assente si può rimettere anche per mezzo di *un nunzio.* (2) Qui a parer nostro, è necessario distinguere e fissare delle norme precise. O il nunzio è persona *ufficiale,* come per es. il Vicario Generale, il Cancelliere, ecc. e allora basta da solo a comunicare

---

(1) Can. 1719. « Si ob distantiam vel aliam causam difficulter per cursorem tradi possit reo convento scheda citatoria, poterit iussu iudicis transmitti per tabellarios publicos, dummodo *commendata* et cum syngrapha receptionis, vel alio modo qui secundum locorum leges et conditiones *tutissimus* sit ». Questa accurata diligenza nel citare il reo al giudizio, è giusto venga usata anche quando al reo si comunica una grazia.

(2) « Dari autem potest absolutio a censuris, quandiu fuerint occultae, in foro interno, seu sacramentali, seu conscientiae, praeterquam in iubilaeo, quo danda est in foro sacramentali. Et licite, ex urgenti causa, datur absenti per litteras vel internuncium; nisi alieni mandatum fuerit absolvere in forma Ecclesiae consueta; vel in confessione sacramentali » D' Annib., l. c. § 353. « In Iubilaeo poena remittenda est tantum in actu confessionis » Bened. XIV, Constit. *Inter praeteritas,* § 63.

la notizia, senza bisogno di lettere: o è una persona estranea alla Curia e allora tale persona bisogna che presenti un documento dell'Ordinario comprovante la remissione della pena o chiami due testimoni (chierici o laici) i quali assistano alla comunicazione della remissione stessa.

4. Chi ha la potestà di rimettere le pene *nel foro interno*, non può rimetterle che a chi è *presente*. Però occorre distinguere.

Nel foro *conscientiae* si può ricevere la remissione anche di lontano, con *lettera segreta raccomandata*; nel *foro sacramentale* bisogna che il reo *sia presente*, per la stessa natura del sacramento.

5. Chi ha la potestà di rimettere la pena nel foro esterno può rimetterla anche nel foro interno: ma chi può rimetterla nel foro interno non ha per sè il potere di rimetterla pure in quello esterno.

6. Così l'assoluzione data nel *foro esterno*, vale anche per il foro *interno*; ma non viceversa. Cfr. Can. 2251.

7. L'*assoluzione* o remissione può essere *assoluta* o *condizionata*.

È *assoluta* quando non ha condizioni di sorta ed ha valore immediato.

È *condizionata* quando il suo valore dipende da qualche condizione.

La *condizione* può essere *sospensiva* e *resolutiva*.

È *sospensiva* quando la remissione non comincia ad aver forza *hic et nunc*, ma *solo dopo che* il reo avrà adempiuto a un suo dovere.

È *risolutiva* quando comincia ad aver forza *hic et nunc*, ma con l'obbligo che entro un determinato tempo, il reo adempia quanto gli vien prescritto, sotto pena di ricadere *ipso facto* nella stessa censura appena trascorso invano il tempo fissato. Questa dicesi anche *ad reincidentiam* (1).

---

(1) Cfr. D'Annib. l. c. § 354.

8. La *reincidentia* può essere *a iure* o *ab homine*, a seconda che è comminata dalla legge o da chi assolve.

Quella *ab homine* può essere data solo da chi ha potere di stabilire le pene (v. pag. 95) (1).

9. La pena può rimettersi in *iscritto* e a *voce-oretenus*.

Però se fu inflitta in iscritto *conviene* che la remissione sia pure in iscritto. Cfr. Can. 2225.

Ed è naturale: mentre esiste un documento *contro* Tizio, è giusto che un altro documento attesti a *favore* di Tizio. « Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est » (2).

Prescrizione dell' azione penale.

Can. 2240. Ad praescriptionem actionis poenalis quod attinet, servetur dispositio Can. 1703.

Per il commento di questo canone valga quanto dicemmo a pag. 155.

---

(1) Cerato, l. c. pag. 29, dice che chi assolve con *potestà ordinaria* può anche imporre la *poena reincidentiae*. Non ci sembra esatto. Dal diritto risulta che non tutti quelli che possono *assolvere* con *potestà ordinaria* possono *fare le pene*; per es. il Vicario Generale non può decretare le pene, ma può rimetterle. Ora la *conditio reincidentiae* costituisce una vera e propria pena, della stessa specie della prima, ma *nuova*: tale che non può essere comminata se non da chi ne ha potere a norma del Can. 2220.

La *reincidentia* deve essere indicata *espressamente*. Cfr. Lega, l. c. n. 134.

(2) Reg. 35 ff.

CAPO II.

Delle pene in ispecie.

DELLE PENE MEDICINALI O CENSURE

Delle censure in genere

Can. 2241. § 1. Censura est poena qua homo baptizatus, delinquens et contumax, quibusdam bonis spiritualibus vel spiritualibus adnexis privatur, donec, a contumaciare cedens, absolvatur.

§ 2. Censurae, praesertim latae sententiae, maxime excommunicatio, ne infligantur, nisi sobrie et magna cum circumspectione.

1. Chiamavasi *censura* (1), presso i Romani, l' officio di colui che riferiva sulle tavole censorie la descrizione o censo delle persone e dei beni dei cittadini e vi segnava le *note censorie* sui costumi dei cittadini e i delitti contro la pubblica onestà.

In seguito la parola *censura* nelle leggi romane ottenne il significato generico di pena (2). Tale significazione fu accettata un po' alla volta anche nel foro ecclesiastico e troviamo che nei primi secoli della chiesa col nome di censura vengono chiamate varie pene ecclesiastiche, come la scomunica, la sospensione, la deposizione (3).

---

(1) Wernz, l. c. n. 144; Forcellini, *Lexicon lat.* v. Censura; Walter, *Roemische Rechtsgeschichte* §§ 55, 63, 109, 137, 204, 205; Schmatzgruber, l. c. lit. V, tit. 39, n. 1. Reiffeustuel, lib. V, tit. 39, n. 1; D' Annibale, l. c. § 324, not. 1; Sole, l. c. 156.

(2) L. 1 Cod. Theod. de off. rect. prov. 1, 7, L. 5 Cod. Theod. in S. bapt. iter. XVI 6.

(3) Morinus, *De administratione sacram.* poen. VI, 25.

In seguito la nozione divenne più chiara e si fece distinzione tra pene vendicative e pene medicinali, alle quali ultime soltanto fu riservato il nome di censura. Nel 1214 fu chiesto al Pontefice Innocenzo III che cosa dovesse intendersi per censura ecclesiastica. Fu risposto: « Quaerenti quid per censuram ecclesiasticam debeat intelligi, cum huiusmodi clausolam in nostris litteris apponimus, respondemus quod per eam non solum *interdicti, sed suspensionis et excommunicationis* sententia valeat intelligi, ut iudex discretus rerum et personarum circumstantiis indagatis, ferat quam magis viderit expedire » (1). Ciò premesso, veniamo al canone.

2. *La censura è una pena,* perchè privazione di un qualche bene spirituale o allo spirituale annesso (can. 2215) come tale non si incorre se non per un delitto *esterno, grave, consumato.*

Dicesi pena *spirituale* non solo perchè procede da un'autorità spirituale e tende primieramente alla salute delle anime; ma perchè priva di beni spirituali, quantunque *indirettamente* anche dei temporali: p. e. la scomunica, la sospensione dal beneficio ecc. — Non priva naturalmente dei beni puramente *interni,* perchè nell' interno non entra la potestà sociale della Chiesa, ma priva dei beni *misti,* come sacramenti, suffragi pubblici ecc. i quali dipendono dal ministero della Chiesa.

Dicesi inoltre pena *medicinale,* perchè è ordinata non alla vendicazione del delitto, ma alla *correzione* del delinquente, nel quale, per la sua stessa natura, richiede la *contumacia,* senza la quale non avrebbe senso il nome di censura. Poichè nel caso la contumacia, cioè ostinazione del reo nella *mala voluntas delinquendi* — è il *male* e la censura la *medicina* destinata a curarlo e a distruggerlo; ora è ovvio che quando manca il male non v' è bisogno di medicina. Ed è per questo che la censura non può essere nè *perpetua* nè *ad praefinitum tempus;* la sua remissione dipende

(1) Cap. 20, X, *De verb. signif.* V, 40.

dalla volontà del reo: appena che la volontà recede dal male, la censura non ha più ragione di esistere (1).

Conviene però notare che sebbene *fine principale* della censura sia l'emendazione del reo, pure non si debbono escludere dei *fini secondari*, come punire il delitto e intimorire gli altri; nè sempre cessando quello, cessano questi. Nel caso tuttavia che alcune pene, che sono per sè censure, si infliggano in perpetuo o per un certo tempo, non si considerano più censure, ma pene vendicative. Per questa ragione le censure possono infliggersi pure contro delinquenti ignoti e contro delitti che forse rimarranno occulti per sempre.

Delle censure possono infliggersi come pene vendicative solo l'*interdetto* e la *sospensione*: giammai la *scomunica*, che resta sempre censura (2).

3. Non la incorre se non l'uomo, il quale sia:

a) *battezzato*, perchè solo i battezzati sono soggetti alle leggi ecclesiastiche (Can. 12) (3).

b) *delinquente*, giacchè la pena suppone il delitto « nulla poena infligi potest, nisi certo constet delictum commissum fuisse » Can. 2233, § 1.

c) *contumace*, per la già esposta ragione che la censura è pena medicinale e la medicina non si somministra che al malato. Della contumacia ne parleremo al Can. 2242.

4. *La censura priva di alcuni beni spirituali o agli spirituali annessi. Di alcuni*, perchè vi sono dei beni spirituali che la censura non può togliere, essendo inerenti al

---

(1) D'Annib. l. c. § 324; Schmalzgruber, *De sent. excom.* n. 5; Wernz, l. c. n. 145; Cappello, *De Censuris*, pag. 2; Chelodi, l. c. n. 31; Suarez, l. c. 7. 8; Ballerini-Palmieri, l. c. n. 18.

(2) Wernz, l. c. n. 145; Stremler, l. c. pag. 249; Schmalzgr, l. c. n. 66 sq.

(3) « Quid enim mihi de iis qui foris sunt iudicare? Nam eos, qui foris sunt, Deus iudicabit » I Cor. V, 12, 13. E nel Conc. Trid. cap. 2, sess. XIV, *De Poenitent.* « Cum ecclesia in neminem iudicium exerceat, qui non prius in ipsam per baptismi ianuam fuerit ingressus ». Cfr. Icard, l. c. n. 761; Sole, l. c. n. 157.

fedele: p. e. il carattere, la fede, la speranza, la carità, i doni della grazia, la potestà di ordine; nè può privare di quei beni che procedono dai *singoli* fedeli, come preghiere, pie opere, ecc. giacchè la Chiesa non può impedire la comunione dei Santi. Insomma la regola è questa: la Chiesa può togliere solo ciò che essa amministra o possiede *nativo iure:* come l'uso dei sacramenti, il sacrificio, le indulgenze, i suffragi comuni, i benefici ecclesiastici: le pensioni ecclesiastiche, la giurisdizione spirituale e la sepoltura ecclesiastica (1).

Come si vede, abbiamo dei beni spirituali puri e semplici e dei beni annessi agli spirituali.

5. *La censura non si rimette se non cessando la contumacia.* « Sane medicinae nec in perpetuum parantur, nec in indefinitum diem, nec quandiu videbitur medico, sed quoad aegrotus sanitatem receperit; atque ideo censurae toto caelo distant a depositionibus, degradationibus et irregularitatibus ex delicto » (2).

6. Le censure, specie *latae sententiae* e particolarmente la *scomunica*, non si infliggono se non con sobrietà e con grande circospezione.

Questo paragrafo è un *monito* e riguarda esclusivamente i giudici e i superiori, ai quali è diretto. È un richiamo al Can. 2214, § 2, ove con le parole del Concilio di Trento si tracciano con mano maestra le norme da seguirsi nel campo disciplinare e penale.

La storia delle censure ricorda parecchi di questi moniti, che indubbiamente furono provocati dagli abusi che si faceva del potere punitivo. Non mancavano dei casi, specie verso il secolo XV, in cui dai tribunali ecclesiastici si faceva uso delle censure (scomunica e interdetto) come di mezzi esecutivi negli affari puramente temporali.

Il Codice rinnova il monito e raccomanda che le censure non si infliggano inconsideratamente così come si darebbe

(1) De Angelis, Praelect. iuris can., *De sent. excommun.* pag. 361, sq. Cerato, l. c., n. 1; Sole, l. c. pag. 108.

(2) D'Annib. l. c. not. 4; Cfr. Icard, l. c. n. 761.

uno scappellotto, ma con *sobrietà* e *circospezione*. Non vogliamo darci l'aria di predicatori apostolici, dovendo in questo caso parlare ai Vescovi, e perciò non facciamo che riferire le parole del Concilio di Trento: « Quamvis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticae disciplinae et ad continendos in officio populos valde salutaris, sobrie tamen magnaque circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temere aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni quam formidari et perniciem potius parere quam salutem » (1).

Oggetto della censura

Can. 2242. § 1. Censura punitur tantummodo delictum externum, grave, consummatum, cum contumacia coniunctum; potest autem ferri censura etiam in delinquentes ignotos.

§ 2. Si agatur de censuris ferendae sententiae, contumax est qui, non obstantibus monitionibus de quibus in Can. 2233, § 2, a delicto non desistit vel patrati delicti poenitentiam cum debita damnorum et scandali reparatione agere detrectat; ad incurrendam vero censuram latae sententiae sufficit transgressio legis vel praecepti cui sit adnexa latae sententiae poena, nisi reus legitima causa ab hac excusetur.

§ 3. Contumaciam desiisse dicendum est, cum reum vere delicti commissi poenituerit et simul ipse congruam satisfactionem pro damnis et scandalo dederit aut saltem serio promiserit; iudicare autem utrum poenitentia vera sit, necne, illius est, a quo censurae absolutio petitur.

1. Visto *chi* possa incorrere la censura, resta a vedere *quale debba* essere il *delitto* per cui si incorre.

(1) Conc. Trid. cap. 3, sess. XXV, *De Ref.* Cfr. cap. I, *De Sent. excommun.* V, XI, in VI: « Cum medicinalis sit excommunicatio, non mortalis, disciplinans, non eradicans, dum tamen is in quem lata fuerit non contemnat, caute provideat iudex ecclesiasticus, ut in ea ferenda ostendat se prosequi quod corrigentis fuerit et medentis ».

Il delitto suscettibile di censura deve essere:

a) esterno, perchè *de internis non iudicat Ecclesia*, per le ragioni esposte a pag. 2, n. 3. Lo stesso delitto inoltre è definito: « *externa* et moraliter imputabilis legis violatio ». Canon. 2195, § 1. (1)

b) grave, perchè anche grave è la pena che si infligge. È quindi naturale che tra il delitto e la pena vi sia la debita proporzione: « In poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto » Can. 2218. Benedetto XIV scrisse: « Quod si, omnium Doctorum consensu, grave et enorme crimen requiritur ad irrogandam censuram, etiam quam vocant comminatoriam et ferendae sententiae, multo sane gravius et execrabilius esse oportet delictum ob quod infligatur censura latae sententiae. » (2) In sostanza per la censura si richiede colpa grave, ossia il *peccato mortale*. (3) Per cui tutto ciò che scusa dal peccato grave, scusa anche dalla censura, almeno innanzi a Dio, sebbene esternamente bisogna sopportarne gli effetti (quando la causa scusante non può essere provata nel foro esterno) affinchè l'autorità ecclesiastica non ne soffra disprezzo. Il *dubbio sulla gravità del peccato* scusa dalla censura, perchè in *dubio reo favendum est.*

---

(1) C. 34 X, V, 3. (Innocentius III a. 1207 « Licet autem taliter duximus respondendum, quia nobis datum est de manifestis tantummodo iudicare: si tamen is, qui talem donationem facit, ex intentione ducatur, ut per temporalia bona, quae offert, spiritualia valeat adipisci, et clerici, qui eum in fratrem admittunt, non essent eum, nisi commoda temporalia perciperent, admissuri; sine dubio tam illi quam iste apud districtum iudicem, qui scrutator est cordium et cognitor secretorum, culpabiles iudicantur ». Cfr. Suarez, l. c. dup. 4, sect. 2, n. 1, 15; Kober, *Die suspensione*, 53.

(2) Bened. XIV, *De Synodo Dioeces.* lib. X, cap. 1, n. 5.

(3) « Gravitas autem peccati non ex solo obiecto praecepti vel prohibitionis dimetienda est. Eo potius, quod lex censura adiecta sancitur, eam graviter obligare intelligitur ». Laurent., *Institutiones Iur. Eccles.*, n. 494. Cfr. Schmalzgr. l. c. lib. 5 tit. 39, n. 56 sq; Suarez, *De cens.* disp. 4, sect. 4, n. 2; Hollweck, *Die Kirchl. Strafgeretze* § 26; Conc. Trid. Sess. XXV, cap. 3, de nef.

Si noti che se per la censura si richiede il peccato grave, non ogni peccato grave deve punirsi con la censura.

Talvolta peraltro può infliggersi la censura anche per una colpa *in sè lieve*, ma *proibita sub gravi* per circostanze estrinseche, le quali così esigano per il bene comune. (1)

c) consumato, ossia completo nel suo genere secondo la proprietà delle parole contenute nella legge o nel precetto penale, « quae stricte subsunt interpretationi » Can. 19. — Cfr. Can. 2228.

d) congiunto a contumacia, perchè, come abbiamo già precedentemente esposto, la censura tende per sua natura a rompere la contumacia. Quindi oltre il delitto vero e proprio, si richiede il disprezzo della censura, perchè questa si incorra.

2. *La censura può infliggersi anche contro i delinquenti ignoti.* Si noti: altro è *delinquente ignoto* e altro *delinquente incerto.*

La censura inflitta contro *ignoti*, è valida: inflitta contro *incerti*, è nulla. E la ragione è che nella mente del Superiore deve esserci l'idea precisa della relazione tra il delitto e il reo, il quale, anche se riconosciuto, deve essere colpito con un *determinato* atto di volontà. Così, per es., un Tizio commette un delitto. Tizio resta sconosciuto: il giudice infligge la pena *contro colui che ha* commesso il delitto: la pena è valida. Supponiamo adesso che dieci assassini sparino contro un uomo e che uno solo lo colpisca: però chi sia stato a colpire non si sa. Se il giudice scomunica, così *indeterminatamente, uno dei dieci*, la scomunica *è invalida*, perchè nella mente di chi la infligge manca il preciso atto di volontà contro il delinquente Tizio. Sarebbe valida invece se dicesse: dei dieci non ne scomunico uno, ma scomunico *colui* che ha ucciso, perchè in questo caso abbiamo il rapporto preciso tra la censura, il delitto e il reo.

---

(1) Wernz, l. c. n. 156; Ballerini-Palmieri, l. c. n. 86, sq.; Laurent. l. c. n. 494.

I canonisti, veramente, non dànno alcuna ragione di questo dispositivo, che era in vigore anche prima del Codice (1).

La censura deve essere preceduta dall'ammonizione (Can. 2233, § 2). Quando il reo è ignoto, l'ammonizione si fa per editto a norma del Can. 1720. «§ 1. Quoties, diligenti inquisitione peracta, adhuc ignoratur ubi commoretur reus, locus est citationi per edictum.

§ 2. Hoc autem fit affligendo per cursorem ad fores Curiae schedam citationis ad modum edicti per tempus prudenti iudicis arbitrio determinandum et in aliqua publica ephemeride eam inserendo: si vero utrumque fieri nequeat, alterutrum sufficiet». Trascorso il tempo determinato senza che il reo si sia presentato dando segni di risipiscenza, la censura si infligge ed ha immediata esecuzione (Can. 2233, § 2, Can. 2242 § 1).

3. La contumacia è cosa distinta dal dolo: questo consiste nella *mala voluntas legem violandi*; quella nel *contemptus poenarum*. La contumacia aggrava evidentemente il dolo. Il dolo può esistere senza la contumacia; la contumacia suppone il dolo. Sia per le censure *latae sententiae* che per le censure *ferendae sententiae* si richiede la contumacia. Per le une e per le altre questa è sempre la stessa in quanto a

---

(1) Scrive, per es., il Lega, l. c., n. 119: «Subiectum vero censurae esse non potest nisi *persona certa*, eo sensu ut nullius valoris esset censurae sententia quam ferret iudex in unum ex pluribus delinquentibus sibi nullimodo cognitum; quum diceret: *ex decem furibus unum excommunico* Si alias determinet dicens, eum excommunico, qui, recensitis omnibus, quinto numero distinguetur, excommunicatio *irrita non est*». E lo stesso diceva il Wernz, l. c. n. 150: «Subiectum censurae debet esse certum et saltem conditionate determinatum. Id quod fit etiam in censuris, quae ipso iure incurruntur. Sententia vero censurae in personam vel personas vage determinatas, v. g. excommunico unum ex tribus auctoribus huius criminis est nulla et irrita». Cfr. Suarez, l. c. disp. V, sect. 2». Il Sole, l. c. n. 161, non fa che riferire quanto sopra. Ciò che piace, invece, è di sapere *il perchè*.

natura: diversa, invece, è la manifestazione o prova che se ne richiede (1).

4. *Per le censure ferendae sententiae* si è contumaci quando nonostante le ammonizioni di cui al Can. 2233, § 2. (v. pag. 158).

a) non si desiste dal delitto. La desistenza, in questo caso, suppone un delitto continuato o un ripetersi del delitto;

b) non si fa penitenza del delitto commesso;

c) non si ripara i danni arrecati ai terzi;

d) nè si ripara lo scandalo dato.

5. *Per le censure latae sententiae* si ha la contumacia con la semplice trasgressione della legge o del precetto, cui è annessa la pena. *Vox legis, vox hominis* e la legge suppone la sua conoscenza da parte dei sudditi.

La contumacia può essere *formale* e *virtuale*. È formale quando, uno trasgredisce la legge di cui conosce la censura; è virtuale quando si conosce la sola legge, ma si trasgredisce con l'animo disposto anche a disprezzare la pena (2).

---

(1) D'Annib. l. c. § 326: «Uti autem latam, seu iure, seu quovis praecepto, censuram incurrere aliquis possit, opus est *delicto* et *contumacia*. Delicto, naturali iure, quia poena est; eoque gravi, sive per se, sive per accidens, quia censura est gravis poena. Contumacia, iure canonico, quia censurae introductae sunt ad contumaciam in primis coercendam. Contumacia (a contemnendo) heic est *contemptus censurae*; porro non potest contemni quod non est; ideo nisi censura antea in delictum lata (comminata) fuerit lege aliqua, vel praecepto, eius contemptus (ac proinde contumacia) ne intelligi quidem potest. Quisquis igitur factum aliquod, vel omissum, censuris punire vult, necesse habet eas comminare... idest illud prius vetare, hoc praecipere sub censura, eaque specifica».

(2) «Quod vero ad contumaciam attinet, animadvertemus contumaces merito reputari, non solum qui formaliter contemnunt auctoritatem Ecclesiae, sed etiam qui, cum sufficienter noverint legem aliquid vetantem et censuram qua sancita fuit, ea nihilominus culpabiliter violant». Icard, l. c. n. 761. Non comprendiamo in che differisca qui la contumacia formale da quella virtuale. È *formale* l'atto che intende *esplicitamente* una cosa: virtuale, quan-

Possono darsi cause le quali scusino il reo dalla censura. Queste cause debbono essere provate nel foro esterno. Can. 2218, § 2.

6. La contumacia viene a cessare:

a) quando il reo si è *veramente* pentito del delitto commesso;

b) ha riparato i danni arrecati;

c) ha riparato lo scandalo (1).

La riparazione dei danni e dello scandalo sono segni del pentimento in linea generale. Diciamo in linea generale, perchè può darsi il caso che il reo compia tali atti esterni, ma con la disposizione dell'animo a fare anche peggio.

Se non è possibile che il reo dia *hic et nunc*, cioè nell'atto dell'assoluzione dalla censura, la congrua soddisfazione pei danni e per lo scandalo, deve almeno promettere *seriamente* che lo farà quanto prima.

7. Giudicare se la penitenza è *vera*, se la soddisfazione è *congrua* e se la promessa è *seria*, spetta esclusivamente a colui al quale si chiede l'assoluzione della censura.

È regola di prudenza di non fidare troppo, in certi casi, sulle *parole* di talune persone, specie quando trattasi di promesse concernenti risarcimenti di danni e simili. Allora non sarebbe male che il Superiore esigesse dall'assolvendo una garanzia su quanto promette, ove non credesse più opportuno di assolverlo sotto condizione, pena, cioè, la reincidenza nella censura. È vero che il Codice non esige cauzioni, ma è pur vero che se spetta al Superiore giudicare dell'attendibilità dei requisiti per l'assoluzione, bisogna pur dare al medesimo

---

do la intende *implicitamente* per mezzo di un'altra. La stessa confusione ritroviamo in Wernz, l. c. n. 145. Cfr. Reiffenst, V, 39, 4; D'Annibale l. c. § 325 nota 5 e § 271.

(1) Non è più suscettibile di censura il *delitto antico* (delictum praeteritum) quello cioè che cessò di essere del tutto e che non reclama più nè soddisfazione nè riparazione. Cfr. Laurentius, l. c. n. 495; Vermeersch, l. c. n. 43.

la facoltà di rendere l'azione sua efficace, anche per il bene del reo (1).

Appello e ricorso.

Can. 2243, § 1. Censurae inflictae per sententiam iudicialem, statim ac latae fuerint, exsecutionem secumferunt, nec ab eis datur appellatio, nisi in devolutivo: item a censuris ad modum praecepti inflictis datur recursus, sed in devolutivo tantum.

§ 2. Appellatio vero vel recursus a sententia iudiciali vel praecepto comminante censuras etiam latae sententiae nondum contractas, nec sententiam aut praeceptum nec censuras suspendunt, si agatur de re in qua ius non admittit appellationem vel recursum etiam cum effectu suspensivo; secus censuras suspendunt, firma tamen obligatione servandi id quod sententia aut praecepto mandatur, nisi reus appellationem vel recursum interposuerit non a sola poena, sed ab ipsa quoque sententia vel praecepto.

1. *Appellare* significa *nominare*, (2) *invocare* (3). E il significato etimologico della parola corrisponde esattamente al significato che il diritto le ha attribuito: nominare, chia-

(1) Prima del Codice, quando uno doveva essere assolto nel *foro externo* senza avere ancora risarcito i danni, doveva dare una cauzione o, per lo meno una garanzia, di adempiere a quanto gli veniva imposto.

È ovvio perchè la cauzione si richiedeva solo per il foro esterno «nam cautio res est fori exterioris et canones qui illam exigunt ad forum externum pertinent, quia censura est poena exterioris fori». D'Annib. l. c. § 351, not 6. La S. Penitenzieria con risposte del 10 dicembre 1860 e 11 aprile 1869 diceva che per il *foro interno* bastava che l'assolvendo si dimostrasse pronto a risarcire i danni, a riparare gli scandali e a stare alle imposizioni che avrebbe fatte l'autorità Ecclesiastica quanto si trattasse della dispensa nel foro esterno.

(2) Plaut., ap. R. Miguel.

(3) Cicer. ib.

mare altri in propria difesa. Fino alla promulgazione del Codice, l'*appello* si distingueva in *iudiciale* e *estraiudiciale*: il primo si faceva contro un atto giudiziale, il secondo contro qualunque atto estragiudiziale, sia per un danno già ricevuto che per un danno da riceversi, ma già potenzialmente esistente.

Per ragione della causa motiva, l'appello si divideva in *ragionevole* e *frivolo*.

Riguardo all'*autore* e all'*oggetto* l'appello è *principale*, se si fa dall'appellante principale, da colui cioè che prima domandò l'azione del giudice superiore contro uno o più capi della sentenza definitiva; è *incidentale* se dall'appellato si fa contro l'appellante principale per riparare la sentenza o i capi della sentenza da lui impugnati (1).

L'appello, in quanto *alla sostanza* è di *diritto naturale*, giacchè ognuno ha il diritto di difendersi dall'ingiustizia altrui; in *quanto alla forma*, è di *diritto positivo*. Si questiona se l'appello *propriamente detto* derivi dal diritto naturale e i canonisti in genere rispondono negativamente.

2. L'uso dell'appello nel senso odierno fu ignoto presso i romani.

Nella Chiesa invece l'*appello iudiciale* fu in vigore fin nei primi secoli come si rileva dall'Epist. di S. Clemente ai Corinti. Dopo il Concilio di Trento perfezionarono le leggi dell'appello Giulio III, Pio V, Clemente VIII e Benedetto XIV.

3. In quanto *alla forma esterna* dell'appello, prima delle *Decretali* questa fu *triplice*: dicevasi *confugio*, *provocazione* e *appello*, in quanto si ricorreva ad altri giudici o per aver l'annullamento della sentenza, o la revisione della causa o l'emendamento della sentenza iniqua.

Dopo le Decretali, fino al nuovo Codice, l'*appello iudiciale* doveva farsi dall'inferiore — giudice o superiore — al giudice superiore. Il giudice superiore era il *superiore immediato*, onde l'appello non si poteva fare *per saltum*.

---

(1) Devoti, *Instit. Can.* edit. manil.

L' ordine da seguirsi nell' appello era il seguente:

Dagli arcidiaconi e in genere dai giudici inferiori al vescovo, si appellava al vescovo, e, sede vacante, al vicario capitolare.

Dal tribunale del Vescovo si appellava al tribunale metropolitano.

Dalla sentenza del tribunale metropolitano si appellava alla S. Sede.

Dal delegato si appellava al delegante.

Dalla sentenza o dal decreto del Romano Pontefice non fu mai concesso appello, sia giudiciale sia estragiudiciale, nemmeno al Concilio Generale.

4. In quanto *all'uso,* l'appello aveva — e lo ha tuttora — un duplice effetto: *sospensivo* e *devolutivo.*

« Appellatio in *suspensivo* exsecutionem appellatae sententiae, suspendit ac propterea in suo robore permanet principium: « lite pendente nihil innovetur » Can. 1889, §. 1.

« Appellatio autem in *devolutivo* tantum, non suspendit exsecutionem sententiae, licet lis adhuc pendeat circa meritum causae » Can. 1889, § 1.

Inoltre « Omnis appellatio est in *suspensivo*, nisi aliud in iure expresse caveatur, firmo praescripto can. 1917 § 2. (1)

L'effetto *devolutivo* è quindi *essenziale* all'appello e perciò *ordinario;* però, che l'appello non abbia l'effetto sospensivo; ma il solo devolutivo, è cosa *straordinaria,* perchè, in forza del principio *lite pendente nihil innovetur,* dovrebbe sospendersi anche l' esecuzione della sentenza.

---

(1) Can. 1917 § 1. Sententia quae transiit in rem iudicatam, exsecutioni mandari potest.

§ 2. Iudex tamen potest sententiae, quae nondum transiit in rem iudicatam provisoriam exsecutionem iubere:

1. Si agatur de provisionibus seu praestationibus ed necessariam sustentationem ordinatis;

2. Si alia gravis urgeat necessitas, ita tamen ut, concessa provvisoria exsecutione, per cautionem, fideiussiones aut pignora satis consultum sit indemnitati alterius partis casu quo exsecutio revocanda sit.

Come abbiamo visto, prima del codice, il diritto distingueva l'appello in *giudiziale* e *estragiudiziale*: quest'ultima parola è oggi abolita; ma naturalmente non abolito è l'atto che nella sua indole resta sempre il medesimo. Tale atto invece viene dal Codice indicato col nome di *ricorso*. I canonisti non fanno distinzione tra *appello* e *ricorso* e usano indifferentemente l'una parola per l'altra. A noi piace distinguerle, secondo lo spirito del Codice, il quale chiama appello l'atto che deferisce al superiore una sentenza emessa in giudizio e chiama ricorso l'atto che deferisce al Superiore un precetto o una deliberazione presa fuori giudizio.

L'*appello* quindi si può definire « Provocatio a iudice inferiore ad iudicem superiorem, sententiae corrigendae aut infirmandae causa. » (1)

Il *ricorso*, invece, « Denuntiatio praecepti aut deliberationis emissae extra iudicium ab inferiore ad Superiorem competentem ad tuitionem proprii iuris invocandam ».

Ciò premesso, veniamo al Canone.

6. Le censure inflitte con sentenza iudiciale hanno immediata esecuzione appena vengono emanate. Da esse si può appellare, ma solo in *devolutivo*. (2)

Similmente dalle censure inflitte *ad modum praecepti* si può far ricorso, ma solo *in devolutivo*. (3)

Il ricorso o l'appello in ambo i casi non sospende gli effetti della censura, ma solo *devolve* al Superiore competente il giudizio sulla legittimità o meno delle censure incorse. (4)

Dalla censura *comminata*, anche se *latae sententiae*, ma *non contratta*, si può appellare in *sospensivo*. È però da osservare che si può fare l'appello o il ricorso non solo dalla

(1) Noval, l. c. n. 638, sq.

(2) Cap. 53, X, *De Appellationibus* II, 28.

(3) Cap. 37, X, *De Appellationibus*, II. 28; cap. 20, *De sent. excomm.* V, 11 in VI.

(4) L'appello dalla sentenza *declaratoria* sospende soltanto gli effetti della declarazione.

semplice pena, ma anche dalla sentenza e dal precetto che comminano la pena.

In tal caso l'appello o il ricorso sospendono gli effetti della censura, la quale non lega il *presunto* reo fino a che il Superiore competente chiamato in appello non avrà confermato la sentenza o il precetto. (1)

Qualora l'appello o il ricorso si facesse dalla *sola pena*, il reo — appellatione pendente — è tenuto a osservare tutto ciò che la sentenza o il precetto impongono (sempre esclusa naturalmente l'osservanza della pena).

Ove però si trattasse di questioni per le quali il diritto non ammette appello o ricorso in sospensivo, qualunque appello o ricorso non sospende nè la sentenza nè il precetto e nemmeno le censure, che hanno immediato vigore (2).

8. Da quel che si è detto risulta che si può appellare o ricorrere, in sospensivo, quando si tratta soltanto di censure *comminate ab homine* o con sentenza o con precetto: dalle censure *comminate a iure* non ha luogo l'appello in sospensivo. E la ragione è evidente. Con l'appello dalle censure infligende *ab homine*, si toglie la giurisdizione a colui dal quale si appella e la comminazione perde automaticamente il suo effetto. Per le censure *a iure latae sententiae*, invece non si concepisce l'appello, in quanto il diritto stesso prescrive che coteste pene si incorrono *ipso facto* trasgredita la legge. Can. 2242 § 2 (3).

---

(1) C. C. in Gravinen. 10 iulii 1724; Richter, *Canones et Decreta Conc. Trid.*

(2) Cfr. Conc. Trid. sess. XIII, c. 1 de ref. sess. XXII, c. 1 de ref. etc.; Bened. XIV, Constit. *Ad militantis*, 30 martii 1742. Cfr. Can. 345, 513 § 2, 1340 § 3, 1345 § 2, 1428 § 3, 1889, 2146.

(3) Cfr. D'Annib. l. c. § 333: « Porro censura eo tempore irrogari intelligitur quo contrahitur, seu, tunc cum effectum habere debet: ideo non erit amplius censurae locus, si medio tempore (post delictum videlicet admissum, et ante censuram contractam) res ad eum casum devenerit, in quo irrogari non potuisset. Nempe 1. ex parte eius, qui illam tulit, si appellatio interposita fuerit ante sententiam; vel post eam quidem latam, sed pendente lite ex qua, vel conditio sub qua lata fuit ». Cfr. cap. 40, X, *De Appellationibus*, II, 28; Suarez, III, 10, 13; V, 1, 15.

Moltiplicazione delle censure.

Can. 2244 § 1. Non solum diversae, sed etiam ejusdem speciei censura potest in eodem subiecto multiplicari.

§ 2. Censura latae sententiae multiplicatur:

1. Si diversa delicta, quorum singula censuram secumferunt, eadem vel distincta actione committantur;

2. Si idem delictum, censura punitum, pluries repetatur ita ut plura sint delicta distincta;

3. Si delictum, diversis censuris a distinctis Superioribus punitum, semel aut pluries committatur.

§ 3. Censura ab homine multiplicatur, si plura praecepta vel plures sententiae vel plures distinctae partes ejusdem praecepti aut sententiae suam quaeque censuram infligant.

1. La stessa persona può incorrere in più censure non solo di specie diversa, ma anche della stessa specie, a seconda che commette più delitti contro leggi diverse, punibili con diverse pene, o contro la stessa legge oppure contro diverse leggi punibili con la stessa pena.

2. La censura *latae sententiae* si moltiplica:

a) Se con la stessa azione o con più azioni distinte si commettono diversi delitti dei quali ciascuno è punito di censura; (1)

b) Se si ripete più volte lo stesso delitto, punito di censura, in modo che si abbiano più delitti distinti; (2)

c) Se si commette una o più volte lo stesso delitto punito con diverse censure da diversi Superiori. — Si noti che le censure inflitte dai vari Superiori debbono essere *diverse* «diversis censuris», onde se il medesimo delitto è pu-

(1) Per es. se uno con percosse costringe un novizio alla professione religiosa, incorre in due scomuniche (can. 2343 § 4; 2352); se procura l'aborto e legge libri eretici, incorre in due scomuniche (Can. 2350).

(2) Per es. se il confessore assolve più volte il complice in peccato turpe (Can. 2367).

nito con la scomunica dal *diritto comune* e dal *diritto diocesano,* il reo è tenuto solo dalla censura del diritto comune; che se invece il diritto diocesano comminasse la sospensione, il reo, con lo stesso delitto, incorrerebbe nella scomunica e nella sospensione.

A prima vista ciò parrebbe in contraddizione col § 1, ove è detto che « nello stesso soggetto possono moltiplicarsi censure anche della stessa specie ». Ma la contraddizione, naturalmente, non ci può essere. Le censure della stessa specie possono moltiplicarsi quando il reo viola più leggi col medesimo atto o la stessa legge con ripetuti atti; qui invece viola una sola legge una volta sola e se questa violazione è punita con la medesima pena da più Superiori, il reo non può contemporaneamente essere legato che da uno solo e, naturalmente, dal Superiore maggiore; ove fossero eguali, può rivolgersi per l' assoluzione a chi più gli aggrada.

3. La censura *ab homine* si moltiplica se più precetti o più sentenze o più distinte parti dello stesso precetto o sentenza infliggano ciascuna la propria censura. La quale censura può essere della stessa specie o di specie diversa.

È lo stesso criterio che per le censure latae sententiae.

4. Sembra strano come la stessa persona possa contemporaneamente essere gravata da più censure della stessa specie. Con la scomunica già si è fuori della comunione dei fedeli; quale è lo scopo, quali gli effetti d' una seconda, d'una terza scomunica? La privazione non è suscettibile di aumento: resterà sempre quale fu a principio. D' altronde chi si rende reo di più delitti, è giusto che sottostia a più pene: « tot poenae quot delicta ». Come dunque conciliare i due principi e accordare due ragioni sì opposte? I canonisti rispondono che la censura non è solo *una pura privazione,* ma è anche una *causa positiva* e un *vincolo che induce questa privazione.* E la ragione è tutta qui. Come più precetti possono obbligare ad astenersi dal medesimo atto, così più vincoli possono indurre l'uomo nella medesima privazione. Scrive il Lega « Demum minime abhorret a conceptu censurae, aliquem ligari

pluribus censuris vel eiusdem speciei, veluti excommunicationibus; vel diversae speciei, veluti excommunicatione, suspensione et interdicto. Nam hae constituunt vincula poenalia et nihil prohibet quominus aliquis non uno tantum vinculo, sed pluribus vinculis vel eiusdem vel diversi generis et speciei et eodem tempore constringatur » (1).

Però ci sarebbe da obbiettare che due scomuniche (prendiamo la pena più tipica) non possono avere contemporaneamente il medesimo effetto, pur tenendo entrambe legato il reo. E allora sarebbe forse più logico dire che la prima scomunica è *in atto* — e produce quindi tutti gli effetti che porta seco; — la seconda, la terza, ecc. pur legando realmente il reo, rimangono *in potenza,* in quanto agli effetti: effetti che produrrebbero automaticamente quando il reo venisse assolto soltanto dalla prima scomunica, restando ferme le altre. È questo il nostro modo di vedere e ci sembra che un fondamento di ragione non gli manchi (2).

Della riserva delle censure.

Can. 2245 § 1. Censurae aliae sunt *reservatae,* aliae *non reservatae.*

§ 2. Censura *ab homine* est reservata ei qui censuram inflixit aut sententiam tulit, eiusve superiori competenti, vel successori aut delegato; ex censuris vero *a iure* reser-

(1) Lega, l. c. n. 120; Cfr. Wernz, l. c. n. 150, 157; D'Annibale, l. c. § 327, not. 21 e 22; Icard, l. c. n. 767; Suarez, *De censuris,* disp. V, sect. 2, n. 13; Schmalzgr, *De sent. excomm.* n. 51.

(2) Wernz, l. c. n. 157; Ballerini-Palmieri, l. c. n. 78 sq.; Noldin, l. c. n. 18; Hilarius a Senten, l. c. p. 19. Il Wernz, l. c. in nota (70) per dimostrare come possano gravare simultaneamente su una stessa persona più censure dice « Sane privatio *in se* non admittit augmentum; at admittit quoad causam, unde oritur v. gr. lux pluribus causis potest abesse a cubiculo, nec sufficit unam removere, si manet alia, ut privatio cesset: sic qui pluribus etiam censuris eiusdem speciei est ligatus, absolutus ab una adhuc manet cum privatione, quam contraxit ex pluribus ».

vatis [aliae_sunt reservatae *Ordinario*, aliae *Apostolicae Sedi.*

§ 3. E reservatis Apostolicae Sedi aliae sunt *reservatae simpliciter*, aliae *speciali modo*, aliae *specialissimo modo.*

§ 4. Censura latae sententiae non est reservata, nisi in lege vel praecepto id expresse dicatur; et in dubio sive iuris sive facti reservatio non urget.

1. La *riserva* si definisce: « avocatio alicuius casus ad superioris iudicium, inferioribus absolvendi potestatem limitando ». Cfr. Can. 893, § 1.

La riserva può riguardare i *peccati* e le *censure*. Abbiamo quindi *peccati riservati* e *censure riservate.*

Le due riserve non si devono confondere tra loro e ciascuna si regge con principii particolari propri. Come diversa è la natura della riserva, così diversa è la potestà di assolvere che ciascuna riserva esige. Basti semplicemente accennare che mentre la *potestà di assolvere dai peccati* è inerente all' ordine sacerdotale, non lo è al contrario la *potestà di assolvere dalle censure*, la quale è invece inerente alla potestà giurisdizionale.

Qui trattiamo esclusivamente della riserva delle censure(1).

---

(1) Non mancano commentatori, per es. Sole l. c. n. 170 seq., Arregui l. c. n. 485, che fanno una grande confusione tra le due riserve e fissano per entrambe le medesime regole. Basta leggere il Codice la prima volta per accorgersi dell' errore. Per evitare detta confusione, diamo qui in nota un cenno della riserva dei peccati: da questo cenno si vedrà facilmente la differenza che passa tra una riserva e l' altra.

1. Per comminare e riservare le censure non occorre l' intervento del Sinodo diocesano; c. 895.

2. Per le censure da riservarsi, il Codice non ne limita il numero nè il tempo della durata; Can. 897.

3. La facoltà di assolvere dalle censure riservate, non compete, ordinariamente, al canonico penitenziere nè si raccomanda di concederla ai Vicari foranei, ecc. ecc. Can. 899 § 2.

4. Per l' assoluzione dalle censure, non influiscono speciali

2. Non tutte le censure sono riservate.

3. Possono riservare le censure tutti coloro che pos-

---

circostanze di tempo, come missioni, tempo pasquale, ecc., nè malattie che impediscano semplicemente uscire di casa ecc. § 3 Can.90.

5. La censura tiene il reo *ubique locorum.*

Vedremo tra poco *chi, come* e *quando* possa assolvere dalle censure riservate: basti dire che la facoltà non è concessa dal diritto così agevolmente come per i peccati. La ragione è ovvia: ciò che è di supremo interesse è di stare in grazia con Dio; ora questa grazia è tolta dal peccato, ma non è tolta dalla censura, la quale non può mai privare di ciò che è inerente all' individuo. Ecco ciò che dispone il Codice riguardo ai peccati riservati:

Can. 893, § 1. Qui ordinario iure possunt audiendi confessiones potestatem concedere aut ferre censuras, possunt quoque, excepto Vicario Capitulari et Vicario Generali sine mandato speciali, nonnullos casus ad suum avocare iudicium, inferioribus absolvendi potestatem limitantes.

§ 2. Haec avocatio dicitur *reservatio* casuum.

§ 3. Quod attinet ad reservationem censurarum, servetur praescriptum Cann. 2246, 2247. *(La distinzione la fa lo stesso Diritto ed è esplicita).*

Can. 894. Unicum peccatum ratione sui reservatum Sanctae Sedi est falsa delatio, qua sacerdos innocens accusatur de crimine sollicitationis apud iudices ecclesiasticos.

Can. 895. Locorum Ordinarii (per la riserva delle censure si dice semplicemente *Ordinario,* Can. 2245, e non *Ordinario loci;* per la differenza tra le due locuzioni v. p. 167) peccata ne reservent, nisi re in Synodo dioecesana discussa, vel extra Synodum auditis Capitulo Cathedrali et aliquot ex prudentioribus ac probatioribus suae dioecesis animarum curatoribus, vera reservationis necessitas aut utilitas comprobata fuerit.

Can. 896. Inter Superiores religionis clericalis exemptae unus Superior generalis, et in monasteriis sui iuris Abbas, cum proprio cuiusque consilio, peccata, ut supra, subditorum reservare possunt, firmo praescripto can. 518, § 1, 519.

Can. 897. Casus reservandi sint pauci omnino, tres scilicet vel, ad summum, quatuor ex gravioribus tantum et atrocioribus criminibus externis specifice determinatis; ipsa vero reservatio ne ultra in vigore maneat, quam necesse sit ad publicum aliquod inolitum vitium exstirpandum et collapsam forte christianam disciplinam instaurandam.

sono comminarle, vale a dire tutti gli Ordinari. Cfr. Can. 2220; v. pag. 99.

4. Tutte le censure *ab homine* sono riservate. La censura *ab homine* è quella che si infligge per *modum praecepti particularis*, o con sentenza condannatoria.

Trattasi qui solo di censure *ferendae sententiae* sia a *iure* che *ab homine* (1) Cfr. Can. 2217, § 1, n. 3.

Can. 898. Prorsus ab iis peccatis sibi reservandis omnes abstineant quae iam sint Sedi Apostolicae etiam ratione censurae reservata, et regulariter ab iis quoque quibus censura, etsi nemini reservata, a iure imposita sit.

Can. 899, § 1. Statutis semel reservationibus quas vere necessarias aut utiles iudicaverint, curent locorum Ordinarii ut ad subditorum notitiam, quo melíore eis videatur modo, eaedem deducantur, nec facultatem a reservatis absolvendi cuivis et passim impertiant.

§ 2. At huiusmodi absolvendi facultas ipso iure competit canonico poenitentiario ad normam can. 401, § 1, et habitualiter impertiatur saltem Vicariis foraneis, addita, praesertim in locis dioecesis a sede episcopali remotioribus, facultate subdelegandi toties quoties confessarios sui districtus, si et quando pro urgentiore aliquo determinato casu ad eos recurrant.

§ 3. Ipso iure a casibus, quos quoquo modo sibi Ordinarii reservaverint, absolvere possunt tum parochi, aliive qui parochorum nomine in iure censentur, toto tempore ad praeceptum paschale adimplendum utili, tum singuli missionarii quo tempore missiones ad populum haberi contingat.

Can. 900. Quaevis reservatio omni vi caret:

1. Cum confessionem peragunt sive aegroti qui domo egredi non valent, sive sponsi matrimonii ineundi causa;

2. Quoties vel legitimus Superior petitam pro aliquo determinato casu absolvendi facultatem denegaverit, vel, prudenti confessarii iudicio, absolvendi facultas a legitimo Superiore peti nequeat sine gravi poenitentis incommodo aut sine periculo violationis sigilli sacramentalis;

3. Extra territorium reservantis, etiamsi dumtaxat ad absolutionem obtinendam poenitens ex eo discesserit».

(1) Qui i Canonisti disputano se il § 4 sia in contraddizione col § 2 e se l'antico diritto sia mutato al riguardo. Le censure sono *a iure* e *ab homine*. Le une e le altre possono essere *ferendae*

Queste censure sono riservate a norma del Can. 2236 § 1 e cioè:

a) a chi inflisse la censura o emise la sentenza;

b) al suo superiore competente;

c) al suo successore;

d) al suo delegato.

---

o *latae sententiae*. Le censure *a iure* vengono determinate per legge; quelle *ab homine* per *modum praecepti peculiaris* o per sentenza condannatoria. Posti questi principii dottrinali e volendo spiegare con essi il Can. 2245, dobbiamo veramente riconoscere che il dispositivo pecca di oscurità per non dire di confusione. Nel § 2 è detto: «censura *ab homine* est reservata ei qui censuram inflixit aut sententiam tulit....»: trattasi quindi di censura *ab homine,* sia *latae sententiae* che *ferendae sententiae.*

Nel § 4 è detto: «Censura latae sententiae non est reservata, nisi in lege vel praecepto id expresse dicatur....». Trattasi anche qui di censura *ab homine*? No, perchè dice «.... in lege» quindi è *a iure;* ma aggiunge «vel praecepto» e le censure inflitte per precetto sono *ab homine;* allora bisogna concludere che si tratta sia di censure *a iure* che di censure *ab homine.* Posto quindi che si tratti anche di censura *ab homine,* come conciliare il § 4 col § 2? Qui è detto che la censura *ab homine* è riservata; nel § 4, invece, si dice di no. C'è contraddizione? Non è possibile: c'è solo mancanza di chiarezza. A parer nostro, quindi, l'unica legittima interpretazione deve esser questa: § 2: le censure *ferendae sententiae* sono riservate a chi inflisse la censura o emise la sentenza ecc.; § 4 le censure *latae sententiae* non sono riservate, se ciò non è espressamente detto nella legge o nel precetto». Nel § 2 si parla di censure *ferendae sententiae* sia *a iure* che *ab homine;* il Codice usa il termine generico *ab homine,* per la semplice ragione che la censura *ferendae sententiae* anche se è *a iure,* diventa *ab homine,* e quindi diviene riservata, dopo la sentenza. Nel § 4 è più che evidente che si tratta solo di censure *latae sententiae,* sia *a iure* che *ab homine,* le quali perchè più odiose delle prime, in quanto colpiscono immediatamente il reo, non sono ordinariamente riservate. — Ci sembrano perciò fuori luogo le discussioni che fanno certi autori in proposito, mettendo in campo il *precetto particolare e universale.* Cfr. Wermesch, l. c. n. 406, 442. Arregui, l. c. n. 886 riduce il § 4 in censure *a iure* il che contrasta con la parola «vel praecepto». Anche Sole confonde l. c. n. 173 tra censura *a iure* e censura *ab homine.* Crediamo poi oziosa la questione del precetto

5. Le censure riservate *a iure* si dividono in riservate all' *Ordinario* e riservate alla *Sede Apostolica*.

L' Ordinario, quindi, oltre quelle che può riservarsi da se stesso, ha pure altre censure a sè riservate per diritto e per distinguerle si usano diverse locuzioni; *censurae reservatae a* **nobis**, e *censurae* **nobis** *reservatae* (1).

---

universale o *particolare* perchè non fa *ad rem*. D' altronde la *universalità* o la *particolarità* non muta la natura del precetto: è *universale* se dato a più persone, *particolare*. se dato a uno solo; ma sia l' uno che l' altro è sempre precetto. Nel § 4 saggiamente il legislatore dice senz' altro « vel praecepto » senza aggettivi di sorta; onde bisogna ritenere che si parli di precetto tanto particolare che universale. Prima del nuovo diritto si discuteva prolissamente su tale questione e si riteneva *a iure* la censura stabilita per *modum legis sive universalis sive particularis* aut per modum *praecepti generalis* carentis perpetuitate» Wernz, l. c. n. 146. Il Codice ha tagliato corto e abolendo tutte coteste distinzioni ha precisato: « Censura est *a iure*, si poena determinata *in ipsa lege* (non si parla più di precetti) statuatur, sive latae sententiae sive ferendae; *ab homine*, si feratur per modum *praecepti peculiaris* vel per sententiam iudicialem condemnatoriam, etc. Can. 2217, § 1 n. 3.

(1) D'Annibale, l. c. § 340, not. 19. — Si noti che il Codice, per le censure riservate *a iure*, dice semplicemente « *reservatae Ordinario* » e non già « *Ordinario loci* ». La prima locuzione è estensiva, la seconda restrittiva. Cfr. Can. 198. La prima locuzione ricorre frequentemente nel Codice: cfr. Can. 2237 § 1, § 2; 2253, n. 3 etc. Sotto la parola *Ordinario* sono compresi anche i Superiori religiosi maggiori. In pratica quindi si ha questa conseguenza. Che se un religioso esente incorre una censura riservata all' *Ordinario*, se il delitto è *occulto*, può essere assolto anche dall' *Ordinario del luogo*; ma se il delitto è *pubblico*, non può toglierla che il *proprio Superiore competente*, il quale solo è l'Ordinario dei suoi sudditi nel foro esterno: « ..... a censura reservata Episcopo vel *Ordinario*, quilibet Ordinarius absolvere potest suos subditos ..... » Can. 2253. Il Wermerch, parla di alcune facoltà speciali di cui godono i religiosi: « Praeter censuras iure communi Ordinariis reservatas, alia iure *particulari* dioecesium Ordinario loci aut Superioribus religionum exemptarum minoribus vel maioribus reservantur. Iamvero: 1. Regulares, ex privilegio, gaudent facultate absolvendi a censuris Ordinario *loci* iure *communi* reservatis; in

6. Le censure riservate *alla Sede Apostolica,* si distinguono in *riservate simpliciter, riservate speciali modo, riservate specialissimo modo.*

Questa distinzione ha le sue pratiche conseguenze in quanto diversa è la potestà che si richiede per assolvere dalle censure a seconda della particolare riserva di esse. Infatti si richiede che la potestà di assolvere dalle censure sia *generale,* se si tratta di censure *simpliciter* riservate ; *speciale,* se di censure riservate *speciali modo ; specialissima,* se di censure riservate *specialissimo modo.* Cfr. Can. 2253, § 3. Vedremo in seguito come si esercitano tali facoltà e quali pene incontrano coloro che ne fanno uso essendone privi.

7. Perchè la censura *latae sententiae,* sia essa *a iure* che *ab homine,* sia riservata, deve essere *espressamente* detto nella legge o nel precetto. Per sè tali censure non sono riservate in ragione della loro speciale gravità (1).

Nel *dubbio,* sia di *diritto,* — quando cioè non constasse certamente *de lege reservationis,* vale a dire se la legge vi sia o se si estenda a tal caso ; — sia *di fatto* — quando cioè non constasse certamente che il delitto commesso sia soggetto a riserva — la riserva non urge ed è come se certamente non ci fosse (2).

---

censuras iure particulari eidem reservatas nihil possunt quod ab ipso Ordinario loci non fuerit concessum ; 2. omnes confessarii, ab Ordinario loci ad confessiones audiendas approbati, religiosos exemptos absolvere possunt a censura iure particulari *religionis* quomodolibet reservata. Can. 519. De reservatis iure communi vel dioecesano, consulant facultates speciales sibi forte a suo Ordinario concessas.

Hae distinctiones in quaestione de absolutione a censuris reservatis sedulo respiciendae sunt » l. c. n. 442.

(1) Cap. 29, X, de sentent. excommunicat., V, 39 : « Quia tamen conditor canonis eius absolutionem sibi specialiter non retinuit eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi ».

(2) Ritorna sempre in campo il fondamentale principio: *in dubio reo favendum est.*

Limiti della riserva.

Can. 2246 § 1. Ne reservetur censura, nisi attenta peculiari gravitate delictorum et necessitate aptius providendi disciplinae ecclesiasticae et medendi conscientiis fidelium.

§ 2. Reservatio strictam recipit interpretationem.

§ 3. Reservatio censurae impedientis receptionem Sacramentorum importat reservationem peccati cui censura adnexa est; verum si quis a censura excusatur vel ab eadem fuit absolutus, reservatio peccati penitus cessat.

1. Lo scopo della riserva è quella di richiamare l'attenzione dei fedeli, obbligati a ricorrere a chi ne ha facoltà per l'assoluzione dal peccato o dalla censura, sulla gravità di taluni peccati onde allontanarneli per mezzo di un salutare spavento.

Da ciò appare manifesto quanto debba essere pratico il criterio da seguirsi nella riserva e come questa riserva debba esistere fino che lo esige lo scopo cui essa mira.

2. Per queste ragioni il diritto prescrive che la censura *non si deve* riservare 1. se non in vista della *particolare gravità* di alcuni delitti; 2. e mossi dalla *necessità* di provvedere in modo più atto alla disciplina ecclesiastica e di sanare le conscienze dei fedeli.

Nel Concilio di Trento si legge: « Magnopere vero ad christiani populi disciplinam pertinere sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quaedam et graviora crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverentur, unde merito Pontifices maximi pro suprema potestate sibi in ecclesia universa tradita causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari iudicio reservare. Neque dubitandum esset, quando omnia, quae a Deo sunt, ordinata sunt, quia hoc idem Episcopis omnibus in sua cuique dioecesi, in aedificationem tamen, non in destructionem, liceat pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores sacer-

dotes auctoritate, praesertim quoad illa, quibus excommunicationis censura annexa est» (1).

Le censure riservate debbono essere pochissime, secondo lo spirito del diritto. Per i peccati, infatti, è prescritto: casus reservandi sint pauci omnino, *tres scilicet,* vel ad summum, quatuor ex gravioribus tantum et atrocioribus criminibus externis specifice determinatis...» Can. 897 (2).

Debbono restare in vigore fino a quanto lo esige il bene pubblico: «... ipsa vero reservatio ne ultra in vigore maneat, quam necesse sit ad publicum aliquod inolitum vitium exstirpandum et collapsam forte christianam disciplinam instaurandam» Can. 897.

3. La riserva deve essere interpretata *strettamente.*

La riserva, per sè, non è pena, ma è una circostanza che *aggrava* notevolmente la pena in quanto limita la potestà del confessore: per questo è *odiosa* e come tale sottostà al principio: *odia restringenda, favores ampliandi.* Nel Can. 19 è detto: «leges ...quae liberum iurium exercitium coarctant... strictae subsunt interpretationi»; e nel Can. 2219 § 1: «In poenis benignior est interpretatio facienda».

4. Alcune censure impediscono di ricevere i Sacramenti, come la *scomunica* e *l'interdetto personale;* altre non lo impediscono, come la *sospensione* e *l'interdetto locale.*

5. La *riserva della censura* che proibisce la recezione dei Sacramenti *importa* anche *la riserva del peccato* cui è annessa la censura. Onde non si può assolvere dal peccato se prima non si è ottenuta l'assoluzione dalla censura.

La riserva del peccato dipende dalla riserva della censura: quando perciò per una causa qualsiasi viene a mancare o a cessare la riserva della censura, manca o cessa anche la riserva del peccato.

---

(1) Conc. Trid., Cap. VII, sess. XIV, de Poenitentia; cfr. Cap. I, 3, 19, 22, 24, 32, X de sententia excomm., V, 39; c. 11, 18, id., V, 11 in VI°.

(2) Cfr. Instruz. S. Off. 13 luglio 1916, Acta Apost. Sedis VIII, pag. 313.

La ragione di questo dispositivo è data dal Pontefice Benedetto XI: « Inconveniens enim existimamus, ut a peccato absolvat, qui poenitentiam ei debitam imponere, aut irregularitatis poenam, peccati sequelam, vel excommunicationem, quae infligitur maxime a iure quandoque pro crimine, quaeve quem ab Ecclesia, et per consequens a participatione ecclesiasticorum Sacramentorum excludit, removere non potest ».

Il reo può benissimo domandare l' assoluzione della censura al legittimo Superiore e poi l' assoluzione dal peccato al semplice confessore. Il confessore, generalmente, non può assolvere dalle censure se non in confessione onde si richiede nel reo l' accusa sacramentale, senz' obbligo, peraltro, che la confessione sia completa con l' assoluzione dai peccati (1).

Chi confessandosi presso un confessore *competente* si dimenticasse d' un peccato cui è annessa una censura riservata, ricordandosene *dovrà* confessare il peccato presso un confessore qualunque, senza l' obbligo di chiedere la dispensa dalla censura che fu già *indirettamente* rimessa dal confessore competente (2).

---

(1) Cfr. Vermeersch, l. c. n. 445.

(2) Prima del nuovo Codice era vivacissima tra i giuristi la questione circa la preminenza della riserva tra la *censura* e il *peccato*. In quanto ai casi riservati alla S. Sede si ammetteva unanimemente che la *riserva della censura* era la *principale* e la *riserva del peccato accessoria*, onde chi era scusato dalla censura, lo era pure dalla riserva del peccato. Ma dove non si era d' accordo, era circa i casi che si riservavano gli Ordinari.

La sentenza *più comune*, riteneva che tanto la riserva della censura quanto la riserva del peccato fossero *principali* in modo che scusato o assoluto dall' una non si era scusati o assoluti dall' altra. La sentenza *meno comune* invece sosteneva che la medesima distinzione che si faceva per i casi riservati alla Santa Sede bisognava farla pure per i casi riservati all' Ordinario. Il Codice ha sanzionato questa sentenza, alla quale, naturalmente non possono derogare neppure gli Ordinari: la riserva del peccato dipende dalla riserva della censura come l' effetto dalla causa. Cfr. Sole, l. c. n. 174; Chelodi, n. 33; D'Annibale, l. c. I, 340; Noldin, III, 374, 2; Lega, l. c. n. 123.

6. Avvertiamo di non confondere la *cessazione* della *riserva* del peccato con la cessazione del *peccato*: quando uno è scusato o assolto dalla censura, è scusato o assolto dalla *riserva* del peccato, ma non *dal peccato* (1).

Effetti della riserva.

Can. 2247 § 1. Si censura Sedi Apostolicae reservata sit, Ordinarius nequit aliam censuram sibi reservatam in idem delictum ferre.

§ 2. Reservatio censurae in particulari territorio vim suam extra illius territorii fines non exserit, etiamsi censuratus ad absolutionem obtinendam e territorio egrediatur; censura vero ab homine est ubique locorum reservata ita ut censuratus nullibi absolvi sine debitis facultatibus possit.

§ 3. Si confessarius, ignorans reservationem, poenitentem a censura ac peccato absolvat, absolutio valet, dummodo ne sit censura ab homine aut censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata.

1. Se la censura è riservata alla Sede Apostolica, l'Ordinario *non può* comminare sullo stesso delitto un' altra censura a sè riservata. Il D' Annibale ce ne dà la ragione: « Nulla autem est mixta (idest pontificia simul et episcopalis) reservatio: nec esse potest; nam quae ad superioris iudicium avocantur, ipso iure a iurisdictione inferiorum subtrahuntur: alias data ab illo absolutio prope inutilis foret. Itaque Ordinarius non potest sibi quoque eos casus reservare, qui Romano Pontifici sunt reservati; et si quos sibi reservaverat,

(1) Una differenza speciale tra la censura e il peccato è questa, che il reo, appena pentito con dolore perfetto, torna in grazia di Dio, con l' obbligo, naturalmente, di confessarsi quamprimum, ma resta però legato dalla censura, la quale, quando non si è evitata per altre cause, si toglie solo con l' assoluzione. Alessandro VII, il 18 marzo 1666 condannò questa proposizione: « Quoad forum conscientiae, reo correcto eiusque contumacia cessante, cessant censurae » v. Denzinger, Enchiridion, n. 1144.

illos postea Rom. Pontifex sibi reservet, reservatio episcopalis ipso iure evanescit» (1).

In forza di questo prescritto non solo l'Ordinario non può riservare a sè la stessa censura riservata alla S. Sede, ma non può neppure colpire quel medesimo delitto con *un'altra* censura: così per es. non può l'Ordinario colpire di sospensione la lettura dei libri eretici, essendo già punita con la scomunica riservata al Papa.

Possono però riservare a sè le censure emanate per diritto comune quando siano *nemini reservatae*.

2. Per l'*estensione locale* della riserva, è necessario distinguere le censure in:

a) censure riservate per *diritto comune*;

b) censure riservate per *diritto diocesano*;

c) censure *ab homine*.

Le censurae *riservate dal diritto comune*, sono riservate *ubique locorum*, onde il censurato, dovunque vada, deve essere assolto da colui che ne ha facoltà, a norma del Codice.

Le censure *riservate dal diritto diocesano*, perdono la riserva fuori del territorio *del riservante*, anche se il censurato se ne allontana *in fraudem legis*, per ottenere, cioè, l'assoluzione.

Tali censure sono riservate con *legge particolare*; tale legge, sebbene particolare perchè emanata per una diocesi sola, è però *generale* per la sua stessa natura in quanto la legge obbliga la collettività. Ora gli effetti d'una legge non possono estendersi oltre il territorio sottoposto al legislatore. La riserva è limitazione di facoltà giurisdizionale ed essa vige solo fin dove arriva la giurisdizione del Superiore.

Ne segue che il *pellegrino* può essere assolto *dovunque* e da *qualunque* confessore dalle censure della propria diocesi (2).

---

(1) D'Annibale, l. c. § 339, not. 19. Cfr. Suarez, de Poenit. 31, 4, 26; Lugo, de Poenit. XX, 149, 151; Istruz. S. Off. 13 luglio 1916.

(2) Prima del nuovo Codice, se il censurato usciva di diocesi in *fraudem legis* per avere l'assoluzione, l'assoluzione che avesse così ricevuta sarebbe stata nulla.

Il pellegrino, inoltre, non è tenuto dalle censure della diocesi in cui si trova se non solo quando lo esige l'ordine pubblico. Cfr. Can. 14 § 1.

Lo stesso dicasi per la censura annessa in un particolare territorio alla legge generale.

I *vagi* sono sottoposti alle censure e alle riserve del luogo ove *attualmente* dimorano. Cfr. Can. 14 § 2.

La censura *ab homine* è riservata *ubique locorum* e perciò in nessun luogo il censurato può essere assolto senza le debite facoltà (1).

Ritorna qui il principio: *illius est solvere cuius est ligare.*

La ragione è che tale censura viene inflitta non per *modum legis*, ma per *modum praecepti personalis*, oppure, quando trattasi di censura *a iure ferendae sententiae*, per sentenza giudiziale. In tal modo essa colpisce singolarmente l'individuo, che trae seco la censura come il corpo la sua ombra.

3. Se il confessore, ignorando la riserva, assolve il penitente dalla censura e dal peccato, l'assoluzione della censura vale ove non si tratti di censura *ab homine* o di censura riservata *specialissimo modo* alla Sede Apostolica.

Naturalmente l'assoluzione vale anche se il delinquente sceglie un confessore di cui gli è nota l'ignoranza in fatto di diritto penale; (2) salve, naturalmente, le disposizioni dell'animo.

4. Se il confessore riceve la facoltà di assolvere dal peccato, cui è annessa la censura, senza alcuna allusione a questa, deve ritenersi autorizzato ad assolvere anche dalla censura, perchè, a norma del Codice, sarebbe nulla la seconda facoltà senza la prima, nè si può presumere che il Superiore voglia far compiere un atto nullo (3).

---

(1) Conviene notare che rimanendo riservata *dovunque* la censura, resta naturalmente *dovunque* riservato anche il peccato.

(2) Cfr. VERMEERCH, l. c. n. 446. — La stessa regola vale per i casi riservati.

(3) Notiamo un caso inverso. Un semplice confessore assolve *validamente* da qualunque peccato riservato, con o senza censura,

Dell' assoluzione.

Can. 2248 § 1. Quaelibet censura, semel contracta, tollitur tantum legitima absolutione.

§ 2. Absolutio denegari nequit cum primum delinquens a contumacia recesserit ad normam Can. 2242, § 3; a censura autem absolvens, potest, si res ferat, pro patrato delicto congruam vindicativam poenam vel poenitentiam infligere.

§ 3. Censura, per absolutionem sublata, non reviviscit, nisi in casu quo onus impositum sub poena reincidentiae impletum non fuerit.

1. Qualunque censura, una volta contratta, si toglie soltanto con la legittima assoluzione.

Trattasi qui della censura intesa nel suo *stretto senso*, in quanto cioè è pena medicinale e quindi non ad *tempus*

---

il penitente che, *mentre peccava*, non sapeva per ignoranza non crassa che il peccato fosse riservato. Deve tuttavia ammonirlo della riserva. Cfr. Arregui, l. c. n. 607.

Non sappiamo con quanta ragione Genicot, Casus Conscientiae 1922, pag. 528 asserisca il contrario dicendo che non appare dal Codice che la riserva sia pena del penitente, ma solo una limitazione di potestà nel confessore. E questa limitazione a danno di chi si impone? Non certo del confessore; dunque del penitente. E se è pena, l' ignoranza naturalmente lo scusa quando non è crassa o supina.

È veramente strano, poi, ciò che afferma Bucceroni: Institut. Theol. Moralis, v. II, n. 796. Dopo aver riferito varie opinioni conclude: « Sed longe communius et verius ..... reservatio natura sua poena non est, sed mere restrictio iurisdictionis quoad maiores causas, quas superior iudex per seipsum diudicandas sibi avocat suoque iudicio exclusive submittit ». E giunge a concludere: « Et certe nulla admittenda excusatio si esplicite legislator declaret, *velle se in reservatione comprehendere et pueros et metum patientes et ignorantes* ». Certe ipotesi non si fanno neppure *ex absurdo*. In virtù di qual diritto può sottostare ad una pena (esclusa la irregolarità, che ha principii propri) chi non è padrone di sè? Ciò ripugna al diritto naturale medesimo.

praefinitum nè *in perpetuum* inflitta. Tale censura non cessa con la sola penitenza del delinquente nè con la soddisfazione, o con la morte di chi la inflisse: occorre l'assoluzione.

Alcune censure, invece, come la sospensione e l'interdetto, mai però la scomunica, possono infliggersi come *pene vendicative*: in tal caso cessano, oltre che con l'assoluzione, anche *ipso iure*, trascorso il tempo fissato dal Superiore.

È lecito dare l'assoluzione sotto condizione *de praeterito* o *de praesenti*; sotto condizione *de futuro* si deve assolvere raramente e con cautela; e se si tratta di censura che impedisce l'assoluzione dai peccati, non è lecito al confessore (1).

Se uno ebbe il precetto con censura e, mentre ancora era vivo chi lo impose, lo violò, la censura, morto il Superiore comminante, non cessa e non cessa neppure la riserva. Cfr. Can. 2245 § 2 (2).

---

(1) Vermeersch, l. c. n. 447.

(2) Vermeersch, l. c. n. 447. — Chi muore con la censura, anche dopo morte può essere *per se* assolto, se avrà dato segni di penitenza. Naturalmente la Chiesa in questo caso non assolve direttamente e nel vero senso della parola, ma toglie solo gli effetti della censura che ancora perdurano, per es. la proibizione della sepoltura ecclesiastica, la privazione dei suffragi ecc.

L'assoluzione peraltro non è necessaria, perchè il reo possa avere la sepoltura ecclesiastica quando si verificano le condizioni volute dal diritto. Cfr. Can. 1240, ove si legge: § 1. Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa:

1. Notorii apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae massonicae aliisve eiusdem generis societatibus notorie addicti;
2. Excommunicati vel interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam;
3. Qui seipsi occiderint deliberato consilio;
4. Mortui in duello aut ex vulnere inde relato;
5. Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi;
6. Alii peccatores publici et manifesti.

§ 2. Occurrente praedictis in casibus aliquo dubio, consulatur, si tempus sinat, Ordinarius; permanente dubio, cadaver sepulturae ecclesiasticae tradatur, ita tamen ut removeatur scandalum.

2. Se il delinquente recede dalla contumacia a norma del Can. 2242, § 3, l' assoluzione *non gli si può negare.* La ragione bisogna sempre ritrovarla nella natura e nello scopo della censura: la censura è medicina; cessato il male, cessa il bisogno e l' uso di essa. Di qui nasce nel reo il *diritto* all' assoluzione. Però come talora al malato, anche se guarito, si prescrivono delle cure ricostituenti o preservanti, così al delinquente emendato, pur assolvendolo dalla censura, *si può* infliggere una qualche *pena vendicativa* o penitenza secondo i casi, esclusivamente *ratione delicti.* Cfr. Can. 2222, § 2.

Si noti che il Superiore *non è obbligato* a infliggere coteste pene: il Codice dice « potest » e non « debet ». Si rimette quindi alla prudenza del giudice, il quale deve tener presente solo il bene pubblico.

Da questa nuova pena vindicativa il reo può appellare e l' appello o il ricorso debitamente fatto è in *sospensivo*, eccetto il caso che il diritto non dica altrimenti. Cfr. Can. 2287.

3. La censura tolta con l' assoluzione non revivisce se non nel caso che non sia stato adempiuto l' onere che era stato imposto *sub poena reincidentiae.*

Abbiamo già parlato dell' assoluzione *assoluta* o *condizionata* e della condizione *sospensiva* o *risolutiva.*

L' assoluzione assoluta, essendo atto di giustizia, una volta concessa non può essere revocata. Quella sospensiva o resolutiva dipende dal reo perchè abbia l' effetto o, avutolo, non lo perda.

L' assoluzione risolutiva o ad *reincidentiam* può darla solo chi ha potere di infliggere le pene (v. pag. 95 e sg.), salvo speciali prescrizioni del diritto. Cfr. Can. 2254 § 3.

Domanda e concessione dell' assoluzione.

Can. 2249 § 1. Si quis pluribus censuris detineatur potest ab una absolvi, ceteris minime absolutis.

§ 2. Petens absolutionem, debet casus omnes indicare, secus absolutio valet tantum pro casu expresso; quod si abso-

lutio, quamvis particularis petitio facta sit, fuerit generalis, valet quoque pro reticitis bona fide, excepta censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, non autem pro reticitis mala fide.

1. Se uno è colpito da più censure, può essere assolto da una sola, restando ferme le altre.

Però se le altre censure non assolute impediscono di ricevere i sacramenti, il reo non può essere assolto dai peccati se prima non è assolto da tutte le censure.

Come si vede fondamentale è la differenza che passa tra l' assoluzione *dei peccati* e l' assoluzione *delle censure*.

Per i peccati non si dà assoluzione parziale: o si rimettono tutti o nessuno; e per essi ha luogo, quando si verificano le debite circostanze, la remissione indiretta.

Non così per le censure: queste si possono rimettere indipendentemente l' una dall' altra in forza della loro natura, sostanzialmente diversa da quella del peccato.

Il peccato, rispetto all' anima, è paragonato a una macchia. Il sacramento della penitenza è un divino lavacro, che scende misteriosamente a purificare l' anima appena che le labbra del sacerdote hanno pronunciata la taumaturga parola: *ego te absolvo a peccatis tuis* etc. L' efficacia di questo lavacro dipende dalla volontà del penitente: se la volontà è disposta, deve detestare tutte le colpe, onde il lavacro scendendo tutte lavi le macchie dell' anima. Come è assurdo che il vero pentimento possa essere parziale così è inconcepibile che una lavanda possa togliere una colpa lasciandone altre.

Inoltre, l' assoluzione dei peccati si dà per riconciliare l' uomo con Dio e questa riconciliazione non avviene se non quando l' uomo si è pentito di tutte le colpe, anche di quelle che non ricorda: è solo per questa disposizione — più o meno implicita secondo lo stato del penitente — che vengono rimessi indirettamente anche i peccati non accusati.

La censura, invece, non è una macchia, ma un *vincolo*, una catena, che non distrugge, per sè, l' amicizia di Dio; è

una punizione esteriore inflitta dalla Chiesa e la Chiesa può benissimo rimettere una pena lasciandone un' altra allo stesso modo che a un prigioniero si possono spezzare i ceppi lasciandogli le manette.

2. Nella domanda di assoluzione dalle censure si devono indicare tutti i casi da cui si vuole essere assolti; altrimenti l' assoluzione vale solo per il caso espresso.

La domanda può essere *generale*, se si fa per tutte le censure da cui si è colpiti; e *particolare* se riguarda solo alcune censure.

L' assoluzione può essere similmente *generale* e *particolare*. Anche se la domanda è particolare, l' assoluzione può essere generale; e in tal caso essa vale anche per le censure taciute nella petizione, ma a due condizioni: 1. che le censure non nominate siano state tralasciate in *buona* fede; 2. che non si tratti di censure *specialissimo modo* riservate alla Sede Apostolica.

Quindi l' assoluzione non vale per i casi taciuti in *mala fede* (1). Si noti che l' assoluzione, per avere gli effetti del Canone, deve essere data dal Superiore competente (2).

---

(1) Scrive il D'Annibale, l. c. § 353: « Quid si absolutus per Superiorem (seu ordinarium seu delegatum) aliquam censuram vel peccatum (nam heic pari passu ambulant) reservatum oblitus (hinc bona fide) omiserit, num et illa quoque absoluta, et quoad hoc reservatio adempta dicenda sit? Negant Vasq., Concina, etc., affirmant Sanch., Lugo, etc. si absolvens dixerit: « Ego te absolvo ab *omni* vinculo etc. et communissima, teste vel ipso S. Alph., sententia est. Et mihi verior; nam si ea verba — *ab omni vinculo* — rite adiiciuntur, absolutio pendet, non ex iudicio, *sed ex potestate et voluntate* absolventis; voluntas autem ea praesumitur, quam verba demostrant: maxime si absolverint in foro sacramentali, et de his censuris agatur, quibus prius non absolutis, nefas est a peccatis absolvere ..... Aliud iuris est (et vix aliquis negat) si quid dolo reticuit ». V, § 343, not. 37.

(2) E la conseguenza è questa: che se anche la censura *ab homine* vien taciuta in *buona fede*, non vien tolta con l'assoluzione generale se non vien data da colui che può assolvere da questa censura. È ovvio che l' eccezione fatta per la censura *specialissimo*

Della recezione di Sacramenti con la censura.

Can. 2250 § 1. Si agatur de censura quae non impedit Sacramentorum receptionem, censuratus, rite dispositus et a contumacia recedens, potest absolvi a peccatis, firma censura.

§ 2. Si vero agatur de censura quae impedit Sacramentorum receptionem, censuratus nequit absolvi a peccatis, nisi prius a censura absolutus fuerit.

§ 3. Absolutio censurae in foro Sacramentali continetur in consueta forma absolutionis peccatorum in libris ritualibus praescripta; in foro non sacramentali quolibet modo dari potest, sed ad excommunicationis absolutionem regulariter formam adhiberi convenit in eisdem libris traditam.

1. *Per sè* l'assoluzione dalla censura deve precedere l'assoluzione dai peccati (1). Però la regola non è così tassativa che non ammetta eccezioni. Le censure, come vedemmo, si distinguono in *impedienti* e *non impedienti* la recezione dei Sacramenti.

Se la censura *non è impediente*, il censurato può essere assolto dai peccati, pur restando ferma la censura, qualora, naturalmente, sia *rite* disposto e receda dalla contumacia.

Se invece la censura *è impediente*, il censurato deve essere prima assolto dalla censura e poi dai peccati (2).

---

modo riservata, non dipenda dal *potere*, ma dal *volere* della Santa Sede: ed è per questa volontà suprema che limitò la facoltà nei dipendenti che la formula generale dei confessori non toglie ogni censura, essendo la loro potestà limitata. La *reticenza in mala fede* non ha luogo in confessione, ma nelle domande in foro esterno; perchè in confessione basta che il penitente accusi il delitto, spettando poi al confessore sapere e vedere se vi è o no annessa la censura. Cfr. Vermeersch, l. c. n. 448.

(1) Cfr. D'Annibale, l. c. § 347: « Nisi prius censuris absolutis peccata, regulariter, absolvi prohibentur ».

(2) Se l'assoluzione viene *chiesta* e *concessa* in *buona fede*, sarà sempre valida in ordine ai *peccati*, giacchè la censura, anche se *proibisce* di ricevere i sacramenti, non rende l'uomo *incapace* a riceverli. Cfr. Vermeersch, l. c. n. 449.

2. Dicemmo, che l'assoluzione si può dare in *foro esterno* e in *foro interno,* e che il foro interno si divide in *sacramentale* e *di coscienza*. Il diritto stabilisce:

a) che l'assoluzione dalla censura nel *foro sacramentale* è contenuta nella solita forma prescritta dal Rituale (1).

Di tale forma è necessario profferire la parte che va dalle parole « D. N. I. C. te absolvat, ecc. fino al *deinde*.

Tale forma vale per qualunque censura. Nulla vi si deve aggiungere, nè il confessore deve far menzione della facoltà ricevuta per le censure *specialiter* riservate, giacchè nel foro sacramentale la causa è trattata esclusivamente tra il reo e Dio (2).

b) che per l'assoluzione dalla censura in foro interno *non sacramentale* non si richiede alcuna forma, ma è sufficiente qualunque parola o segno che esprima l'assoluzione (3).

---

(1) « Misereatur tui omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. — Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. — Dominus noster J. Christus te absolvat: et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Deinde ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. — Passio Domini nostri Jesu Christi, merita B. M. Virginis et omnium Sanctorum, quidquid boni feceris et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae et praemium vitae aeternae. Amen. (Rit. Rom., tit. 3 c. 2).

(2) È invece da esprimersi nei *rescritti* in *foro esterno,* per *facoltà* di *chi* si concede la dispensa: per es. nei matrimonii.

(3) Scrive il D'Annibale l. c. § 355: « Et aliquo signo externo danda est. Et si ab una, vel altera, ex pluribus, detur, apparere debet a qua detur, alias perinde erit ac si data non esset. Et quamvis dari possit facto et reipsa, numquam tamen praesumendum est sic datam fuisse; ut puta si R. P. communicet cum vitando. Tandem advertit Legislator quod si absolvenda sit in foro non sacramentali censura excommunicationis, regulariter formam adhiberi convenit in eisdem libris traditam ». Cfr. C. 4. de sent. excomm.

Però quando si assolve *dalla scomunica, conviene* servirsi dell' apposita forma che si trova nel Rituale (1).

Effetti dell' assoluzione.

Can. 2251. Si absolutio censurae detur in foro externo, utrumque forum afficit: si in interno, absolutus, remoto scandalo, potest uti talem se habere etiam in actibus fori externi, sed nisi concessio absolutionis probetur aut saltem legitime praesumatur in foro externo, censura potest a Superioribus fori externi, quibus reus parere debet, urgeri, donec absolutio in eodem foro habita fuerit.

1. Vedemmo cosa sia il *foro esterno* e il *foro interno*. La *giurisdizione del foro esterno* riguarda direttamente e immediatamente il bene della comunità; la *giurisdizione del foro interno*, invece, riguarda direttamente e immediatamente il bene dell' individuo.

Ammessa tale distinzione di principii, ne viene di conseguenza una seconda distinzione di regole nell' esercizio della giurisdizione (2).

V, 10, in Clem. ove è detto: « Si Summus Pontifex scienter etiam excommunicato participet literis, verbo vel osculo seu alio quovis modo, ipsum per hoc absolvere nulla ratione censetur, *nisi* se *velle* forsitan *exprimat* illum *ex hoc* pro absoluto haberi ».

(1) La forma ordinaria per assolvere dalla scomunica è la seguente: « Dominus N. I. C. te absolvat; et ego auctoritate Ipsius, et Sanctissimi Domini nostri Papae (vel Reverendissimi Episcopi, vel talis Superioris) mihi commissa, absolvo te a vinculo excommunicationis, in quam incurristi vel incurrisse declaratus es propter tale factum (vel causam, etc.): et restituo te communioni et unitati fidelium, et sanctis Sacramentis Ecclesiae, in nomine Patris et Filii, et Sp. S. Amen ». Rit. Rom., tit. III, c. c. 2, 3, 5. Si usa la solenne, quando è prescritta dal Superipre delegante.

(2) Cfr. Sole, l. c., n. 185; Thesaurus, l. c., c. 22; Lega, l. c. n. 125, not. etc.

Nel *foro interno* accusato e testimonio è solo il penitente, al quale bisogna credere sia se depone a suo favore quanto se depone contro, secondo il principio: *ex ore tuo te iudico.*

Nel foro *esterno* invece, ogni atto tanto se favorevole quanto se odioso, deve essere provato.

Ciò posto, risulta logico che un atto di foro esterno può aver valore nel foro interno, ove conta l'asserzione del reo; mentre un atto del foro interno non ha valore probativo nel foro esterno, eccetto il caso che di tale atto si possa in qualche modo provare la realtà.

2. Perciò l'assoluzione dalla censura data nel foro esterno, vale anche per il foro interno.

L'assoluzione data nel foro interno, non vale per il foro esterno, ove non sia provata o legittimamente presunta. La prova si può avere quando il confessore rilascia un documento ove si attesti l'avvenuta assoluzione dalla censura (non dal peccato, su cui verte inesorabile il sigillo sacramentale); si ha la presunzione quando il censurato si va a confessare *pubblicamente* da chi ha facoltà di assolvere dalle censure: del valore di tali prove è giudice esclusivamente il Superiore, il quale può ritenere non assolto — nonostante dette prove — il reo che non riparasse i danni e lo scandalo.

3. Colui che è assolto nel *foro interno* da censura *pubblica*, può godere dell'assoluzione anche negli atti del foro esterno, ma a condizione che eviti lo scandalo (1).

---

(1) C. 39, X, *de sententia excomm.* V, 39: « Respondemus quod nisi excommunicati a te super absolutione sua literas nostras, vel illius, cui vices nostras in hac parte commisimus, reportaverint, aut alio modo legitime de illorum absolutione tibi constiterit, tu ipsos pro excommunicatis, ut prius, habeas et facias evitari » S. C. S. off. 3 genn. 1640; 28 sett. 1672; lett. 2 marzo 1882; (Missur.), 28 ag. 1861, S. C. de Prop. Fide istruz. (ai miss. del Congo) 14 genn. 1762, n. 2: « Assolvendo essi missionari nel foro interno taluno degli incorsi nelle censure riservate alla S. Sede, e dichiarati incorsi dai Vescovi per pubblica sentenza o in altro modo giudizialmente, sono tenuti di avvertire gli assoluti che fino a tanto

In pericolo di morte.

Can. 2252. Qui in periculo mortis constituti, a sacerdote, specialis facultatis experte, receperunt absolutionem ab aliqua censura ab homine vel a censura specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, tenentur, postquam convaluerint, obligatione recurrendi, sub poena reincidentiae, ad illum qui censuram tulit, si agatur de censura ab homine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve facultate praeditum, ad normam Can 2254, § 1, si de censura a iure; eorumque mandatis parendi.

1. Notiamo anzitutto che altro è *periculum mortis* e altro *articulum mortis*. Si ha il *periculum* quando la morte *è veramente probabile*; *l'articulum*, quando *è imminente e quasi certa*.

---

non saranno stati assoluti nel foro esterno dal Vescovo, devono reputarsi e contenersi come se non fossero stati in alcun modo assoluti e però non esser lecito ai medesimi di conversare, intervenire nella chiesa, ricevere i Sacramenti, etc.». S. Penit. 27 aprile 1886, ad 4.

Giova qui riferire ciò che osserva il Wernz, l. c. n. 174: «Si censura fuerit occulta, tunc censuratus non prohibetur etiam publice se habere ut absolutum. Quodsi accidat, ut deinde censura innotescat et causa ad forum externum deferatur, poterit quidem propter delictum, cuius causa censuram incurrerat puniri, sed nequaquam tractari tamquam irregularis, quasi censuram nondum sublatam violasset, si modo de absolutione obtenta fidem facere possit. Quae relatio ad externum forum iudiciale videtur etiam dari, quando qui notorie censuram incurrerat et in foro conscientiae absolutus fuerat, occulte et sine scandalo contra prohibitionem censurae fecerit. Si casus ad forum iudiciale deductus fuerit, dum in eo causa pendet nec absolutio pro foro interno est danda nec si data fuerit quidquam videtur prodesse: non enim videtur dari ab Ecclesia facultas quae redundet in praeiudicium fori exterioris atque maxima adest incongruentia iuridica, si dum iudex iudicium instituit de vinculo penali, veniat alius qui illud vinculum solvat et contemptui exponat iudicis potestatem». Cfr. Ballerini-Palmieri, l. c.; Constit. Bened. XIV *Inter praeteritos* §§ 61-63. Suarez, l. c. disp. VII, sect. 5 n. 20, disp. XCI sect. 2, n. 11; Sanchez, *De*

« Mortis periculum, dice il D' Annibale, significat illud rerum discrimen in quo et superesse et occumbere utrumque est vere graviterque probabile, sive illud ab intrinseco, ut puta morbo, vulnere inflicto, partu difficili, extrema senectute, etc.; sive ab extrinseco, velut ex bello, navigatione periculosa et id genus ceteris » (1).

2. Premettiamo il Can. 882: « In periculo mortis omnes sacerdotes, licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis aut censuris, quantumvis reservatis et notoriis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus, salvo praescripto Can. 884, 2252 » (2).

In pericolo di morte, quindi, *tutti i sacerdoti*, anche non approvati alle confessioni, possono assolvere *da qualunque peccato* e da qualunque censura.

Il Can. 2252 conferma il Can. 882, perchè dice: qui... a *sacerdote* (non a confessario) specialis facultatis experte, etc.».

Già questa disposizione si trovava nel Conc. Trid.: «Verum tamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, *ut nulla sit reservatio in articulo mortis*, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt » (3).

Matrim. I, VIII, disp. 34, n. 29; Thesaurus l. c. I, c. 22; Bonacina, *De cens.* disp. I, q. 3, p. 10; Constit.-Bened. XIV « *Pastor Bonus* » §§ 6, 7, 8, 32. Gasparri, *De Matrim.* n. 251; 322, 430; Wernz, l. c. tom. IV, n. 609, not. 9, 10. Era perfettamente errata l'opinione di Noldin, il quale distingueva, l. c. n. 31, tra censura *contratta nel solo foro interno* e censura *contratta nel solo foro esterno*.

(1) D' Annib., *Commentar. in Const. Ap. Sedis,* n. 238.

(2) Can. 884: « Absolutio complicis in peccato turpi invalida est, praeterquam in mortis periculo; et etiam in periculo mortis, extra casum necessitatis, est ex parte confessarii illicita ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV *Sacramentum poenitentiae*, 1 Iun. 1741.

(3) Conc. Trid. Sess. XIV, de poenitentia, cap. 7; cfr. c. 5, de poenis, V, 9, in VI; c. 3, de poenis, V, 8 in Clem.; c. 1, de privilegiis, V, 7 in Extrav. comm.

Naturalmente l'assoluzione così data è valida e lecita anche se è presente un altro sacerdote approvato.

La S. C. del S. Ufficio fin dal 29 luglio 1891, aveva risposto: « Non sunt inquietandi qui tenent validam esse absolutionem in articulo mortis concessam a sacerdote non approbato, etiam quando facile advocari seu adesse potuisset sacerdos approbatus; et qui tenent validam esse absolutionem in eodem articulo mortis concessam a peccatis reservatis, sive simpliciter sive cum censura, per sacerdotem non habentem iurisdictionem in reservata, etiamsi advocari seu adesse facile potuisset sacerdos habens praedictam iurisdictionem ».

3. L'assoluzione da qualunque censura è *valida,* anche da quelle *ab homine* o riservata *specialissimo modo* alla S. Sede.

Però per queste due c'è una condizione *essenziale.* Il censurato, dopo guarito, deve ricorrere al *superiore competente* per *la sanzione* dell'assoluzione ottenuta e ciò sotto pena di ricadere nella censura.

Se si tratta di censura *ab homine,* deve ricorrere a chi la inflisse; se di censura *a iure specialissimo modo* riservata alla S. Sede, deve ricorrere alla S. Penitenzieria oppure al Vescovo o ad altri munito di facoltà.

Il penitente può ricorrere o da sè o per mezzo del confessore. Il Canone non fa obbligo al confessore di ammonire il penitente di tale dovere. Talora questo dovere si rende molto difficile; e allora il confessore nella sua prudenza vedrà se conviene o no rendere avvisato il penitente dell'obbligo che gli incombe. A ogni modo il confessore, anche *in periculo mortis* deve tenere presente ciò che prescrive il Can. 2254, § 3.

Il ricorso non si dovrà fare subito appena guarito, ma *dentro un mese* dall'avvenuta guarigione. Cfr. Can. 2254, § 3.

Pure in questo caso il penitente può servirsi del dispositivo del Can. 2254, § 2, tralasciando o interrompendo il ricorso al Superiore competente per essere assolto da un confessore munito di facoltà.

4. Fatto il ricorso e avuta l'assoluzione, il penitente deve adempiere ciò che gli viene imposto: « eorumque mandatis parendi ».

Disputano i Canonisti se l'obbligazione « eorum mandatis parendi » sia *sub poena reincidentiae*. Vermerch, l. c. n. 452 l'afferma; Arregui, l. c. n. 617, lo nega: questi non adduce ragioni; quello fa prima di tutto una questione di sintassi per la posizione della frase nel Canone e poi un parallelo tra tale frase e un responso della S. Sede in data 30 marzo 1892, e conclude che « in dubio a veteri jure non est recedendum ».

A nostro avviso *sub poena reincidentiae* v'è nel penitente il *solo obbligo di ricorrere,* ma non quello di *stare alle prescrizioni superiori*. Il Canone è chiaro; ma per chi non lo fosse, potrà chiarirsi con la luce dei canoni precedenti.

Perchè vi sia la reincidenza è necessario che il Superiore assolva sotto tale *espressa condizione*: quando questa condizione manca, il penitente potrà peccare, se non fa ciò che deve, ma non ricadrà, *per sè,* nella stessa pena; eccetto il caso che il non fare quanto gli fu imposto costituisca da se, *ex natura sua,* un vero delitto, cui è annessa la censura. Cfr. Can. 2239, § 1.

Altro caso di reincidenza si ha quando lo stesso diritto la minaccia come nel Can. 2254. § 3. Se il legislatore l'avesse voluta anche nel caso in esame, l'avrebbe indicata esplicitamente come ha fatto nel ricordato Canone. A ogni modo non si dimentichi il principio fondamentale di tutta la giurisprudenza penale che « odia sunt restringenda », che in dubio « reo favendum est » (1) e che « in poenis benignior est interpretatio facienda » Can. 2219 § 1.

5. Notiamo che è considerato in pericolo di morte pure il soldato chiamato *in guerra*, anche prima che si trovi sul campo. « Miles quicumque in statu bellicae convocationis, seu, ut aiunt, *mobilitationis*, constitutus, ipso facto aequi-

(1) Cfr. Chelodi, l. c. n. 35.

parari potest iis qui versantur in periculo mortis, ita ut a quovis obvio sacerdote possit absolvi » (1).

Fuori del pericolo di morte

Can. 2253. Extra mortis periculum possunt absolvere:

1.° A censura non reservata, in foro sacramentali quilibet confessarius: extra forum sacramentale quicumque iurisdictionem in foro externo habeat in reum;

2.°. A censura *ab homine*, ille, cui censura reservata est ad normam can. 2245, § 2: ipse autem potest absolutionem concedere, etiamsi reus alio domicilio vel quasi-domicilium transtulerit;

3.° A censura *a iure reservata*, ille qui censuram constituit vel cui reservata est, eorumque successores aut competentes Superiores aut delegati. Quare a censura reservata *Episcopo* vel *Ordinario*, quilibet Ordinarius absolvere potest suos subditos, loci vero Ordinarius etiam peregrinos; a reservata *Sedi Apostolicae*, haec aliive qui absolvendi

---

(2) S. Penit., 18 marz. 1912; 29 maggio 1915 (A. VII, 282). Per la *poena reincidentiae* Cfr. Ballerini-Palmieri, l. c. n. 140, 295, not. (a); Oietti, *Synopsis*, III, n. 3492; Cury-Ferreres, l. c. II n. 574, 576; Hilarius a Sexten, l. c. p. 35; S. C. C. in caus. cassan. 26 april. 1749 e D' Annib., l. c. I, n. 354, not. 19; 230, 231.

Wernz, l. c. n. 177, not. 183, scrive: « D' Annibale censet post Constit. « *Apostolicae Sedis* » non amplius habere locum *ipso iure* reincidentiam; at certe per decreta S. Officii saltem instaurata est poena reincidentiae in censuram contra eos, qui postquam in casibus urgentioribus a reservatis R. Pontifici absoluti fuerunt ab inferiori, non recurrunt intra mensem saltem per epistolam ». E in una nota precedente, n. 160, lo stesso Autore osserva: « Ab absolutis in articulo mortis a censura speciali modo R. P. reservata remanet, si convaluerint, obligatio *standi mandatis Ecclesiae*, i. e., recurrendi per se vel per confessarium ad R. Pontificem vel ad habentem facultatem absolvendi a censuris R. Pontifici speciali modo reservatis (S. C. Inquis. 19 aug. 1891) et quidem sub poena reincidentiae in eandem censuram. (S. C. Inquis. 17 junii 1891). Cfr. D' Annib. I, 354, n. 20.

potestatem ab ea impetraverint sive generalem, si censura *simpliciter reservata* sit, sive specialem, si *reservata speciali modo* sive denique specialissimam, si *reservata specialissimo modo*, salvo praescripto can. 2254.

1. *Dalle censure non riservate* può assolvere:

a) nel foro *sacramentale* (seu in actu confessionis) *qualunque confessore.* Si badi che non è detto: *qualunque sacerdote*, ma *qualunque confessore*, perchè la potestà di assolvere dalle censure in foro interno è connessa alla potestà di assolvere dai peccati (1).

b) extra forum sacramentale (e cioè sia nel *foro conscientiae* che nel *foro esterno)* chiunque ha *giurisdizione nel foro esterno* sul reo.

La giurisdizione di cui qui si parla non va intesa nel senso generico di quella che compete a chi sta a capo di un popolo, per es. di un parroco (2), ma nel senso specifico di « ius regendi societatem perfectam » nella quale giurisdizione è *naturalmente* incluso il *potere legislativo*, da cui promana il potere *giudiziale* e quello *coattivo*. In tal modo la *giurisdizione nel foro esterno* voluta dal can. 2253, n. 1 compete semplicemente *agli Ordinari*. Cfr. Can. 198. Il parroco può esercitare la sua giurisdizione o potestà ordinaria *solo nel foro interno* e sotto la dipendenza del Vescovo o del Romano Pontefice.

Il parroco dunque non può assolvere dalle censure non riservate nel foro esterno (3).

---

(1) D' Annibale, l. c. § 335.

(2) Arregui, l. c. n. 49.

(3) Cfr. Duix, De Parroco, p. I, sect. II, c. V. Vermeersch, l. c. n. 453, contro Eichmann, Das Strafrecht, p. 87; Fanfani, *De Iure Parochorum,* n. 200, scrive: « Iurisdictio fori externi importat potestatem legislativam, iudicialem et coactivam; importat scilicet legitimam potestatem subditos praeceptis et legibus gubernandi in ordine ad ipsum bonum commune; importat potestatem eos faciendi, atque tribunal erigendi ad causas processu publico excutiendas et

2. Dalla censura *ab homine*, può assolvere colui al quale è riservata a norma del Can. 2245, § 2.

Si ricordi che la censura *latae sententiae* o *a iure* o ab *homine* non è riservata, se non è dichiarato espressamente nella legge o nel precetto (1).

Il Superiore che è competente su tale censura può assolvere il reo anche quando questi ha trasferito altrove il proprio domicilio o quasi-domicilio, giacchè *ratione censurae inflictae* egli non perde la giurisdizione sul delinquente.

3. Dalla censura riservata *a iure* può assolvere:

a) chi la emanò;

b) colui al quale è riservata;

c) i loro successori;

d) i loro superiori competenti;

e) i loro delegati.

Quindi:

a) dalla censura riservata al *Vescovo* o all' *Ordinario*, *qualunque Ordinario* può assolvere i propri sudditi; l' *Ordinarius loci* può assolvere anche i pellegrini.

---

definiendas. Atqui parochis tribuitur quidem potestas fideles sibi commissos gubernandi quoad administrationem Sacramentorum et etiam quoad pabulum christianae doctrinae ipsis praebendum: minime vero habent parochi ex eorum proprio officio potestatem leges ferendi, neque iuridice iudicandi aut puniendi transgressores, sed haec potestas iure divino et ecclesiastico reservatur Episcopis vel S. Pontifici. *Ergo parochis non competit iurisdictio* externi fori. Et per hoc fit satis doctrinae Iansenistarum olim strenue defensae, qua sustinebatur etiam parochis competere aliquam iurisdictionem, nedum interni, sed et externi fori. Cfr. Vernz, l. c. n. 175; Ferraris, Prompt. Bull. v. Excomm. art. 8, n. 4; Schmalzer, l. c. n. 96; Kober, l. c. p. 469; Noldin, l. c. n. 28; Lega, l. c. n. 124; Hilarius, a Sexten, l. c. p. 40.

(1) Nell' antico diritto tale distinzione non esisteva e la censura *ab homine* era sempre riservata: « Nam quae irrogantur ab homine, sive per modum sententiae particularis sive per modum praecepti, translatitium est ab inferioribus absolvi non posse ». D' Annib. l. c. § 345.

b) dalla censura riservata alla Sede Apostolica può assolvere:

1. la S. Sede, naturalmente da *tutte* le censure.

2. coloro che ne ottennero la potestà. Questa facoltà deve essere: a) *generale*, per assolvere dalle censure *simpliciter riservate;* b) *speciale*, per assolvere dalle censure *speciali modo* riservate; c) *specialissima*, per assolvere dalle censure riservate specialissimo modo.

Dei casi urgenti

Can. 2254, § 1. In casibus urgentioribus, si nempe censurae latae sententiae exterius servari nequeant sine periculo gravis scandali vel infamiae, aut si durum sit poenitenti in statu gravis peccati permanere per tempus necessarium ut Superior competens provideat, tunc quilibet confessarius in foro sacramentali ab eisdem, quoquo modo reservatis, absolvere potest, iniuncto onere recurrendi, sub poena reincidentiae, intra mensem saltem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum aliumve Superiorem praeditum facultate et standi eius mandatis.

§ 2. Nihil impedit quominus poenitens, etiam post acceptam, ut supra, absolutionem, facto quoque recursu ad Superiorem, alium adeat confessarium facultate praeditum, ab eoque, repetita confessione saltem delicti cum censura, consequatur absolutionem; qua obtenta, mandata ab eodem accipiat, quin teneatur postea stare aliis mandatis ex parte Superioris supervenientibus.

§ 3. Quod si in casu aliquo extraordinario hic recursus sit moraliter impossibilis, tunc ipsemet confessarius, excepto casu quo agatur de absolutione censurae de qua in can. 2367, potest absolutionem concedere sine onere de quo supra, iniunctis tamen de iure iniungendis, et imposita congrua poenitentia et satisfactione pro censura, ita ut poenitens, nisi

intra congruum tempus a confessario praefiniendum poenitentiam egerit ac satisfactionem dederit, recidat in censuram.

1. Il canone riguarda esclusivamente i *casi urgenti*, i quali non hanno nulla a che vedere col *periculum mortis* di cui al can. 2252.

Di casi urgenti agli effetti dell' assoluzione *straordinaria* dalle censure, il Codice ne riconosce due: 1. quando non si può osservare nel foro esterno la pena *latae sententiae* (1) senza il pericolo di *grave scandalo* o di *infamia*; per es. se non celebrando la Messa, non ricevendo la Comunione, non contraendo il matrimonio, ecc., il censurato destasse tale ammirazione da compromettere la propria fama. 2. quando al penitente *è duro di rimanere* in istato di peccato mortale per il tempo necessario ad essere assolto dal Superiore competente. Riguardo al 2. caso è da notarsi: 1. il *durum* non deve farsi diventare *durius* vel *durissimum*: basta che al penitente sia *penoso* restare in peccato. 2. questo *durum* è da intendersi non *oggettivamente*, ma *soggettivamente*, in rapporto cioè allo stato d' animo e d' indole del penitente. 3. il tempo necessario a dar luogo *all' urgenza* e quindi all' assoluzione, può essere di tre giorni, di due e anche di uno: perciò quando al penitente è *doloroso* attendere anche *un solo* giorno gli si può dare l' assoluzione. A ogni modo queste circostanze devono essere giudicate dal confessore, il quale non dovrà mai dimenticare che: *benignior est interpretatio facienda* (2).

---

(1) Si noti che trattasi solo di censure *latae sententiae notorie*. Se fossero *occulte* si osservi il Can. 2232. Per le censure *ferendae sententiae*, dopo che sono *inflitte*, non ha luogo il caso urgente, perchè già divenute *pubbliche*, almeno di diritto, e come tali da osservarsi anche nel foro esterno.

(2) Queste disposizioni erano già contenute, sostanzialmente in vari responsi della S. C. del S. Officio. In data 16 giugno 1897: « Ex decreto S. Inquis. 23 junii 1886 (v. n. 1858) cuilibet confessario directe absolvere licet a censuris etiam speciali modo S. Pon-

2. In tali casi *qualunque confessore* può assolvere nel foro *sacramentale,* cioè in *confessione,* da *qualunque censura, comunque* riservata: quindi anche da quelle riservate *specialissimo modo Rom. Pontif.*

3. Cotesta assoluzione è subordinata, per la validà immediata, ad alcune condizioni da farsi e da accettarsi *hic et nunc:*

1. il confessore *deve* imporre l'obbligo al penitente, *prima* di assolverlo, di ricorrere *entro un mese* al superiore competente;

2. di stare a quanto gli verrà comandato dopo il ricorso.

Tali condizioni devono farsi con la *esplicita* minaccia della reincidenza in caso di non avvenuto ricorso entro il mese o di mancato ottemperamento agli ordini che sarà per ricevere.

4. Si noti che mentre nel *periculum mortis* non è *tassativo,* pel confessore, l'obbligo di ammonire il penitente di

---

tifici reservatis *in casibus vere urgentioribus,* in quibus absolutio differri nequit absque periculo gravis scandali vel infamiae, iniunctis de iure iniungendis, sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras, nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem. Dubium tamen oritur pro casu, quo nec scandalum nec infamia est in absolutionis dilatione, sed poenitens censuris papalibus innodatus in mortali diu permanere debet, nempe per tempus requisitum ad petitionem et concessionem facultatis absolvendi a reservatis; praesertim cum theologi cum S. Alphonso de Ligorio ut quid durissimum habeant pro aliquo per *unam vel alteram diem* in mortali culpa permanere. Hinc post decretum 23 junii 1886, deficiente hac in questione theologorum solutione, quaeritur: 1. Utrum *in casu quo* nec infamia, nec scandalum est in absolutionis dilatione, sed durum valde est pro poenitente in gravi peccato permanere per tempus necessarium ad petitionem et concessionem facultatis absolvendi a reservatis, *simplici confessario liceat a censuris S. Pontifici reservatis directe absolvere iniunctis de iure iniungendis, sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras,* nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii abolutus recurrat ad S. Sedem ». Et responsum prodiit: « Ad 1. *Affirmative,* facto verbo cum SSmo ».

dover ricorrere al superiore competente, è invece perentorio *in casibus urgentioribus* « iniuncto onere recurrendi ».

Se il penitente non accetta nè l'una nè l'altra condizione, o ne accetta una sola, il confessore *non può* asolverlo, eccetto il caso che adducesse le ragioni contemplate nel § 3, del presente canone (1).

5. Il ricorso può farlo tanto il penitente quanto il confessore, dietro incarico del penitente.

Il penitente può farlo *a voce* o per *lettera*. Il confessore *solo* per lettera. Nella lettera si deve tacere il nome *vero* del penitente.

Il penitente è dispensato dal ricorso quando egli non è capace di farlo da sè perchè non sa scrivere e in tanto non è nella possibilità di adire personalmente il superiore; nè può servirsi del confessore, perchè andrebbe incontro a un grave incomodo « si id fieri possit sine gravi incomodo ».

6. Il ricorso può farsi indifferentemente

a) alla S. Penitenzieria;

b) al Vescovo;

c) o a un altro superiore qualunque munito di facoltà (2).

---

(1) L'assoluzione di cui al § 1 del canone in esame, è *diretta*. Lo dichiarò la S. C. del S. Officio il 19 ag. 1891: « Ex decreto S. Officii (23 junii 1886) *in casibus urgentioribus dari potest absolutio a censuris etiam speciali modo reservatis S. Pontifici,* sub quibusdam tamen conditionibus: sed in praelaudato decreto non dictum fuit an ista absolutio *sit directa vel indirecta* ». Hinc quaeritur: « 3. An absolutio data in casibus urgentioribus, a censuris etiam speciali modo S. Pontifici reservatis, in sensu decreti S. Officii (23 junii 1886) sit directa, vel tantum indirecta ». Et prodiit responsum: « Ad 3. Affirmative ad primam; negative ad secundam partem ». L'assoluzione *indiretta* è inconcepibile, come dicemmo più innanzi. Anche se data con condizione risolutoria, essa è sempre diretta: la censura si rimette, cioè, in forza della sentenza giudiziale emessa su di essa. Onde se il penitente non adempie agli obblighi ricevuti, revivisce la censura, ma non il peccato.

(2) Cf. S. C. S. Off. 19 dic. 1900 in Collect. S. C. de Prop. Fide, vol. II, pag. 414: « In casibus urgentioribus.... (Decr. S. Off. 23 junii 1886, V. n. 1658) dari potest absolutio a reservatis S. Sedi,

7. È in facoltà del penitente, assolto con la condizione di cui al § 2, di adire un altro confessore *privilegiato*, anche se ha già fatto ricorso al Superiore competente. Rinnovata la confessione, almeno del solo delitto cui è annessa la censura, e ottenuta l'assoluzione, riceva dal medesimo gli ordini da eseguire.

Il penitente così assolto non è più obbligato a stare a quanto gli fossero per prescrivere i superiori, ai quali aveva fatto ricorso (1).

---

sub poena tamen reincidentiae nisi absolutus infra mensem ad Sanctam Sedem recurrat, eius mandata suscepturus. Ubi tamen Episcopi facultatem habeant delegatam absolvendi a praedictis reservatis, qualis solet ipsis concedi per quinquennale folium S. C. de Propaganda Fide (Form. X, sub n. 10) *dubitatur de necessitate recursus immediati* ad S. Sedem. Quaerit igitur Episcopus N. N., ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus:

1. Utrum sufficiat in casu absolutionis, ut supra, concessae, recursus ad Episcopum facultate absolvendi instructum; et quatenus affirmative:

2. Utrum sufficiat etiam in casu eodem recursus ad Vicarium generalem Episcopi, tamquam ad Ordinarium facultatum episcopalium absolvendi de iure participem. Et prodiit responsum: R. ad 1. et 2. *Affirmative*, facto verbo cum Sanctissimo ».

(1) Poichè il § è *chiarissimo*, non ha bisogno di esame comparativo con altri canoni e tanto meno con disposizioni anteriori al Codice. È inutile quindi addurre, come fa il Sole, l. c, n. 195, un responso del S. Officio per dimostrare che *non basta ricorrere a un semplice Sacerdote facoltizzato per i casi riservati*, ma che occorre rivolgersi a un Superiore *competente*. Ecco il responso in data 19 dic. 1900: « Utrum generatim sufficiat recursus ad quemlibet sacerdotem habitualiter subdelegatum ab Ordinario ad absolvendum ab his papalibus reservatis, a quibus poenitens fuerit accidentaliter ut supra, vi decreti S. Officii 1886 absolutus ». Et prodiit responsum: « Negative ». Ora è più che evidente il contrasto fra tale responso e il § 2 del Can. 2254: « nihil impedit quominus poenitens, etiam post acceptam, ut supra, absolutionem, facto quoque recursu ad superiorem, alium adeat confessarium facultate praeditum, etc. ». Nel contrasto, ha naturalmente valore la legge posteriore. Ma noi ci permettiamo di osservare a chi tiene opposta sentenza: 1. Nel § 1 non si prescrive di adire un *nuovo* confessore privilegiato e nel

È ovvio che se il *nuovo confessore* ha giurisdizione in *foro esterno*, l' assoluzione si può ricevere anche *extra sacramentum poenitentiae*.

8. Se in *qualche caso straordinario* è moralmente impossibile ricorrere al superiore competente, il confessore può concedere l' assoluzione senza imporre l' obbligo di ricorrere ai superiori di cui al § 1. Però il confessore deve ordinare al penitente di *risarcire i danni* e *riparare lo scandalo* (cui allude la frase iniunctis de iure iniungendis) imposta inoltre una congrua penitenza e relativa soddisfazione per la censura.

Il confessore *deve* inoltre determinare *espressamente* al penitente entro quanto tempo deve compiere la penitenza e la soddisfazione, specificandogli che se trascorso tale tempo non ha fatto l' una e l' altra cosa, ricade nella censura.

---

tempo stesso di ricorrere *al Superiore competente*: ma si parla solo di quest' ultimo. Il § 1 è dunque una regola generale. 2. Il § 2 è *una eccezione* al § 1, perchè si dice che il penitente *può* adire un confessore privilegiato, anche ove avesse già fatto ricorso: quel « facto *quoque* recurso » vuol dire: anche se ha dato un passo che ormai diventa inutile. Tanto è vero che il penitente non è più obbligato di dovere stare a quanto gli prescriverà il Superiore. (Sebbene sia sempre in sua facoltà di decidere se vuole ottemperare agli ordini del confessore o del Superiore).

3. Se non fosse questa la legittima deduzione del § 2, a che scopo il penitente, già confessatosi del delitto, dovrebbe, sebbene spontaneamente, adire un confessore privilegiato e nel tempo stesso ricorrere a un Superiore competente? Non basterebbe l'assoluzione di quest' ultimo per la censura, di cui gli fu già rimesso il peccato?

4. Inoltre, se il reo fosse obbligato a dover ricorrere al Superiore competente, anche se va da un confessore facoltizzato, non sarebbe più logicamente tenuto alle imposizioni di quest' ultimo, come avente autorità nel foro esterno? Il § 2 invece prescrive tutto il contrario: onde è naturale concludere che quell'assoluzione è da sè sola sufficiente, della quale uno può validamente accettare le conseguenze.

In virtù del § 2 del Can. 2254 il penitente, assolto da un confessore privilegiato, non è più tenuto a ricorrere al Superiore competente e, avendo già ricorso, a stare alle di lui prescrizioni.

Si potrebbe verificare la morale impossibilità del ricorso quando ci fosse il pericolo di violazione del sigillo, ecc. (1).

9. Anche nell' ultimo caso straordinario il Codice fa un' eccezione; ed è che quando si trattasse di assolvere uno il quale è incorso nella censura per avere assolto il complice in peccato turpe, non si può mai dispensarlo dal fare il ricorso di cui al § 1.

Certo però che se il sacerdote penitente, per impossibilità manifesta, non può ricorrere *intra mensem* a chi di dovere, il confessore può prorogargli il tempo utile secondo stima necessario e opportuno, sempre però *sub poena reincidentiae*.

La proroga, naturalmente, deve essere *determinata* (2).

---

(1) Cfr. Collectan. n. 2023, 2095: resp. S. C. S. Off. 2 Nov. 1898, 7 giugn. 1899, 5 sett. 1900: « Relate ad censurarum absolutionem Summo Pontifici reservatarum, S. C. R. et U. Inq. die 7 Nov. 1898 sequentia declaravit: « *Quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poenitentiariam mittere possunt et durum sit poenitenti adire alium confessarium*, in hoc casu *licet confessario poenitentem absolvere* etiam a casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam ». His statutis, Episcopus N. ad pedes S. V. provolutus humiliter expostulat: An ut onus epistolam mittendi cesset, scribendi impedimentum adstringere debeat confessarium simul et poenitentem; vel sufficiat, sicut aliqui interpretati sunt, quod *poenitens scribendi impar*, eidem confessario a quo, vi decret. 1886 et 1897 absolutus fuerit, se presentare nequeat, et ipsi durum sit alium confessarium adire; licet confessarius absolvens, pro poenitente, epistolam ad S. Sedem mittere posset: — R. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam. — SS.mus adprobavit.

(2) Il caso di cui nell' eccezione trovasi nel Can. 2367: « § 1. Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi incurrit ipso facto in excommunicationem specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; idque etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine gravi aliqua exoritura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri.

§ 2. Eandem excommunicationem non effugit absolvens vel fingens absolvere complicem qui peccatum quidem complicitatis, a quo nondum est absolutus, non confitetur, sed ideo ita se gerit, quia ad id a complice confessario sive directe sive indirecte inductus sit. ».

10. Su quale criterio si fonda questa eccezione? Lega, e con lui non pochi dei moderni canonisti, la fanno basare sul fatto che il sacerdote non è *illetterato* e che per lui, quindi, non si può dare il caso della morale impossibilità del ricorso al competente superiore (1). Questa ragione non ci sembra convincente, perchè la morale impossibilità del ricorso non è costituita solo dal fatto che il censurato non sappia scrivere: questa è una delle tante circostanze che si possono dare, ma non è la sola che si dia.

Tra le altre, c'è pure questa e di tutte, forse, la più grave: il pericolo di violazione del sigillo. Questo pericolo può verificarsi non solo per i laici, ma anche per i sacerdoti. Inoltre nel canone non si fa, per le censure incorse per altri delitti, distinzione o riserva tra laico e sacerdote, illetterato e letterato: onde anche un Sacerdote, verificandosi le circostanze di cui al § 3, può essere dispensato dal ricorrere ai superiori competenti, quando non si tratti però di censura incorsa per l'assoluzione di cui al Can. 2367. Da ciò risulta evidente che la restrizione non è fatta direttamente *in odium personae*, ma *in odium criminis* e solo indirettamente in *odium personae seu sacerdotis* (2).

---

(1) Lega, l. c. n. 146: « In rescripto diei 7 junii 1899 fit exceptio de Sacerdote qui absolvit complicem in peccato turpi: — et hoc intelligi debet, nempe sacerdotem non comprehendi in indulta exemptione a danda epistola ad S. Sedem; quia sacerdos non est illitteratus; sed si casus fingatur, eum *morbo* impediri quominus scribat, ratio non adest cur excludatur ab indulto generali ». Cfr. Sole, l. c. n. 197, Cerato, l. c., pag. 35.

(2) Riportiamo le varie formule per ricorrere alla S. Penitenzieria. *Mutatis mutandis*, esse possono servire anche per ricorrere al Vescovo o ad altri aventi facoltà:

1. *Beatissime Pater,*

Titius (non si mette il vero nome) contraxit censuram simpliciter (speciali vel specialissimo modo) reservatam S. Sedi ob (duellum patratum, v. g.) Cum ipse nec ad confessarium privilegiatum accedere nec sine absolutione dimitti potuerit, et ceteroquin rite dispositus videretur, absolutionem recepit ad normam Can. 2254,

11. Notiamo, che a differenza del *periculum mortis*, nei casi urgenti, c' è l' obbligo di ricorrere per *tutte* indistintamente le censure, anche per quelle *simpliciter* riservate, comprese quelle *ab homine* e quelle riservate all' Ordinario.

12. Se nei *casi urgenti*, il confessore semplice tralasciasse di ammonire il penitente dell' obbligo di ricorrere ai competenti superiori e di stare ai loro comandi, assolverebbe validamente, ma commetterebbe peccato grave (1).

13. Nel canone in esame è detto « *iniunctis de iure*

---

§ 1. Nunc vero ad oboediendum Ecclesiae praeceptis, per me infrascriptum confessarium ad S. Sedem recurrit ad accipienda mandata, paratus implere poenitentiam, quam in poenam delicti S. V. praescribere dignabitur.

Datum....., die.... mensis.... anni....

N. N. (nome e cognome del confessore)
(residenza per la risposta)

2. *Beatissime Pater,*

Titius sacerdos (vel parochus) complicem suum (vel duos, tres etc. complices suos) in peccato turpi semel (*vel* bis, ter, etc.) absolvit (*vel* absolvere simulavit; *aut etiam:* complicem suum in peccato turpi, qui peccatum complicitatis, a quo nondum fuerat absolutus, ipso Titio ad hoc inducente non est confessus).

Nunc poenitentia ductus ad me venit petens absolutionem admissi criminis, quem ego versantem in urgenti causa absolvi ad normam Can. 2254 § 1, C. I. C.

Hoc Sanctitati Vestrae renuntio, simul significans Titium vere poenitentem exspectare a S. V. prompto et libenti animo poenas sui criminis condignas, quas humillime adimplere paratus est. Responsio dirigatur ad me subscriptum.

N. N. (nome e cognome del confessore)
(residenza)

Datum..... die.... mensis.... anni....

Se fosse il penitente a ricorrere direttamente, non si fa che mutare le parole in prima persona.

Indirizzo: A Sua Eminenza Ill ma e R.ma
Il Sig. Card. Penitenziere Maggiore
Palazzo della Cancelleria Apostolica
ROMA

(1) VERMEERSH, l. c. n. 454.

iniungendis et imposita congrua poenitentia et satisfactione pro censura » e ciò in conformità dei Can. 2248 § 2 e 2250, § 2 e particolarmente del Can. 2242 §§ 2 e 3.

Ora vien dato chiedersi se sarebbe *valida* e *lecita* l' assoluzione che si desse senza imporre gli obblighi di cui nei citati canoni, cioè di riparare lo scandalo e risarcire i danni.

La questione è trattata egregiamente dal Wernz, (1) e noi la riferiamo facendola nostra: « Quaestio de liceitate et valore absolutionis ante datam vel saltem promissam satisfactionem videtur restringenda ad unicum casum practicum, in quo satisfactionem censuratus non vult dare cum possit, vel saltem non vult promittere, dum actu dare non possit. Nec sunt verae exceptiones a generali principio quod absolutio non est danda (i. e. saltem licite) ante datam vel saltem promissam satisfationem, duo casus per modum exceptionis alligari soliti, sc. quando pars, cui satisfactio esset danda, *iniuriam remittit*, vel quando pars laesa oblatam *iustam* satisfactionem *reicit*: nam in primo casu obligatio satisfationis *cessat* et obligatio, quae non datur, urgeri non potest; in altero casu censuratus obligationi suae satisfecit nec amplius est debitor satisfactionis praestandae. Quodsi Ordinarius non data nec promissa satisfactione *valide* absolvit, ratio videtur esse, quae traditur cap. 7 de sent. excomm. V, 11 in Sext. « quoniam etsi contra ius *litigatoris* non tamen contra ius *constitutionis* absolvit », non quia Superior in lege sua *valide* etiam sine causa dispensat; nam ex communi doctrina hic *ordinarius*, prout opponitur *delegato*, intelligitur qui habet ordinariam potestatem absolvendi in casu, sive quia ipse de lege a se facta iudicat, sive quia iudicat de sententia inferioris, sive quia *iure* ei competat potestas absolvendi a sententia Superioris, v. g. Episcopus in censuris papalibus occultis. At etiam Ordinarius *illicite* absolvit, tum ob iniuriam parti factam, tum quia *violat iuris ordinem*. Schmalzgr h. t.

(1) Wernz, l. c. n. 1766, not. (177). Cfr. Pirlunig, l. c. n. 163; Ballerini-Palmieri, l. c. n. 179 sq.; Hilarius a Sexten, l. c. pag. 46.

n. 101; Ballerini-Palmieri l. c. n. 183. Delegatus vero certe ob easdem rationes *illicite* absolvit; sed praeterea etiam *invalide* si conditio de satisfactione praestita vel promissa sit conditio sine qua non, quia in tali hypothesi iurisdictione caret; quodsi illa conditio expresse non apponatur, sed tantum clausola an satisfacta parte» absolutio videtur esse habenda valida cum Sanchez, Reiffenst. Pirhing et aliis; nam ex natura rei sufficit prohibitio, non necessario requiritur *irritatio* actus, nisi speciali iure de contrario caveatur; conditio vero in illa clausola contenta eo modo censenda est apposita, quo continetur in iure communi, in iure autem communi non ponitur ut conditio, cuius defectus irritet actum; ergo etiam in delegato per se absolutionem non reddit nullam. D'Annibale, I, n. 41, 76, 352; Lega l. c. n. 130. Atque inde apparet quid sibi velit in materia absolutionis a censuris clausola addi solita in concessionibus facultatum «*iniunctis de iure iniungendis*» (cfr. v. g. Pagellam S. Poetentiariae), scl. praeter recessum a contumacia, iniungenda est satisfactio parti laesae praestanda et reparatio publici scandali, si adfuit. S. Poenit. 10 dec. 1860, in Act. S. Sedis t. 1, p. 566 cui duplici obligationi nunc adiungenda est obligatio recurrendi per litteras ad Superiorem, quando datur facultas absolvendi cum illo onere» (1).

(1) Crediamo opportuno notare le varie vicende che subì la facoltà di assolvere dai casi urgenti — Nell'antico diritto vigeva l'assioma: « Casus papales, si Papa adiri non potest, fiunt episcopales. » e i canonisti insegnavano che coloro che si trovassero nella impossibilità *perpetua,* potessero essere assolti dal vescovo o da qualunque confessore *absolute;* chi nella impossibilità *diuturna,* sub *poena reincidentiae;* chi in impossibilità *breve,* solo *indirettamente.* Si riteneva impedito colui che non potesse accedere *personalmente* dal Superiore. La S. C. S. Off. il 23 giugno 1886 (A. S. XIX, 46) dichiarava che questa dottrina non poteva più seguirsi, ove si potesse ricorrere *per lettera* e intanto permetteva che si potesse assolvere nei casi urgenti.

Era finora discusso se il ricordato assioma valesse pure per i casi riservati *diocesani:* la risoluzione è ormai affermativa. Cfr.

Delle censure in ispecie.

Can. 2255 § 1. Censurae sunt:

1. Excommunicatio;

2. Interdictum;

3. Suspensio.

§ 2. Excommunicatio afficere potest tantum personas physicas, et ideo, si quando feratur in corpus morale, intelligitur singulos afficere qui in delictum concurrerint; interdictum et suspensio, etiam communitatem, ut personam moralem; excommunicatio et interdictum, etiam laicos; suspensio, clericos tantum; interdictum, etiam locum; excommunicatio est semper censura; interdictum et suspensio possunt esse vel censurae vel poenae vindicativae, sed in dubio praesumuntur censurae.

1. La censura è una pena che priva di alcuni beni spirituali o di beni temporali annessi agli spirituali.

Questa privazione, nei suoi effetti, è diversa a seconda della censura che si incorre.

Le censure sono tre: *la scomunica, l'interdetto* e la *sospensione.*

Questa divisione si ritrova la prima volta nelle Decretali di Innocenzo III in cap. 20, X, De Verb. Signif. (V, 40) ove si legge: « Quaerenti quid per censuram ecclesiasticam debeat intelligi, cum huiusmodi clausulam in nostris litteris apponimus: respondemus quod per eam non solum interdicti, sed suspensionis et excommunicationis sententia valet intelligi ».

Chelodi, l. c. n. 35 — D'Annibale, l. c. I, 349. Lega, l. c. 146; Wernz, l. c. n. 175, nota (161) scrive: « Quae disciplina de *directa* absolutione pro casu urgenti a censuris R. Pontifici reservatis, cum onere recurrendi per litteras sub poena reincidentiae, nondum est expressa sanctione extensa ad censuras Episcopis per ius particulari ab ipsis conditum reservatas (cfr. Lehmkuhl, II, n. 410; Gury-Ferreres l. c. II. n. 574); sed facile propter paritatem rationis illa extensio fieri posset, qua ratione simul induceretur uniformis quaedam praxis in materia reservationis — Lehmkuhl, l. c. n. 880.

2. Immensa è la differenza che passa fra le tre censure e particolarmente fra la scomunica e le altre due.

La *sospensione*, che colpisce solo i chierici, toglie soltanto quelle cose che a questi si appartengono come *ministri dell' altare;* l' *interdetto* proibisce a chierici e a laici di *partecipare* di alcuni beni ecclesiastici: la *scomunica*, invece, pone fuori della Chiesa e conseguentemente priva di tutti i diritti e i benefici che in essa si trovano: colpisce chierici e laici.

3. La *scomunica*, quindi, può colpire chierici e laici e così l' *interdetto;* la *sospensione*, invece, colpisce solo i chierici.

Inoltre la *scomunica* può colpire solo le *persone fisiche*, e anche quando si infligge a un *corpo morale*, si intende che debba colpire solo coloro che concorsero nel delitto.

L' *interdetto* e la *sospensione* possono colpire anche la comunità, come persona morale; però riguardo agli innocenti che della comunità colpita facessero parte, l' interdetto e la sospensione non hanno — nè potrebbero averla — ragione di pena, perchè *nulla poena sine culpa;* si considerano semplicemente come *privazioni*. Scrive a proposito D' Annibale: « Verum privationes quae irrogantur in aliquam universitatem personarum, quae etiam ob unius delictum irrogari possunt, universitatem ipsam, seu personam moralem, regulariter, non singulos, tenent [V, § 44, 14 etc.]: hac re tenent quidem et insontes, qui pars eius universitatis sunt, sed cessant statim ac eius pars esse desierint » (1).

---

(1) Cfr. Card. Lega, l. c. n. 116: « Quia sunt *medicinales* censurae, non possunt infligi in personam moralem, quia crimina patrantur a personis physicis, non a moralibus, iuridice existentibus, arg. c. c. 49, De sent. exc. X (V, 29) et 5, 16 eiusd. tit. in 6 (V, 11). Verum personae morales qua tales, in suis deliberationibus violantes legem possunt supponi suspensionibus, interdictis; tunc enim habentur *privationes poenales*, non *censurae* aut poenae proprio sensu, quibus amplius non tenetur qui desinat esse illius corporis membrum. At nullum dubium quod omnes eidem personae morali

L' *interdetto* può colpire anche i luoghi e quindi si può avere l' *interdetto locale* sia *generale* che *particolare* (cfr. Can. 2270).

4. La scomunica è *sempre* censura, nè mai può infliggersi come pena vendicativa. Il delinquente ha *diritto* di essere assolto dalla scomunica appena recede dalla contumacia.

L' interdetto e la sospensione, invece, possono *talora* infliggersi anche come pene vendicative (1). Scrive D' Annibale: « Excommunicationem vim habere solius censurae, suspensionem vero et interdictum irrogari posse etiam per modum *poenae,* vel per modum *privationis* cuiusdam. Irrogari autem videntur per modum poenae quae 1. vel non contumaci, vel 2. contumaci quidem, sed non quasi medicinae irrogantur. Proinde excommunicatio ipso iure nullius momenti est: suspensio autem et interdictum tenent ut *poenae*, si irrogatae fuerint (ex 1.) in delictum omnino praeteritum; vel in delictum, quod nullum habet tractum successivum (§ 326, 19); vel nulla comminatione, seu monitione praemissa: aut (ex 2°) causa non expressa (§ 329, 30); vel in perpetuum, vel in diem, vel ad beneplacitum irrogantis...»(2).

5. Quando c' è il dubbio se l' interdetto e la sospensione siano censure o pene vendicative, si presumono *sempre* censure, perchè in *dubiis reo favendum et in poenis beni-*

---

adscripti aut nonnulli ex his qua singuli, censuris subiici possunt. Cfr. De Luca, Adn. Conc. Trid. disc. 43, n. 21 ». E D' Annibale, l. c. § 357: « Demum quae irrogantur in personas morales (v. gr. senatum, capitulum, collegium), quoad innocentes ne poenae quidem sunt, *quia ubi noxa non est, ibi nec poena esse potest;* sed privationes quaedam, ut ecce cum civitas interdicitur. Verum hodie omnes censurarum appellatione, lata scilicet significatione, continentur. (V, §§ 393, 394, § 2) ».

(1) Cfr. Lega, l. c. n. 106: « Ratio discriminis est quia *suspensio et interdictum* non eiiciunt a communione fidelium, neque omnibus et omnimode privant subsidiis spiritualibus, unde *gravi ex causa,* etiam induere possunt indolem poenae vindicativae. Cfr. Suarez, IV, 5, 29 ».

(2) D'Annibale, l. c. § 357.

gnior est interpretatio facienda. Ed è ovvio che la censura è più mite della pena vendicativa.

La pena si prende come censura quando non è in nessun modo determinato il tempo della durata, dipendendo la sua remissione dalle resipiscenza del reo. La pena vendicativa, invece, è sempre accompagnata dalle frasi: *a tre mesi, a dieci giorni; in perpetuo;* oppure «ad beneplacitum nostrum».

Divini uffici e atti ecclesiastici.

Can. 2256. In canonibus qui sequuntur:

1. Nomine divinorum officiorum intelliguntur functiones potestatis ordinis, quae de instituto Christi vel Ecclesiae ad divinum cultum ordinantur et a solis clericis fieri queunt;

2. Nomine autem actuum legitimorum ecclesiasticorum significantur: munus administratoris gerere bonorum ecclesiasticorum; partes agere iudicis, auditoris et relatoris, defensoris vinculi, promotoris iustitiae et fidei, notarii et cancellarii, cursoris et apparitoris, advocati et procuratoris in causis ecclesiasticis; munus patrini agere in sacramentis baptismi et confirmationis; suffragium ferre in electionibus ecclesiasticis; ius patronatus exercere.

1. Per la maggiore intelligenza dei canoni seguenti, il Legislatore determina cosa si intenda per *divino ufficio* e cosa per *legittimo atto ecclesiastico.*

Col nome di *uffici divini* vengono intese le *funzioni della potestà dell' ordine.* Come tali esse sono istituite da Nostro Signor Gesù Cristo o dalla Chiesa, sono ordinate al divin culto e si possono compiere *unicamente* dai Chierici. Tali sono la Messa, le pubbliche processioni, le benedizioni, (1)

(1) Sole, l. c. n. 202, enumera solo le *solemnes benedictiones* tra gli uffici divini *quae a solis clericis fieri solent.* Forse che le *benedictiones privatae* possono darsi anche dai laici? E così ci pare inesatto affermare che *per sè* il canto delle Ore *si possa* fare solo dai chierici.

le consacrazioni ecc. Non son comprese in questa categoria la *predica* e il canto dell' *ufficio* e dei *salmi*, potendo ciò farsi anche dai laici, come ordinariamente avviene.

2. Col nome di *legittimi atti ecclesiastici* si intendono:

1.) l' ufficio di amministratore dei beni ecclesiastici;

2.) l' esercizio, nelle cause ecclesiastiche, dell' ufficio di *a)* giudice; *b)* uditore; *c)* relatore; *d)* difensore del vincolo; *e)* promotore della giustizia e della fede; *f)* notaio e cancelliere; *g)* cursore e apparitore; *h)* avvocato; *i)* procuratore.

3.) l' ufficio di padrino nel battesimo e nella cresima;

4.) il dare il voto nelle elezioni di cariche che si esercitano da ecclesiastici nell' ambito delle mansioni ecclesiastiche.

5.) l' esercizio del diritto di patronato.

3. Come si vede la proibizione dei diversi diritti ed uffici si limita entro il solo foro ecclesiastico.

Non è compreso nell' elenco degli atti enumerati, l' ufficio di *testimonio* nelle cause.

Si noti poi che le leggi vietanti l' esercizio di tali atti non sono irritanti, ma *impedienti*. Cfr. Can. 2263 (1).

---

(1) Cfr. Cod. Pen. Ital., art. 20: « L' interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L' interdizione perpetua produce la privazione:

1. del diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2. della qualità di membro del Parlamento e di giurato, di ogni ufficio elettivo e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato, da una Provincia e da un Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune;

3. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche;

4. di ogni diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degli impieghi, uffici, gradi o titoli e delle qualità, dignità o decorazioni indicate nei numeri precedenti e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito.

5. dell' ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente

La scomunica.

Can. 2257 § 1. Excommunicatio est censura qua quis excluditur a communione fidelium cum effectibus qui in canonibus, qui sequuntur, enumerantur, quique separari nequeunt.

§ 2. Dicitur quoque *anathema*, praesertim si cum sollemnitatibus infligatur quae in Pontificali Romano describuntur.

1. Nei primi secoli della Chiesa la parola *scomunica* (ἀφορισμός) comprendeva in sè tutti i rimedi coercitivi. Tra tutte le parole con le quali essa veniva sovente indicata, quella che più fu in uso è la voce *anatema* (ἀνάθεμα), mutuata dalla Scrittura e con la quale si indicava la *pienezza* della scomunica, cioè la totale esclusione dalla società cristiana (1).

Fino al Concilio di Trento le due parole si usavano indifferentemente l' una per l' altra, quantunque la parola anatema significasse la scomunica maggiore.

Dopo Gregorio IX (2) si ebbe la precisa distinzione tra i due vocaboli: la parola *scomunica* indicherebbe sempre scomunica *maggiore;* lo parola *anatema* indicherebbe la

---

alla tutela e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile;

6. della incapacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità e grado, titolo e distinzioni indicate nei numeri precedenti. L' interdizione temporanea produce l' incapacità nel condannato di acquistare o esercitare e per un tempo non minore di tre mesi e non maggiore dei cinque anni, i predetti diritti, impieghi, uffici, qualità, gradi e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuno di essi e i casi nei quali si estende all' esercizio della professione o dell' arte del condannato ».

(1) Cap. 20, X, de V. S. V. 40.; Kober, D. Kirekend, p. 52, sq.: Symbol. Nic. (a. 325) i. f.; Conc. Gaugr. (a. 362-370); Hefele, Konziliengenhichte, tom. I, pag. 791 sq. — Conc. Trid. XXV, cap. 3, de ref. « excommunicationis gladius »; « anathematis Murone ». Suarez, l. c. disp. VIII, lect. 2, n. 2, sq. 6; Devoti, Instit. Can. libr. IV, tit. 18, 47; Hinschius l. c. t. V, pag. 9, not. 2.

(2) Cap. 58, X, de sent. excomm. V, 39.

scomunica *solenne* da infliggersi con certe solennità di apparato esteriore (1).

Tale distinzione è puramente *accidentale*, perchè gli effetti dell'una e dell'altra sono sostanzialmente identici.

In S. Paolo (2) troviamo anche la parola « *Maran Atha* » che si interpreta « Domine noster, veni » oppure « donec Dominus redeat », con la quale si invoca il Signore, perchè si affretti a fare il giudizio. Ritroviamo questa parola in varie leggi ecclesiastiche (3). Anch'essa, sostanzialmente, non è una pena diversa dalla scomunica e dall'anatema; nè, come erroneamente fu opinato, è di tanta gravità da escludere *irreparabilmente* il colpito dalla società cristiana (4). Il tutto si riduce nella *maranatha* a una maggiore solennità estrinseca.

2. Ciò premesso, esaminiamo la definizione, che della scomunica ci dà il Codice.

È *una censura*: quindi è una *medicina*, la cui somministrazione dura quanto dura la malattia;

con la quale uno è escluso dalla comunione dei fedeli: tutta qui è la forza punitiva della scomunica ed è questo il suo particolare carattere — tutto proprio — che la distingue essenzialmente dall'interdetto e dalla sospensione. Già vedemmo di quali beni priva la scomunica e quali i limiti di questa privazione. Non può togliere, naturalmente, quei beni che non dipendono dalla concessione o meno della Chiesa, depositaria e dispensatrice dei tesori di Cristo, ma che sono

(1) L'*anatema* si infliggeva dal Vescovo parato con l'amitto. Cfr. Vernz, l. c. n. 179.

(2) I Cor. 16, 22: « Si quis non amat Dominum nostrum Iesum Christum, sit anathema: maranatha. » Cfr. Cornely in ep. I ad Cor. pag. 531.

(3) Cfr. cap. 30, C. XXIII - exp. apocrypha. Silverii; c. 75. Conc. Tol. IV. (a. 633); c. 10; Conc. Tol. XVI. (a. 693); c 13. Conc. Troleiens. (a. 909).

(4) Suarez, l. c. rect. 2, n. 7; Hefele l. c. tom. I p. 155; Binterim, Deukwnerdigk. V, 2, pag. 267 sq.; Hinschius l. c. V, p. 8 sq. Kober, l. c. p. 42; Bened. XIV, De Synod. dioeces. libr. X, cap. 1, n. 7.

propri di ciascuno, come i doni della grazia, la fede, la speranza, la carità, il carattere, la potestà dall' Ordine ecc. « Excommunicatio, scrive il Wernz, l. c. § 180, non ita privat communione fidelium ut tollat *habilitatem radicalem* ad illam communionem in charactere baptismali sitam, sed proxime privat *usu* communionis fidelium et *in re* ad licitum usum illius communionis.

Denique nomine *communionis ecclesiasticae* comprehenditur etiam communio *mere civilis* et politica consistens in actionibus externis ad humanam societatem pertinentibus; quatenus versatur inter fideles et christianos et ad spiritualem finem ordinari et idcirco sub prohibitionem Ecclesiae cadere non potest. Maxime vero communio ecclesiastica intelligitur de sacra et spirituali communione, quae *pendet a voluntate Ecclesiae*. Quae communio in primis complectitur communicationem *externam* in rebus sacris, velut in usu sacramentorum et sacrificii aliarumque rerum sacrarum, etiamsi effectus quidam internos non habeatur; deinde eadem communio ecclesiastica sese extendit etiam ad participationem quandam *mixtam* fundatam in externa communicatione, quae simul internum effectum producit, qualis e. g. applicatio *communium* suffragiorum et satisfactionum, quae pendent ab Ecclesia.

At nequaquam, prosegue l' egregio Autore, est communio, quae *pendeat ab Ecclesiae voluntate*, communicatio illa *mere interna* in gratia et caritate et fide, per quam fideles inter se et cum Christo mystice copulantur. Quare privatio communionis ecclesiasticae numquam sese extendit sua vi et efficacia ad illam communionem internam auferendam vel impediendam » (1).

E il Lega : « Verum excommunicatio non potest nos privare *interna* communione *Sanctorum* innixa Baptismati quo facti sumus membra capitis Christi, unde characterem geri-

(1) Cfr. Suarez, l. c. n. 3, 6, 7 etc.; Ballerini - Palmieri, l. c. n. 211.

mus indelebilem et virtutes habemus infusas ex fonte baptismali; et excommunicatus sive per sacramenta sive extra sacramenta gratiam sanctificantem acquirere valet aliaque charismata » (1).

con gli effetti enumerati nei canoni seguenti e che non possono essere separati. Gli effetti della scomunica sono sempre *a iure*, giammai *ab homine* e su di essi il Superiore non ha potere alcuno. Può egli non infliggere la scomunica, ma una volta inflitta, non può impedirne le conseguenze nè far sì che il colpito sia esentato da un effetto solo.

Tali effetti non sono sempre gli stessi, ma differiscono a seconda dei casi. Così abbiamo gli *effetti comuni*, cui soggiace qualunque scomunicato; gli effetti della *notorietà*, cui ei soggiace dopo la sentenza o quando lo scomunicato è notorio; gli effetti del *vitando*, che son propri di chi è tale.

3. La scomunica dicesi *anatema*, quando si infligge con le solennità del Pontificale Romano, cioè dopo il suono delle campane, e dopo aver accese e spente le candele, ecc. (2).

In nessun caso è stabilita l'inflizione *a iure* dell'*anatema*: essa dipende dalla volontà del Superiore, il quale, naturalmente, ne farà uso quando la enormità del delitto richiede un salutare terrore nel popolo cristiano.

---

(1) Lega, l. c. n. 99.

(2) Doct. Tom. in Ep. ad Galat., cap. 1.: « *Anathema* componitur ab ἀνα quod est *sursum* et θέσις *positio* quasi sursum positio. Et est ortum ex quadam antiqua consuetudine: antiqui enim quando pugnabant et praedam aliquam capiebant ab hostibus quum nolebant convertere in usum proprium, suspendebant illam in templis, vel aliquo publico loco civitatis, quasi reparatum a communi hominum usu, et omne tale sic suspensum nominabant Graeci *anathema*. Et ex hoc inolevit consuetudo quod omne illud quod excludebatur ab usu communi, diceretur *anathematizatum*, unde, Iosue 6, dicitur de Hiericho et omnibus quae in ea sunt, quod Iosue, mox anathematizavit eam Et ideo etiam hoc in Ecclesia inolevit, ut illi qui excluderentur a communi societate Ecclesiae et a participatione Sacramentorum Ecclesiae, dicantur *anathematizati* ».

4. La scomunica, per gli effetti che produce, è la pena massima di cui dispone la Chiesa nè potrebbe esservene una più grave nell' ordine spirituale. Ma appunto perchè la più grave di tutte, è di tutte la più difficile a infliggersi e la più facile a togliersi: si infligge per delitti gravissimi; si toglie appena che il reo recede dalla contumacia.

La scomunica è sempre censura e ciò sia per la sua stessa natura sia per il fine della pena in genere. La pena, anche se vendicativa, non può mai dimenticare il bene del reo e lo scopo della Chiesa è unicamente quello di condurre a Cristo tutti i suoi figli tanto coi premi che coi castighi. Ora questo fine sarebbe completamente frustrato, se essa punisse in tal modo un suo suddito da rigettarlo per *sempre* da sè senza speranza di riconciliazione.

Anche la espressione che ordinariamente si usa per indicare uno scomunicato, quella cioè di « *ramo secco* » *membro morto,* e simili, è una semplice analogia priva di verità. Perchè quando il ramo è secco, sarà secco in eterno, nè c'è possibilità che rinverdisca; lo scomunicato, invece, pur essendo un ramo tagliato dall' albero della Chiesa con la scure dell' anatema; per il prodigio divino di quella Chiesa invisibile che è la comunione con Cristo e coi suoi Santi e che ha il proprio tempio nel cuore di ciascun fedele, per tale prodigio lo scomunicato non perde il beneficio della linfa che promana dal costato di Cristo e che lo mantiene nella possibilità di rientrare, visibilmente, a far parte della Chiesa terrena. Su questo punto troviamo delle confusioni di idee nelle stesse fonti del diritto (1) oltre che nelle opere anche dei

(1) Cfr. Cap. 10, X, De iudiciis, 11, 1. « Respondeo, quod si clericus in quocumque ordine constitutus, in furto, vel homicidio, vel periurio, seu alio crimine fuerit deprehensus legitime, atque convictus, ab Ecclesiastico Iudice *deponendus est.* Qui, si depositus incorregibilis fuerit, *excommunicari debet:* deinde contumacia crescente, *anathematis* mucrone feriri: postmodum vero si in profundum malorum veniens contempserit, cum Ecclesia non habeat ultra quid faciat, ne possit esse ultra perditio plurimorum, per saecularem comprimendus est potestatem, ita quod ei deputetur exilium, vel alia legitima poena inferatur. ».

più esperti canonisti. Erroneamente quindi scriveva lo stesso Benedetto XIV (1): « Norunt omnes viri docti tres olim fuisse species excommunicationis maioris... prima dicebatur excommunicatio simplex, altera anathema, tertia maranatha... Simplex excommunicatio et anathema in hoc dumtaxat inter se differebant, quod illa solo verbo profferretur; anathema vero pronunciaretur celebri quadam solemnitate..... ; maranatha autem hoc anathemati addebat ut *excommunicatus solius Dei iudicio relictus, ab Ecclesiae communione separatus permanere iuberetur usque ad adventum Domini*, seu ad *diem Iudicii*, quod ex ipsa nominis ethymologia elicuit Augustinus apud Suarez *De Censuris*, disp. 8, sect. 2, et explicant Patres Concilii Toletani IV, etc. ».

Vitandi e tollerati.

Can. 2258 § 1. Excommunicati alii sunt *vitandi*, alii *tolerati*.

§ 2. Nemo est vitandus, nisi fuerit nominatim a Sede Apostolica excommunicatus, excommunicatio fuerit publice denuntiata et in decreto vel sententia expresse dicatur ipsum vitari debere, salvo praescripto Can. 2343, § 1, n. 1.

1. Nei primi tempi, *ogni* scomunicato era *vitando*, ossia era escluso da qualunque comunione, anche civile, coi fedeli. In tempi di grandi scismi, il numero degli scomunicati era sì enorme, da generare confusione e imbarazzo tra i cristiani. Ad ovviare a tale inconveniente intervenne Martino V che nel 1418, con la Costituzione — *Ad evitanda* — fece distinzione tra scomunicati *vitandi* e scomunicati *tolerati*, distinzione che non fu mai abrogata e che il Codice ha mantenuta in vigore (2). In detta Costituzione è detto fra l' altro: « *Insuper*

(1) Bened. XIV, De Synod. Dioeces., lit. X, c. 1, n. 7. Cfr. Suarez, l. c. sect. 2, n. 7., Lega, l. c. n. 159. etc.

(2) Secondo tale costituzione erano *vitandi* solo i notori percussori de' chierici, ancorchè non denunziati al giudice ecclesiastico e inoltre coloro contro i quali il giudice ecclesiastico avesse emanata

ad evitanda scandala et multa pericula, subveniendumque conscientiis timoratis, omnibus Christifidelibus tenore praesentium misericorditer indulgemus, quod nemo deinceps a communione alicuius in sacramentorum administratione vel receptione aut aliis quibuscumque divinis vel extra illa, praetextu cuiuscumque sententiae aut censurae ecclesiasticae a iure vel ab homine generaliter promulgatae, *teneatur abstinere* vel *aliquem vitare* ac interdictum ecclesiasticum observare, *nisi sententia* vel *censura huiusmodi fuerit* in vel contra personam, collegium, universitatem, Ecclesiam, communitatem a *iudice publicata vel denunciata specialiter et expresse* » (1).

nominatim e pubblicata la sentenza di scomunica. Gli altri si dicevano *tolerati,* perchè era permesso ai fedeli di comunicare con essi nelle cose umane e civili e, per natural connessione, anche nelle divine. Ammoniva però Bened. XIV, l. c. lib. VI, cap. 5, n. 2., che « minime arbitrari debent catholici, fas sibi esse *indistincte* cum haereticis quamvis non denuntiatis in rebus *sacris* et *divinis* communicare ».

Della costituzione « Ad evitanda » si davano due testi attribuiti entrambi a Martino V: si disputava quale dei due fosse genuino. La differenza sostanziale che passava tra l'uno e l'altro era questa, che nel testo che dicesi del Concilio di Costanza solo *vitando* era « *notorius clerici percussor* », oltre coloro « qui specialiter et expresse per sententiam a iudice publicatam vel denuntiatam » fossero scomunicati; nell'altro testo, invece, oltre costoro, si dichiarava vitando, senza far distinzione di delitti, *omnis notorie excommunicatus* « aut si aliquem ita notorie in excommunicationis sententiam constiterit incidisse, quod nulla possit tergiversatione celari, aut aliquo modo iuris suffragio excusari ». La controversia interessava immensamente i canonisti ed a ragione, per le conseguenze pratiche che derivavano dall'adottare un testo a differenza dell'altro. Dopo il Codice è pressochè ozioso soffermarsi su tali questioni, quando non si facciano a solo scopo di erudizione. Cfr. Wernz, l. c. n. 181, not. (216); Suarez, l. c. disp. IX, lect. 2.; Kober, l. c. p. 245; Bened. XIV, l. c. lib. XII, cap. 5, n. 4; Devoti, l. c. lib. IV, tit. 17, §§ 10, 11, Ballerini - Palmieri, l. c. n. 214; Navarro, Manuali, n. 35; Ilario a Sexten. l. c. p. 51.; Hollvek, l. c. § 48; not. 1,

(1) Cfr. Sole, l. c. n. 211; Vermeerch, l. c. n. 460.

2. Nessun scomunicato è *vitando* se non si verificano ***tutte*** le seguenti condizioni:

a) che la scomunica sia inflitta dalla Sede Apostolica: il Vescovo quindi non può costituire vitandi.

b) che lo scomunicato sia esplicitamente indicato col suo nome e cognome o con tali termini equipollenti che determinino chiaramente la persona colpita in maniera che questa non si possa confondere con altri.

c) che la scomunica sia pubblicamente annunziata. Quest'annunzio può avvenire in vari modi: o facendosi in Chiesa durante la Messa o la predica, o affiggendosi *ad valvas Ecclesiae* o della Curia, o pubblicandolo sull' *Acta Apostolicae Sedis*, ecc. Finchè non è avvenuta questa pubblicazione nessun scomunicato, anche se notorio, è vitando, salvo il prescritto del Can. 2343, § 1, n. 1.

d) che nella sentenza o decreto di scomunica si dica *espressamente* che lo scomunicato si deve evitare; si deve denunziare, cioè, come *vitando*.

Qualora mancasse anche una sola della quattro circostanze, nessuno si può nè si deve ritenere vitando.

3. L'eccezione del Can. 2343, § 1, n. 1 riguarda il caso del Romano Pontefice: « Qui violentas manus in personam Romani Pontificis iniecerit:

1. Excommunicationem contrahit latae sententiae Sedi Apostolicae specialissimo modo reservatam; et est ipso facto vitandus ».

Si noti che la distinzione tra *tolerati* e *vitandi* non fu introdotta a favore dello scomunicato, ma dei fedeli; in altri termini la Chiesa permette *directe* ai fedeli di comunicare col tollerato e a questi, per converso, solo *indirecte* con essi: ma per sè allo scomunicato, tollerato o vitando, è proibita qualunque comunione con la società.

Assistenza ai divini uffici.

Can. 2259 § 1. **Excommunicatus quilibet caret iure assistendi divinis officiis, non tamen praedicationi verbi Dei.**

§ 2. **Si passive assistat toleratus, non est necesse ut expellatur; si vitandus, expellendus est, aut, si expelli nequeat, ab officio cessandum, dummodo id fieri possit sine gravi incommodo: ab assistentia vero activa, quae aliquam secum ferat participationem in celebrandis divinis officiis, repellatur non solum vitandus, sed etiam quilibet post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam aut alioquin notorie excommunicatus.**

1. Qualunque scomunicato, sia tollerato che vitando, è privato del diritto di assistere ai divini uffici. Principalissimo, tra questi, è la S. Messa. Lo scomunicato, quindi, non ha più l'obbligo di ascoltarla una volta che la stessa Chiesa, che è autrice di questo precetto, ne impone un secondo che è in collisione col primo; e nella collisione, naturalmente, è sempre il secondo che distrugge il primo. Come costringere un individuo ad entrare in una casa nel tempo stesso che gli si chiudono le porte in faccia? (1).

2. È però permesso a *qualunque* scomunicato di assistere alle prediche. Ed è giusto e naturale. Lo scomunicato, per ricredersi, ha bisogno di luce, di fede: ma *fides*, secondo l'Apostolo, *ex auditu, auditus autem per verbum Christi* (2). Così è pure permesso agli scomunicati, anche vitandi, di pregare in Chiesa, sebbene appartati dagli altri. Insomma lo scomunicato è un infermo bisognoso di cura: non si può abbandonarlo nel senso vero della parola, ma bisogna tenerlo a bada. La scomunica è censura, quindi medicina: e la me-

(1) Non ci soddisfano le ragioni e le distinzioni che fa il Vermeersch, l. c. n. 461 per dimostrare che « praeceptum de audiendo Sacro relate ad eum (excommunicatum) sua ratione non caret eique excommunicatus satisfacere debet ».

(2) Rom. X, 17.

dicina, al colpito, gli si deve somministrare, con cautela sì, ma in maniera che produca gli effetti, ossia la guarigione dell' infelice.

3. L' assistenza ai divini uffici può essere *passiva* e *attiva*.

È *passiva* quando in nessun modo si partecipa alla celebrazione di essi.

È *attiva* quando in qualche modo vi si partecipa.

Il primitivo rigore della legge sull' assistenza ai divini uffici si andò man mano mitigando nei secoli e infine il nuovo Codice ha dato disposizioni veramente benigne.

Già il Bucceroni scriveva: « Licet eadem sit lex pro vitandis et toleratis, ad hos tamen quod spectat, cum hodie vix adsit confessarius, qui excommunicatum arceat a divinis officiis, et nullus sit excommunicatus qui existimet a divinis officiis sibi esse abstinendum, rigor iuris hac in re temperatus seu obsolevisse videtur » (1). E D' Annibale: « Vitandus inquam, non tolerati (timendus dico, forte omnium primus) aut nullatenus, aut leviter peccabit, si intersint divinis officiis, licet usque ad finem intersint. Etenim, cum vix reperies confessarium, qui hodie excommunicatum, his prohibeat; vel excommunicatum, qui sibi his abstinendum ducat, rigor iuris hac in re obsolevisse videtur (2).

Ciò premesso, si comprenderà più agevolmente lo spirito del Codice.

---

(1) Bucceroni, De Censuris, n. 99.

(2) D'Annibale, l. c. 369, not. 19. Cfr. Lehmkuhl, II, 891, Noldin, 40. Lega, l. c 161: « Verum, ut advertit D'Annibale et confirmat Lemkuhl, *hodie toleratis videtur permitti ut divinis intersint officiis;* imo quasi hoc in votis est catholicorum, ut acatholici et mali catholici videant suis oculis sacras functiones cultus catholici et in eum, rituum sanctitate, alliciantur ».

E Laurentius, l. c. n. 514: « Tolerati quidem ipsi ab officiis divinis prohibentur, a fidelibus autem admitti possunt. Immo acatholici, cum plerumque bona fide sint et cognitio cultus catholici ipsis utilitati sit, hodierno usu ad officia divina admittuntur ».

4. Se trattasi di assistenza *passiva*, non è necessario che il *tollerato* sia messo fuori; ma se è *vitando*, deve cacciarsi via e se ciò non è possibile, si deve interrompere il divino ufficio, qualora lo si possa senza grave incomodo. Così, se mentre si celebra la Messa entra uno scomunicato *tollerato*, non è necessario che si espella dal tempio e si può continuare il S. Sacrificio. Ma se entrasse invece un *vitando*, si deve ammonire che vada via; se non obbedisce, si deve costringere con la forza ad uscire di Chiesa. Qualora però si prevede che quest' atto potrebbe essere causa di grave disordine tra i fedeli e potrebbe forse suscitare una rappresaglia, allora se il celebrante non ha cominciato il Canone, deve interrompere la Messa; se lo ha cominciato, può continuare fino alla comunione; ma intanto esorti i fedeli ad uscire di Chiesa, affinchè prosegua solo il S. Sacrificio (1).

Ma se anche interrompere la Messa, mandar via i fedeli, ecc. ecc. non si potesse fare senza un grave incomodo, allora si può continuare nella celebrazione dei divini misteri dopo

---

(1) Non si devono prendere con troppo rigore questi principii: Se i fedeli non obbedissero tutti e molti restassero in chiesa — o anche vi restassero tutti - il Sacerdote continui pure la Messa fino alla comunione e poi se ne vada senza che la debba continuare altrove, come vorrebbe Sole sull'autorità di S. Ligorius, lib. 7, n. 177.; Santi, Praelectiones iur: can., tit. De Sent. excomm. num. 34; Salette, Theol. moral. n. 597; etc. — Il Sacrificio, nella sua essenza, è compiuto, ed è più conveniente tralasciare ciò che è secondario che andare a compierlo in sacristia o altrove — e ciò per quella discontinuità di azione e quella inevitabile confusione che davvero mancherebbero di decenza. È più opportuno, invece, attenersi strettamente al Diritto: cioè, quando lo scomunicato non volesse andar via e neppure i fedeli, e quando si prevedessero gravi conseguenze ove a ciò si obbligassero con la violenza, si continui pure la Messa fino all'ultimo. Tanto l'espulsione dello scomunicato quanto quella dei fedeli non ha altro scopo che di far comprendere al popolo la gravità della scomunica — ma non è detto che la Messa non possa celebrarsi davanti a un censurato — L' importante, quindi, è di ottenere il fine accennato.

aver però ammonito gravemente lo scomunicato, affinchè i fedeli ne abbiamo salutare terrore.

5. Qualora si trattasse di assistenza *attiva,* il *vitando* deve farsi cessare da qualunque partecipazione ai divini uffici: come servire la messa, cantare l' epistola, ecc.

E non solo il vitando, ma anche lo scomunicato *tolerato* deve respingersi da tale partecipazione *dopo che ha ricevuta la sentenza* declaratoria o condannatoria o qualora la sua scomunica sia *comunque notoria.*

Il *tollerato* quindi, il quale *non abbia* ricevuta sentenza di sorta e sia scomunicato *occulto,* può partecipare ai divini uffici per la semplice ragione che i fedeli, nulla sapendo di lui, non ne soffrono scandalo.

Ma qualora la sua censura fosse nota o *notorietate iuris* (sentenza declaratoria o condannatoria) o *notorietate facti,* non si può più tollerare la sua *assistenza attiva* ai divini offici (1). È facile intendere come tutta la premura della Chiesa, pur nell' infliggere la massima delle pene, sia di richiamare a miglior consiglio i suoi traviati figliuoli e di santamente atterrire i buoni, affinchè non si lascino trascinare dall' esempio di quelli.

Recezione dei Sacramenti.

Can. 2260 § 1. Nec potest excommunicatus Sacramenta recipere; imo post sententiam declaratoriam aut condemnatoriam nec Sacramentalia.

§ 2. Quod attinet ad ecclesiasticam sepulturam, servetur praescriptum Can. 1240, § 1, n 2.

1. Lo scomunicato, sia *vitando* che *tollerato,* non può *ricevere* i Sacramenti. Peccherebbe *gravemente* se li osasse ricevere, eccetto il caso di ignoranza invincibile, del timor dell' infamia, della perdita dei beni, ecc ; non obbligando

(1) Cfr. Sole, l. c. n. 215; Lega, l. c. n. 87; S. C. de Prop. Fide, Instruct. 29 april. 1784; Reg. 31, R. I. in VI.

mai la Chiesa con grave incomodo. La ragione di tale privazione si ritrova nella condotta stessa del reo, che con la sua contumacia si è posto contro la Chiesa rendendosi quindi indegno del patrimonio di lei. Come il figlio, messo fuori di casa, non partecipa più alla mensa di famiglia, così il cristiano posto fuori del tempio mistico di Dio non può più partecipare ai Sacramenti, che sono i beni di cui ministra è la Chiesa.

2. *Qualunque scomunicato*, dopo che ha ricevuto la sentenza *declaratoria* o *condannatoria*, non può ricevere neppure i *Sacramentali* (1).

3. Se lo scomunicato non può ricevere i Sacramenti, ne deriva per legittima conseguenza che non gli si possono neppure dare. E se uno, *sciens* et *sponte*, glieli amministrasse, peccherebbe gravemente, non solo contro il precetto di Gesù: *nolite dare sanctum canibus nec proicite margaritas ante porcos*, (2) ma anche contro l' *implicita* proibizione della Chiesa (3). Cfr. Can. 2338.

4. Sebbene *illicite*, *valide* però gli si amministrerebbero i Sacramenti e *valide* li riceverebbe. E questo unicamente per benigna disposizione della Chiesa, che così ha voluto. Nè si dica che la Chiesa non potrebbe *irritare* i Sacramenti, perchè il loro valore dipende dalla istituzione di Cristo; giacchè sappiamo che i Sacramenti istituiti da Cristo e da Lui dipendenti in quanto alla grazia, sono però disciplinati dalla Chiesa per volontà di Lui. E nessuno può mettere in dubbio che la Chiesa possa costituire impedimenti irritanti il matrimonio e l' ordine sacro. Il Can. 1038 dice chiaramente: « § 1. Supremae tantum auctoritatis ecclesiasticae est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium impediat vel dirimat. § 2. *Eidem supremae auctoritati pri-*

(1) Can. 1144 « Sacramentalia sunt res aut actiones quibus Ecclesia, in aliquam Sacramentorum imitationem, uti solet ad obtinendos ex sua impetratione effectus praesertim spirituales ».

(2) Matth. VII-6.

(3) Sole, l. c., n. 216, non riconosce questa proibizione.

vative ius est alia impedimenta matrimonium impedientia vel *dirimentia* pro baptizatis *constituendi* per modum legis sive universalis sive particularis ». Non sappiamo quindi come autori quali Noldin, Sole, ecc. possano asserire il contrario (1).

La validità è per tutti i Sacramenti, compreso quello della penitenza. Questo sarebbe invalido quando uno si confessasse *mala fide*, cioè non disposto; ma allora l'assoluzione sarebbe nulla non per la scomunica, ma per la mancanza di disposizione: (2) che se lo scomunicato si confessasse *bona fide*, e per dimenticanza o ignoranza non dichiarasse la censura, riceverebbe validamente l'assoluzione dai peccati — fermo sempre restando per la censura il prescritto del Can. 2247, § 3. (v. pag. 205).

5. Gli scomunicati, *tollerati* o *vitandi*, che avessero ricevuta la sentenza *declaratoria* o *condannatoria*, sono privati della sepoltura ecclesiastica (3) — qualora, prima di morire, non avessero dato qualche segno di penitenza (4).

(1) Noldin, per es., l. c. n. 30, scrive: « Ecclesia excommunicatum *nequit* reddere inhabilem ad sacramenta valide suscipienda ». Cfr. Cerato, l. c. p. 48, n. 2.

(2) Sole, l. c. n. 217; Lega, l. c. n. 162; Cappello, De censuris, n. 36; Cerato, l. c. n. 37; Wernz, l. c. n. 191; Ilario a Sexten, l. c. pag. 55.

(3) Cap. 12, X, de sepulturis, III, 28.: « Sacris est canonibus institutum, ut quibus non communicavimus vivis, non communicemus defunctis: et ut careant Ecclesiastica sepultura, qui prius erant ab Ecclesiastica unitate praecisi, nec in articulo mortis Ecclesiae reconciliati fuerint ».

(4) Card. Gennari, Consultazioni, vol. 2, pag. 676: « Ecco intanto alcune norme date non ha guari dalla Santa Sede... « Venendo a morte uno scomunicato notorio od un pubblico peccatore senza essersi riconciliato con la S. Chiesa, se però avesse desiderato l'opera del Sacerdote, dal quale fu trovato o già morto o destituito dei sensi, e se avesse dato segno di pentimento o baciando il Crocifisso o facendo altri atti di pietà, dovrà il parroco negargli la sepoltura e i funebri onori della Chiesa?....

« R. In hisce casibus evulgatis resipiscentiae signis, dari posse sepulturam ecclesiasticam, vitatis tamen ecclesiasticis pompis et solemnitatibus exequiarum. Quod si in aliquo casu circumstantiae extraordinariae occurrant, parochus consulat Ordinarium et stet eius mandatis ».

Can. 1240, § 1, n. 2. Privati della sepoltura ecclesiastica, « deneganda quoque sunt tum quaelibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria » (1). Can. 1241. Anzi qualora contro tali prescrizioni si fosse data sepoltura ecclesiastica allo scomunicato *vitando*, « si fieri queat sine gravi incommodo, cadaver exhumandum est servato praescripto Can. 1214, § 1 et in loco profano de quo in Can. 1212 reponendum ». Can. 1242 (2).

Amministrazione dei Sacramenti.

Can. 2261 § 1. Prohibetur excommunicatus licite Sacramenta et Sacramentalia conficere et ministrare, salvis exceptionibus quae sequuntur.

§ 2. Fideles, salvo praescripto § 3, possunt ex qualibet iusta causa ab excommunicato Sacramenta et Sacramentalia petere, maxime si alii ministri desint; et tunc excommunicatus requisitus potest eadem ministrare neque ulla tenetur obligatione causam a requirente percontandi.

§ 3. Sed ab excommunicatis vitandis necnon ab aliis excommunicatis, postquam intercessit sententia condemnatoria aut declaratoria, fideles in solo mortis periculo possunt petere tum absolutionem sacramentalem ad normam Can. 882, 2252, tum etiam, si alii desint ministri, cetera Sacramenta et Sacramentalia.

1. Lo scomunicato non può *lecitamente* fare e amministrare i Sacramenti e i Sacramentali, salve le eccezioni che seguono.

(1) Baruffaldo, Comment. ad Rit. Rom. tit. 34, n. 4: « Nomine ecclesiasticae sepulturae non tantum locus sacer, verum etiam pulsatio campanarum, exequiae, luminaria, processiones, suffragia, missae, aliaque similia in Ecclesia catholica pro defunctis fieri consueta intelliguntur; propterea cui prohibitum unum est aut permissum, et alterum permissum aut prohibitum esse censetur ».

(2) Can. 1214. § 1: « Nullum cadaver perpetuae sepulturae ecclesiasticae ubivis traditum exhumare licet, nisi de licentia Ordinarii.

§ 2. Ordinarius licentiam nunquam concedat, si cadaver ab aliis corporibus certo discerni nequeat ».

Questo principio riguarda sì lo scomunicato *vitando* che lo scomunicato *tollerato* e perciò esso riflette solo quei Sacramenti per fare i quali non occorre atto di giurisdizione *quoad validitatem*, essendo il potere richiesto inerente alla potestà dell' Ordine. Poichè mentre il Codice asserisce che non può farli *lecitamente*, suppone che li possa però fare *validamente*: inoltre il Codice usa la parola « excommunicatus » senza distinguere se vitando o tollerato; ora nessuno può mettere in dubbio che lo scomunicato *vitando*, o semplicemente *notorio, sive iuris sive facti*, non possa validamente assolvere nè validamente assistere al matrimonio, occorrendo per questi atti quella giurisdizione che non hanno più. Cfr. Can. 2264. Mentre è pure certo che lo scomunicato anche vitando, anzi lo stesso degradato, celebrerebbe *validamente* la S. Messa.

2. Posto il principio generale, il Codice aggiunge delle eccezioni dirette esclusivamente al bene dei fedeli.

Questi, per qualunque *giusta causa*, possono domandare allo scomunicato *tollerato* — giammai al *vitando* se non nel caso di cui al § 3 — i Sacramenti e i sacramentali e specie se mancassero altri ministri.

La causa deve essere *giusta*, cioè *ragionevole*, ma non è necessario che sia *grave*. D' altronde, giudicarne la giustezza o meno, è cosa del penitente, il quale peraltro non sempre è in grado di comprenderla.

Lo scomunicato, così richiesto, non è tenuto a domandare al fedele la causa della petizione, ma può senz' altro accondiscendere.

L' atto dello scomunicato — posto in tali contingenze — è non solo *valido*, ma anche *lecito*, una volta che glielo permette la Chiesa stessa. È lecito però *ratione censurae*, il cui legame dipende dalla volontà della Chiesa, ma non *ratione delicti*, il cui vincolo dipende dalla volontà del reo. Onde se lo scomunicato agisce in istato di grazia ottenuto con la confessione, o, in mancanza di confessori, col dolore perfetto, non commette peccato; diversamente, sì.

I canonisti qui cadono in un errore evidentissimo.

Ammettono che lo scomunicato agisce lecitamente non solo quando è richiesto *direttamente* dai fedeli, ma anche quando la richiesta è *implicita*. « Petitio ex parte fidelium *implicita* sufficit. Ita cum plures singulis sabbatis et, mane, diebus dominicis sacramentum poenitentiae recipere solent et in hebdomada comunicare, sacerdos, praesertim occulta excommunicatione irretitus, ad audiendas confessiones vel distribuendam S. Communionem se paratum sponte ostendere potest ». Così Vermeerch (1).

Se essi parlassero solo di scomunicati *occulti*, saremmo d' accordo, giusta il Can. 2232 ; ma come si rileva dal citato passo del Vermeerch, essi estendono il caso anche agli scomunicati *tolerati*. I primi hanno ancora diritto alla fama e non sono obbligati a tralasciare un atto solito a compiersi quando omettendolo potessero destare ammirazione e sospetto; ma i secondi, sebbene non vitandi, non sono più occulti, e quindi il diritto alla fama è perduto. Il canone poi è chiaro di per sè e non dà nè può dar luogo a interpretazioni estensive o eccessivamente benigne. E' vero che dei vitandi e dei *notori notorietate iuris* parla il § 3 ; ma è altresì vero che c' è pure una *notorietas facti*, per la quale non si è vitandi e nemmeno occulti e il § 2 riguarda precisamente questi. Che se si trattasse di occulti, la disposizione sarebbe d' una superflua prolissità, bastando all' uopo il Can. 2232 § 1.

Lo scomunicato *tollerato* deve essere richiesto *direttamente*, nè gli è lecito andare da sè a mettersi in confessionale come soleva fare prima della censura.

Non neghiamo che nel Canone in questione era desiderabile una dicitura più precisa e più semplice.

3. I fedeli possono ricorrere allo scomunicato *vitando*, nonchè agli altri scomunicati che hanno già ricevuta la sentenza *condannatoria*, o *declaratoria* solo *in pericolo di morte*

(1) l. c. n. 463; cfr. Ilario da Sexten. Tractatus de cens., pag. 56; Sole, l. c. n. 220 ; Cerato, l. c. n. 37 etc.

per ottenere l'*assoluzione sacramentale* e, se mancassero altri ministri, anche per gli altri Sacramenti e Sacramentali.

L'eccezione gravissima, come si vede, è principalmente per la confessione.

Lo scomunicato può ascoltarla *licite et valide*, anche se vi fossero presenti altri Sacerdoti approvati o no, qualora il moribondo facesse richiesta di lui — e ciò a norma del Can. 882 e 2252 (1).

Privazione di Indulgenze, suffragi, ecc.

Can. 2262 § 1. Excommunicatus non fit particeps indulgentiarum, suffragiorum, publicarum Ecclesiae precum.

§ 2. Non prohibentur tamen:

1. Fideles privatim pro eo orare;

2. Sacerdotes Missam privatim ac remoto scandalo pro eo applicare; sed, si sit vitandus, pro eius conversione tantum.

1. Lo scomunicato non è partecipe:

a) delle indulgenze;

b) dei suffragi;

c) delle pubbliche preghiere della Chiesa.

2. A. *Le indulgenze*, secondo il Can. 911 sono una remissione «coram Deo poenae temporalis debitae pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam ecclesiastica

(1) Can. 882: «In periculo mortis omnes sacerdotes, licet ad confessiones non approbati, valide et licite absolvunt quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis aut censuris, quantumvis reservatis et notoriis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus, salvo praescripto Can. 884, 2252.

Can. 884 — Absolutio complicis in peccato turpi invalida est, praeterquam in mortis periculo; et etiam in periculo mortis, extra casum necessitatis, est ex parte confessarii illicita ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV *Sacramentum poenitentiae* 1 Iun. 1741».

Pel Can. 2252, v. pag. 217.

auctoritas ex thesauro Ecclesiae concedit pro vivis per modum absolutionis, pro defunctis per modum suffragii ».

B. Il *suffragio* è qualunque opera buona che si applica a favore di un altro ; nel caso specifico è quel beneficio che suole derivare ai fedeli : dal sacrificio della Messa, offerto in nome di tutta la Chiesa ; dalle pubbliche preghiere e divini uffici dei Ministri e dal comune tesoro della Chiesa applicabile per mezzo delle indulgenze.

I suffragi sono *comuni* e *privati*. Sono comuni quelli accennati poc' anzi ; sono privati quelli che si fanno dai singoli fedeli per conto proprio, come digiuni, orazioni, elemosine, pellegrinaggi, ecc.

C. Le *preghiere pubbliche della Chiesa* sono quelle che si fanno liturgicamente, dentro o fuori Chiesa, con o senza il popolo, dai *sacri ministri* e in *nome della Chiesa*. Quindi le preghiere fatte dai fedeli, anche in molti, pubblicamente e in Chiesa, ma senza il Ministro del Tempio, non si possono considerare come preghiere della Chiesa.

3. Mentre lo scomunicato non partecipa delle indulgenze, dei suffragi e delle pubbliche preghiere della Chiesa, è però permesso che per lui :

a) i fedeli preghino *privatamente* — privatamente non solo nel senso che non agiscano in nome della Chiesa col sacro Ministro, anche se in molti e per contro proprio, e in luogo sacro, ma nel senso che debbono pregare *occultamente* e *ciascuno* per conto proprio : altro è *preghiere private* e altro *pregare privatamente*.

b) il Sacerdote applichi la Messa, ma solo *privatamente* e *remoto scandalo*.

Privatamente non nel senso che il Sacerdote debba applicare la Messa *come persona privata*, il che è assurdo, essendo il S. Sacrificio *ex re*, sempre e dovunque, un *atto pubblico*, giacchè il Sacerdote, sull' altare, rappresenta Cristo e la Chiesa ; ma nel senso che nessuno deve sapere *per chi* egli offre la Messa, eccetto colui che ne lo ha pregato ; e deve fare in

modo che non vi sia scandalo: il che avverrebbe qualora i fedeli sapessero che egli celebra per lo scomunicato.

La Messa deve essere letta, cioè *piana*, dovendo intendersi il *privatim* non solo riguardo alla secretezza dell'*intenzione*, ma anche alla limitazione *della solennità esteriore*.

Se si trattasse di scomunicato *vitando* vivente, la Messa si può applicare solo per la sua conversione (1).

Non comprendiamo la ragione di quest'ultimo dispositivo. Che si debba fare distinzione tra *tollerato* e *vitando* agli effetti degli atti esteriori, lo comprendiamo, attesa la diversa gravità del delitto che fu causa della scomunica; ma che questa distinzione debba avere il suo valore anche per ciò che riguarda immediatamente l'anima, non lo crediamo davvero, specie quando si tratta d'un'azione i cui effetti dipendono esclusivamente dalla volontà di Cristo. Inoltre, lo scomunicato, anche tollerato, è sempre un ribelle, un esiliato, anch'egli bisognoso di convertirsi: e perchè mai si lascia presumere che per lui possa applicarsi la Messa anche per altri fini che non siano la conversione — per la quale soltanto, invece, la Messa deve celebrarsi per il vitando? E se uno scomunicato vitando si trovasse in grave necessità, per es. infermo a morte, non si potrebbe dire la Messa per la sua guarigione? (2).

(1) S. C. S. Off. d. 19 april. 1837: Fu domandato: « Utrum possit aut debeat celebrari Missa ac percipi eleemosyna pro graeco schismatico, qui enixe oret atque instet ut missa applicetur pro eo, sive in Ecclesia adstante, sive extra Ecclesiam manente ». E fu risposto: « Iuxta exposita, non licere, nisi constet expresse, eleemosinam a schimatico praeberi ad impetrandam conversionem ad veram fidem ».

Così gli *acatholici* non sono esclusi dalla *privata* applicazione della Messa. Per gli acatholici *morti in buona fede*, non è vietato di applicare *privatamente* la Messa, pur dubitandosi dell'efficacia; l'applicazione *solenne*, è sempre proibita.

Il 9 luglio 1842 Gregorio XVI disse che non era lecito celebrare la Messa *solenne* per la regina di Bavaria morta nell'eresia — Cfr. VERMEERCH, l. c. n. 464.

(2) Non si obbietti che lo scomunicato vitando, essendo fuori

3. In questo Canone abbiamo avuta l'applicazione pratica del Can. 2256, n. 1. La Chiesa può rendere *inefficace* per lo scomunicato solo ciò che dipende dalla sua volontà: indulgenze, suffragi, preghiere pubbliche. E valendosi di questo suo diritto, rende difatti inefficaci tali azioni.

Per ciò stesso non poteva proibire che i fedeli pregassero privatamente per lo scomunicato, perchè ogni fedele è libero di pregare per chi vuole. Non poteva neppure vietare che si applicasse il S. Sacrificio per lo scomunicato, perchè questi, *ratione censurae*, non vien privato delle grazie che derivano immediatamente da Cristo. La Chiesa potrà vietare ciò che è accidentale, come il canto, le cerimonie solenni, ecc., ma non ciò che è essenziale alla Messa, ossia il frutto del Sacrificio. E poichè l'applicazione di questo frutto dipende dalla esclusiva volontà del Sacerdote, che se è *persona pubblica* nella celebrazione, è *individuo privato* nel determinare la volontà propria in ordine al frutto della Messa, ne deriva per legittima conseguenza che non è possibile vincolare comunque la volontà del Sacerdote per l'applicazione della Messa.

Remozione dagli atti ecclesiastici.

Can. 2263. Removetur excommunicatus ab actibus legitimis ecclesiasticis intra fines suis in locis iure definitos; nequit in causis ecclesiasticis agere, nisi ad normam Can. 1654; pro-

---

della Chiesa, non può avere da questa che l'aiuto per tornare nel suo seno e che fino a tanto che ne rimane lungi non può godere dei frutti della casa paterna: perchè la stessa ragione potrebbe valere anche per lo scomunicato tollerato in quanto sostanzialmente tra il vitando e il tollerato non passa alcuna differenza, trovandosi entrambi fuori del Corpo mistico di Cristo: la differenza è solo accidentale per gli effetti disciplinari che ne derivano nel foro esterno. La proibizione quindi bisogna ricercarla esclusivamente nella volontà del legislatore che vuole punito in modo più grave il vitando.

hibetur ecclesiasticis officiis seu muneribus fungi, concessisque antea ab Ecclesia privilegiis frui.

1. Lo scomunicato, sia vitando che tollerato, deve essere rimosso dall'esercizio dei legittimi atti ecclesiastici. Si noti che questa legge non è *irritante,* ma *impediente.* Tale proibizione è contenuta entro i limiti fissati dal diritto stesso nei diversi casi: non è quindi generale e assoluta, ma relativa.

2. Non può agire nelle cause ecclesiastiche se non a norma del Can. 1654, § 1. Excommunicatis vitandis aut tolleratis post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam permittitur ut per se ipsi agant tantummodo ad impugnandam iustitiam aut legitimitatem ipsius excommunicationis; per procuratorem, ad aliud quodvis animae suae praeiudicium avertendum; in reliquis ab agendo repelluntur».

§ 1. Alii excommunicati generatim stare in iudicio queunt».

3. Non può esercitare uffici o cariche ecclesiastiche; (1)

4. Non può usufruire dei privilegi concessigli per lo innanzi dalla Chiesa. Si badi che non è *spogliato* dei privilegi, ma se ne proibisce solo *l'uso* fino a che dura la scomunica.

---

(1) Cfr. Can. 145: § 1. Officium ecclesiasticum latu sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur: stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis sive iurisdictionis.

§ 2. In iure officium ecclesiasticum accipitur stricto sensu, nisi aliud ex contextu sermonis appareat.

Da ciò si comprende di leggieri come lo scomunicato non possa esercitare offici ecclesiastici. Questi hanno in sè un *quid* della potestà di ordine e di giurisdizione; ma lo scomunicato, a norma dei Can. 2261 e 2264, non può porre atti di ordine o di giurisdizione; dunque.

Validità e nullità degli atti di giurisdizione.

Can. 2264. Actus iurisdictionis tam fori externi quam fori interni positus ab excommunicato est illicitus: et, si lata fuerit sententia condemnatoria vel declaratoria, etiam invalidus, salvo praescripto Can. 2261, § 3; secus est validus, imo etiam licitus, si a fidelibus petitus sit ad normam mem. Can. 2261, § 2.

1. L'atto di giurisdizione posto dallo scomunicato è *illecito*, tanto nel foro esterno che nel foro interno, (1) come pure illecito vedemmo che era l'esercizio della potestà dell'Ordine. Can. 2261. Bisogna tener sempre presente la distinzione tra scomunicati *tollerati simpliciter* e *tollerati con la sentenza declaratoria* o condannatoria. Infatti:

a) per gli scomunicati *tollerati simpliciter* l'atto di giurisdizione sia del foro esterno che del foro interno è *valida*, e in caso di necessità o tutte le volte che ne son richiesti dai fedeli, è anche *lecito* giusta il Can. 2261, § 2.

b) per gli scomunicati *tollerati* che abbiano ricevuta la sentenza *declaratoria* o *condannatoria*, l'atto di giurisdizione di qualsiasi foro è *illecito* e *invalido*. E così anche per i *vitandi*.

---

(1) Il nuovo Diritto concorda quasi pienamente con l'antico. Cfr. per es. Wernz, l. c. n. 194: « Excommunicatus saltem vitandus privatur ipsa *iurisdictione* ecclesiastica: hinc ex natura rei omnes illius actus iurisdictionis, v. g. leges latae sententiae iudiciales, collationes beneficiorum, electiones, praesentationes, confirmationes, institutiones etiam valore destituuntur, nisi in casibus exceptis, v. g. in foro *interno* pro extrema necessitate articuli mortis ipsi iurisdictio *restituatur*. — Verumtamen excommunicati tolerati valide exercent actus iurisdictionis, sed illicite, nisi ob causam legitimam excusentur. Etenim ipsam iurisdictionem ecclesiasticam retinent, et solummodo usus illius licitus eis est sublatus, nisi fideles contra ipsos *exceptionem* moventes *valorem* quoque actuum pro suo iure impedire valent, sed per se non debent ».

Tutti costoro agiscono validamente e lecitamente solo in pericolo di morte quando però, son richiesti dai fedeli a norma del Can. 2261, § 3.

Vari effetti della scomunica.

Can. 2265 § 1. Quilibet excommunicatus:

1. Prohibetur iure eligendi, praesentandi, nominandi;

2. Nequit consequi dignitates, officia, beneficia, pensiones ecclesiasticas aliudve munus in Ecclesia;

3. Promoveri nequit ad ordines.

§ 2. Actus tamen positus contra praescriptum § 1, nn. 1, 2. non est nullus, nisi positus fuerit ab excommunicato vitando vel ab alio excommunicato post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam; quod si haec sententia lata fuerit, excommunicatus nequit praeterea gratiam ullam pontificiam valide consequi, nisi in pontificio rescripto mentio de excommunicatione fiat.

1. L'*elezione*, la *presentazione* e la *nomina* sono atti coi quali il candidato vien proposto al Superiore per il conferimento dell'ufficio o del beneficio.

La *dignità*, nell'antico Diritto, era titolo beneficiale perpetuo con diritto di precedenza e una certa giurisdizione nel foro esterno, per cui si distingueva dal *personato* e dall'*officio* (1). Oggi la dignità ha solo ragione di onore e di precedenza senza giurisdizione alcuna.

L'*ufficio ecclesiastico* «est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur». Can. 145, § 1.

Il *beneficio ecclesiastico* «est ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos» Can. 1409.

---

(1) De Herdt, Praxis capit., c. VIII; Zamboni t. IV, V; Barbosa, De canonicis, c. IV; F. Deshayes, *Memento Iuris Ecclesiast.*, n. 739, etc.

La pensione è una certa parte dei frutti di un qualche beneficio che si assegna a un chierico per autorità del legittimo superiore (1).

2. Qualunque scomunicato non può esercitare il diritto:

a) di eleggere;

b) di presentare;

c) di nominare;

Non può inoltre conseguire nella Chiesa:

d) le dignità;

e) gli offici;

f) i benefici;

g) le pensioni ecclesiastiche;

Questi atti, posti dallo scomunicato *tollerato simpliciter*, sono *validi*, sebbene *illeciti*. Diventano *invalidi* e *illeciti* quando fossero posti dallo *scomunicato vitando* o dallo scomunicato *tollerato*, ma dopo la *sentenza* condannatoria o declaratoria.

3. Qualunque scomunicato, sia *vitando* che *tollerato*, non può essere promosso agli ordini: e la promozione, ove avvenisse, sarebbe *illecita*, ma *valida*. Cfr. Can. 2222, § 2, Can. 973, § 3 e Can. 2338, § 2.

4. Lo scomunicato, sia *vitando* che tollerato *sentenziato*, non può ricevere nessuna grazia *pontificia validamente*. La grazia sarebbe valida quando nel rescritto pontificio si facesse menzione della scomunica.

Il contenuto di questo dispositivo si trova nella Costituzione di Pio X, «Sapienti consilio» del 29 settembre 1908.

Prima di questa costituzione i censurati eran considerati *indegni* delle grazie pontificie e i rescritti impetrati, tanto dai tollerati che dai vitandi, erano *ipso iure* nulli. Nel cap. I, *de rescriptis* I, 3 in VI si legge: «Ipso iure rescriptum, vel processus per ipsum habitus, non valeat, si ab excom-

(1) Santi, in tit. *Ut Ecclesiast.* benef. (X, III, 12); Fagnara, in c. 21, de Praebend. — Devoti, l. 2, tit. 14, § 30; Garcia, de benef. p. 1; c. 5 — De Luca, De pensionibus eccl. 1, XIII, p. 11; F. Deshayes, l. c. n. 1874.

municato, super alio quam excommunicationis vel appellationis articulo, fuerit impetratum». Perciò nello stile di Curia si soleva dare in forma graziosa, nelle Bolle e nei Rescritti, l'assoluzione dalle censure, *ad cautelam*, per il solo effetto della Bolla o del Rescritto. Pio X, nelle «*normae peculiares*» cap. III, n. 6 stabilì che: «a die III novembris 1908, quo die incipient vim legis habere praescripta in Constitutione *Sapienti consilio*, gratiae ac dispensationes omne genus a Sancta Sede concessae, etiam censura irretitis, ratae sunt ac legitimae, nisi de iis agatur qui nominatim excommunicati sint, aut a Sancta Sede nominatim pariter poena suspensionis a divinis mulctati» (1).

---

(1) Ordo servandus in S. Congregationibus — 29 Sept. 1908, Pars II, Normae peculiares, cap. III, n. 6. Cfr. Sole, l. c. 230; Can. 36, § 2. È notevole la differenza tra il vecchio e nuovo Diritto circa la inabilità a ottenere i benefici. Il Codice stabilisce che lo scomunicato *tollerato simpliciter* consegue *validamente* i benefici; a *fortiori* lo scomunicato *occulto*; prima del Codice, invece, «per excommunicationem unusquisque excommunicatus tum *vitandus* tum *toleratus, publicus* vel *occultus*, excommunicatus a iure vel per sententiam, fit incapax sive *inhabilis* ad qualecumque beneficium vel officium ecclesiasticum consequendum. Quare omnis provisio canonica beneficii ecclesiastici sive per collationem liberam sive per electionem vel confirmationem, sive per postulationem vel admissionem sive per praesentationem vel institutionem factam est *nulla* atque *irrita*, etiamsi excommunicatio v. g. a collatore vel electoribus ignoretur; nam ignorantia nequit sanare incapacitatem promovendi, licet a culpa et poena excuset collatorem vel electores». Wernz, l. c. n. 193; cfr. Schmalzgr, l. c. n. 147; Kober, l. c. pag. 344; Suarez, l. c. disp. XIII, Sect. 1, n. 9; Wernz, l. c. tom. II, n. 298. — Non c'è dubbio che tali leggi davano luogo a gravi inconvenienti, specie pei casi occulti: tanto che D'Annibale sosteneva opinione contraria anche pei tollerati. Cfr. l. c. § 365 ove dice: «Et si est *vitandus*, fit *inhabilis* ad beneficia deinceps obtinenda: ratio est quia cum ipso communicari non debet. Num igitur et *toleratus* fiat inhabilis, quia ipsi nobiscum communicare non licet; an secus, quia nobis licet cum ipso communicare? Ego hoc aequius puto, quia cum omnia beneficia ad divinum cultum obeundum sint instituta, horum collatio ad nostram cum primis utilitatem perti-

Per gli effetti di cui in questo Canone non si richiede che la scomunica provenga da un determinato superiore: può essere *a iure*, *ab homine*, ecc. E così non si ha diritto alle grazie pontificie anche se la scomunica è inflitta dall'Ordinario.

Effetti della sentenza.

Can. 2266. Post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam excommunicatus manet privatus fructibus dignitatis, officii, beneficii, pensionis, muneris, si quod habeat in Ecclesia; et vitandus ipsamet dignitate, officio, beneficio, pensione, munere.

1. Il canone parla esclusivamente degli scomunicati *tollerati sentenziati* e degli scomunicati *vitandi*.

I primi, *fino alla sentenza* condannatoria o declaratoria, ritengono le dignità, gli offici, i benefici, la pensione e le

---

nent: utcumque, cum fuerint collata (tametsi hoc gravi non vacet), locus erit regulae: In dubio respondendum est pro valore actus ». Il dubbio, veramente, se lo faceva l'Autore stesso. A ogni modo il suo giudizio è prevalso.

Quale è la ragione della inabilità a conseguire i benefici?

Dipende forse dalla scomunica, *ratione sui*, o dalle *qualità* della scomunica? ovvero dalla volontà della Chiesa?

Considerando bene la *natura* della scomunica, la quale pone il colpito *fuori* della Chiesa, dovrebbe dipendere da essa come tale e non dalle sue qualità accidentali. Positivamente però sta di fatto che la scomunica non importa sempre la detta inabilità. Peraltro dare all'accidente quel valore che per ciò stesso non si dà alla sostanza, è un assurdo: quindi la ragione intima non è qui. — E neppure, per noi, è nel principio: *beneficium propter offi ium*, come ritengono comunemente i canonisti: « Irrita esset beneficii vel officii collatio facta excummunicato vitando, scrive il Card. Lega l. c. n. 163, qui huic muneri in Ecclesia inhabilis prorsus evadit. Re quidem vera tentare non potest haec officii, qui a communione illorum prohibitus est quibus eadem omnia ordinata sunt.... Quapropter cum excommunicatus *toleratus* non evadat inhabilis administrandae iurisdictioni officiorum ecclesiasticorum, exinde *valida* dicenda vide-

incombenze che già avevano nella chiesa e ne percepiscono i frutti; *dopo* la sentenza continuano a tenere cotesti titoli, ma perdono *ipso fatto* i frutti.

Lo scomunicato *vitando*, invece, *appena* dichiarato tale, rimane privato del *titolo* e dei *frutti* (1).

2. Nell'antico diritto gli scomunicati non perdevano *ipso facto* i benefici nè *ipso iure*, ma doveva intervenire la sentenza *condannatoria*: la sentenza declaratoria non era sufficiente a tale effetto. Scrive il Card. Lega: «Tamen beneficia aut officia iam possessa *a vitando* ante censuram, non auferuntur; nisi sententia iudicis interveniat *condemnatoria*; et *declaratoria non sufficit* pro auferendis fructibus quoque beneficii, quia nullibi in iure cautum est excommunicatum vitandum ipso iure privari beneficii fructibus; imo in cap. 53 De appell. X (11, 28) verum iubetur: «Et illi proventus ecclesiastici merito subtrahuntur cui Ecclesiae communio negatur» (2).

Comunicazione con lo scomunicato vitando.

Can. 2267. Communionem in profanis cum excommunicato vitando fideles vitare debent, nisi agatur de coniuge, paren-

---

tur horum collatio eidem facta. Quare collatio fieri non debet, siquidem *illicita* est collatio facta indigno etsi aliunde non inhabili; at si facta sit, respondendum est pro valore actus».

A noi sembra invece che la ragione bisogna ricercarla essenzialmente nella volontà del Romano Pontefice, «*cui ius est beneficia in universa Ecclesia conferendi*» Can. 1431., il quale peraltro, nel determinare come e quando uno sia *incapace* a ottenere i benefici si servirà indubbiamente di criteri discrezionali.

(1) È manifesto che per lo scomunicato *vitando* occorre un nuovo conferimento dell'ufficio, beneficio, ecc. quando avesse ottenuta l'assoluzione della censura; mentre lo scomunicato *tollerato sententiato* ricomincia a percepire i frutti.

(2) Cfr. Wernz, l. c. n. 193; Kober, l. c. p. 348; Hinschius, l. c. tom. V, p. 75; D'Annibale, l. c. n. 365; Hilarius o Sexten, l. c. p. 60 etc.

tibus, liberis, famulis, subditis, et generatim nisi rationabilis causa excuset.

1. È più che evidente la prudenza e la benignità della Chiesa. Da un lato essa vuole infliggere un condegno castigo al reo e dall' altro non vuole che altri, da questo castigo, abbiano a risentirne grave incomodo.

Nell' antico diritto la comunicazione con lo scomunicato *vitando* era punita con la scomunica minore. Oggi questa pena non c' è più ; sussiste però la proibizione (1).

2. I fedeli debbono evitare ogni comunicazione con lo scomunicato *vitando* nelle cose profane ossia nei rapporti dell' umana convivenza.

Sono eccettuati da questa proibizione :

a) il coniuge ;

b) i parenti — pei consanguinei fino al 3 grado e per gli affini fino al 2 ;

c) i figli ;

d) i servi ;

e) i sudditi.

---

(1) « Excommunicati *vitandi* privantur etiam communicatione *civili,* quae potius ad vitam privatam et domesticam refertur et in famoso versiculo : « Os (orare), vale, communio, mensa negatur » accuratius circumscribitur. Nihilominus in casibus a iure exceptis (utile, lex, humile, res ignorata, necesse) etiam fidelibus et excommunicatis vitandis communicatio *civilis* est permissa. Excommunicati autem *tolerati* a communicatione mere civili cum fidelibus vi censurae non requirantur atque sponte sese ingerant commercio civili » — Wernz, l. c. n. 196 ; Cfr. I Corinth. V, 11 ; II Thessal. III, 14 ; II Joann. 10, 11 ; c. 11 ; c. 2 conc. Antioch. (a. 341) ; c. 5 Conc. Tolet. I (a. 400) ; Suarez, l. c. disp. XV, sect. 1 ; Schmalzg. l. c. n. 177, ss.; Kober, l. c. p. 376 ; Hinschius, l. c. tom. V, 47 ; Hollweck, l. c. § 48, not. 7 ; Ilario da Sext., l. c. p. 62 ; S. Penit. 5 lugl 1867. — Il rigore dell' antico diritto cominciò a mitigarlo Gregorio VII nel Conc. Rom. (a. 1078) ; Gregorio IX ratificò le moderazioni già fatte (cfr. Gloss. ad cap. 15, X, h. t. V, Excomm.) e Martino V le estese nel suo ricordato decreto. Cfr. Wernz, l, c. nota (329).

Il Legislatore non si chiude in una torre d'avorio; ma per un opportuno senso di praticità pone un'ultima eccezione a favore di tutti. Perciò, quando una causa ragionevole lo richiede, *tutti* — anche gli estranei — possono comunicare col vitando nelle cose profane.

Si noti che non si richiede una causa *grave* o *urgente*, ma basta che la causa si fondi su un criterio di semplice ragionevolezza. Il bene, che può esigere e rendere lecita tale comunione, può essere tanto dello scomunicato vitando quanto dei fedeli (1).

Per le *cose religiose* la proibizione è più severa e assoluta e si regge coi canoni precedenti.

L'interdetto.

Can. 2268 § 1. Interdictum est censura qua fideles, in communione Ecclesiae permanentes, prohibentur sacris quae in canonibus, qui sequuntur, enumerantur.

§ 2. Prohibitio fit vel directe per interdictum personale, cum personis ipsis usus eorum bonorum interdicitur; vel indirecte per interdictum locale, certis in locis eorumdem dispensatio vel perceptio vetatur.

1. La parola *interdetto* non si ritrova nel primitivo diritto canonico. Solo dal Secolo X comincia a trovarsi nelle fonti giuridiche acquistando sempre un più determinato significato. Come *pena* peraltro, nulla osta che l'interdetto fosse in uso anche prima, sotto diverso nome (2).

---

(1) Non viola la proibizione del can. 2267 chi per gli esami prende lezioni di cose profane da un vitando; il custode della biblioteca che gli dà in prestito i libri; chi a lui ricorre, in caso di bisogno, perchè bravo medico, valente avvocato, ecc. Cfr. Vermeersch, l. c. n. 469.

(2) In questo punto c'è discordia tra i dotti. Devoti ed altri, per es., fanno rimontare l'interdetto al sec. IV; altri invece, come De Dominicis, Momio, Bingham, Van Espen, Hinschius, Schiap-

2. La parola *interdetto*, dalla sua etimologia, non vuol dire altro che *proibizione*, dal latino *interdicere*. Differisce sostanzialmente dalla *scomunica*, la quale, secondo il suo intimo significato, vuole dire porre *extra communionem*, cioè fuori della società.

3. Esaminiamo la definizione che dell' interdetto ci dà il Codice.

L' *interdetto :*

è una censura — questa è la sua natura, anche se talvolta può adoperarsi come pena vendicativa. Perciò all' interdetto è applicabile tutto ciò che si disse delle censure.

con la quale i fedeli — perchè a differenza della sospensione, l' interdetto può colpire chierici e laici.

pur restando nella comunione della Chiesa, perchè a differenza della scomunica, l' interdetto non pone *fuori* della società cristiana nè priva di *tutti* i beni spirituali.

sono privati dell' uso di alcune cose sacre — L' uso è *attivo* per es. *conficere*, fare, amministrare il Sacramento e compete al ministro solo; è *passivo*, se si riceve il Sacramento e appartiene al ministro e al semplice fedele. Con la

---

poli, ecc., al secolo X o XI. Fleury al sec. VI, tenendo la via di mezzo tra i due estremi. Fatto sta che dell' interdetto *personale* si trovano esempi fin dai primi secoli, come è facile riscontrare nel Concilio Illib. (a. 300-306) nei can. 54, 57 e nei can. 13, 14 del Conc. Ven. (a. 465). Ora se si ammette l' esistenza d' una censura specifica, bisogna *a fortiori* concedere quella d' una censura generica: sarebbe ridicolo semplicemente l' affermare che nel secolo IV non esisteva l' istituto dell' *interdetto* personale, quando si hanno le prove che già si infliggeva l' *interdetto* personale.. — Cfr. Kober, l. c. pag. 8 sq.; Hefele, l. c. tom. 1, p. 812; Gregorio Turon., Historia Franc., t. VIII, cap. 31; Hinschius, l. c. tom IV, p. 805; Devoti, l. c. §§ 4, 5; Wernz, l. c. n. 219.

La potestà della Chiesa nell' infliggere l' interdetto è indubbiamente di diritto divino; ma l' istituzione dell' interdetto, in quanto è censura, è di diritto umano. Erroneamente asserisce Kober che l' interdetto ripugna ai principii della giustizia naturale e così pure Schiappoli, l. c. n. 172. Cfr. Wernz, l. c. nota (461); Suarez, l. c. disp. XXXVI, sect. 3.

sospensione si vieta l'uso attivo; con l'interdetto l'uso passivo. *Cose sacre* sono i *divini uffici, alcuni Sacramenti* e la sepoltura ecclesiastica.

4. L'interdetto può avere un duplice effetto: *diretto* e *indiretto.*

Ha il primo, quando è *personale,* colpendo direttamente le persone che sono *personalmente* private dell'uso dei beni; ha il secondo, quando è *locale,* vietando l'amministrazione delle cose sacre in determinati luoghi.

Nell'antico diritto, oltre l'interdetto *personale e locale,* vi era l'interdetto *misto* o *ambulatorio,* il quale seguiva la persona dovunque andasse rendendo interdetto anche il luogo ove entrava (1). Questo interdetto era *direttamente* e formalmente personale, e *indirettamente* e virtualmente locale.

Chi possa infliggerlo.

Can. 2269. § Generale interdictum tam locale in territorium dioecesis, reipublicae, quam personale in populum dioecesis, reipublicae, ferri tantum potest a Sede Apostolica vel de eius mandato; interdictum vero generale in paroeciam vel paroeciae populum, et particulare sive locale sive personale, etiam Episcopus ferre potest.

§ 2. Interdictum personale sequitur personas ubique; locale non urget extra locum interdictum, sed in loco interdicto omnes etiam exteri aut exempti, excluso speciali privilegio, illud servare debent.

1. L'interdetto può essere *generale* e *particolare,* tanto se locale quanto se personale.

L'interdetto *locale* è *generale* quando colpisce una *certa Diocesi* o regione e comprende *tutti* i luoghi sacri e profani, anche esenti, in modo che neppure nelle case si possono compiere le cose sacre.

(1) Cfr. Wernz, l. c. n. 218; Wermeerch, l. c. n. 472; V. Jus. III, Epistol. I, II, 197; Conc. Colon. a. 1266.

L' interdetto *locale* è *particolare* se colpisce determinatamente la tale chiesa o il tale oratorio.

L' interdetto *personale* è *generale* se colpisce tutto il popolo o un determinato ceto d' una diocesi, d' una regione, d' una parrocchia.

L' interdetto *personale* è *particolare* se colpisce l' individuo singolarmente preso.

L' interdetto generale è più grave di quello speciale; quello locale generale è più grave di quello generale o particolare personale. Per l' interdetto personale generale si richiede una colpa grave; per quello generale locale una colpa gravissima. Per l' interdetto generale, sia locale che personale, basta il delitto della *maggior parte* del popolo o del ceto colpito e anche di uno solo, quando quest' uno è il capo del popolo o del ceto (1).

Riguardo alle cose proibite, l' interdetto può essere *totale* o *parziale*: quello vieta l' uso di tutte le cose sacre intese come tali; questo l' una o l' altra delle medesime.

2. L' interdetto *generale* d' una diocesi o d' una nazione, sia locale che personale, può essere inflitto solo dalla Sede Apostolica o da altri, ma con espresso e particolare mandato della medesima.

L' interdetto *generale*, sia locale che personale, contro una parrocchia, può essere inflitto anche dal Vescovo. E così il Vescovo può infliggere l' interdetto *particolare*, sia personale che locale.

Si noti che la facoltà è concessa al *Vescovo*, non all'Ordinario. I prelati regolari, non hanno il potere di infliggere interdetti locali sulle Chiese ad essi soggette (2).

---

(1) D' Annibale, l. c. § 372.

(2) La ragione ce la dà la S. C. EE. et RR. in *Neapolitana Censurarum*, del 21 giugno 1679 riportata dal Ferrari, art. 1, n. 21. « Praelati regulares nequeunt apponere interdictum in ecclesiis sibi subiectis, quia eorum iurisdictio est personalis, non autem localis, et etiam quia actus iste percutit exercitium iurisdictionis in clerum et populum illos privando, ne in ea celebrare, et respective audire

3. L' interdetto *personale* segue la persona *dovunque*.

L' interdetto *locale* non urge fuori del luogo interdetto. Però entro quel luogo, *tutti*, anche gli stranieri o gli esenti, senza distinzione di privilegi speciali, devono osservarlo. Se privilegi speciali ce ne fossero, sono revocati in forza di questo canone.

C' è da domandarsi se l' interdetto *generale personale* segua dovunque l' individuo che fa parte della diocesi o della nazione colpita. È il caso di distinguere. Coloro che furono causa dell' interdetto in quanto *rei*, sono *personalmente* interdetti dovunque vadano: gli altri non lo sono e perciò possono usufruire delle cose sacre quando vanno fuori del territorio entro il quale si trova il popolo interdetto (1).

Effetti dell' interdetto.

Can. 2270 § 1. Interdictum locale sive generale sive particulare non vetat morientibus Sacramenta et Sacramentalia, servatis servandis, ministrare, sed prohibet in loco quodlibet divinum officium vel sacrum ritum, salvis exceptionibus de quibus in § 2 huius canonis et in can. 2271, 2272.

§ 2. In die Nativitatis Domini, Paschatis, Pentecostes, Sanctissimi Corporis Christi et Beatae Mariae Virginis in coelum assumptae interdictum locale suspenditur, et prohibetur tantum collatio ordinum et sollemnis nuptiarum benedictio.

1. L' interdetto *locale*, sia generale che particolare, non proibisce di amministrare i Sacramenti e i Sacramentali, *servatis servandis*, ai *moribondi*.

---

possint divina, et sic cum non subditis...» cfr. Suarez, l. c. 36, 1, n. 2; Schmalzgr. l. c. 341; Wernz, l. c. n. 220, ove alla nota (497) dice: « Quae potestas Praelatorum regularium saltem ex consuetudine restricta est ad ius infligendi interdictum *personale*, non vero locale ».

(1) Scrive D'Annibale, l. c. § 373: « Personali interdicto generali tenentur singuli, quotquot in praesens sunt (exceptis infantibus); vel subinde fiunt interdicti populi, coetus, ordinis membra; et ex adverso ei eximitur quisquis eius populi, coetus etc. pars vel non est vel esse desiit ».

Proibisce però, anche in tali circostanze, qualunque divino ufficio o rito sacro. Si eccettuano i casi di cui nei canoni seguenti 2271 e 2272.

Si dice *servatis servandis*: osservando, cioè, quanto dispone il Can. 2271, n. 2: « In his tamen sacris functionibus prohibetur cantus et pompa in sacra suppellectili et sonitus campanarum, organorum, aliorumve instrumentorum musicalium etc. ».

2. L'interdetto *locale*, sia generale che particolare, resta sospeso nelle seguenti feste:

a) Natale;

b) Pasqua;

c) Pentecoste;

d) Corpus Domini;

e) Assunta.

In tali giorni son permessi *tutti* gli uffici e riti sacri, eccettuati il *conferimento degli Ordini* e la *solenne benedizione delle nozze*. È dunque permessa la benedizione semplice.

3. Nei primi tempi il rigore dell'interdetto era gravissimo. Venne mitigato man mano attraverso i secoli come si rileva dall'esame anche sommario delle fonti del diritto. Nel cap. 11, X, *de sponsalibus* si rileva che fu permessa l'amministrazione del battessimo ai bambini, e il sacramento della penitenza ai moribondi; nel cap. 43, X, *de sententia excommunicationis*, V, 39, anche la *cresima*. Gregorio IX, a. 1236 permise « Ecclesiarum ministris, semel in hebdomada tempore interdicti, non pulsatis campanis, voce submissa, ianuis clausis, excommunicatis et interdictis exclusis, Missarum solemnia celebrare causa conficiendi corpus Domini, quod decedentibus in poenitentia non negatur » cap. 57, X, *de sent.* excomm., V, 39. Bonifacio VIII si avvide che in molti luoghi, a causa dell'interdetto « excrescit indevotio populi, pullulant haereses et infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtrahuntur ».

E nel 1298 concesse che *tutti i giorni* nelle Chiese e nei monasteri si celebrassero delle Messe e altri divini uffici

come prima: però sotto voce, a porte chiuse, senza il suono delle campane ed esclusi gli *scomunicati* e gli *interdetti* — coloro, cioè, che erano stati causa dell'interdetto.

Permise inoltre la partecipazione ai divini uffici, sempre esclusi i delinquenti che provocarono l'interdetto, «in festivitatibus Natalis Domini, Paschae, ac Pentecostes, et Assumptae Virginis gloriosae» nei quali secondo il cap. 25, X, de privilegiis, V, 33 era permesso «ut campanae pulsentur et ianuis apertis alta voce divina officia solemniter celebrentur etc.».

I Pontefici Martino V ed Eugenio IV ordinarono che si osservassero tali disposizioni nella festa e in tutta l'ottava del *Corpus Domini*. Per la Spagna Leone X estese il privilegio anche alla festa della Immacolata Concezione (1).

Il nuovo Codice conferma sostanzialmente tali disposizioni come vedremo nei Canoni seguenti.

Eccezioni.

Can. 2271. Si interdictum fuerit locale generale et interdicti decreto aliud non caveatur expresse:

1. Permittitur clericis, dummodo non sint ipsi personaliter interdicti, omnia divina officia et sacros ritus in quacumque ecclesia aut oratorio privatim obire, ianuis clausis, voce submissa et campanis non pulsatis;

2. In ecclesia vero cathedrali, ecclesiis paroecialibus vel in ecclesia quae unica sit in oppido, in iisque solis, permittuntur unius Missae celebratio, asservatio sanctissimi Sacramenti, administratio baptismatis, Eucharistiae, poenitentiae, assistentia matrimoniis, exclusa benedictione nuptiali, mortuorum exsequiae, vetita tamen quavis solemnitate, benedictio aquae baptismalis et sacrorum oleorum, praedicatio verbi Dei. In his tamen sacris functionibus prohibetur can-

(1) Cfr. Sole, l. c., n. 238.

tus et pompa in sacra supellectili et sonitus campanarum, organorum, aliorumve instrumentorum musicalium; sacrum autem viaticum ad infirmos privatim deferatur.

1. Questo canone comprende eccezioni di notevolissima importanza. Noi non faremo che elencarle, senza nulla aggiungervi, essendo la legge chiara di per sè.

Se l'interdetto è *locale generale* e nel decreto di interdizione non vi sono prescrizioni esplicite e tassative che ordinino altrimenti, è permesso:

A) ai *Chierici*, qualora non siano però *personalmente* interdetti, di celebrare *tutti* i divini uffici e i sacri riti in *qualunque* chiesa od oratorio: ma solo *privatamente*, a *porte chiuse, sotto voce* e senza il suono delle campane.

B) nella Chiesa *cattedrale*, nelle Chiese *parrocchiali* e nell'*unica* chiesa esistente nel paese:

a) la celebrazione *d'una sola* messa, anche se vi fossero più sacerdoti;

b) di conservarvi il Ss.mo Sacramento;

c) di amministrarvi il *battesimo*, l'*Eucaristia*, la *penitenza*;

d) di assistere ai matrimoni — esclusa la benedizione solenne nuziale;

e) le esequie — esclusa però qualsiasi solennità;

f) la benedizione dell'*acqua battesimale* e degli *Olii santi*;

g) la predicazione della parola di Dio.

In tutte coteste funzioni è proibito:

1. il canto;
2. la pompa nella sacra suppellettile;
3. il suono delle campane;
4. il suono dell'organo e di qualsiasi strumento musicale;

Il sacro Viatico agli infermi deve essere portato *privatamente*.

2. Tra il n. 1 e 2 non v'è contraddizione alcuna, come

sembrerebbe a prima vista. Nel n. 1. l' eccezione riguarda i chierici *personalmente*, i quali possono funzionare in tutti i luoghi sacri, ma solo *privatim*, cioè per conto proprio. Nel n. 2, invece, l' eccezione riguarda il popolo. E così è anche risolta la controversia tra i canonisti, dei quali chi ammetteva che i non personalmente interdetti possono assistere agli offici compiuti *privatim* e chi sosteneva il contrario (1).

Effetti dei vari interdetti.

Can. 2272 § 1. In interdicto locali particulari, si interdictum fuerit altare vel sacellum alicuius ecclesiae, nullum sacrum officium seu sacer ritus in eisdem celebretur.

§ 2. Si interdictum fuerit coemeterium, fidelium quidem cadavera sepeliri ibidem possunt, sed sine ullo ecclesiastico ritu.

§ 3. Si latum fuerit in certam ecclesiam vel oratorium:

1. Si ecclesia fuerit capitularis nec interdictum sit Capitulum, valet praescriptum Can. 2271, n. 1, nisi interdicti decretum praecipiat Missam conventualem celebrari et horas canonicas recitari in alia ecclesia aut oratorio;

2. Si fuerit paroecialis, servetur praescriptum cit. Can. 2271, n. 2, nisi interdicti decretum aliam ecclesiam pro interdicti tempore eidem substituat.

1. Se l' interdetto è *locale particolare*, e colpisce l' altare o la cappella di una Chiesa, nessun ufficio o rito sacro si può compiere nell' altare o nella cappella interdetta.

2. Se è interdetto il cimitero, i fedeli vi si possono seppellire, ma senza alcun rito ecclesiastico.

3. Se l' interdetto colpisce una Chiesa od oratorio:

a) o la Chiesa è *capitolare* e allora vale il prescritto del Can. 2271, n. 1; eccetto il caso che il decreto di interdi-

(1) Tra i primi Reiffenstuel, Ius can. univ., I, V, t. 39, n. 209; tra i secondi Kober, l. c. t. 21, p. 310.

zione comandi che la Messa conventuale e le ore canoniche si dicano in altra Chiesa od oratorio;

b) o la Chiesa è *parrocchiale* e allora si osserva il prescritto del Can. 2271, n. 2, eccetto il caso che il decreto indichi un'altra Chiesa dove officiare durante il tempo dell'interdetto.

Estensione dell'interdetto.

Can. 2273. Interdicta civitate, interdicta quoque manent loca accessoria etiam exempta et ipsa ecclesia cathedralis; interdicta ecclesia, interdicta sunt sacella contigua, non vero coemeterium: interdicto sacello, non est interdicta integra ecclesia nec, interdicto coemeterio, interdicta est ecclesia ipsi contigua, sed interdicta sunt omnia oratoria in coemeterio erecta.

1. Il legislatore, onde evitare arbitrarie deduzioni, sapientemente determina la portata estensiva di ciascun interdetto locale.

a) Quando è interdetta *la città*, rimangono *ipso iure* e *ipso facto* interdetti pure i *luoghi accessori*, anche *esenti*, compresa la stessa Chiesa *cattedrale*. La disposizione si fonda sul principio « *in toto partem non est dubium contineri* » (1) e, « *accessorium sequitur principale* ».

Secondo Bonifacio VIII (2) i luoghi *accessori* sono « suburbia et continentia edificia ». Questi luoghi possono anche essere di diversa diocesi, ossia dipendenti da un altro superiore. Essi rimangono interdetti, anche se chi decreta la censura non ha giurisdizione su di essi, in virtù di questo Canone, che giustamente così dispone affinchè l'atto punitivo raggiunga il suo effetto (3).

---

(1) Reg. 42, P. R. I in VI.

(2) Cap. 17 *De sent. excomm.* V, II in VI.

(3) D'Annibale, l. c. § 373; Hilarius a Sexten, l. c. p. 86; Lega, l. c. n. 169; Chelodi, l. c. n. 39.

Si noti come in parallelo a questa eccezione vengano colpiti dall' interdetto anche i luoghi esenti, quali le Chiese e conventi dei Regolari, quando non siano espressamente eccettuati (1).

b) Interdetta la *Chiesa*, sono interdette pure le cappelle contigue, ma non il cimitero, il quale si considera separato dalla Chiesa. Cfr. Can. 1172, § 2, ove è detto: « Violata ecclesia, non ideo coemeterium, etsi contiguum, violatum censetur, et vice versa ». Tale distinzione si fonda sugli opposti fini dei due luoghi sacri.

c) Interdetta la *Cappella* non è interdetta tutta la Chiesa, giacchè il più non può stare nel meno.

d) Interdetto il *cimitero*, non è interdetta le *Chiesa contigua*; rimangono però interdette le *cappelle* che si trovano *entro* il cimitero, in quanto sono parti di esso.

Dell' interdetto collegiale e singolare.

Can. 2274 § 1. Si communitas seu collegium delictum perpetraverit, interdictum ferri potest vel in singulas personas delinquentes, vel in communitatem uti talem, vel in personas delinquentes et in communitatem.

§ 2. Si primum, servetur praescriptum Can. 2275.

§ 3. Si alterum, communitas seu collegium nequit ius ullum spirituale exercere quod ei competat.

§ 4. Si tertium, effectus cumulantur.

1. Quando il delitto è commesso dalla *comunità* o collegio, l' interdetto può infliggersi:

a) o contro i *singoli* delinquenti: per es. contro i membri del capitolo, singolarmente presi;

---

(2) Sole, dietro Ilario da Sext., l. c. p. 86, asserisce che se l' interdetto si emette non contro la città, ma contro tutte le Chiese della città, non vi è compresa la Cattedrale. Ma la Cattedrale non è anche Chiesa? Potrà avere gli onori dal Can. 2271, n. 2, ma è interdetta; e questa è la nostra opinione. — Cfr. Sole, l. c. n. 242.

b) o contro la comunità, come tale: per es. contro il capitolo in quanto tale;

c) o contro i delinquenti e la comunità nel tempo stesso.

2. Nel primo caso i singoli interdetti cadono sotto le prescrizioni del Can. 2275.

Nel secondo caso, l'interdetto priva la *comunità* solo di ciò che a essa spetta come tale, ossia come persona morale, e non ciò che compete ai singoli membri. Il capitolo, quindi, ove fosse interdetto come corpo morale non potrebbe fare votazioni, conferire i benefici, eleggere il Vicario capitolare, ecc.

Nel terzo caso, gli effetti *individuali* e *collegiali* vengono cumulati.

Interdetti personali.

Can. 2275. Personaliter interdicti:

1. Nequeunt divina officia celebrare eisve, excepta praedicatione verbi Dei, assistere; passive assistentes non est necesse ut expellantur; sed ab adsistentia activa, quae aliquam secumferat participationem in divinis officiis celebrandis, repellantur interdicti post latam sententiam condemnatoriam vel declaratoriam, aut alioquin notorie interdicti;

2. Prohibentur Sacramenta et Sacramentalia ministrare, conficere et recipere, ad normam Can 2260 § 1, 2261;

3. Praescripto Can. 2265 etiam ipsi adstringuntur;

4. Carent sepultura ecclesiastica ad normam Can. 1240, § 1, n. 2.

1. Colui che è interdetto *personalmente:*

a) non può celebrare i divini ufficii;

b) non può assistere ad essi, eccettuata la predicazione, per le ragioni esposte a pag. 248.

Se l'assistenza è *passiva*, non è necessario che sia espulso; se è *attiva*, se importa, cioè, qualche partecipazione ai divini uffici, l'interdetto deve essere espulso, ma solo in questi casi: 1. che abbia già ricevuta la sentenza *condannatoria* o *declaratoria;* 2. oppure che l'interdetto sia comunque notorio, anche semplicemente *notorietate facti.*

c) non può *amministrare, fare* o *ricevere* nè i Sacramenti nè i Sacramentali, giusta il can. 2260, § 1, 2261: vedi pagg. 251 e segg.

d) a norma del can. 2265, perde il diritto di *nominare,* di *eleggere,* di *presentare;* non può conseguire le *dignità*, gli *uffici*, i *benefici,* le *pensioni* ecclesiastiche ed altre incombenze nella Chiesa; non può essere promosso agli ordini; e dopo la sentenza *condannatoria* o *declaratoria,* non può ricevere validamente nessuna *grazia pontificia.*

e) dopo la sentenza condannatoria o declaratoria, è privato della sepoltura ecclesiastica. Can. 1240, § 1: Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa.... 2. ..... interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam ». Cfr. can. 873, § 3 e 1095 § 1, n. 1.

2. Come si vede, le disposizioni sono quasi le stesse che per gli scomunicati. Perciò crediamo superfluo di indugiarci ancora su questioni già esaminate.

Delle persone interdette per accidens.

Can. 2276. Qui interdicto locali vel interdicto in communitatem seu collegium subest, quin eidem causam dederit, nec alia censura prohibeatur, potest, si sit rite dispositus, Sacramenta recipere, ad normam canonum praecedentium, sine absolutione ab interdicto aliave satisfactione.

1. L'interdetto *locale* e l'interdetto *personale collegiale* più che ragione di censura hanno ragione di privazione. Tali interdetti colpiscono indirettamente nocenti e innocenti: ora il solo fatto che anche l'innocente può risentirne gli effetti esclude che possa essere censura, *perchè non est poena ubi non est culpa* (1).

---

(1) « Ex omnibus vero interdictis solum *interdictum personale speciale* censurae vim habere potest, et vim habet, nisi latum fuerit ad instar poenae; cetera magis privationes quaedam sunt ». D'Annibale, l. c. § 370; Cfr. Lega, l. c. n. 116, 5; Aielmer, l. c. § 219 etc.

2. Chi, senza esserne stato la causa, perchè innocente del delitto punito, sottostà all'interdetto *locale* o all'interdetto contro una *comunità*, tuttavia può ricevere i Sacramenti nel caso che sia disposto e che non sia legato da altra censura.

Nè v'è bisogno che riceva l'assoluzione dall'interdetto o che compia qualsiasi soddisfazione.

Per i chierici è provveduto nel can. 2271, pag. 275.

Dell'interdetto ab ingressu Ecclesiae.

Can. 2277. Interdictum ab ingressu ecclesiae secumfert prohibitionem ne quis in ecclesia divina officia celebret vel eisdem assistat aut ecclesiasticam sepulturam habeat; si autem assistat, non est necesse ut expellatur, nec, si sepeliatur, oportet ut cadaver amoveatur.

1. L'interdetto *ab ingressu Ecclesiae* è parte dell'interdetto *personale speciale*, ma in forma più mite.

Chi è colpito da questo interdetto:

1. non può *celebrare* i divini ufficii; può peraltro *ricevere* i Sacramenti; giacchè la legge tace e tacendo non si toglie il diritto (1).

2. non può assistere ad essi;

3. non può ricevere la sepoltura ecclesiastica.

Se però assiste, non è necessario che sia espulso e, se fu sepolto, che se ne rimuova il cadavere. Cfr. Can. 1242 (2).

2. E ciò basta per l'interdetto, del quale assai giustamente, si fa uso ben raro, a differenza delle altre censure.

Di interdetti *a iure* ne abbiamo otto: contro i violatori dei cimiteri, can. 2329; contro coloro che ammettono gli ininterdetti alla celebrazione dei divini uffici, can. 2338 § 3;

(1) Cap. 20, *De excomm.* V, 11, in VI.

(2) Cfr. Cap. 20, ib.: « Is cui est ecclesiae interdictus ingressus (cum sibi per consequens censeatur et ipsa divinorum celebratio interdicta) *irregularis efficitur*, si contra interdictum hujusmodi divinis in ea se ingerat, in suo agens officio, sicut prius ».

contro coloro che appellano al Concilio universale, can. 2332; contro coloro che dànno sepoltura agli infedeli, apostati ecc. can. 2339; contro coloro che furono causa dell' interdetto locale, collegiale ecc. can. 2338, § 4; contro coloro che violano i cadaveri o i sepolcri ecc. can. 2328; contro i bigami, can. 2356.

La sospensione.

Can. 2278, § 1. **Suspensio est censura qua clericus officio vel beneficio vel utroque prohibetur.**

§ 2. Etiam suspensionis effectus separari queunt; sed, nisi aliud constet, in *suspensione*, generaliter lata comprehenduntur omnes effectus qui in canonibus hujus articuli enumerantur; contra, in suspensione ab *officio* vel a *beneficio* omnes tantum effectus alterutrius speciei.

1. L' origine della *sospensione* in quanto alla *potestà* di infliggerla è di origine divina; l' *istituzione* di essa *come pena* è di origine ecclesiastica.

Ne ritroviamo l' *uso* presso i pagani e presso gli Ebrei.

Nella Chiesa fu in vigore fin dai primi secoli, sebbene solo nel VI sec. se ne abbia una terminologia più accurata e fu adoperata sia come *censura* che come pena *vendicativa*.

La divisione *ab ordine*, *ab officio*, *a beneficio* ecc. rimonta al medioevo.

La sospensione *ex informata conscientia* è recente e mentre nelle Decretali era stabilita per i soli Regolari, dal Concilio di Trento fu estesa anche ai chierici secolari.

Dal Concilio di Trento al Nuovo Codice la sospensione non subì notevoli cambiamenti (1).

2. Esaminiamo la definizione.

La sospensione è una censura — bisogna quindi riportarsi a quanto si è detto delle censure. Essa si incorre solo

(1) Cfr. Kober, l. c. p. 3 sq.; Hinschius, l. c. p. 734; Schiappoli, l. c. n. 209; Wernz, l. c. n. 203.

per un delitto grave, esterno, congiunto a contumacia. Non può infliggersi quindi per i delitti passati che non abbiano tratto successivo, ma solo per delitti futuri e premessa la debita ammonizione.

La sospensione inoltre, perchè censura, non può infliggersi in perpetuo o per un tempo determinato o a beneplacito del superiore: ove così fosse, non sarebbe più censura, ma pena vendicativa. Essa deve infliggersi senza determinazione di tempo, ossia deve durare fino a che il delinquente non recede dalla contumacia. Cfr. Can. 2242; 2233, § 2; 2241.

per la quale il chierico — giacchè la sospensione riguarda solo i chierici, a differenza della scomunica e dell'interdetto che può colpire anche i laici. E la ragione è che « soli clerici possunt potestatem sive ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticae et beneficia ac pensiones ecclesiasticas obtinere » Can. 118.

è privato dell'officio o del beneficio o di entrambi — a differenza della scomunica che priva di tutti i beni spirituali togliendone l'uso attivo e passivo. La sospensione invece toglie solo l'uso attivo di tutti o di alcuni diritti che sono propri dei chierici.

3. Gli effetti della sospensione possono separarsi a differenza della scomunica i cui effetti sono inseparabili. Però, ove non consti esplicitamente o dalla legge o dalle parole del Superiore, la *sospensione* data *sic et simpliciter*, senza indicare, cioè, da che cosa, comprende tutti gli effetti di cui nei canoni seguenti.

Quando invece è specificatamente detta *ab officio* o a *beneficio*, abbraccia solo gli effetti inerenti all'uno o all'altro.

Varie specie di sospensione.

Can. 2279 § 1. **Suspensio *ab officio* simpliciter, nulla adiecta limitatione, vetat omnem actum tum potestatis ordinis et iurisdictionis, tum etiam meræ administrationis ex officio competentis, excepta administratione bonorum proprii beneficii.**

§ 2. Suspensio:

1. *A iurisdictione* generatim, vetat omnem actum potestatis iurisdictionis pro utroque foro tam ordinariae quam delegatae;

2. *A divinis*, omnem actum potestatis ordinis quam quis sive per sacram ordinationem sive per privilegium obtinet;

3. *Ab ordinibus*, omnem actum potestatis ordinis receptae per ordinationem;

4. *A sacris ordinibus*, omnem actum potestatis ordinis receptae per ordinationem in sacris;

5. *A certo et definito ordine exercendo*, omnem actum ordinis designati; suspensus autem prohibetur insuper eundem ordinem conferre et superiorem recipere receptumque post suspensionem exercere;

6. *A certo et definito ordine conferendo*, ipsum ordinem conferre, non vero inferiorem nec superiorem;

7. *A certo et definito ministerio*, ex. gr., audiendi confessiones, vel *officio*, ex. gr., cum cura animarum, omnem actum eiusdem ministerii vel officii;

8. *Ab ordine pontificali*, omnem actum potestatis ordinis episcopalis;

9. *A pontificalibus*, exercitium actuum pontificalium, ad normam Can. 337, § 2.

1. La sospensione *ab officio*, data *sic et simpliciter*, senza alcuna limitazione, vieta: (1)

(1) Praticamente non mancano inconvenienti per la semplicissima ragione che non sempre si procede con la giusta cognizione del Codice; e spesso più che alla portata delle disposizioni giuridiche, è *necessario*, se non vogliamo cadere in eccessi di confusione, *attenersi all'abituale intenzione del Superiore*, ossia è il caso di interpretarne la volontà quando non si fosse nella possibilità di proporre il dubbio a lui stesso. Ordinariamente, o in iscritto o a voce, si sente ripetere la frase comunissima: *rimanga sospeso; sarà ipso facto sospeso* ecc. — A norma del diritto tale locuzione avrebbe tutti gli effetti di cui al Can. 2279, § 1; ma è *noto* che

a) qualunque atto della potestà dell'ordine;

b) qualunque atto della potestà di giurisdizione;

c) qualunque atto anche di semplice amministrazione, che competesse *ex officio*. Si eccettua, peraltro, l'amministrazione dei beni del proprio beneficio.

2. Vediamo adesso la portata delle diverse sospensioni:

1. La sospensione a *iurisdictione* proibisce qualunque atto della potestà di giurisdizione sia pel foro esterno che pel foro interno, tanto ordinaria che delegata.

L'atto così posto è *illecito*, ma *valido*, ove non sia intervenuta la sentenza condannatoria o declaratoria o nel decreto di sospensione il superiore non abbia *espressamente* dichiarato di *revocare* la stessa potestà di giurisdizione. Anzi tale atto è anche *lecito*, se per giusta causa, vien richiesto dai fedeli. Can. 2284, 2261 §§ 2, 3.

Così *validamente* e *lecitamente* un sacerdote sospeso assolverebbe il penitente quando fosse da questi richiesto.

Gli stessi principii valgono per la *potestà delegata*. Questa non cessa ove fosse sospesa o revocata la giurisdizione del delegante, eccettuati i casi previsti dal diritto e il caso del Vicario Generale qualora fosse sospeso il Vescovo (1).

---

talvolta nella volontà del Superiore c'è solo la intenzione di sospendere «*a divinis*», anche perchè questa è la più comune di tutte. Ove tale intenzione constasse da indizi non dubbi, la frase può avere il valore di sospensione *a divinis*.

(1) Cfr. Can. 207, § 1: «Potestas delegata extinguitur, expleto mandato; elapso tempore aut exhausto numero casuum pro quo concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione delegantis delegato directe intimata aut renuntiatione delegati deleganti directe intimata et ab eodem acceptata, *non autem resoluto iure delegantis*, nisi in duobus casibus de quibus in Can. 61».

Can. 61 — Per Apostolicae Sedis aut dioecesis vacationem nullum eiusdem Sedis Apostolicae aut Ordinarii rescriptum perimitur, nisi aliud ex additis clausulis appareat, aut rescriptum contineat potestatem alicui factam concedendi gratiam peculiaribus personis in eodem expressis, et res adhuc integra sit».

Can 371. — «Exspirat Vicarii Generalis iurisdictio per ipsius

2. *La sospensione a divinis* proibisce qualunque atto della potestà dell' ordine, che uno riceve sia con la sacra ordinazione che per privilegio: per es. Messa, battes. *solenne*, ecc.; *ex privilegio* la cresima per chi non è Vescovo. Can. 782, § 2. Cfr. Can. 957 § 2.

3. *La sospensione ab ordinibus* proibisce qualunque atto della potestà di ordine ricevuta sia con gli ordini maggiori che minori.

4. *La sospensione a sacris ordinibus*, ogni atto della potestà di ordine ricevuta con l' ordinazione *in sacris*; quindi solo gli atti degli ordini maggiori;

5. *La sospensione a certo et definito ordine exercendo*, proibisce qualunque atto dell' ordine indicato. Chi è così sospeso, non solo non può esercitare, ma neppure *conferire* l' ordine medesimo nè può ricevere l' ordine superiore. Ove lo ricevesse, lo riceverebbe *validamente*, ma *ipso iure* gliene è proibito l' esercizio. Esercitandolo, diventerebbe irregolare. Can. 985, 7.

A questo proposito scriveva il d' Annibale: « Et quia versamur in odiosis, suspensus ab ordinibus conferendis licite confert primam tonsuram, quippe non est ordo; suspensus ab aliquo tantum ordine conferendo, licite, nedum inferiores confert (Suarez, 26, 4, 9), exercet (C. C. 4, 17, *De Temp.* Ord.); sed probabilius etiam superiores confert (Soc. C. 4 eod. in 6. Sum. n. 11) » (1).

---

renuntiationem ad normam Can. 183-191, aut revocationem ei ab Episcopo intimatam; *suspenditur vero suspensa Episcopali iurisdictione* ».

(1) D' Annibale, l. c. § 380, not. 10. — E il Card. Gasparri, *De Sacra Ordinatione*, vol. I, n. 149 scrive: « Suspensio *a divinis, ab officio, a divinis officiis* etc. est ab omni officio potestatis ordinis sive receptae per ordinationem sive receptae per privilegium seu commissionem; suspensio *ab ordine, ab ordinibus*, etc., est ab omni officio potestatis ordinis receptae per ordinationem; suspensio *ab ordinibus sacris* est ab omni officio potestatis ordinis receptae per ordines sacros; et ita porro de suspensione ab *ordine subdiaconatus*, ab *ordine male recepto, a celebratione Missae*, ab usu pontifica-

6. *La sospensione a certo et definito ordine conferendo* proibisce di conferire l'ordine indicato, ma non gli inferiori e i maggiori (1).

Coloro che presumessero di essere ordinati da chi è così sospeso, dopo la sentenza declaratoria o condannatoria, contraggono *ipso facto* la *sospensione a divinis* riservata alla Sede Apostolica; coloro che li ricevessero in buona fede, sono privati solamente dell'esercizio dell'ordine (Can. 2372).

2. *La sospensione a certo et definito ministerio*, per es. dalla confessione, o dall'*ufficio*, per es. con cura di anime, vieta ogni atto di tal ministero o ufficio.

8. *La sospensione ab ordine pontificali*, proibisce ogni atto della potestà dell'ordine episcopale, come, per es. *ordinare*, can. 951, *confermare*, can. 782, § 1, *consacrare* le Chiese,

---

lium, a collatione ordinum etc. — Cum vero suspensio cuiuscumque speciei prohibeat exercitium ordinis suscepti, sequitur *nec licere suspenso alios ordines recipere eosdemque, si forte receperit, exercere*. Nam hac in re est duplex regula generalis prae oculis habenda. Prima: *Prohibitus recipere aut exercere ordinem inferiorem eo ipso prohibetur etiam ordinem superiorem recipere*. Rationem auctores varie et obscure reddunt; sed vera ratio est, quia decet profecto ut a gradu superiori recipiendo arceatur ille qui non est dignus minorem recipere et exercere. Altera: *Prohibitus aliquem ordinem recipere, eo ipso, nisi aliud constet, prohibetur eundem forte receptum exercere quoad actus clericis in eodem ordine constitutis reservatos*. Nam in genere vix non foret absurdum prohibere receptionem ordinis ac deinde permittere eiusdem functiones ordinatis reservatas. Quoad actus vero ordinatis non reservatos haec consequens prohibitis non intelligitur: quia ordinatus illos actus ponens non videtur ordinem exercere. Additur tamen positae regulae limitatio. *Nisi aliud constet:* nam si ordinatus ordinem recepit bona fide, fieri potest ut exercitium ordinis recepti eidem permittatur: ita si ordinatio prohibita fuerat timore alicuius incommodi quod de facto non verificatur.

(1) « Dubitatur num suspensus ab ordine inferiori eo ipso suspensus sit ab ordine superiori. Episcopus suspensus *a conferendo* uno ordine e. g. subdiaconatus, certe potest conferre gradus inferiores; sed probabilius potest quoque conferre gradus superiores, e. g. diaconatum, presbyteratum, etc. ». Card. Gaspabri, l. c. n. 153.

gli altari, ecc. can. 1147, § 1, ma non quegli atti che sono di un altro ordine.

9. *La sospensione a pontificalibus* proibisce l'esercizio degli atti pontificali a norma del can. 337, § 2. « Exercere pontificalia in iure est sacras functiones peragere quae ex legibus liturgicis requirunt insignia pontificalia, idest baculum et mitram ».

Occorre notare che le due sospensioni *ab ordine pontificali* e *a pontificalibus* sono distinte e inconfondibili in modo che l'una non importa gli effetti dell'altra. Così chi è sospeso *ab ordine pontificali* diventa irregolare, in quanto esercita un ordine; ma non lo diventa chi viola la sospensione a *pontificalibus*, che sono solo accidentali solennità (1).

Per accidens però chi è sospeso a *pontificalibus* lo è indirettamente anche *ab ordine pontificali*, quando l'esercizio di questo richiede necessariamente l'uso di quelli: come per gli Olii santi, la consacrazione delle Chiese, ecc.

Della sospensione a beneficio.

Can. 2280. § 1. Suspensio *a beneficio* privat fructibus, non autem iure administrandi bona beneficialia, nisi decretum vel sententia suspensionis ipsam administrandi potestatem suspenso expresse adimat et alii tribuat.

§ 2. Si, quamvis censura obstet, beneficiarius fructus percipiat, fructus restituere debet et ad hanc restitutionem cogi potest canonicis quoque, si opus sit, sanctionibus.

1. I frutti del beneficio sono tutte le rendite temporali che provengono dal beneficio stesso.

È discusso fra i Dottori se gli *incerti* e le *distribuzioni* quotidiane facciano parte delle rendite del beneficio. Prima del nuovo diritto si riteneva *comunemente* che i diritti di

(1) D'Annibale, l. c. § 381; Lega, l. c. n. 188; Sole, l. c. n. 256.

stola, le oblazioni dei fedeli, le tasse, le distribuzioni quotidiane, e il supplemento di congrua governativo non facessero parte dei frutti del beneficio. Oggi, secondo il nuovo Codice, tutti cotesti cespiti *possono* farne parte. Si legge infatti nel can. 1410 « Dotem beneficii constituunt sive bona quorum proprietas est penes ipsum ens iuridicum, sive certae et debitae praestationes alicuius familiae vel personae moralis, sive certae et voluntariae fidelium oblationes, quae ad beneficii rectorem spectent, sive iura, ut dicitur, stolae intra fines taxationis dioecesanae vel legitimae consuetudinis, sive chorales distributiones, exclusa tertia eorumdem parte, si omnes reditus beneficii choralibus distributionibus constent ». Il canone, come si vede, è disgiuntivo, quindi la dote del beneficio non è sempre e invariabilmente costituita dagli stessi titoli: perciò non è possibile concludere che la sospensione dal beneficio importi sempre la privazione dei cespiti sopra elencati.

Occorre inoltre notare che la *pensione personale* non si considera come beneficio: can. 1412: Licet aliquam cum beneficiis similitudinem praeseferant, in iure tamen beneficii nomine non veniunt: .... 4. Pensiones personales ».

2. Chi è sospeso dal *beneficio* rimane privo dei frutti del beneficio dal giorno della sospensione. Dai frutti di cui si è privati bisogna detrarre tutte le passività, come tasse, oneri adempiuti o da adempiersi ecc. ecc. Cotesti frutti vanno consegnati al Superiore, che li impiegherà in opere pie.

Il sospeso dal *beneficio* può però godere della casa appartenente al beneficio e può continuare ad amministrare il beneficio stesso; eccetto il caso che nel decreto o nella sentenza di sospensione non si tolga *espressamente* tale diritto di amministrazione tributandolo ad altri (1).

(1) Prima del nuovo Codice sotto il nome di beneficio si intendeva non solo il diritto di percepire i frutti, ma anche il diritto di amministrarlo; onde con la sospensione *a beneficio,* si perdeva l'uno e l'altro diritto. Cfr. D'Annibale, l. c. § 382; Lega, l. c. n. 184.

3. Se nonostante la sospensione, il beneficiario percepisce i frutti, li deve restituire, e, ove fosse necessario, può costringersi alla restituzione anche per mezzo di sanzioni canoniche (1).

Effetti della sospensione ab officio e a beneficio.

Can. 2281. *Suspensio* **generaliter lata vel suspensio** *ab officio* **aut a** *beneficio* **afficit omnia officia aut beneficia, quae clericus habet in dioecesi Superioris suspendentis, nisi aliud appareat.**

1. Prima del nuovo Codice era vivamente disputato fra i Canonisti se un chierico sospeso *ab officio o beneficio*, rimanesse sospeso anche dall' ufficio e dal beneficio che avesse in altra diocesi. La questione è ormai definita.

2. La sospensione data *sic et simpliciter*, senza limitazioni, e la sospensione *ab officio* o a *beneficio* priva di tutti gli offici o benefici che il chierico possiede nella diocesi del Superiore che sospende.

Nisi aliud appareat, ossia eccetto il caso che il Superiore determini espressamente da quali uffici o benefici intende sospendere.

Effetti della sospensione "ferendae e latae sententiae,,

Can. 2282. Loci Ordinarius nequit clericum suspendere a determinato officio vel beneficio quod in aliena dioecesi reperiatur; sed suspensio latae sententiae, iure communi irrogata, afficit omnia officia vel beneficia in quacumque dioecesi possideantur.

1. Questo canone è un complemento di quello precedente. Il Superiore, anche volendo, non può sospendere il

(1) L' obbligo della restituzione è in foro esterno e foro interno. Chi fosse sospeso *occulte* a beneficio non è tenuto a consegnare al Vescovo i frutti (Can. 2232, § 1) ma deve erogarli a beneficio dei poveri o della Chiesa.

chierico da un determinato beneficio od officio che ha in altra diocesi per la semplicissima ragione che egli non può togliere ciò che non ha concesso e che è stato concesso, inoltre, fuori dell' ambito della propria giurisdizione da una autorità di cui egli non è nè successore, nè delegato, nè superiore.

2. La sospensione invece *a iure*, *latae sententiae*, colpisce tutti i benefici od offici in qualunque diocesi si trovino. E la ragione è ovvia. Le censure *a iure* vengono emanate dalla Suprema Autorità, alla quale compete il diritto su tutti i benefici. Can. 1431.

Si avverta che il giudice il quale emette la relativa sentenza declaratoria, deve renderne avvisati tutti gli Ordinari interessati.

Can. 2283. Quae de excommunicatione can. 2265 statuuntur, etiam suspensioni sunt applicanda.

Il *sospeso*, come lo scomunicato, perde il diritto di *eleggere*, *presentare*, *nominare;* non può conseguire *dignità, uffici, benefici, pensioni* ecc.; non può essere *promosso agli Ordini* nè conseguire grazie pontificie. Cfr. Can. 2265.

Degli atti posti dal sospeso.

Can. 2284. Si incursa fuerit censura suspensionis quae vetat administrationem Sacramentorum et Sacramentalium, servetur praescriptum can. 2261; si censura suspensionis quae prohibet actum iurisdictionis in foro seu interno seu externo, actus est invalidus, ex. gr. absolutio sacramentalis, si lata sit sententia condemnatoria vel declaratoria, aut Superior expresse declaret se ipsam iurisdictionis potestatem revocare; secus est illicitus tantum, nisi a fidelibus petitus fuerit ad normam mem. can. 2261, § 2.

1. Per la portata del Can. 2261, cui si riferisce il presente canone, si veda ciò che dicemmo a pag. 254 parlando della censura.

Se trattasi di *sospensione dalla giurisdizione* sia del foro esterno che del foro interno, deve tenersi presente ciò che fu detto commentando il Can. 2264 riguardo agli scomunicati.

Infatti il sospeso è equiparato, per tali effetti, allo scomunicato secondo le seguenti norme:

Come sono *nulli* gli atti di giurisdizione dello scomunicato *vitando*, così *nulli* sono gli atti del sospeso dalla giurisdizione *sentenziato*, dopo che cioè è intervenuta la sentenza declaratoria o condannatoria.

Come sono *validi*, ma *illeciti* gli atti dello scomunicato *tollerato simpliciter*, così *validi*, ma *illeciti* sono gli atti del sospeso dalla giurisdizione *non sentenziato*.

Come gli atti dello scomunicato *tollerato simpliciter* sono *validi e leciti*, se *richiesti dai fedeli*, a norma dei can. 2261, 2264, così, in tal caso, sono validi e leciti anche quelli del sospeso dalla giurisdizione *non sentenziato*.

Come per gli scomunicati vitandi o no, così per i sospesi sentenziati o no, resta ferma l'eccezione di cui al § 3 del can. 2261.

2. Alla sentenza declaratoria o condannatoria è equiparata, per tutti gli effetti di cui sopra, la revoca della giurisdizione fatta *espressamente* dal Superiore e notificata a norma di diritto all'interessato.

Sospensione collegiale e singolare.

Can. 2285 § 1. Si communitas seu collegium clericorum delictum commiserit, suspensio ferri potest vel in singulas personas delinquentes vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et communitatem.

§ 2. Si primum, serventur huius articuli canones.

§ 3. Si alterum, communitas prohibetur exercitio iurium spiritualium quae ipsi, uti communitati, competunt.

§ 4. Si tertium, effectus cumulantur.

1. Questo canone, *mutatis mutandis*, è identico al can. 2274. Come l'interdetto, così la sospensione, può infliggersi:

a) contro i singoli delinquenti; *b)* contro la comunità come tale; *c)* contro i delinquenti e la comunità.

2. Nel primo caso, si applicano i canoni riguardanti la sospensione con gli effetti propri dell'individuo.

Nel secondo, la comunità, colpita come tale, perde i diritti che le competono come comunità, salvi i diritti dei componenti, in quanto diritti di singoli.

Nel terzo caso, gli effetti individuali e collegiali vengono cumulati.

Delle pene vindicative.

Can. 2286. Poenae vindicativae illae sunt, quae directe ad delicti expiationem tendunt ita ut earum remissio e cessatione contumaciae delinquentis non pendeat.

1. Le gravissime pene vindicative del Vecchio testamento (1) furono abrogate dal Nuovo.

Ciò che di esse è rimasto, deve considerarsi come un puro *ius humanum* (2), mutuato principalmente dalle leggi romane (3). La loro gravità andò di pari passo con l'austerità o mollezza dei costumi e quindi non c'è da stupire se vediamo andate in disuso anche nella Chiesa certe pene rigidissime, come la fustigazione.

Oggi la pena vindicativa ha acquistata una forma squisitamente razionale pienamente rispondente alle esigenze dei tempi e al fine della pena medesima.

2. Le pene *vindicative differiscono* essenzialmente dalle *pene medicinali*. Il fine principale di queste diventa per quelle secondario e viceversa. Scopo precipuo della censura è la correzione del delinquente; scopo precipuo della pena

(1) Cfr. Num. XXXV, 31: Levit, XX, 14; Deutor. XXI, 22 etc.
(2) Cap. I, X, de homic.
(3) Dig. XLVIII, 19, *de poenis;* Cod. IX, 47, *de poenis;* Muenchen, l. c. p. 102; Wernz, l. c., n. 98.

vendicativa è l'espiazione del delitto. Scopo secondario della censura è la riparazione dell'ordine leso; scopo secondario della pena vendicativa è la correzione del delinquente.

Infatti, secondo la definizione del Codice, la *pena vendicativa è quella che tende direttamente all'espiazione del delitto.*

E poichè l'espiazione del delitto non si ha con la semplice ritrattazione o pentimento o conversione del reo, ma per mezzo della pena, è evidente e logica la seconda parte della definizione che, cioè, la *remissione di tale pena non dipende dalla cessazione della contumacia del delinquente* (1).

Il delinquente, sebbene ravveduto, deve scontare la pena inflittagli nè ha diritto alcuno a esserne dispensato. La *dispensa* (così chiamasi e non *assoluzione* la remissione della pena vendicativa) non è un atto della potestà giudiziale, ma un atto *libero* della potestà legislativa; essa, rispetto al concedente, non è un *dovere*, ma una grazia (2).

Ricorso e appello.

Can. 2287. Ab inflictis poenis vindicativis datur appellatio seu recursus in suspensivo, nisi aliud expresse in iure caveatur.

Dalla pena vendicativa inflitta o con *sentenza giudiziale*

(1) Non ci sembra vera la ragione che di ciò dà il Cavagnis, l. c. vol. I, n. 140; che cioè: «Qui deliquit societatem offendit et eius ordinem turbavit, indebitum sibi usurpando bonum; *hinc fit debitor poenae.* Per poenam igitur satisfacit societati et proportionatum sustinet malum; hinc reparat expiatione laesionem ordinis socialis». Giacchè per ogni delitto si offende la società, eppure non per ogni delitto si infliggono pene vindicative, nè è a dire che la legge non si basi su criteri e su principi di logicità. La ragione, invece, della pena vindicativa che non cessa col cessar della contumacia a noi sembra di vederla esclusivamente nella *eccezionale gravità* del delitto, *la quale* esige una pena *proporzionatamente grave.*

(2) Crediamo superfluo ricordare che anche le *pene vindicative* possono essere *latae* o *ferendae sententiae* e che possono avere effetti *temporali* e *spirituali* Cfr. Can. 2215.

o con decreto *ad modum praecepti particularis* si ha diritto ad appellare o a ricorrere al superiore competente.

L'appello o il ricorso hanno *effetto sospensivo*, eccetto che il diritto non dica *espressamente* altrimenti. *L'effetto sospensivo*, come vedemmo, sospende l'esecuzione della sentenza appellata e vale il principio « *lite pendente nihil innovetur* » Can. 1889.

Si noti, peraltro, che mentre si può far ricorso dalla *inflizione* di tale pena, non si può più ricorrere, una volta accettata, dalla *negata dispensa* della pena stessa. E la ragione è ovvia: nessuno ha diritto a una grazia per il fatto stesso che è grazia. E la dispensa dalla pena vendicativa, come si è detto, è una vera grazia, che si compie contro l'intenzione della legge stessa, la quale esige la espiazione del delitto (1).

Il caso di necessità non manca di contemplarlo la legge come si rileva dai canoni seguenti.

Della condizionale.

Can. 2288. Exceptis poenis degradationis, depositionis, privationis officii aut beneficii, et nisi urgeat necessitas reparandi scandalum, prudentiae iudicis remittitur, si reus talis sit ut prima vice post vitam laudabiliter peractam deliquerit, poenae ordinariae per sententiam condemnatoriam inflictae exsecutionem suspendere, ea tamen conditione ut, si reus intra

(1) Scrive il Card. Lega, l. c. n. 122: « E contra dispensationi obtinendae nullum est comparatum ius, solummodo aequitas vel charitas et pastoralis sollicitudo aliquando consulunt, dispensationem denegandam non esse; sed a conceptu dispensationis omnino abhorret ius provocandi ad Superiorem ob denegatam dispensationem. Quando vero dispensatio est debita ex charitate vel ex iustitia, ut quando adest gravis necessitas publica aut privata, tunc patet *recursus* ad superiorem ob denegatam ab inferiore dispensationem. At ratio recursus est extraordinaria neque exoritur a natura dispensationis *intrinseca*, sed adiunctis rerum *extrinsecis* ».

proximum triennium aliud delictum eiusdem vel alterius generis commiserit, poenam utrique delicto debitam luat.

1. Il Codice pone subito i casi in cui può aver luogo, in via puramente eccezionale, la dispensa della pena vendicativa.

Vi sono peraltro tre pene dalle quali non si dà dispensa, neppure se si verificassero le condizioni di cui appresso: e sono la *degradazione*, la *deposizione* e la *privazione dell' officio* e del *beneficio*. Questa limitazione si fonda sul fatto che tali pene si infliggono per delitti sì enormi che hanno sempre bisogno di soddisfazione penale onde riparare lo scandalo.

2. Le condizioni perchè possa aver luogo la sospensione dell' esecuzione della pena inflitta sono:

a) che non vi sia la necessità di riparare lo scandalo, giacchè lo scandalo reclama sempre e invariabilmente la punizione del reo onde i fedeli prendano orrore dei delitti (1).

b) che uno divenga reo per *la prima volta* dopo una vita *lodevolmente trascorsa*, poichè in questo caso non solo è più facile sperare nella emendazione del reo, ma diviene anche più indulgente verso di lui l' opinione pubblica e meno urgente la necessità di dare soddisfazione del delitto commesso.

c) che si tratti di pene ordinarie. Quali diconsi pene ordinarie? È l' unica volta questa che il Codice usa tale nome. La maggior parte dei Canonisti non ne fanno caso; Cerato, (2) con tutta disinvoltura, dice che sono tutte le pene

(1) Questa condizione ricorre anche nell' assoluzione dalle censure, come è facile vedere dal Can. 2248 e specialmente sul Can. 2242, § 3, ove è detto che: «Contumaciam desisse dicendum est, cum reum vere delicti commissi poenituerit et simul ipse congruam satisfactionem pro damnis et *scandalo dederit* aut saltem serio promiserit... ». Anzi quando lo scandalo dato fosse grave pur cessando la contumacia e dandosi quindi l' assoluzione, chi assolve può infliggere una congrua pena vendicativa per il commesso delitto. Can. 2248, § 2.

(2) Cerato, l. c. n. 138.

vindicative all' infuori delle tre eccettuate: la degradazione, la deposizione e la privazione dell' ufficio o beneficio. Chelodi, (1) invece, sostiene che pene ordinarie sono quelle stabilite dal diritto. E questa è per noi la spiegazione migliore, anche perchè trova conferma nell' antico diritto, il quale distingueva le pene in *ordinarie* e *straordinarie*. Erano *ordinarie* quelle determinate nelle stesse leggi: *straordinarie* o arbitrarie quelle che dipendevano dal prudente arbitrio del giudice ecclesiastico secondo le circostanze delle persone e delle cose (2).

Quindi le pene ordinarie di cui parla il canone sono le pene comminate dal Codice.

d) che tali pene siano inflitte con sentenza *condannatoria*. Deve quindi trattarsi di pene *ordinarie ferendae sententiae*; giacchè la sentenza declaratoria non si emette che per queste; mentre per le pene *latae sententiae* ha semplicemente luogo la sentenza *declaratoria*.

3. La condizione giuridica essenziale perchè si possa sospendere l' esecuzione della sentenza è che se dentro tre anni il reo ricommettesse o lo stesso o un altro delitto, debba scontare la pena del vecchio e del nuovo delitto (3).

---

(1) Chelodi, l. c. n. 48.

(2) Wernz, l. c. n. 74. Non mancano autori i quali dicevano *ordinaria* la pena che non eccede la comune misura; *straordinaria* quando la eccede. Cfr. Noldin, l. c. n. 5.

(3) L' istituto della *condizionale* è nuovo nel Diritto canonico e ci è derivato dai Codici Civili, che lo hanno adottato nella gran maggioranza.

Nel Codice di Proc. Pen. Ital. si legge: Art. 423. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione, alla detenzione, al confino, o all' arresto per durata non superiore a sei mesi o ad una pena pecuniaria che sola o congiunta a pena restrittiva della libertà personale e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo nel complesso non superiore a sei mesi, contro persona che non abbia riportato mai condanna alla reclusione, il giudice, salvo che sia altrimenti stabilito in leggi speciali e purchè l' imputato sia presente, può ordinare che l' ese-

Trascorsi i tre anni, la pena è estinta e se si ricommettesse un nuovo delitto non rivive, quantunque la nuova pena possa aumentarsi a ragion della recidiva. Cfr. 2208.

Cessazione delle pene vendicative.

Can. 2289. Poena vindicativa finitur eius expiatione vel dispensatione ab eo concessa qui legitimam habeat dispensandi potestatem ad normam Can. 2236.

1. La pena vindicativa ha termine con l'*espiazione* e con la *dispensa*.

L'espiazione si compie con lo scadere del tempo fissato per la durata della pena.

La dispensa ha luogo quando il Superiore esonera dalla pena che si dovrebbe scontare.

---

cuzione della condanna rimanga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi di condanna per delitto, o, se trattandosi di condanna per contravvenzione, per un termine inferiore a quello stabilito per la prescrizione della pena.

La misura della pena per cui può darsi questo provvedimento, è doppia per le donne, per i minori di anni diciotto e per coloro che abbiano compiuto anni settanta.

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi di assenza o allontanamento volontario dal giudizio preveduti negli articoli 376 e 377.

Art. 424. La sospensione può essere subordinata al risarcimento del danno liquidato nella sentenza, ovvero al pagamento, entro il termine prefisso nella medesima di una somma da imputare nella liquidazione definitiva, o assegnata a titolo di riparazione, ed in ciascuno di questi casi può anche essere subordinata al pagamento delle spese del procedimento.

Art. 425. Il presidente, o il pretore, letta la sentenza, richiama il condannato, in udienza, sulla importanza del beneficio concedutogli, e lo ammonisce che se entro il termine stabilito commetta un delitto o non ottemperi agli obblighi imposti, dovrà espiare la pena a norma di legge.

Art. 426. La sospensione non può essere conceduta più di una volta, neppure se sia intervenuta la riabilitazione ».

2. La dispensa dalla pena vendicativa può darla chi ne ha la facoltà a norma del Can. 2236 e cioè:

a) chi la inflisse;

b) il competente superiore;

c) il successore;

d) il delegato.

Si noti che chi ha la facoltà di assolvere *dalle censure non ha* perciò stesso la facoltà di dispensare dalle *pene vindicative*; e anche il confessore *privilegiato* non può dispensare da esse qualora nelle facoltà concessegli non se ne faccia espressa menzione (1).

Dei casi urgenti occulti.

Can. 2290 § 1. In casibus occultis urgentioribus, si ex observatione poenae vindicativae latae sententiae, reus seipsum proderet cum infamia et scandalo, quilibet confessarius potest in foro sacramentali obligationem servandae poenae suspendere, iniuncto onere recurrendi saltem intra mensem per epistolam et per confessarium, si id fieri possit sine gravi incommodo, reticito nomine, ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum facultate praeditum et standi eius mandatis.

§ 2. Et si in aliquo casu extraordinario hic recursus sit impossibilis, tunc ipsemet confessarius potest dispensationem concedere ad normam Can. 2254, § 3.

1. Il Can. 2290 è un parallelo del Can. 2254: questo per le censure, quello per le pene vendicative. I principii dell'uno sono i principii dell'altro. La sola differenza che passa tra i due canoni è che il Can. 2290 contempla i casi urgenti *occulti*; il Can. 2254, invece, i casi urgenti *in genere*.

Si ha il caso *occulto urgente* quando il reo non può osservare nel foro esterno la *pena vindicativa latae sententiae* da cui è legato senza che incorra *nell'infamia* e *nello scandalo*.

(1) Vermeersch, l. c. n. 491.

Come e quando possa aver luogo l' infamia e lo scandalo, lo vedemmo pag. 255.

In tal caso qualunque confessore (1) (non è quindi necessario che sia *facoltizzato*) può nel *foro sacramentale*, cioè in *actu confessionis*, sospendere l' obbligo di osservare la pena, imponendo però al reo l' obbligo di ricorrere — almeno dentro un mese — sia per lettera, da sè stesso, sia per mezzo del confessore, alla S. Penitenzieria o al Vescovo munito di facoltà e di stare alle loro prescrizioni.

L' imposizione del ricorso non è *sub poena reincidentiae*, sebbene il reo, non facendolo, non è scevro di colpa più o meno grave secondo le circostanze.

Il ricorso si deve fare tacendo il vero nome del reo.

Si è dispensati dal farlo qualora costasse un grave incomodo, per es. il pericolo che si violi il segreto ecc.

2. Quando in qualche *caso straordinario* questo ricorso *è moralmente impossibile* (v. pag. 229) il confessore non facoltizzato *può dispensare* (invece di sospendere come al § precedente) dalla pena vendicativa senza obbligare il penitente a ricorrere al competente Superiore, ma con queste condizioni:

a) iniunctis de iure iniungendis (v. pag. 233);

b) imposta una congrua penitenza e soddisfazione;

c) dichiarando al reo che se dentro un dato tempo (e glielo deve determinare) non ottempera a tutte le prescrizioni, ricade *ipso facto*, nella pena vendicativa.

3. Questo canone sembra in contraddizione col Can. 2232 ove è detto: « *Poena latae sententiae*, sive medicinalis sive *vindicativa*, delinquentem, qui delicti sibi sit conscius, ipso facto in utroque foro tenet; *ante sententiam tamen declaratoriam a poena observanda delinquens excusatur quoties eam servare sine infamia nequit*, etc. ». Se il reo può valersi

(1) Si badi che non è detto qualunque *Sacerdote:* è quindi necessario ricorrere a chi è approvato *ad confessiones*, a differenza del Can. 2252, che vale, naturalmente, anche per le pene vindicative.

di questo dispositivo perchè obbligarlo a ricorrere al confessore? Anzi nel Can. 2232 non si parla neppure di caso urgente od occulto; circostanze, queste, che sono tutte a favore del reo per dispensarlo dall' osservare la pena nel foro esterno. Posto il principio del Can. 2232, appare superfluo quello del Can. 2290. E allora? Dobbiamo ammettere un istante di amnesia nel legislatore? *Absit.* La ragione dei due dispositivi c' è. Ed è questa. Il canone 2232, nelle indicate circostanze, *scusa* dall' osservare la pena, *ma non la toglie* neppure *per modum actus;* il Can. 2290, invece (e così il Can. 2254) *toglie, absolute conditionate*, addirittura la pena. I due canoni, quindi, non si distruggono a vicenda, ma ognuno sta a sè o piuttosto il Can. 2290 è un giusto complemento del Can. 2232 (1).

4. È ovvio, che quando il delinquente, nel caso di cui al Can. 2290, non potesse avere un confessore e intanto non potesse osservare la pena per l' infamia e lo scandalo, può valersi *tuta conscientia* dal Can. 2232, procurando di emettere l' atto di dolore perfetto, affinchè agisca non solo *valide* ma anche *licite.*

---

(1) Non ci soddisfa la ragione del Sole, l. c. n. 268, il quale scrive: « Si ab ipso iure reus excusatur a poena observanda, ad quid ista suspensio obligationis servandae poenae, de qua in hoc Can. 2290? — Ita sane: imo et ipsum ius naturae excusat in casu a poena observanda, *quia nemo tenetur prodere semetipsum.* Sed animadvertendum est, quod nemini licet in causa propria sibi ius dicere; et hallucinationis periculum sedulo vitari debet. Hinc reus, qui delicti sibi sit conscius, non potest suo iudicio suaque auctoritate se eximere a poena incursa observanda; sed expectare debet iudicium confessarii, qui omnibus rite perpensis, et sub conditionibus a iure statutis, obligationem servandae poenae suspendit, imo ex § 2 huius can. et dispensationem concedere potest ad normam Can. 2254, § 3 ». — Questa ragione che vorrebbe essere una spiegazione, ci sembra invece una vera e propria distruzione del Can. 3232, perchè anche in quel caso, per coerenza di principio, ***nemo iudex in causa propria.***

Pene vendicative comuni.

Can. 2291. Poenae vindicativae quae omnes fideles pro delictorum gravitate afficere possunt, in Ecclesia praesertim sunt:

1. Interdictum locale et interdictum in communitatem seu collegium in perpetuum vel ad tempus praefinitum vel ad beneplacitum Superioris;

2. Interdictum ab ingressu ecclesiae in perpetuum vel ad tempus praefinitum vel ad beneplacitum Superioris;

3. Poenalis translatio vel suppressio sedis episcopalis vel paroecialis;

4. Infamia iuris;

5. Privatio sepulturae ecclesiasticae, ad normam can. 1240, § 1.

6. Privatio Sacramentalium;

7. Privatio vel suspensio ad tempus pensionis quae ab Ecclesia vel ex bonis Ecclesiae solvitur, vel alius iuris seu privilegii ecclesiastici:

8. Remotio ab actibus legitimis ecclesiasticis exercendis;

9. Inhabilitas ad gratias ecclesiasticas aut munia in Ecclesia quae statum clericalem non requirant, vel ad gradus academicos auctoritate ecclesiastica consequendos;

10. Privatio vel suspensio ad tempus muneris, facultatis vel gratiae iam obtentae;

11. Privatio iuris praecedentiae vel vocis activae et passivae vel iuris ferendi titulos honoris, vestem, insignia, quae Ecclesia concesserit;

12. Mulcta pecuniaria.

1. Alcune di queste pene le abbiamo già esaminate; altre le esamineremo nei canoni seguenti: sulle une e sulle altre ci indugeremo punto, rimandando il lettore al luogo ove sono trattate.

Premettiamo che non *tutte* le pene vendicative sono qui elencate, come fa intendere lo stesso Codice con la parola *praesertim*, la quale lascia supporre che ve ne sono delle

altre che possono infliggersi dal prudente arbitrio dell' Ordinario.

Di quattro pene ci dà nozione il Codice: la *soppressione* o *traslazione* della sede episcopale; *la infamia di diritto*; *l' inabilità* ad alcuni diritti; *la multa pecuniaria*.

Queste pene possono colpire chierici e laici.

2. *A)* L' interdetto *locale*, sia generale che particolare, e l' interdetto *collegiale*, può infliggersi in perpetuo, per un tempo determinato o a beneplacito del Superiore: è in questa determinazione di tempo la ragione della censura.

Il legislatore esclude, tra le pene vendicative, l' interdetto personale per il fatto che attesa la sua gravità che lo avvicina alla scomunica, non conviene mantenerlo in vigore dopo la resipiscenza del reo.

B) L' interdetto *ab ingressu Ecclesiae* può egualmente infliggersi in perpetuo, per un tempo determinato e a beneplacito del Superiore.

C) La penale traslazione o soppressione della Sede vescovile o parrocchiale. V. Can. 2292.

D) L' infamia *iuris*: V. Can. 2293.

E) La privazione della sepoltura ecclesiastica, a norma del Can. 1240, § 1. Notiamo solo che questa pena è *personale*, si contrae cioè per delitti propri, nè la bontà della famiglia potrebbe essere causa sufficiente di far dare la sepoltura ecclesiastica a chi ne è indegno.

F) La privazione dei Sacramentali, per es. la benedizione della casa; della donna prima o dopo il parto, dei campi, ecc.

G) La privazione o sospensione *ad tempus* della pensione *ecclesiastica* per qualunque titolo ottenuta.

H) La remozione dell' esercizio dei legittimi atti ecclesiastici.

I) L' inabilità:

1. alle grazie ecclesiastiche, per es. dispensa da impedimenti matrimoniali, privilegio dell' oratorio privato, ecc.;

2. alle cariche ecclesiastiche che non richiedono lo stato clericale, per es. l' ufficio di sagrestano, di avvocato nelle cause ecclesiastiche, ecc.

3. ad ottenere i gradi accademici che si dànno per autorità della Chiesa. Cfr. Can. 2296, § 1.

L) La privazione o sospensione *ad tempus* dell' ufficio, facoltà o grazia già ottenuta.

M) La privazione:

1. *del diritto di precedenza:* La precedenza è il segno di superiorità di una persona, fisica o morale, su di un' altra persona. È *personale*, se si fonda sulla superiorità o eccellenza della persona alla quale spetta la precedenza; *non personale*, quando si ottiene in quanto si *rappresenta* una persona cui tale precedenza spetta *iure proprio*.

2. *della voce attiva e passiva*. La *voce attiva* è il diritto di eleggere: la *voce passiva* è il diritto ad essere eletti.

3. *il diritto di portare* titoli onorifici, vesti e insegne ottenute dalla Chiesa: per es. titolo di Monsignore, di Cavaliere, la veste clericale o di confraternita, ecc.

N) la multa pecuniaria.

Soppressioni e traslazione di sedi.

Can. 2292. Poenalis suppressio aut translatio sedis episcopalis est Romano Pontifici reservata; sedis autem paroecialis, a locorum Ordinariis decerni nequit, nisi cum consilio capituli.

1. « *Translatio* beneficii habetur cum beneficii sedes de alio in alium locum deducitur; *suppressio*, cum prorsus estinguitur ». Can. 1421.

La penale *soppressione* o *traslazione* della *Sede Episcopale*, è riservata al Sommo Pontefice. E giustamente perchè da Lui « dependent ea omnia quae pertinent ad constitutionem, conservationem et statum dioecesium » Can. 248, § 3.

2. La penale *soppressione* o *traslazione* della sede parrocchiale spetta all' Ordinario del luogo, il quale però *ad validitatem* deve sentire il parere del Capitolo, sebbene non sia obbligato a seguirlo ad *validitatem actus* (1).

(1) Cfr. Can. 105.

Dell' obbligo di udire il Capitolo ne parla il Can. 1428, § 1. « Locorum Ordinarii uniones, *translationes*, divisiones, dismembrationes beneficiorum ne faciant nisi per authenticam scripturam, *auditis Capitulo cathedrali* et iis, si qui sint, quorum intersit, praesertim rectoribus ecclesiarum ».

Dell' infamia

Can. 2293, § 1. Infamia est vel iuris vel facti.

§ 2. Infamia iuris illa est quae casibus iure communi expressis statuitur.

§ 3. Infamia facti contrahitur, quando quis, ob patratum delictum vel ob pravos mores, bonam existimationem apud fideles probos et graves amisit, de quo iudicium spectat ad Ordinarium.

§ 4. Neutra afficit delinquentis consanguineos aut affines, firmo praescripto Can. 2147, § 2, n. 3.

1. L' infamia è la mancanza della buona fama ossia la perdita della stima presso uomini probi. La stima poi, secondo la definizione di Callistrato, è « illaesae dignitatis status legibus et moribus comprobatus ». (1)

L' istituto della pena d' infamia spetta ai Romani, presso i quali chi dalla legge o dal giudice veniva dichiarato *infame*, perdeva la pienezza dei diritti civili. Nei primi secoli la Chiesa non adottò questa pena che per escludere dagli ordini coloro che non godevano buon nome. Verso la fine del secolo IX, rifiorendo gli studi del Diritto Romano, fu mutata anche dal nostro Diritto la pena dell' infamia. (2)

Era discusso finora, tra i Dottori, se l' infamia nel foro ecclesiastico s' incorresse tutte le volte che s' incorre in quello civile. Il nuovo Codice tronca netto ogni discussione.

---

(1) I, 5, D. 50, 13.

(2) Cfr. Wernz, l. c. n. 105; Chelodi, l. c. n. 50; Hinschius, l, c, V, 41; Hollweck, l. c. § 78.

2. L'infamia è di *diritto* e di *fatto*.

È *di diritto*, quando proviene dalla disposizione del diritto comune per i casi in esso espressi. Può essere *latae* o *ferendae sententiae*.

Fuori di questi casi contemplati dalla legge, non si incorre la *infamia iuris* nè gli Ordinari possono comminarla o infliggerla. Talvolta l'infamia proviene pure dalla sentenza laicale (1), come si rileva dal Can. 2357, § 1.: in tal caso l'infamia, che in virtù della sentenza è *di fatto*, è anche *di diritto* in forza della legge canonica che lo dichiara.

I casi di infamia *di diritto* sono 8; essa si infligge.

1. contro i violatori delle specie Sacramentali (Can. 2320); 2. contro i violatori dei sepolcri e dei cadaveri (Can. 2328): 3. contro i percussori del Romano Pontefice (Can. 2343, § 1, n. 2); 4. contro i percussori del card. Legato del Romano Pontefice (Can. 2343, § 2, n. 3); 5. contro i duellanti e i loro padrini (Can. 2351 § 2); 6. contro i bigami (Can. 2356); 7. contro i chierici rei contra sextum *(ferendae sententiae)* (Can. 2359, § 2.); 8. contro gli apostati, eretici o scismatici (Can. 2314). (2)

3. L'infamia è *di fatto* quando uno, per il delitto commesso o per cattivi costumi, perde la buona stima presso fedeli probi e gravi.

---

(1) Non conveniamo, nel caso, con VERMEERCH, l. c. n. 493, 2.

(2) Cfr. CARD. GASPARRI, l. c. n. 285: « Infamia iuris canonici est quando irrogatur lege Ecclesiae; quae per hoc declarat, hominem non esse habendum probum et honestum, eius bonam existimationem non amplius protegit, ipsumque impedit a nonnullis actibus legitimis et honoribus in Ecclesia ».

« *Infamia facti* tantum, scrive sempre lo stesso Gasparri, n. 305, est, quando quis famae damnum patitur in opinione gravium et honestorum, quin tamen lege infamia irrogata sit, vel si est irrogata ferendae sententiae, haec sententia nondum prolata est. Proinde non est vera poena lege inflitta propter delictum, sed potius est consequentia naturalis alicuius delicti vel poenae. Necesse autem est, quid causa huius infamiae sit publica, quia actualis diffamatio apud graves et honestos ex causa occulta ne intelligi quidem potest ». Cfr. THESAURUS, l. c.; SUAREZ, De virtute et statu religionis, lib. IV. cap. LVI, n. 21; LEGA, l. c. 288, 289.

4. L'infamia sia *iuris* sia *facti* non colpisce i consanguinei nè gli affini (1).

Non mancano peraltro eccezioni e talvolta si è rimossi da uffici e da dignità, o si è incapaci a conseguirli, per l'infamia dei parenti. Così non possono ricevere gli Ordini i figli degli acattolici fino a che i genitori rimangono nell'errore, Can. 987, n. 1.; e il parroco può essere rimosso dalla parrocchia quando il suo ministero diventa inutile o nocivo per le colpe dei familiari e dei consanguinei con i quali convive, Can. 2147, § 2, n. 3.

Effetti dell'infamia

Can. 2294. § 1. Qui infamia iuris laborat, non solum est irregularis ad normam Can. 984, n. 5, sed insuper est inhabilis ad obtinenda beneficia, pensiones, officia et dignitates ecclesiasticas, ad actus legitimos ecclesiasticos perficiendos, ad exercitium iuris ac muneris ecclesiastici, et tandem arceri debet a ministerio in sacris functionibus exercendo.

§ 2. Qui laborat infamia facti, repelli debet tum a recipiendis ordinibus, ad normam Can. 987, n. 7, dignitatibus, beneficiis, officiis ecclesiasticis, tum ab exercendo sacro ministerio et ab actibus legitimis ecclesiasticis.

1. Chi è colpito dall'*infamia iuris* diventa irregolare a norma dal Can. 984, n. 5 e quindi non può ricevere gli ordini nè esercitare quelli ricevuti.

Diventa inoltre *inabile*: (2)

a) a ottenere benefici;
b) a ottenere pensioni;

} nel foro ecclesiastico

(1) Cfr. cap. 5, De poenis, V, q. in VI, 5. I. Ad legem Iuliam universitatis, ove si rileva che una volta l'infamia dei genitori colpiva i figli e i nipoti — Sole, l. c. n. 276.

(2) Cfr. R. 87, in VI: « Infamibus portae non pateant dignitatum » S. C. C. in *Sulmon*, Disp. 30 iul. 1735, etc.

c) a ottenere uffici; } nel foro ecclesiastico
d) a ottenere dignità; }
e) a compiere i legittimi atti ecclesiastici.
f) all'esercizio del diritto o d'un incarico (sempre del foro ecclesiastico).

Deve infine respingersi dall'esercitare il ministero nelle sacre funzioni.

Si noti che l'infame *iuris, dopo la sentenza* almeno declaratoria, non può fungere da teste, da perito o da arbitro. (1)

Gli atti ecclesiastici da lui posti sono *nulli* e *nulle* le provvisioni di benefici, pensioni ecc. che gli si facessero. (2)

2. Chi è colpito *dall'infamia facti* non può ricevere:
a) gli ordini a norma del Can. 897, n. 7;
b) le dignità; }
c) i benefici; } ecclesiastici
d) gli uffici; }

Non può esercitare il sacro ministero e i legittimi atti ecclesiastici.

Però mentre nell'infame *iuris* le provvisioni e l'esercizio degli atti ecclesiastici sono *nulli*, nell'infame *facti* sono *validi*, sebbene debba essere privato delle provvisioni e proibito dal compiere atti appena consterà dell'infamia al competente Superiore. (3)

---

(1) Can. 1757, § 1, n. 2; 1795, § 2; 1931: « Prohibentur ab arbitri munere valide gerendo laici in causis ecclesiasticis, excommunicati et *infames post sententiam* declaratoriam vel condemnatoriam ».

(2) Cfr. Vermeersch, l. c. n. 494.

(3) Cfr. Gasparri, l. n. n. 309: « Porro infamia facti eadem impedimenta ex iure canonico producit ac infamia iuris, in 6, quae etiam infames infamia facti comprehendit, sicut cit. l. 2. C. *De dignitatibus*, ita tamen ut collatio beneficii facta infami in sola opinione proborum iuxta plures sit valida, etsi illicita et irritanda; quod confirmari videtur ex cap. II, De excessibus praelatorum. Item removet ab actibus legitimis et publicis muneribus. Tandem prohibet ab ordinibus suscipiendis et susceptorum exercitio ». Cfr. I ad Timoth., III, 7; Lega, l. c. n. 299, not 1.

Cessazione dell' infamia

Can. 2295. Infamia iuris desinit sola dispensatione a Sede Apostolica concessa; infamia facti cum bona existimatio apud fideles probos et graves, omnibus perpensis adiunctis et praesertim diuturna rei emendatione, fuerit, prudenti Ordinarii iudicio, recuperata.

1. L' infamia *iuris* è perpetua. Non cessa nè con l' emendazione del reo, se annessa al delitto, nè col terminar della pena, se annessa alla pena.

Essa cessa solo con la dispensa, che viene concessa esclusivamente dalla S. Sede.

Se l' infamia *iuris* è *latae sententiae*, è naturalmente riservata alla S. Sede; se è *ferendae sententiae*, il giudice non può sostituirla con la correzione giudiziale. (1)

Si tenga tuttavia presente il Can. 2288, secondo il quale l'Ordinario può non sollecitare la sentenza, qualora il reo per la prima volta commettesse il delitto dopo una vita lodevolmente vissuta.

2. L' infamia *facti* cessa quando il reo, specie dopo una lunga prova di emendazione, ha riacquistata la stima dei fedeli probi e gravi. Il giudizio dell' avvenuto recupero della fama spetta all' Ordinario. (2)

---

(1) Can. 1948: Correptio iudicialis habere nequit:

1. In delictis quae poenam secumferunt excommunicationis specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatae, aut privationis beneficii, infamiae, depositionis aut degradationis;

2. Quando agitur de ferenda sententia declaratoria poenae vindicativae vel censurae in quam quis inciderit.

(2) Il giudizio l'Ordinario può manifestarlo o a parole, per es. dicendo bene di Tizio, o coi fatti, conferendogli un beneficio, ecc.

Chi possa infliggere l'infamia.

Can. 2296, § 1. Si agatur de rebus ad quas assequendas capacitas iure communi statuitur, inhabilitatis poenam infligere una Sedes Apostolica potest.

§ 2. Iura iam quaesita non amittuntur ob supervenientem inhabilitatem, nisi huic addatur poena privationis.

1. La pena dell'*inabilità* a quelle cose, per ottener le quali si richiede per diritto comune la *capacità*, non può essere inflitta che dalla S. Sede, in quanto essa sola è l'autorità cui spetta il diritto di regolare ciò che riguarda lo stato della persona cristiana, del chierico, del religioso.

2. I diritti già acquisiti non si perdono per la sopravvenuta inabilità; eccetto il caso che a questa si aggiunga espressamente la pena della privazione.

Questa privazione può essere inflitta unicamente dal Romano Pontefice, potendo egli solo infliggere la *infamia iuris* e quindi dichiarare *l'inabilità*.

Multa pecuniaria

Can. 2297. Mulctas pecuniarias iure communi inflictas, quarum erogatio non sit eodem iure praefinita, aliasque iure peculiari statutas vel statuendas, Ordinarii locorum erogare debent in pios usus, non vero in commodum mensae episcopalis aut capitularis.

1. La multa pecuniaria, come pena vendicativa ecclesiastica, non era in uso nei primi secoli nel nostro foro. Solo dal secolo VII si cominciò a infliggere nella Spagna, nell'Inghilterra, nella Francia e nella Germania. (1) Non v'è da dubitare che tale pena divenne causa di abusi e di rilassamento

(1) Wernz, l. c., n. 104; Conc. Tol. XVI a 693); c. 2, 3. Syn. Angl. (a 191); Hefele, l. c. tom. IV, p. 533; Kober, l. c. p. 18.

della disciplina ecclesiastica, (1) abusi che perdurarono fino al Concilio di Trento. (2) Questo Concilio, pur estendendo la multa anche ai laici, determinò espressamente in quali usi doveva essere impiegata. Nel cap. 3, sess. XXV de ref. è detto: « Liceat eis (Episcopis) si expedire videbitur, in causis civilibus, ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentibus, contra quoscumque, etiam laicos, per *mulctas pecuniarias, quae locis piis ibi existentibus* eo ipso, quod exactae fuerint, assignentur ».

E nel cap. 1, sess. VI, de ref. ordinò che i vescovi senza causa non residenti per sei mesi continui nella propria Diocesi incorressero *ipso iure* nella pena di dover lasciare la quarta parte dei frutti di un anno da erogarsi, per mezzo del Superiore ecclesiastico, a favore della fabbrica della Chiesa e dei poveri.

2. Il nuovo Codice, confermando la multa come pena, ha pure confermato e determinato l'uso della medesima.

Qualunque multa pecuniaria — sia essa stabilita dal diritto comune o dal diritto particolare, sia *latae* che *ferendae sententiae* — *deve essere* erogata *in usi pii* — o poveri o Chiesa —; giammai deve essere ritenuta a favore della mensa vescovile o capitolare, anche nel caso che queste ne avessero bisogno. E ciò per allontanare dagli Ordinari qualunque aspetto di avarizia. (3)

---

(1) Walter, Geschichte des deutroh, R § 709; Kober, l. c. p. 24.

(2) Cap. 3 (Alex. III) X, de poenis V, 37; Kober, l. c. p. 37; Schiappoli, l. c. n. 190.

(3) Bened. XIV, nel Sin. Dioc. lib. X, cap. 10, n. 1. riferisce che la S. C. del Concilio determinò tre usi da farsi delle multe: 1. quelle stabilite dal Trident. contro i chierici non residenti e concubinari doversi impiegare sempre a favore dei luoghi pii; 2. quelle indeterminate inflitte ad arbitrio di Vescovi, doversi erogare in opere pie; 3. quelle determinate, inflitte dai canoni o costituz. sinodali poter servire al vescovo veramente bisognoso.

Le speciali pene vendicative dei Chierici

Can. 2298. Poenae vindicativae quae clericis tantum applicantur, sunt:

1. Prohibitio exercendi sacrum ministerium praeterquam in certa ecclesia;

2. Suspensio in perpetuum vel ad tempus praefinitum, vel ad beneplacitum Superioris;

3. Translatio poenalis ab officio vel beneficio obtento ad inferius;

4. Privatio alicuius iuris cum beneficio vel officio coniuncti;

5. Inhabilitas ad omnes vel ad aliquot dignitates, officia, beneficia aliave munera propria clericorum;

6. Privatio poenalis beneficii vel officii cum vel sine pensione;

7. Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio;

8. Praescriptio commorandi in certo loco vel territorio;

9. Privatio ad tempus habitus ecclesiastici;

10. Depositio;

11. Privatio perpetua habitus ecclesiastici;

12. Degradatio.

1. Di alcune di queste pene il Codice ne tratta *ex professo*: noi accenneremo qui solo quelle di cui esso non parla nei canoni seguenti.

Le pene sopra enumerate possono applicarsi solo *ai chierici* come tali, in quanto concernono specificatamente il loro ministero.

Esaminiamole brevemente.

a) La proibizione di esercitare il S. Ministero eccetto che in una chiesa. Esercizio del ministero può essere la S. Messa, la predicazione, l'udire le confessioni, ecc.

b) La sospensione — sia generale che particolare — o in perpetuo — per un tempo determinato o a beneplacito del Superiore.

c) La translazione penale da un ufficio o beneficio superiore ad uno inferiore.

Questa traslazione differisce evidentemente da quella di cui al Can. 2162. (1)

d) La privazione di qualche diritto congiunto al beneficio o all' ufficio, come amministrare i beni del beneficio, Can. 1476, godere delle rendite Can. 1472, eleggere o presentare; Can. 432, ecc.

e) L' inabilità a tutte o ad alcune dignità, offici, benefici, e incombenze proprie dei chierici. E qui ricorre il principio del Can. 2296, § 1, in virtù del quale la pena dell' inabilità a quelle cose che esigono la capacità *iure communi* è riservata al Romano Pontefice: secondo questo criterio positivo e tassativo è da misurarsi la competenza dei Superiori.

f) La privazione penale del beneficio o dell' ufficio con o senza pensione.

g) La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio. Naturalmente questa proibizione deve intimarsi con prudenza, tenendo conto, per quanto è possibile, delle condizioni del chierico.

h) L' obbligo di dimorare in un determinato luogo o territorio. La pena dell'esilio, pure usata, sebbene raramente, nel foro ecclesiastico, non ricorre con frequenza nelle Decretali; e nel Concilio di Trento non se ne fa alcuna menzione.

La pena, per la sua eccezionale gravità, deve infliggersi con somma discrezione.

i) La privazione dell' abito ecclesiastico.

l) La deposizione.

m) La privazione perpetua dell'abito ecclesiastico. v. n.

n) La degradazione.

---

(1) Can. 2162: Si bonum animarum postulet ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad aliam paroeciam transferatur, Ordinarius eidem translationem proponat ac suadeat ut eidem pro Dei atque animarum amore consentiat.

Della privazione di benefici, uffici, ecc.

Can. 2299. § 1. Si clericus beneficium inamovibile obtineat, eodem in poenam privari potest solum in casibus iure expressis; si amovibile, etiam ob alias rationabiles causas.

§ 2. Clerici obtinentes beneficia, officia, dignitates, possunt etiam aliquo tantum ministerio cum iisdem coniuncto, ex. gr. ministerio praedicandi, confessiones audiendi, etc. prohiberi ad certum tempus:

§ 3. Nequit clericus privari beneficio aut pensione cuius titulo ordinatus fuit, nisi aliunde eius honestae sustentationi provideatur, salvo praescripto Can. 2303, 2304.

1. I benefici sono « *manualia, temporaria seu amovibilia*, vel *perpetua seu inamovibilia*, prout conferuntur revocabiliter vel in perpetuum. » Can. 1411, n. 4.

La privazione si incorre a norma del Can. 192:

§ 1. Privatio officii incurritur sive ipso iure, sive ex facto legitimi Superioris.

§ 2. Si agatur de officio inamovibili, Ordinarius nequit Clericum eodem privare, nisi mediante processu ad normam iuris.

§ 3. Si de amovibili, privatio decerni ab Ordinario potest ex qualibet iusta causa, prudenti eius arbitrio, etiam citra delictum, naturali aequitate servata, sed certum procedendi modum sequi minime tenetur, salvo canonum praescripto circa paroecias amovibiles; privatio tamen effectum non habet, nisi postquam fuerit a Superiore intimata; et ab Ordinarii decreto datur recursus ad Sedem Apostolicam, sed in devolutivo tantum.

Se trattasi di parroco, che per mancanza di causa canonica non possa muoversi dal beneficio inamovibile, e intanto non sa o non può esercitare un ministero utile nella parrocchia, ha luogo la remozione canonica a norma dei Can. 2147-2156.

2. Se il chierico ha un beneficio *amovibile*, può es-

sere privato, *in pena*, solo nei casi espressamente consentiti dal diritto.

Se il beneficio è inamovibile, può esserne privato anche per cause semplicemente ragionevoli, quali sarebbero, per es. quelle contemplate dal Can. 2147. (1)

I casi determinati dal Codice per la privazione del beneficio inamovibile sono 23. (2)

---

(1) Can. 2147. § 1. Parochus inamovibilis a sua paroecia amoveri potest ob causam, quae ipsius ministerium, etiam citra gravem suam culpam, noxium aut saltem inefficax reddit.

§ 2. Hae causae sunt praesertim quae sequuntur:

1. Imperitia vel permanens infirmitas mentis aut corporis, quae parochum suis muneribus rite obeundis insanem reddit, si, iudicio Ordinarii, per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat ad normam Can. 475;

2. Odium plebis, quamvis iniustum et non universale, dummodo tale sit, quod utile parochi ministerium impediat, nec brevi cessaturum praevideatur;

3. Bonae existimationis amissio penes probos et graves viros, sive haec oriatur ex levi vivendi ratione parochi, sive ex antiquo eius crimine quod nuper detectum eximatur iam poena ob praescriptionem, sive ex facto familiarium et consanguineorum quibuscum parochus vivit nisi per eorum discessum bonae parochi famae sit satis provisum;

4. Probabile crimen occultum, parocho imputatum, ex quo Ordinarius prudenter praevidet magnam in posterum oriri posse fidelium offensionem;

5. Mala rerum temporalium administratio cum gravi ecclesiae aut beneficii damno, quoties huic modo remedium afferri nequeat sive auferendo administrationem parocho, sive alio modo, quamvis aliunde parochus spirituale ministerium utiliter exerceat.

(2) La privazione in alcuni casi avviene *ipso facto*, in altri *deve* avvenire per sentenza; e in altri *può* semplicemente avvenire.

Sono *privati ipso facto* del beneficio: 1. gli scomunicati vitandi, Can. 2266; 2. chi viene a possedere un nuovo beneficio incompatibile col primo, Can. 2296; 3. il Cardinale che ricusa di emettere il giuramento di cui parla il Can. 234, Can. 2397; 4. il vescovo che trascura di essere consacrato entro 6 mesi, Can. 2398;

Devono essere privati: 1. gli apostati, eretici, scismatici che ammoniti non si ravvedono, Can. 2314; 2. i cospiratori contro l'au-

3. I chierici che hanno benefici, offici, dignità, possono essere sospesi *ad certum tempus*, cioè per un tempo determinato, anche solo di qualche ministero ad essi unito, come predicare, confessare, ecc. Si tratterrebbe d'una vera e propria sospensione, che, *ratione temporis definiti*, diventa pena vendicativa.

4. Il chierico non può essere privato del beneficio o della pensione, col titolo del quale fu ordinato. (Cfr. Can. 1485).

In caso di privazione, il Superiore deve provvedere diversamente alla di lui onesta sostentazione.

Questo dovere nel Superiore viene a cessare a norma dei Can. 2303 2304.

Privazione temporanea dell'abito ecclesiastico

Can. 2300. Si clericus gravia scandala praebeat et monitus non resipiscat, nec scandalum queat aliter removeri, potest interim privari iure deferendi habitum ecclesiasticum; quae privatio, dum perdurat, secumfert prohibitionem exercendi ministeria quaevis ecclesiastica et privationem privilegiorum clericalium.

1. Una delle più gravi pene che possa colpire il chierico è la privazione dell'abito ecclesiastico, che sono le insegne o i segni visibili della casta cui appartiene.

---

torità del Rom. Pontefice, del suo Legato o del proprio Ordinario ecc., Can. 2331, § 2; 3. il chierico che per un semestre perdura nella sospensione, Can. 2310; 4. i percusori del Legato Pontificio, Can. 2247, § 2, n. 3; 5. gli usurpatori diretti o indiretti dei beni della Chiesa Romana, Can. 2345; 6. gli usurpatori dei beni ecclesiastici, Can. 2346; 7. coloro che attentarono il suicidio, Can. 2350; 8. i chierici rei di omicidio, ratto, rapina, furto, ecc., Can. 2354, § 2; 9. i concubinari contumaci, Can. 2359, § 1; 10. i delinquenti contra sextum, id. § 2, 3; 11. i sollecitanti, Can. 2368, § 1; 12. gli illegittimi assenti, Can. 2381, § 2.

Possono essere privati: 1. i delinquenti sull'elemosina della messa, Can. 2324, (Cfr. Can. 827, 828, 840, § 1); 2. gli ascritti alla

Tale privazione *può* infliggersi *ad tempus* nei seguenti casi:

1. che il chierico dia gravi scandali — Gli scandali devono essere ripetuti e continuati per un certo tempo.

2. che ammonito, una o più volte, non si ravveda.

3. che lo scandalo non possa togliersi nè ripararsi diversamente.

2. La privazione dell'abito ecclesiastico importa la proibizione di esercitare qualunque ministero ecclesiastico nonchè la privazione dei privilegi clericali. (1)

L' uno e l' altro effetto dura fino a che dura la privazione del diritto di portare l' abito ecclesiastico.

Residenza penale

Can. 2301. Ordinarius nequit praescribere ut clericus certo in loco, extra fines suae dioecesis, commoretur, nisi accedat consensus Ordinarii illius loci vel agatur de domo poenitentiae seu emendationis clericis non solum dioecesanis, sed etiam extraneis destinata, aut de domo religiosa exempta, Superiore eiusdem consentiente.

1. « Antiquitus, scrive il Lega, (2) seu usque ad sae-

massoneria, Can. 2336; 3. i demolitori dell'altrui fama, Can. 2355; 4. i delinquenti contra sextum, Can. 2359, § 3; 5. i falsari delle lettere e decreti pontifici Can. 2360, § 2; 6. gli occupatori arbitrari di benefici, uffici, dignità, Can. 2394, § 2; 7. coloro che omettono la professione di fede, Can. 2403. (Cfr. can. 1406); 8. i violatori di documenti di Curia, Can. 2405.

(1) I principali privilegi sono: quello del foro, Can. 120; l'esenzione dal servizio militare, Can. 121; il diritto a benefici ed uffici eccles., Can. 118. Cfr. Can. 123 « memoratis privilegiis clericus renuntiare nequit; sed eadem amittit, si ad statum laicalem reducatur aut privatione perpetua iuris deferendi habitum ecclesiasticum plectatur, ad normam Can. 213, § 1, 2304; recuperat vero, si haec poena remittatur aut ipse rursus inter clericos admittatur ».

(2) Lega, l. c., n. 58, 214, 215; Cfr. cap. 35, X, *de sent. excom.* V, 39; c. 27, § 1, de verb. signif., V, 40; cap. 3, de poenis, V, 9, in VI; Conc. Trid. sess. XXV, de ref. cap. 14.

culum VIII, clerici vel publicis poenitentiis plectebantur reducti ad laicam communionem, seu depositi et degradati, vel in perpetuum carcerem ecclesiasticum, seu in denuncias ecclesiasticas seu monasteria detrudebantur, exilio mulctabantur aut etiam fustigationibus, verberibus afficiebantur ab ipsa ecclesiastica auctoritate, ne cum ordinis dedecore in manus laicorum inciderent. Hodie etiam constitutae sunt, praesertim in Germania, domus poenitentiae seu demeritorum, et in has detruduntur sacerdotes ad certum tempus, ut plurimum non breve, et inibi intendunt corrigere suos mores et reparare scandalum, cum fideles sciant, ipsos inibi morari, iussu superiorum, ad poenitentiam peragendam et in correptionem »;

2. L' Ordinario *è libero* di determinare il luogo di dimora penale per il suo chierico *dentro i confini della propria diocesi.*

Non può ordinare la permanenza del proprio suddito fuori della sua diocesi senza il *consenso* dell' Ordinario del luogo scelto par la dimora. Si noti che non basta renderne avvisato l'Ordinario, ma occorre che questi, o a voce o in iscritto, dia espressamente il consenso.

3. Non occorre questo consenso quando si trattasse di apposite *case di penitenza* o di *correzione*, destinate a diocesani e ad estradiocesani oppure di *case religiose esenti.* Però in quest' ultimo caso occorre il consenso del superiore della casa stessa.

Quando possa imporsi

Can. 2302. Tam praescriptio quam prohibitio certo in loco commorandi et collocatio in domo poenitentiae aut in domo religiosa, praesertim si diu duraturae sint, imponantur tantum in casibus gravibus, in quibus, prudenti Ordinarii iudicio, eae poenae necessariae sint ad clerici emendationem aut scandali reparationem.

L' *ordine* o la *proibizione* di dimorare in un determinato luogo e la *relegazione* in una casa di penitenza o casa religiosa sono pene gravissime, specie se diuturne.

Attesa questa evidente gravità, l' ordinario deve imporle solo in *casi gravi* quando cioè sono richieste dalla necessità di correggere il reo o di riparare lo scandalo dato.

Della deposizione

Can. 2303, §. 1. Depositio, firmis obligationibus e suscepto ordine exortis et privilegiis clericalibus, secumfert tum suspensionem ab officio, et inhabilitatem ad quaelibet officia, dignitates, beneficia, pensiones, munera in Ecclesia, tum etiam privationem illorum quae reus habeat, licet eorum titulo fuerit ordinatus.

§ 2. Sed hoc ultimo in casu, si clericus vere indigeat, Ordinarius pro sua caritate, quo meliore modo fieri potest, ei providere curet, ne cum dedecore status clericalis mendicare cogatur.

§ 3. Poena depositionis infligi nequit, nisi in casibus iure expressis.

1. La *deposizione* rimonta ai primi tempi della Chiesa. (1) Ne parla Tertulliano e nel Concilio di Alessandria si trova la sentenza con la quale Origene (a. 221) veniva privato dell'ordine sacerdotale. (2) Nei secoli posteriori tale pena ricorre più di frequente. (3)

Da principio gli *effetti* e le *formalità* della deposizione non erano ben definiti nè sempre gli stessi: ma la sostanza era sempre identica, ossia la *inabilità assoluta* a qualunque ufficio ecclesiastico. Anzi fu talvolta sì rigida la pena della riduzione del chierico allo stato laicale da non dargli più speranza di riabilitazione. (4)

(1) Tert. de baptismo, cap. 17 (Magne, P. L. 1, 1219).

(2) Hefele, l. c. tom. I, pag. 106.

(3) Cfr. cap. 3, 6, 7, 8, 20; Hefele, l. c. p. 800; c. 31, Conc. Illib. (a. 300-325) c. 13, Conc. Arel. (a. 314) etc.

(4) Kober, l. c. p. 26, 30; Hinschius, l. c. p. 727; Schiappoli, l. c. n. 202.

La deposizione fin da principio fu *perfetta* e *parziale*. Questa privava dell' ufficio ecclesiastico pur lasciando *l'onore* dello stato clericale: oppure *retrocedeva* da un ordine maggiore ad uno inferiore. (1) Questa divisione non fu abrogata e venne ritenuta dalle Decretali. (2)

Fino al secolo XII i termini di *degradazione* e *deposizione* si usavano indifferentemente l' uno per l' altro; indicando la stessa pena. Ma gli inconvenienti che derivavano spesso da tale confusione di parole e di effetti determinarono che si distinguesse la deposizione dalla degradazione. Iniziarono tale distinzione prima Lucio III (1184) poi Celestino III (1191-98) e infine Innocenzo III (1198) (3), il quale ultimo stabilì che i chierici rei di certi delitti non solo fossero privati di tutti gli uffici e benefici in perpetuo, ma che dopo essere stati degradati, fossero consegnati all' autorità civile per essere puniti. E questa fu propriamente detta degradazione. (4)

Al decreto di deposizione o degradazione furono poi aggiunte delle solennità o cerimonie esteriori. (5)

Bonifacio VIII emanò delle disposizioni su tali pene, ma con scarso effetto. (6) Il Concilio di Trento se ne occupò ordinando una duplice riforma (7).

Il Codice ha determinato meglio l' istituto delle due pene.

2. La deposizione può definirsi, recando la forma del Can. 2303, « una pena vindicativa con la quale il chierico non solo è sospeso dall' ufficio, ma è reso inabile a qualunque ufficio o beneficio ecclesiastico ed è privato di tutti quelli che ha, anche se gli servirono di titolo per l' ordinazione ».

---

(1) Kober, l. c. n. p. 113; Vacandard, l. c. vol. 460.
(2) Cfr. cap. 4, X, de ind. II, 1; Kober, l. c. p. 214 etc.
(3) Cap. 7, X, de crim. falsi, V. 20 - Kober, l. c. p. 157.
(4) Inn. III, cap. 27, X, de verb. signif. V. 30, apertius.
(5) Hefele, l. c. tom. III, p. 82; Devoti, l. c. not. 1; Kober, l. c. p. 48; Hinschius, l. c, p. 809.
(6) Kober, l. c. p. 163.
(7) Bened. XIV, De Synod. dioec. lib. IX, cap. 6, n. 4.

La deposizione quindi, produce i seguenti effetti:

1. sospende dall' ufficio, vieta così ogni atto della potestà di ordine e di giurisdizione etc. (Cfr. Can. 2279 § 1).

2. rende inabile a ottenere qualunque:

a) ufficio; *b)* dignità; *c)* beneficio; *d)* pensione; *e)* incombenza nella chiesa;

3. priva in oltre del beneficio o della pensione che servì di titolo per l' ordinazione. (1)

In quest' ultimo caso, però, se il chierico avesse veramente bisogno, l'Ordinario non mancherà di provvederlo nel miglior modo che gli sarà possibile, onde il chierico non sia costretto a mendicare con disdoro dello stato clericale.

A quest' atto l' Ordinario *è tenuto* — curet — non per giustizia, ma per carità — pro sua caritate.

3. Il chierico, nonostante la deposizione, rimane vincolato dagli obblighi derivatigli dal ricevimento dell' ordine e conserva il diritto dei privilegi clericali. — Gli obblighi sono: la recita del divino ufficio e il voto di castità. I privilegi sono quelli di cui nei Canoni 118-123.

4. La pena della deposizione non può infliggersi se non nei casi espressamente determinati dal Diritto. (2)

---

(1) Can. 979 § 1. Pro clericis saecularibus titulus canonicus est titulus beneficii, eoque deficiente, patrimonii aut pensionis.

§ 2. Hic titulus debet esse et vere securus pro tota ordinati vita et vere sufficiens ad congruam eiusdem sustentationem, secundum normas ab Ordinariis pro diversis locorum et temporum necessitatibus et adiunctis dandas.

(2) Il Codice in 10 casi la infligge: 1. contro i chierici eretici, apostati, ecc. Can. 2314, § 1, n. 2 - 2. contro i violatori delle Specie Sacramentali Can. 2320. 3. contro chi simula la celebrazione della Messa, Can. 2322; 4. contro i violatori dei cadaveri e dei sepolcri, Can. 2328; 5. contro chi procura l'aborto, Can. 2350 § 1; 6. contro i rei di furto, ratto, omicidio, ecc. Can. 2354, § 2; 7. contro i rei quoad sextum, Can. 2359, § 2. 8. contro chi non porta l' abito eccl. e la tonsura. Can. 2979; 9. contro chi prende abusivamente possesso d' un beneficio, officio, ecc. Can. 2394; 10, contro chi deposto non lascerà il beneficio, Can. 2401.

5. La deposizione è sempre *ferendae sententiae,* e quindi di natura sua pubblica. Rende perciò *invalidi* gli atti inerenti all' ufficio o beneficio di cui si è privati, mentre solo *illeciti* gli atti della potestà dell' ordine.

È più grave della sospensione, anche se generale e perpetua e più grave ancora della privazione, in quanto include la sospensione dall' ordine e l' inabilità.

Privazione perpetua dell'abito ecclesiastico

Can. 2304. § 1. Si clericus depositus non det emendationis signa et praesertim si scandalum dare pergat monitusque non resipiscat, Ordinarius potest eum perpetuo privare iure deferendi habitum ecclesiasticum.

§ 2. Haec privatio secumfert privationem privilegiorum clericalium et cessationem praescripti Can. 2303, § 2.

1. La deposizione, come qualunque altra pena vendicativa, pur mirando primieramente all' espiazione del delitto, non perde di vista il bene individuale del reo, al quale non manca di usare dei riguardi nella speranza di ravvedimento.

Ove questo ravvedimento mancasse, la legge si serve della sua severità contro il delinquente contumace.

Perciò quando il chierico deposto non dà segni di risipiscenza e anzi continua a dare scandalo e nuovamente ammonito non si ravvede, l' Ordinario può privarlo in perpetuo del diritto di portare l' abito ecclesiastico.

2. Questa privazione, che è l' ultimo gradino verso la degradazione, importa la privazione dei privilegi clericali e la cessazione del prescritto del Can. 2303, § 2 di provvedere cioè al sostentamento del chierico deposto.

Della degradazione

Can. 2305. § 1. Degradatio in se continet depositionem, perpetuam privationem habitus ecclesiastici et reductionem clerici ad statum laicalem.

§ 2. Haec poena ferri solummodo potest propter delictum in iure expressum, aut si clericus, iam depositus et habitu clericali privatus, grave adhuc scandalum per annum praebere pergat.

§ 3. Alia est *verbalis* seu *edictalis*, quae sola sententia irrogatur, ita tamen ut omnes suos effectus iuridicos statim habeat sine ulla exsecutione; alia *realis*, si serventur sollemnia praescripta in Pontificali Romano.

1. La degradazione è la riduzione del chierico allo stato laicale.

Essa contiene la deposizione e la privazione perpetua dell' abito ecclesiastico.

È la massima pena che possa colpire un chierico.

Si divide in *verbale* e *reale*.

La degradazione *verbale* consiste nella sentenza giudiziale con la quale si pronuncia solennemente la deposizione e inoltre si dichiara che l' accusato è degno della degradazione, la quale sortisce immediatamente i suoi effetti giuridici.

La degradazione *reale* è la stessa pubblicazione della sentenza fatta con tutte le solennità del Pontificale Romano. Essa corrisponde perfettamente alla degradazione militare. D'Annibale la chiama: « illa tristis coerimonia, qua omnium ordinum insignia, a summo ad imum, reo detrahuntur; eisque detractis, in veteri disciplina, tradebatur Curiae saeculari, mancipandus publicis gravioribus officiis, quibus laici erant obnoxii - (L. 52, C. de Episc. et cleric.) ». (1)

La distinzione tra degradazione *verbale* e *attuale o reale* fu introdotta da Bonifacio VIII.

---

(1) D' Annibale, l. c. § 388bis not. 80, cfr. cap. 2 *de poenis* V, 9 in VI: « Actualis vero sive solemnis... Clerici degradatio... fit ut exautorizatio eius, qui militare deservit annatae, cui militaria detrahuntur insignia, sicque a militia remotus castris reiicitur, privatus consortio et privilegio militari. Clericus igitur degradandus, vestibus sacris indutus... ».

Anticamente per la degradazione *attuale* del Vescovo si richiedevano dodici Vescovi, sei per il prete e tre pel diacono. (1) Il Concilio di Trento sancì che i chierici inferiori al Vescovo dovevano essere degradati dal Vescovo, adibiti, in luogo dei Vescovi, altrettanti abati con mitra e pastorale o altre persone ecclesiastiche costituite in dignità. Non parla della degradazione dei Vescovi, essendo cosa riservata al Romano Pontefice, al quale, dallo stesso Concilio, (2) venivano deferite le più gravi cause dei Vescovi.

2. Anche prima del nuovo Codice, la degradazione non poteva infliggersi se non nei casi espressamente determinati dal diritto. (3)

E questa prassi, contro la quale non mancava la voce di qualche canonista (4), è stata pienamente confermata dal Codice.

Oltre i 5 casi di cui il diritto parla esplicitamente, (5) c'è quello contemplato dal Canone in esame, che cioè quando il chierico, già deposto, e privato dell'abito clericale, continua a dare grave scandalo per un anno, *può* essere degradato.

S'avverta bene che debbono verificarsi tutte le circostanze volute dal Canone 2305 § 2. *precedente* deposizione e privazione dell'abito clericale; scandalo *grave;* continuato a dare *per un anno* dopo l'ultima pena.

---

(1) C. 4, 5, 6, 7, Cons. 15, Q. 7 conc. Carth. II (a. 390) e III (397) IV (298); Hispal. II (619); Kober, l. c. p. 222.

(2) Conc. Trid. less. 24, c. 5.

(3) Cfr. Bened. XIV, de Syn. dioec. lib. IX, c. 6, n. 7.

(4) Cfr. Sebast. Berardi, V, 11, diss. 4, cap. 1, il quale concedeva ai Vescovi di poter degradare i chierici *pro sua prudentia.* Lega, l. c. n. 209.

(5) Il Codice commina la degradazione: 1. Contro i Chierici che si ascrivono a una setta acattolica. Can. 2714, § 1, n. 3. — 2. Contro i percussori del Romano Pontefice, Can. 2343, § 1, n. 3. — 3. Contro i rei di omicidio, ratto, furto ecc. Can. 2354, § 2. — 4. Contro i sollicitanti, Can. 2368, § 1. — 5. Contro gli attentanti il matrimonio civile, Can. 2388, § 1.

3. Per la degradazione occorre un tribunale di cinque giudici, Can. 1576, § 1, n. 2. Causae vero quibus agitur de delictis quae depositionis, privationis perpetuae habitus ecclesiastici, vel degradationis poenam important, reservantur tribunali quinque iudicum. » (1) Non è necessaria l' unanimità del suffragio, ma basta il maggior numero di voti per la validità della sentenza. (2) Non è lecito sostituire la correzione giudiziale alla pena, nè sospenderne l' esecuzione. (can. 1948, 1, 2288).

Rimedi penali e penitenze

I rimedi penali

Can. 2306. Remedia poenalia sunt :
1. Monitio ; 2. Correptio ; 3. Praeceptum ; 4. Vigilantia.

1. I rimedi penali sono i mezzi coi quali il competente superiore cerca di allontanare i fedeli dall'occasione del delitto.

Si dicono *preventivi*, in quanto preservano dal violare la legge; *penali*, perchè importano una qualche penalità, almeno nella diminuzione di onore nella persona colpita. — Questo *carattere penale* suppone una certa violazione della legge, anche se non costituisce vero e proprio delitto. —

L' uso dei *rimedi penali* è assai raccomandato dal Concilio di Trento (3) ove ai Vescovi e ai giudici ordinari viene ricordato l' ufficio di pastore e soggiunge che « ita praeesse

(1) Conc. Trid. sess. 13, c. 4, de ref.

(2) In questo punto non convenivano i Dottori prima del Codice. Scrive il Wernz, l. c. n. 128 : Quodsi quaeratur utrum in illo collegio iudicum ad ferendam sententiam depositionis verbalis *maior pars* suffragiorum sufficiat, aut *maxima* requiratur omnium iudicum suffragatio multi et graves auctores propter verba cap. 3, X. de sent. et de re iud. 11, 27 : « Concors sacerdotum sententia submovere unanimitatem votorum requirunt ». Cfr. Schmalzgr. l. c. n. 146 ; Reiffnt, l. c. n. 44.

(3) Conc. Trid. sess. XIII, c. 1, de ref.

sibi subditis oportere ut non in eis dominentur, sed illos tanquam filios et fratres diligant, *elaborentque ut hortando et monendo ab illicitis deterreant.* » E sull'esempio del S. Concilio di Trento, la S. C. dei V. e R. nell' istruzione dell' 11 giugno 1880, in cui ordinava il processo sommario per le cause criminali dei chierici, non tralasciò di inculcare i mezzi disciplinari e preventivi: « Ordinario iudici pastorale onus incumbit disciplinam correctionemque clericorum a se dependentium curandi, super eorumdem vitae rationem vigilando remediisque utendo canonicis ad praecavendas apud eosdem et eliminandas ordinis perturbationes ». (1)

Non v'è dubbio che tanto più perfetto è il diritto penale quanto più efficace è il metodo preventivo.

2. I principali rimedi penali sono: l' ammonizione, la correzione, il precetto, la vigilanza.

L' ammonizione

Can. 2307. Eum qui versatur in proxima occasione delictum committendi vel in quem, ex inquisitione peracta, gravis suspicio cadit delicti commissi, Ordinarius per se vel per interpositam personam moneat.

L' Ordinario, che prima di essere giudice è padre, deve invigilare non solo perchè il delitto non resti impunito, una volta commesso, ma deve far sì, da parte sua, che non abbia a commettersi o, se iniziato, a consumarsi.

E quando sa che alcuno è nell'*occasione prossima* di delinquere o, da indagini fatte, gli risulta che un grave sospetto

(1) Nell' art. 2 ib.: « Ex his remediis alia praeveniunt, alia reprimunt et medelam afferunt. Priora ad hoc ordinatur ut impediant quominus malum adveniat, ut, scandali stimuli occasiones voluntariae, causaeque ad delinquendum proximae removeantur. Posteriora vero finem habent revocandi lapsos ut sapiant reparentque admissi criminis consequentias ». I *rimedi* penali quindi si possono dividere *in preventivi, repressivi* e *medicinali.*

cade su qualcuno di aver commesso il delitto, non deve attendere la completa o manifesta violazione della legge, ma deve intervenire per scongiurare a tempo il pericolo.

E allora o direttamente da sè o per mezzo di persona idonea deve ammonire l'individuo su cui cade il sospetto.

L'ammonizione va fatta a norma dei canoni seguenti.

La correzione

Can. 2308. Si ex alicuius conversatione scandalum vel gravis ordinis perturbatio oriantur, est locus correptioni, ab Ordinario per se vel per interpositam personam, etiam per epistolam faciendae, peculiaribus accomodatae conditionibus personae et facti de quo agitur.

Il legislatore determina i casi in cui deve aver luogo la *correzione*: quando nel trattare con qualche persona, ne nascesse *scandalo* o *grave perturbazione* dell'ordine pubblico.

La correzione, come l'ammonizione, l'Ordinario può farla o da sè o per mezzo di persona idonea.

Può farsi anche per lettera, ma con tutte quelle cautele che richiedono e la condizione della persona da correggersi e le circostanze del fatto di cui si tratta.

Norme procedurali

Can 2309. § 1. Tam monitio quam correptio potest esse vel publica vel secreta.

§ 2. Correptio vel monitio publica fiat vel coram notario aut duobus testibus, vel per epistolam ita tamen ut de receptione et tenore epistolae ex aliquo documento constet.

§ 3. Correptio publica fieri tantum potest adversus reum de delicto convictum vel confessum; et est iudicialis, si fiat a iudice pro tribunali sedente vel ab Ordinario ante processum criminalem.

§ 4. Correptio iudicialis vel habetur loco poenae vel fit ad augendam poenam, praecipue si agatur de recidivo.

§ 5. De monitione et correptione, etsi secreto factae fuerint, constare debet ex aliquo documento in secreto archivio Curiae asservando.

§ 6. Tam correptio quam monitio fieri potest semel vel pluries, pro Superioris arbitrio et prudentia.

1. L'*ammonizione*, e così la correzione, si divide in *paterna* e *canonica* o (1), secondo la nuova dizione del Codice in *segreta* e *pubblica*.

L'*ammonizione segreta* è quella che secondo le parole del Vangelo « corripe eum inter te et ipsum solum » (2) si fa privatamente tra il superiore e il suddito, senza testimoni.

Se l'Ordinario deputa a ciò un'altra persona, deve far sì che questa sia degna dell' ufficio delicato cui è assunta sia per prudenza che per pietà.

L' Ordinario, o chi per lui, rivestendosi delle viscere di misericordia di N. S. Gesù Cristo, tratterà l'ammonendo con soavità e carità, non disgiunte da fermezza nell' indicare o imporre i rimedi necessari e opportuni. Ricorderà ciò che spesso gli stessi maestri d' Israele dimenticano pur insegnandolo agli altri, gli parlerà, cioè, dell'anima, dell'eternità, di Dio e ancora dell' onore, dei pericoli d' ordine temporale, ecc.

Scrive a questo proposito il Card. Lega: « In monitione *paterna*, utpote *secreto* manifestata, si indicia non sint gravia et animum prudentis relinquat ancipitem, utilis est monitio quae tamen culpam, *uti incertam*, pandeat ex charitatis affectu, quo magis sollicitet admonitum ad propulsandam omnem suspicionem omnemque culpae labem ». (3)

L' *ammonizione*, e così la correzione, *è pubblica* quando si fa o davanti al notaio, ossia cancelliere, o davanti a due

---

(1) Cfr. Droste, l. c. p. 74; Borders, l. c. p. 375 etc.

(2) Math. 18, 15.

(3) Lega, l. c.

testimoni; oppure quando si fa per lettera, ma in modo che da qualche documento consti sia il tenore della lettera sia l'avvenuta recezione della medesima da parte dell'ammonito.

Per avere il tenore della lettera, conviene redigerla in duplice copia, di cui una si manda a chi di dovere e l'altra si pone in atti. — Pel documento di avvenuta recezione, conviene servirsi della raccomandata con ricevuta di ritorno. (1)

2. La correzione *pubblica* può farsi solo contro il reo convinto e confesso. Perciò prima di farla, è necessario che il Superiore premetta un diligente esame circa la presunta violazione della legge. Non bastano i soli indizi, anche se gravi, per la correzione pubblica, ma occorre che vi siano delle prove sufficienti; perchè la convinzione del delitto si può avere solo con esse. Nella citata istruzione della S. C. dei V. e R. del'11-6-1880 si legge: « His dispositionibus praecedat oportet summarium facti examen, quod Ordinarius adservabit in Curia eum in finem, ut procedat, si opus sit, ad ulteriora et ut superpositae Auctoritati, rationem reddat, eveniente legitimo recursu ». E il Papa Melchiade ordinava ai Vescovi della Spagna : « *Primo semper ante omnia diligenter inquirite,* ut cum iustitia et veritate definiatis: neminem condemnetis ante verum et iustum iudicium: nullum suspensionis arbitrio iudicetis: sed primum probate, et postea charitativam proferte sententiam; et quod vobis non vultis fieri, alteri nolite facere».(2)

(1) Cfr. Can. 2143, § 1. Quoties monitiones praescribuntur, hae fieri debent vel oretenus coram cancellario aliove officiali Curiae aut duobus testibus, vel per epistolam ad normam Can. 1719.

§ 2. Peractae monitionis eiusque tenoris documentum authenticum in actis servetur.

§ 3. Qui impedit quominus monitio ad se perveniat, habeatur pro monito ».

(2) Can. 13, caus. 2, q. 1. Cfr. Card. Lega, l, c. n. 278: « Equidem hic agimus de remediis ab Ecclesia adhibitis pro foro externo, quae remedia prospiciunt externae eccles. disciplinae tuendae et restituendae; proindeque horum applicatio mediorum non est legitima nisi iudici suppetat apposita probatio de ingruentibus morbis, quibus vult medelam afferre. Etenim haec remedia adhibita vel ad crimina praecavenda vel ad aliquas publici ordinis laesiones reparandas, formam illorum onerant quibus applicantur ».

La correzione *pubblica* è *giudiziale,* se si fa dal giudice, tribunale stante, oppure dall' Ordinario prima del processo criminale.

Essa può anche aver luogo di pena o può *aumentare* la pena stessa, specie se si trattasse di recidivo. Cfr. Can. 2223, § 3, 2224, § 2. V. pag. 161.

3. La correzione e l' ammonizione può farsi una volta o più volte, secondo l' arbitrio e la prudenza del Superiore.

Si eccettuano quei casi nei quali il diritto prescrive tassativamente il numero delle ammonizioni prima di prendere gravi provvedimenti definitivi. (1)

4. Dell' ammonizione e della correzione, *anche se fatte in segreto,* deve constare da qualche documento da conservarsi nell'archivio segreto della Curia: non solo perchè possa prodursi a chi di dovere in caso di ricorso, ma anche perchè il Superiore *pro tempore* possa avere tali elementi in mano onde formarsi un giudizio esatto del clero: oltre che tali notizie possono dar luce su eventuali delitti dello stesso chierico.

Del precetto

Can. 2310. Monitionibus et correptionibus incassum factis, vel si ex eisdem effectum sperare non liceat, datur praeceptum, quo quid agere quidve evitare praeventus debeat, accurate indicetur, cum poenae comminatione in casu transgressionis.

1. Il *precetto* è un' ammonizione perentoria. Esso può definirsi « l' intimazione con la quale si ordina ciò che si deve fare od omettere con comminazione di pena in caso di trasgressione ». (2)

---

(1) Cfr. per es. il Can. 649: In virorum religionibus clericalibus non exemptis et laicalibus, ut professus a votis perpetuis dimitti possit, praecedant necesse est tria delicta cum duplice monitione ac defectu emendationis ad normam Can. 656-662 ».

(2) Cfr. Lega, l. c. 288.

Esso ha luogo quando fossero state fatte indarno le ammonizioni e le correzioni o quando si prevedesse, dalle circostanze delle persone e delle cose, che sarebbero per farsi inutilmente, ossia senza risipiscenza da parte del reo.

È facile rilevare la gravità di questo rimedio penale, che ha tutta la forza di sentenza condannatoria condizionata.

Nella ricordata istruzione dei V. e R. si legge: « Quatenus infructuosae monitiones evadant, Ordinarius praecipit Curiae ut delinquenti analogum iniungatur praeceptum in quo declaretur quid eidem agendum aut omittendum sit cum respondentis poenae ecclesiasticae comminatione quam incurret in casu transgressionis ». (1)

2. Le formalità del precetto sono indicate nella stessa Istruzione: « Praeceptum intimatur praevento a Cancellario coram Vicario Generali; sive coram duobus testibus ecclesiasticis aut laicis probatae integritatis; § 1. Actus subsignetur a partibus praesentibus et a praevento quoque, si velit, § 2. Vicarius Generalis adiicere valet iuramentum servandi secretum, quatenus id prudenter expetat rei natura de qua agitur ».(2)

Anche del precetto deve constare nell' archivio di Curia.

Vigilanza

Can. 2311. § Si casus gravitas ferat et praecipue si agatur de eo qui in periculo versatur relabendi in idem crimen, eum, Ordinarius submittat vigilantiae.

§ 2. Vigilantia praecipi quoque potest ad augendam poenam, praecipue in recidivos.

1. La *vigilanza* può applicarsi in vari modi secondo le circostanze. (3) Si infligge principalmente in due casi:

(1) Cfr. Card. Lega, l. c. « Praeceptum ut distinctum a monitione, est gravius remedium quippe maiorem testatur contumaciam in praeceptato et hoc edendum non est nisi plena adsit probatio vel de delicto iam admisso vel de periculo proximo istud patrandi. Praeceptum enim vim habet sententiae condemnatoriae, sub conditione editae suspensivae seu remissae ad futurum eventum ».

(2) S. C. E. et Reg. Instruct. 11 Iun. 1880, art. VIII.

(3) Cfr. Can. 1946, § 2, n. 2; 1957; 2234.

1. quando il caso è per *sè grave*.

2. quando il reo versa nel pericolo di ricadere nello stesso delitto.

Il fine è evidente: il Superiore pone il suddito sotto il vigile occhio altrui, affinchè, sapendosi sorvegliato, non si induca a delinquere di nuovo. Spesso più che la cattiva volontà, sono le occasioni che rovinano l'individuo: onde c'è sempre da sperare in un graduale ravvedimento quando uno spinte o sponte fugge i pericoli che lo fecero prevaricare.

2. La vigilanza è pena odiosissima; deve quindi infliggersi con moderazione e prudenza.

Essa può infliggersi anche come aumento di pena, specie contro i recidivi - Cfr. Can. 2234. (1)

Spetta al Superiore determinare le norme della vigilanza, se da chi e come debba essere esercitata.

Le penitenze

Fine delle penitenze

Can. 2312. § 1. Poenitentiae in foro externo imponuntur ut delinquens vel poenam effugiat, vel poenae contractae absolutionem aut dispensationem recipiat.

§ 2. Ob delictum aut transgressionem occultam numquam poenitentia publica imponatur.

§ 3. Poenitentiae non tam secundum quantitatem delicti, quam secundum poenitentis contritionem moderandae sunt, pensatis qualitatibus personarum et delictorum adiunctis.

1. La penitenza, nel diritto penale, è la condizione richiesta dal Superiore competente, perchè il reo sfugga la pena oppure ottenga l'assoluzione o la dispensa della pena già contratta.

(1) La vigilanza ricorre pure come rimedio processuale in diritto e come aggravamento di pena. Cfr. Can. 2211, § 2.

La penitenza, si infligge a espiazione del delitto oppure a emendazione del reo: secondo che si infligge per la pena vindicativa o per la censura.

Essa differisce in questo dalla penitenza sacramentale, che si impone nel foro esterno anche se non si accetta liberamente nel foro interno. (1)

Nei primi tempi la Chiesa imponeva gravi e diuturne penitenze, da farsi pubblicamente, in espiazione di delitti gravissimi. Verso il sec. VII alle penitenze furono sostituite le *remissiones*, cui si congiunsero le *redemptiones*: si commutavano cioè le penitenze canoniche, intese nel loro stesso senso, con altre opere: per es. invece del digiuno, fare l'elemosina ai poveri ecc.

Il Concilio di Trento non mancò di trattare anche delle penitenze. Esso dice: « Quando igitur ab aliquo publice et in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos commotosque fuisse non sit dubitandum, huic condignum pro modo culpae *poenitentiam publice* iniungi oportet, ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit, suae emendationis testimonio ad rectam revocet vitam ». (2)

2. Non può imporsi una penitenza *pubblica* per un delitto *occulto*. Il principio è antichissimo e ricorre di frequente nelle fonti del diritto. « Pro manifesto peccato poenitentia publica imponi debet » e « nemo puniendus est publice de crimine occulto. (3)

« Ergo ipsa corripienda sunt coram omnibus, quae peccantur coram omnibus. Ipsa vero corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius. Sic agamus et sic agendum est, non

(1) Cfr. Tertull., De poenit. cap. 9; Meurer, p. 179; Thesaurus, l. c. cap. 2; Hinschius, l. c. tom. IV, p. 89; Hefele, l. c. tom. I, p. 244; Palmieri, l. c. p. 483. Contro Meurer e Hinschius sostiene Wernz, l. c. come affatto ripugni alla stessa nozione di penitenza se uno deve essere costretto, anche per via penale ad accettarla.

(2) Conc. Trid. sess. XXIV, c. 8, de ref.

(3) C. 1, 7, X; 21, X, de accusat., V, I.

solum quando in nos peccatur, sed etiam quando peccatur ab aliquo, ut ab altero nesciatur, in secreto debemus corripere ».(1) Se un individuo ha peccato pubblicamente, è necessario che il pubblico sappia del suo ravvedimento o almeno del castigo; ma se il peccato fu occulto, perchè manifestarlo per mezzo della penitenza, che naturalmente suppone il peccato? Di qui la ragionevolezza del § 2.

3. La penitenza da imporsi deve misurarsi dalla contrizione del reo più che dalla gravità del delitto — tenute presenti le circostanze dei delitti e le qualità delle persone.

Ed è ovvio, posto che la penitenza, pur intendendo l'espiazione del delitto, ha di mira la liberazione del reo dalla pena contratta o da contrarre. Perciò se il reo mostra pentimento di quanto ha fatto, ossia viene a recedere dalla contumacia, non v'è dubbio che ha tutte le disposizioni per ottenere l'assoluzione o la dispensa, secondo che trattasi di pena medicinale o vindicativa.

Scrive il Concilio di Trento: « Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum et poenitentium facultate salutares et convenientes satisfactiones iniungere. Habeant autem prae oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam et infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam et castigationem. » (2) E già Innocenzo III aveva detto: « Caeterum cum poenitentia non tam secundum quantitatem excessus, quam poenitentis contritionem sit moderanda, pensata qualitate personae, super fornicatione, adulterio, homicidio, periurio et aliis criminibus, consideratis circumstantiis omnibus... competentem poenitentiam delinquentibus imponatis, prout saluti eorum videritis expedire ». (3)

(1) Can. 19, Cons. 2, q. 1, § 1.
(2) Conc. Trid. l. c.
(3) Inn. III, in cap. 8, X, de poenit. et remiss. V, 38.

Da tutto l'insieme si rileva agevolmente come lo spirit della Chiesa, anche nel punire, è sempre e profondamen materno, facendo sue le parole del Signore: non voglio morte del peccatore, ma che si converta e viva. (1)

Principali penitenze

Can. 2313. § 1. Praecipuae poenitentiae sunt praecepta:

1 Recitandi determinatas preces;

2. Peragendi piam aliquam peregrinationem vel alia pi tatis opera;

3. Servandi peculiare ieiunium;

4. Erogandi eleemosynas in pios usus;

5. Peragendi exercitia spiritualia in pia aut religiosa dom per aliquot dies.

§ 2. Poenitentias Ordinarius pro sua prudentia adde potest poenali remedio monitionis et correptionis.

1. Le principali penitenze oggi in uso sono:

1. La recita di alcune preghiere;

2. un pio pellegrinaggio;

3. il digiuno;

4. l'elemosina;

5. Gli esercizi spirituali.

Per il clero è quest'ultima la più comune.

Spetta all'Ordinario lo scegliere la penitenza che più conviene al reo e al delitto.

2. Quando il caso fosse piuttosto grave, oltre alla nitenza, l'Ordinario può far uso dell'ammonizione e de correzione, anche per assicurar meglio i frutti della peniten stessa.

(1) Ezech., 33, 11.

16630